



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2015

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA**Titolo I****Risultati differenziali e gestioni previdenziali****Art. 1****(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)**

La disposizione rinvia all'allegato 1 per l'indicazione dei livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per il triennio 2016-2018. Si specifica, altresì, che i livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Art. 2**(Gestioni previdenziali)**

L'articolo 2 individua i contenuti dell'allegato 2, ovvero, in particolare, l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato alle gestioni previdenziali, nonché gli importi complessivi dovuti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, alla gestione speciale minatori e alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS, per l'anno 2016.

Titolo II**Misure per la crescita****Capo I****Riduzione della pressione fiscale****Art. 3****(Eliminazione aumenti accise e IVA)**

Il comma 1 dispone l'abrogazione del comma 430 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevedeva di assicurare maggiori entrate nella misura di 3.272 milioni nel 2016 e di 6.272 milioni a decorrere dal 2017. Tali maggiori entrate, a mente della norma abrogata, sarebbero dovute derivare da variazioni delle aliquote di imposta e da riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti.

La disposizione di cui al comma 2 modifica il comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, disponendo variazioni all'aliquota IVA del 10 per cento di cui alla lettera a) del citato comma 718, nonché all'aliquota IVA del 22 per cento di cui alla lettera b) del comma medesimo. Con la modifica apportata alla lettera c), inoltre, si prevede che l'aumento delle aliquote dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e dell'accisa sul gasolio usato come carburante sia tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 350 milioni di euro per il solo anno 2018.

Il comma 3, intervenendo sul comma 632 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sopprime la previsione che demandava ad apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'aumento delle aliquote dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e dell'accisa sul gasolio usato come carburante.

Art. 4**(Esenzione per l'abitazione principale, i macchinari imbullonati e i terreni agricoli)**

Nelle disposizioni concernenti la riforma della tassazione locale immobiliare l'intervento normativo sull'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 è diretto, innanzitutto, a ridisciplinare la tassazione relativa ai terreni agricoli.

Al riguardo, le disposizioni concernenti l'art. 13 in questione devono essere lette in combinato disposto con l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli prevista dal successivo comma 3 nel quale viene ripristinato nuovamente il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 1993. Lo stesso comma 3 stabilisce, inoltre, che sono beneficiati dall'agevolazione i terreni agricoli:

- posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola (CD e IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nelle isole minori, già contemplati nell'art. 1, comma 1, lett. a-bis), del D. L. n. 4 del 2015;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, già esenti in virtù dell'art. 1, comma 4, del D. L. n. 4 del 2015.

Per quanto riguarda le modifiche apportate all'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, in virtù dell'esenzione appena illustrata, si precisa che le stesse sono dirette a eliminare le disposizioni che riservano ai CD e agli IAP un particolare trattamento di favore nella determinazione dell'IMU, vale a dire il moltiplicatore ridotto di cui al comma 5, secondo periodo, e la cosiddetta franchigia prevista dal comma 8-bis [(comma 1, lett. a) e lett. b)].

Il comma 1, lett. c) modifica il comma 13-bis stabilendo la perentorietà del termine di trasmissione delle delibere da parte dei comuni ai fini della loro pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale, anticipando al 14 ottobre il termine attualmente previsto al 21 ottobre per una migliore gestione delle attività di pubblicazione degli atti dei comuni da parte dell'Amministrazione, attesa la frequente proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione.

La norma in commento prevede, altresì, l'eliminazione al comma 2 della disposizione di cui al comma 8 dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011 che attribuisce alle province autonome di Trento e Bolzano la facoltà di prevedere che i fabbricati rurali siano assoggettati a IMU. Occorre precisare che l'intervento costituisce una mera opera di pulizia del testo poiché detta facoltà deve ritenersi ricompresa nella più ampia potestà attribuita alle predette autonomie dall'art. 80 del D.P.R. n. 670 del 1972, in base alla quale le province stesse hanno istituito l'IMI e l'IMIS in sostituzione dell'IMU.

Al comma 4, è stato previsto l'adattamento delle disposizioni concernenti la TASI, operando i necessari interventi nella legge n. 147 del 2013, istitutiva del tributo, al fine di eliminare dal campo di applicazione della TASI l'imposizione, sia nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale dal possessore, sia nell'ipotesi in cui è l'occupante a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. [comma 4, lett. a) e b)].

In relazione, invece, ai cosiddetti beni merce [comma 4, lett. c)], vale a dire i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è stato previsto un regime di favore, ossia l'applicazione di un'aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento e, inoltre, viene riconosciuta ai comuni la facoltà di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento. Ovviamente, anche in questa fattispecie è consentito al comune, e la norma lo ribadisce, la possibilità di azzerare l'aliquota.

Il comma 4, lett. d) prevede che il versamento della TASI, nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è effettuato dal possessore nella misura stabilita dal comune nel regolamento dell'anno 2015. E' stabilito, inoltre, che in caso di assenza di indicazione della predetta misura nel regolamento del 2015 ovvero nell'ipotesi di assenza totale di delibera anche per l'anno 2014, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento.

Il comma 4, lett. e) modifica il comma 688, dell'art. 1, della legge n. 147 del 2013 stabilendo, come per l'IMU, la perentorietà del termine di trasmissione delle delibere da parte dei comuni ai fini della loro pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale, anticipando al 14 ottobre il termine attualmente previsto al 21 ottobre per una migliore gestione delle attività di pubblicazione da parte dell'Amministrazione, attesa la frequente proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione.

L'esenzione dall'IMU riconosciuta, sin dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 per l'abitazione principale ha comportato che la Commissione europea imponesse all'Italia di applicare lo stesso regime fiscale previsto per l'IMU anche all'IVIE. Le disposizioni di cui al comma 5 recano, pertanto, un'uniformità di disciplina tra IMU e IVIE, attuata attraverso la modifica del comma 15-bis dell'art. 19 del D. L. n. 201 del 2011.

I commi 6 e 7 (compensazione IMU TASI): stabiliscono le modalità di compensazione per i Comuni - al fine di tenere conto dell'esenzione di cui al presente articolo prevista per l'IMU e la TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e, con riferimento alla sola IMU, per i terreni agricoli - mediante un incremento di 3.668,09 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del fondo di solidarietà comunale, ripartito tra i comuni delle Regioni a statuto ordinario, Sardegna e Sicilia sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015. Inoltre, viene aumentata la percentuale di riparto del Fondo di solidarietà comunale sulla base dei fabbisogni standard al 30 per cento per l'anno 2016, al 40 per cento per l'anno 2017 e al 55 per cento per l'anno 2018.

Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene, a norma del comma 7, attraverso un minor accantonamento di 82,738 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il comma 8 prevede che per l'anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, seguendo gli stessi criteri utilizzati per la distribuzione delle somme attribuite con D.M. 6 novembre 2014, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 731, della legge n. 147 del 2013. Le somme in questione non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio.

I commi da 9 a 12 concernono la disciplina della determinazione della rendita catastale degli immobili classificati nei gruppi "D" ed "E" e del contributo da corrispondere ai comuni per compensare la perdita di gettito derivante dall'applicazione delle nuove regole di accatastamento di detti immobili.

Il tema della valutazione catastale degli impianti negli immobili a destinazione speciale, censibili in catasto nelle categorie del gruppo "D" ed "E" è senza dubbio complesso, considerando che le norme e la prassi di settore prevedono che, per questa tipologia di immobili, la rendita catastale - come noto utilizzata per il calcolo della base imponibile della tassazione immobiliare - sia determinata attraverso un procedimento di stima diretta, specifico per ciascun immobile a destinazione produttiva che, come tale, è soggetta ad una puntuale valutazione tecnica, caso per caso, delle componenti edilizie e impiantistiche da prendere in considerazione.

La valutazione tecnica è operata dai professionisti incaricati dalla proprietà, al momento della presentazione dei documenti di aggiornamento catastale (tramite la procedura "Docfa") ed è verificata dai tecnici dell'Agenzia delle entrate al momento dell'accertamento sugli aggiornamenti e sulle rendite proposte dalla parte, nei termini previsti dalla normativa.

In effetti, i documenti di prassi catastale delineano il perimetro concettuale degli impianti da considerare nella stima.

In particolare, la Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012, emanata dall'Agenzia sul tema, ha chiarito che "... al fine di valutare quale impianto debba essere incluso o meno nella stima catastale, deve farsi riferimento non solo al criterio dell'essenzialità dello stesso per la destinazione economica dell'unità immobiliare, ma anche alla circostanza che lo stesso sia "fisso", ovvero stabile (anche nel tempo), rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare.".

In buona sostanza, come precisato nella circolare sopracitata, sono da considerare, nella determinazione della rendita catastale, gli impianti che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare ad una unità immobiliare una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, a prescindere dal mezzo di unione di tali impianti agli elementi strutturali dell'unità stessa.

Ne consegue che, nella determinazione della suddetta rendita catastale, si deve tenere conto di tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione dell'immobile - senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione d'uso - e che, al tempo stesso, siano caratterizzati da specifici requisiti di "immobiliarità", a prescindere dal sistema di connessione utilizzato per il collegamento alla struttura.

L'articolo 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha, da ultimo, indicato la Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 quale strumento di interpretazione autentica per la corretta applicazione del procedimento di stima diretta degli immobili a destinazione produttiva, finalizzato all'attribuzione della rendita catastale agli stessi.

I principi e i criteri generali utilizzati dall'Agenzia delle entrate per la valutazione degli impianti risultano, dunque, coerenti con il quadro normativo di riferimento.

Tuttavia, continua a riscontrarsi un significativo ricorso alle controversie tributarie da parte dei proprietari delle unità immobiliari in argomento conseguente agli accertamenti delle componenti impiantistiche, pur in presenza di un orientamento giurisprudenziale favorevole all'Amministrazione da parte della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale. Tale prassi giurisprudenziale si è consolidata per talune tipologie di immobili ed impianti, con particolare riferimento alle centrali di produzione di energia elettrica.

La disposizione di cui al comma 9, seppure diretta a rideterminare i criteri di accertamento degli immobili appartenenti all'intero gruppo catastale D, tuttavia tende ad incidere sulle unità immobiliari censibili nelle sole categorie catastali "D/1 - Opifici" e "D/7 - Immobili per le attività industriali" caratterizzate da una presenza di impianti e macchinari molto più significativa rispetto a quanto riscontrabile negli immobili censiti nelle altre categorie del gruppo D, per i quali tale presenza può essere considerata marginale.

In particolare, la predetta disposizione esclude i "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo" dall'ambito della valutazione catastale, alla quale rimangono, invece, soggetti il suolo, le costruzioni e i soli impianti che, ordinariamente, accrescono la qualità e l'utilità dell'unità immobiliare, indipendentemente dal processo produttivo nella stessa svolto.

I commi da 10 a 12 riguardano l'efficacia temporale delle nuove rendite proposte con "Docfa" e l'erogazione del contributo compensativo ai comuni per effetto del mancato gettito dell'IMU e della TASI derivante dall'introduzione della norma in commento.

Il comma 10 dispone che, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti secondo i criteri indicati nel comma precedente, i soggetti interessati possono procedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, secondo la procedura "Docfa".

Nel dettaglio, dal punto di vista giuridico, occorre precisare che, al comma 11, è stato previsto, limitatamente all'anno 2016, che gli atti di aggiornamento delle rendite relative agli immobili in questione devono essere presentati entro il 15 giugno 2016 per avere effetto retroattivo al 1° gennaio 2016.

Tale intervento è indispensabile per superare la previsione generale di cui all'art. 13, comma 4, del D. L. n. 201 del 2011, relativo alla disciplina dell'IMU, secondo cui per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando le rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Senza detta modifica le nuove rendite si applicherebbero ai fini della determinazione della base imponibile IMU e TASI solo dal 1° gennaio 2017.

E' stato, altresì, inserito il termine del 15 giugno 2016 per rendere possibile ai contribuenti di versare la prima rata dei tributi entro il termine del 16 giugno con l'applicazione della nuova rendita.

La disposizione contenuta nel comma 12 prevede anche il contributo che deve essere assegnato ai comuni in ragione del minore gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione della norma in questione.

Il contributo è attribuito, a decorrere dall'anno 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 30 giugno 2017 sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali.

Limitatamente, invece, all'anno 2016, in virtù della disposizione che permette l'efficacia retroattiva dei soli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno, il contributo è determinato sempre con decreto da emanarsi dai medesimi Ministri entro il 31 ottobre 2016 sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2016 e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali.

La disposizione recata dal comma 13 prevede l'abrogazione dell'art. 11 del D. Lgs. n. 23 del 2011 concernente l'istituzione dell'Imposta municipale secondaria (IMUS) a partire dal 2016 che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP). La norma demanda a un regolamento governativo l'istituzione dell'IMUS. Si deve sottolineare che la macchinosità del procedimento di approvazione dell'IMUS ha determinato il reiterato rinvio dell'emanazione del regolamento governativo diretto a introdurre le linee guida per l'istituzione di tale imposta. A ulteriore conferma della circostanza che la norma di cui si propone l'abrogazione è da considerare del tutto superflua, occorre ricordare che anche nel progetto di riforma della c.d. Local Tax era stato previsto il superamento dell'istituzione dell'IMUS attraverso l'istituzione di un canone di concessione che racchiudesse in unico testo la disciplina dei diversi canoni e tributi attualmente vigenti, proprio al fine di razionalizzare e di semplificare la materia.

Per quanto riguarda il comma 14, è previsto, limitatamente all'anno 2016, il blocco del potere delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato.

Le eccezioni al comma in commento riguardano:

- per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
- possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni e successivi rifinanziamenti.
- la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013;
- il predissesto e il dissesto deliberati dagli enti locali, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 243-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 246 e seguenti dello stesso D. Lgs. n. 267 del 2000.

Non rientrano, invece, nell'ambito del divieto le tariffe di natura patrimoniale come ad esempio quelle relative alla tariffa puntuale, sostitutiva della TARI, di cui al comma 667 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 e il canone alternativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) vale a dire il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). Occorre sottolineare che il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), seppure alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), ha natura tributaria e quindi rientra nel blocco.

Infine, il comma 15 prevede che, per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi del presente articolo, i comuni possono mantenere la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ove deliberata, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015 nel rispetto delle condizioni previste dal predetto comma.

Art. 5

(Riduzione IRES ed esenzione IRAP in agricoltura e pesca)

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 rideterminano l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società.

In particolare, il comma 1 riduce l'aliquota IRES dal 27,5 per cento al 24,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2016, con effetto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 ed al 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Conseguentemente, con il comma 2 viene rideterminata l'aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società in uno Stato membro dell'Unione Europea nonché in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), inclusi nella cosiddetta *white list*.

Il comma 3 prevede che l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera a), sia condizionata al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza derivante dai flussi di immigrazione e della conseguente coerenza con la disciplina europea di un obiettivo di indebitamento programmatico fissato in misura superiore al 2,2 % e, comunque, nella misura necessaria alla loro copertura. Si prevede, altresì, che, in caso di mancato riconoscimento, in sede europea, dei suddetti margini di flessibilità, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 continuino ad applicarsi le aliquote vigenti alla medesima data.

Al comma 4, si prevede che, in caso di mancato riconoscimento, in sede europea, dei margini di flessibilità di cui al comma 3, per l'anno 2017, le risorse non più necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, confluiscono nel fondo istituito per far fronte ad esigenze indifferibili, e che ai relativi maggiori oneri si provveda mediante corrispondente riduzione

delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun ministero, con riferimento alle spese rimodulabili.

In particolare, il comma 5 dispone, in conseguenza della riduzione della aliquota IRES, che la rideterminazione delle percentuali di imponibilità in capo ai soci di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del Tuir - ossia delle percentuali di concorso alla formazione del reddito complessivo dei dividendi incassati e delle plusvalenze/minusvalenze realizzate dagli imprenditori soggetti all'Irpef e, limitatamente alle partecipazioni qualificate, dalle persone fisiche non esercenti attività d'impresa - nonché della percentuale di utili percepiti dagli enti non commerciali che non concorre alla formazione del reddito imponibile di tali enti, dovrà essere effettuata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Nella rideterminazione delle suddette percentuali il decreto dovrà garantire l'invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze.

Onde evitare che la modifica delle percentuali di cui agli articoli 58, comma 2 e 68, comma 3, del Tuir estenda l'aumento della quota imponibile anche alle società di persone e agli enti a esse equiparati, è stato espressamente previsto che nel decreto ministeriale, ai fini delle suddette norme, la rideterminazione delle percentuali non abbia effetti sui soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir.

Il comma 6 è volto ad escludere dall'ambito soggettivo Irap i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, equiparati agli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

L'esclusione, quindi, riguarda le attività per le quali, fino alla data di entrata in vigore della presente norma, si applica l'aliquota dell'1,9 per cento.

Resta ferma, invece, la soggezione all'Irap per le attività di agriturismo, allevamento e per le attività connesse rientranti nell'articolo 56-bis del Tuir, alle quali continua ad applicarsi l'aliquota ordinaria.

I commi 7 e 8 contengono disposizioni di coordinamento e relativi all'entrata in vigore della norma.

Art. 6

(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili)

L'articolo, attraverso la modifica degli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, proroga al 31 dicembre 2016 i termini entro i quali sostenere le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica al fine di poter beneficiare della detrazione dall'imposta lorda prevista dal predetto decreto.

Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, richiamati dal citato articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, rientrano anche quelli di bonifica dall'amianto e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di classe non inferiore a A+) e altre apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

La disposizione di cui al comma 2 istituisce a favore le giovani coppie costituenti un nucleo familiare formato da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni che acquistano una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare complessivo non superiore a 8.000 euro, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. Il predetto beneficio non

è cumulabile con quello di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 63, del 2013, concernente le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili.

Il comma 3, infine, estende l'ambito applicativo delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14, del citato decreto-legge n. 63, del 2013., prevedendo che le stesse siano usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari per le spese sostenute, nell'arco del 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Art. 7

(Ammortamenti)

La disposizione è finalizzata ad incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell'Ires e dell'Irpef, l'imputazione al periodo d'imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati.

Tale maggiorazione produce effetti solo ed esclusivamente ai fini del computo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria e ciò fino al suo completamento. Restano fermi i coefficienti stabiliti nel decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto a motore individuati nell'articolo 164, comma 1, lett. b) del Tuir, la maggiorazione riguarda anche i limiti di spesa sui quali calcolare le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria.

Il beneficio interessa tanto i beni strumentali acquistati in proprietà quanto quelli acquisiti in leasing.

Sono esclusi dal beneficio, tuttavia, gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché gli investimenti in beni di cui all'allegato 3 della presente legge.

L'acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per quello successivo corrisponde a quello che si sarebbe determinato in assenza delle disposizioni dei commi 1 e 2.

La disposizione di cui ai commi 5 e 6 interviene sulla disciplina delle aggregazioni aziendali. Questa disciplina, prevedendo la neutralità di tali operazioni, determina naturalmente un disallineamento tra valori civili e fiscali, salvo opzione, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva (del 12, del 14 e del 16 per cento) di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR per il riallineamento degli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali ovvero per l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura massima del 16 per cento ai sensi dell'articolo 15, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, per il riallineamento dell'avviamento, dei marchi e delle altre immobilizzazioni immateriali.

Come noto, con quest'ultima opzione è stata concessa la possibilità per i contribuenti, relativamente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, di ridurre il periodo di ammortamento previsto per i marchi e l'avviamento, dall'articolo 103, comma 1, del TUIR, da 18 a 10 quote (misura inizialmente fissata in 9 quote e successivamente portata a 10 quote per effetto del comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225), a condizione che si applichi, comunque, l'imposta sostitutiva nella misura massima del 16 per cento prevista dall'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR per le operazioni di aggregazione aziendale.

Il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva opera a decorrere dall'inizio del periodo di imposta nel quale è versata l'imposta sostitutiva, mentre la deduzione dei relativi ammortamenti è ammessa a partire dal periodo di imposta successivo.

Il comma 5 consente ai contribuenti di ridurre ulteriormente il periodo di ammortamento previsto per l'avviamento e i marchi d'impresa dal citato decreto legge n. 185 del 2008, da 10 a 5 quote, ferme restando tutte le altre condizioni.

Tale regime si rende applicabile per i citati disallineamenti derivanti dalle operazioni societarie straordinarie effettuate a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Art. 8

(Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni)

La norma, al fine di rendere ulteriormente vantaggiosa l'adesione al regime forfetario, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ne modifica, a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 2016, la vigente disciplina.

In primo luogo, è stato rimodulato, in senso più favorevole per il contribuente, il vincolo che occorre rispettare per l'accesso al regime in caso di esercizio di un'attività di lavoro dipendente, o attività a questo assimilata, nell'anno precedente a quello di applicazione del forfait.

Al riguardo, infatti, alla lettera b) del comma 1 è stata prevista l'esclusione all'accesso al regime forfetario nei confronti dei contribuenti che abbiano conseguito, nel corso dell'anno precedente a quello in cui intendono avvalersi del "forfait", redditi di lavoro dipendente o assimilato eccedenti la soglia di 30.000 euro; il rispetto di tale limite non rileva laddove il rapporto di lavoro dipendente o assimilato risulta cessato. La finalità della norma è quella di evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilata nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano comunque beneficiare del regime in questione per le attività d'impresa, arti o professioni esercitate.

Contestualmente, viene eliminata la previsione di cui alla lettera d) del comma 54 che, in modo più restrittivo, non consente l'accesso al regime forfetario nel caso in cui siano contemporaneamente verificate le seguenti condizioni:

- l'importo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, eventualmente percepiti nell'anno precedente a quello di applicazione del nuovo regime, è pari o superiore alla misura dei redditi d'impresa o professionali conseguiti nel medesimo anno;
- la somma delle diverse fattispecie reddituali eccede l'importo di 20.000 euro.

Appare evidente come la causa di esclusione, introdotta *ex novo* ed inserita alla lettera d-bis) del comma 57, risulti indubbiamente meno penalizzante, ai fini dell'accesso al regime, rispetto alla disposizione abrogata di cui alla predetta lettera d) del comma 54.

La norma persegue, inoltre, l'obiettivo di favorire l'avvio di nuove iniziative produttive; in tal senso è prevista la riduzione dal 15 al 5 per cento della misura ordinaria dell'aliquota d'imposta, per i primi cinque anni di attività. In ragione di ciò, potranno avvalersi di detta disposizione non solo i soggetti che, a decorrere dal 2016, intraprendono, in regime forfetario, attività d'impresa o di lavoro autonomo, ma anche i soggetti che, nel corso del 2015, hanno intrapreso le suddette attività avvalendosi del medesimo regime. In tale ultimo caso, l'agevolazione risulta limitata alle sole ultime quattro annualità del quinquennio agevolato, in quanto gli stessi hanno già beneficiato nel corso del 2015 della riduzione di un terzo del reddito imponibile; ciò significa che, per questi soggetti, l'aliquota ridotta al 5 per cento può essere fruita dall'anno d'imposta 2016 all'anno d'imposta 2019.

Inoltre, allo scopo di ampliare l'ambito soggettivo di applicazione del regime agevolato, il comma 2 della disposizione in esame prevede l'innalzamento generalizzato dei limiti di ricavi e compensi, indicati nell'allegato n. 4, annesso alla legge n. 190 del 2014 e richiamato nella lettera a) del comma 54 dell'articolo 1 della medesima legge, al di sotto dei quali i contribuenti esercenti impresa, arti e

professioni possono accedere e permanere nel nuovo regime, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti. A tal riguardo, a decorrere dal periodo d'imposta 2016, le soglie di ricavi e compensi sono generalmente incrementate di euro 10.000, mentre per quanto concerne le attività svolte dagli esercenti arti e professioni e altre attività di cui al progressivo n. 8 del citato allegato n. 4, detta soglia è aumentata di euro 15.000.

Infine, viene prevista l'applicazione del regime contributivo ordinario anche per i contribuenti forfetari i quali, in ogni caso, possono beneficiare della riduzione al 35 per cento degli oneri contributivi.

Art. 9

(Misure di riduzione e razionalizzazione fiscale per le imprese ed i lavoratori autonomi)

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 nascono dall'idea di fornire uno strumento utile ad eliminare alcune situazioni di ambiguità per quanto concerne la titolarità, da parte di società (di capitali e di persone), di beni, immobili e mobili registrati, non strumentali.

Le predette disposizioni possono interessare, ad esempio, le società che siano titolari di beni non utilizzati ai fini del ciclo economico (beni immobili c.d. patrimoniali) e le società non operative, ai sensi della legge 724 del 1994 o del decreto legge 138 del 2011.

Con il decreto-legge n. 138 del 2011, la disciplina di sfavore per le società di comodo si è inasprita significativamente e sono state introdotte specifiche norme di sfavore anche per gli immobili non strumentali posseduti da società ed utilizzati dai soci.

Con riguardo alla tassazione diretta, infatti, è previsto per le società di comodo un aumento di 10,5 punti percentuali dell'aliquota Ires. Sempre con il decreto citato è stato previsto che il godimento da parte dei soci o dei familiari degli stessi di un bene appartenente alla società sia altresì riconosciuto come produttivo di reddito diverso nei riguardi dell'utilizzatore stesso (art. 67 lett. h-ter del d.P.R. n. 917 del 1986). Inoltre i costi sostenuti per il mantenimento degli immobili stessi potrebbero non essere considerati inerenti, con conseguente loro indeducibilità.

Si evidenzia che il citato articolo 67 è applicabile anche alle società non di comodo, e quindi a quelle realmente operative, che abbiano al loro interno situazioni "ambigue" di immobili utilizzati da soci o loro familiari.

Alla luce della normativa brevemente illustrata si ricava un quadro legislativo piuttosto duro, e comunque recentemente molto inasprito, nei confronti di coloro che utilizzano impropriamente la struttura societaria per intestare immobili che invece siano di utilizzo personale o familiare (questo in ragione del fatto che la società poteva ritenersi uno "schermo" per godere di una tassazione più favorevole, approfittando dell'aliquota Ires, fissa, rispetto alla proporzionalità della tassazione Irpef).

Proprio in ragione di tale inasprimento normativo, si può consentire – come abitualmente accade – una via d'uscita a coloro che, in altri contesti e periodi, avevano intestato siffatti immobili, o beni mobili registrati, alle società.

Invero, l'introduzione, nel 2011, di disposizioni così stringenti ha in concreto determinato la creazione di un "microsistema" normativo relativo alla tassazione degli enti interessati e derogatorio rispetto all'ordinario trattamento fiscale dei soggetti Ires. Tale novella legislativa non è stata nondimeno accompagnata da provvedimenti che, in vista del passaggio a tale nuovo complessivo regime, potessero consentire agli enti e ai soggetti interessati di poter diversamente regolarizzare la propria posizione mediante un'apposita disciplina di "uscita".

Diverse volte, invero, i mutamenti sostanziali dei regimi fiscali applicabili sono stati accompagnati da norme volte alla regolarizzazione, a condizioni ragionevolmente convenienti, delle fattispecie maturate nel vigore di precedenti regimi fiscali meno onerosi, ponendo i contribuenti nelle condizioni di scegliere se accedere a regimi di tassazione nuovi e più onerosi (si pensi ad esempio all'inasprimento delle sanzioni per violazione della disciplina del monitoraggio fiscale, cui si sono accompagnati provvedimenti per il rientro dei capitali).

Pertanto, in attesa che l'intera disciplina delle società non operative sia ripensata, o quanto meno che i coefficienti dei ricavi minimi e di redditività previsti dalla legge 724 del 1994 (coefficienti, come detto, non più sostenibili dagli attuali tassi di crescita dell'economia italiana) siano rivisti, contestualizzandone la misura alle attuali condizioni di mercato, si offre alle società non operative l'opportunità (assegnazione ai soci o anche trasformazione in società semplice) per estromettere dal regime di impresa - a condizioni fiscali meno onerose di quelle ordinariamente previste - quegli immobili per i quali ad oggi non si presentano condizioni di impiego mediamente profittevoli.

Sotto un profilo economico, l'assegnazione - a prescindere dalla natura soggettiva del socio assegnatario - consentirebbe la fuoriuscita dalle società in particolare di immobili che potenzialmente potrebbero poi essere nuovamente immessi nel mercato, favorendo così la circolazione degli immobili e portando nuova linfa ad un mercato che, ad oggi, versa in una situazione piuttosto stagnante.

Da ultimo, una buona adesione da parte dei contribuenti alla "manovra" consentirebbe allo Stato un rapido incasso, per quanto in misura ridotta rispetto alle plusvalenze che sarebbero state tassate in assenza della norma agevolativa in esame.

Peraltro, deve essere considerato che, in assenza di agevolazioni giudicate appetibili, vista la situazione poco favorevole particolarmente del mercato immobiliare, probabilmente gran parte delle società cui è rivolta la norma in esame non procederebbero ad alcuna vendita, ma manterrebbero gli immobili non strumentali all'interno del proprio patrimonio in attesa di tempi migliori. In questo caso, quindi, non si realizzerebbe nessuna plusvalenza, e, quindi, nessuna tassazione, che invece la norma in esame intende conseguire.

Così brevemente illustrate le ragioni "sistematiche" per le quali l'introduzione di una disposizione come quella in oggetto certamente ha diversi risvolti positivi, si passa ora ad esaminare, anche sotto un profilo più tecnico, la disposizione in esame.

Essa prende le mosse da un precedente provvedimento varato con la legge 27 dicembre 1997, n. 449, poi successivamente integrato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

A differenza di tale modello, tuttavia, ai fini Iva, la norma non prevede alcuna specifica disposizione, al fine di evitare che si pongano problemi di incompatibilità della norma emananda con le direttive dell'Unione Europea in materia.

Sotto il profilo delle imposte sui redditi (Ires e Irap) la soluzione introdotta è quella dell'imposta sostitutiva con aliquota pari all'8 per cento, ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative ai sensi della legge 724 del 1997 o del decreto legge 138 del 2011.

Come nella precedente disposizione del 1997, è stata mantenuta la possibilità per la società che aderisce al regime agevolativo di scegliere di determinare il valore normale del bene oggetto di assegnazione o cessione ai sensi dell'articolo 9 del T.U.L.R. ovvero in misura pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori di cui all'articolo 52 d.P.R. n. 131 del 1986.

Inoltre, al fine di rilanciare il mercato immobiliare, si è scelto di agevolare anche l'imposta di registro, ove l'assegnazione o la cessione dovessero essere assoggettate a tale imposta in misura proporzionale, proponendo un'aliquota dimezzata rispetto a quella ordinariamente applicabile. Le imposte ipotecarie e catastali, invece, scontreranno la misura fissa.

Il versamento dell'imposta sostitutiva è stato suddiviso in due *tranches*, consentendo altresì la compensazione *ex lege* 241 del 1997.

Inoltre, il comma 7, al fine di ridurre l'onere dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi che non superano la soglia imponibile di euro 180.759,91 euro, raddoppia le previgenti deduzioni forfetarie previste dall'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Con il comma 9 si sostituisce l'attuale testo dell'articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per superare le attuali criticità della disciplina. Infatti, in caso di mancato pagamento dei crediti le disposizioni vigenti nell'ordinamento domestico rendono l'IVA addebitata dal cedente o prestatore sostanzialmente non recuperabile. Tale assetto non appare idoneo a garantire il rispetto di uno dei principi essenziali che presidono al funzionamento dell'IVA: il principio di neutralità.

Nello specifico, la norma cerca anzitutto di distinguere le variazioni da risoluzione – che l'articolo 90 della direttiva 2006/112/CE impone agli Stati membri di concedere – e quelle da mancato pagamento, disciplinandole in due commi diversi (rispettivamente, il comma 2 e il comma 4 del predetto articolo 26).

Disposizioni innovative sono previste alla lettera a) del comma 4 del nuovo articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 e riguardano le procedure concorsuali. Tali disposizioni mirano sostanzialmente a replicare l'impostazione adottata ai fini delle imposte sui redditi.

In particolare, per le procedure concorsuali (lettera a del comma 4 del nuovo articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972) si prevede la possibilità di emettere la nota di variazione da parte del cedente o prestatore a partire dalla data in cui il cessionario o committente sia "assoggettato" a una procedura concorsuale, o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Con tale disposizione si evita che il cedente o prestatore debba attendere la chiusura infruttuosa della procedura concorsuale per poter emettere la nota di variazione, potendo, questa ora essere emessa già dopo l'assoggettamento a procedura del cessionario o committente.

Al riguardo, in base al comma 11 del nuovo articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, per l'individuazione del momento in cui il cessionario o committente si considera assoggettato a una procedura concorsuale, assume rilievo la data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Sempre in connessione alle procedure concorsuali, un'ulteriore modifica significativa, rispetto al testo dell'articolo 26 attualmente vigente, è prevista all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 26. Tale norma concerne l'obbligo da parte del cessionario o committente di registrare, ai sensi dell'articolo 23 o dell'articolo 24 del DPR n. 633 del 1972, la variazione operata dal cedente o prestatore. In attuazione dell'articolo 185, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, secondo cui la rettifica della detrazione operata dal cessionario o committente non è richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate, si prevede ora che, per le note di variazione emesse a seguito dell'assoggettamento a procedure concorsuali, il cessionario o committente assoggettato a procedura non sia obbligato a effettuare la corrispondente variazione, in rettifica della detrazione originariamente operata. In questa specifica fattispecie, infatti, il cessionario o committente non è più obbligato alla registrazione della nota di credito emessa dal cedente o prestatore.

Nel nuovo comma 6 dell'articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, poi, si stabilisce che – ove il soggetto che si è avvalso della procedura di variazione in diminuzione per mancato pagamento di

cui al comma 4 sia successivamente pagato, in tutto o in parte, dal proprio cessionario o committente – si debba procedere alla variazione in aumento per riversare l'imposta corrispondente all'importo pagato.

Per le variazioni da risoluzione, con specifico riferimento ai contratti a esecuzione continuata e periodica (cfr. il nuovo comma 9 dell'articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972), si chiarisce che, in caso di risoluzione relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento alternativamente del cessionario o committente, la facoltà di emissione della nota di variazione si applica per la "coppia" di prestazioni per cui l'inadempimento ha generato la risoluzione contrattuale, non potendosi estendere a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui il cessionario o committente abbia correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

Come chiarisce il nuovo comma 10 dell'articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 la facoltà di operare la variazione in diminuzione per il venir meno dell'operazione o la riduzione della base imponibile della stessa sulla base degli originari accordi contrattuali può essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai cessionari e committenti, quando siano tali soggetti i debitori dell'imposta (trovando applicazione il meccanismo del *reverse charge*). In caso di esercizio dell'opzione da parte di tali soggetti, si applica ai cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5, dovendo quindi tali soggetti sia alla correzione dell'importo originariamente annotato nel registro delle fatture o dei corrispettivi che di quello originariamente annotato nel registro degli acquisti.

Il comma 12 del nuovo articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 specifica, infine, a titolo esemplificativo, alcuni casi in cui procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

- (a) l'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono disponibilità da pignorare;
- (b) l'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- (c) l'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

La norma regola, infine, nel comma 10, gli effetti sotto il profilo temporale delle disposizioni di cui al comma 9:

- con riguardo alle note di variazione emesse a seguito del mancato pagamento risultante da procedure concorsuali (comma 4, lettera a, e comma 5, secondo periodo, del nuovo articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972), si prescrive l'applicazione delle nuove disposizioni alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017;

- con riguardo alle altre modifiche recate dal comma 1 all'articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, si chiarisce che le stesse, in quanto volte a chiarire l'applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo, sono di carattere interpretativo e si applicano pertanto anche alle operazioni effettuate anteriormente alla predetta data.

Con il comma 11, si provvede all'anticipazione al 1° gennaio 2016 dell'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 158 del 2015 recante la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo. Inoltre, si dispone che ai fini della procedura della collaborazione volontaria (cd *voluntary disclosure*) di cui alla legge n. 186 del 2014, restano comunque ferme le sanzioni nella misura dovuta in base alle norme vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.

Art. 10**(Riduzione canone RAI)**

1. Per l'anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 è pari, nel suo complesso, all'importo di euro 100.

2. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

“La detenzione o l'utilizzo di un apparecchio si presumono altresì nel caso in cui esista una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016, non è ammessa alcuna dichiarazione diversa da quelle rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo decreto, da presentare all'Agenzia delle entrate competente per territorio.”

b) all'articolo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

“Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.”;

c) all'articolo 3, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

“Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone avviene mediante addebito sulle relative fatture, di cui costituisce distinta voce non imponibile ai fini fiscali, emesse dalle aziende di vendita di energia elettrica.”;

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, da adottare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 5, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma.

4. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui al comma 3, si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 5, comma 1, e 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 e limitatamente alle finalità di cui al presente articolo, è autorizzato lo scambio e l'utilizzo dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione nonché ai soggetti esenti, da parte dell'Anagrafe tributaria, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, dell'Acquirente Unico Spa, del Ministero dell'Interno, dei Comuni, nonché di altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità.

6. Al fine di semplificare le modalità di pagamento del canone, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo. La

disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.

7. Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare.

8. Per l'anno 2016 il canone è addebitato secondo le modalità di cui al comma 2 sulla prima fattura relativa alla fornitura di energia elettrica successiva alla data di scadenza del pagamento del medesimo canone.

9. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riservate all'erario per essere destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. Le quote delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità sono attribuite sulla base dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2016, ovvero, dell'ammontare versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016.

Capo II

Lavoro, merito e Italia nel mondo

Art. 11

(Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato)

Ai sensi della disposizione in esame, è riconosciuto, l'esonero dal versamento del quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulati nell'arco del 2016.

Il citato esonero spetta ai datori di lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo e non si applica, tra l'altro, ai contratti di apprendistato e di lavoro domestico, né all'assunzione di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro o che abbiano già usufruito del beneficio.

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, i commi 2 e 3 recano particolari disposizioni per i datori di lavoro del settore agricolo.

Il comma 4, infine, disciplina il caso del subentro di un datore di lavoro nella fornitura di servizi in appalto, stabilendo che il datore di lavoro subentrante preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo nei limiti della durata e della misura che residua presso il datore di lavoro cessante.

Art. 12

(Regime fiscale dei premi di produttività)

La disposizione reca un'articolata disciplina, introduttiva di misure per l'incremento della produttività, per il rafforzamento della partecipazione dei dipendenti all'impresa e per lo sviluppo delle politiche a sostegno dei lavoratori e dei propri familiari.

In particolare, al comma 1, si prevede che, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa sono assoggettati, entro il limite complessivo di 2.000 euro lordi, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, in misura pari al 10 per cento.

Al successivo comma 2, si dispone che le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al predetto comma 1. In buona sostanza, il lavoratore può scegliere di non ricevere, in tutto o in parte, le somme di cui al comma 1, e di fruire, in alternativa, di somme e di valori di cui al citato articolo 51 del TUIR, comma 2 e comma 3, ultimo periodo. Tali ultimi valori e somme non concorrerebbero alla formazione del reddito di lavoro dipendente, nel rispetto dei limiti massimi individuati nelle disposizioni richiamate. A titolo meramente esemplificativo, le somme di cui al comma 1 potrebbero essere fruiti, in tutto o in parte, sotto forma di contributi versati dal datore di lavoro a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale oppure sotto forma di contributi versati al fondo di previdenza complementare. Resta fermo in tali evenienze, che detti contributi non concorrerebbero alla formazione del reddito di lavoro dipendente nei limiti, rispettivamente, di 3.615,20 e 5.164,57 euro, considerando in tali importi anche quanto già cumulativamente versato nel medesimo periodo d'imposta dal datore di lavoro e dal dipendente.

Ai sensi del successivo comma 3, le somme e i valori di cui ai predetti commi 1 e 2 non rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Il comma 4 prevede che, ai fini dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni e del contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

Al comma 5, si prevede che la disciplina introdotta dal presente articolo si applichi limitatamente al settore privato e con esclusivo riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 1, a euro 50.000. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

Al comma 6 si precisa che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in commento, le somme e i valori di cui ai commi 1 e 2 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Il comma 7 demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'individuazione dei criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 1 nonché la definizione delle modalità attuative delle previsioni in esame, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al successivo comma 8. Tale decreto recherà altresì la disciplina in materia di monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 6.

Al comma 8, infine, si prevede la possibilità per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro la possibilità di elevare fino a 2.500 euro il limite di cui ai precedenti commi 1 e 3.

Il comma 9, modificando l'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, riduce la dotazione del Fondo per il finanziamento di sgravi contribuiti per incentivare la contrattazione di secondo livello e individua l'ammontare delle risorse del medesimo destinato alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata.

Art. 13

(Valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e Fondo per le aziende sequestrate e confiscate)

I commi da 1 a 3 prevedono che all'attivazione delle azioni di rafforzamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata concorrano anche le risorse finanziarie della programmazione europea 2014/2020 e di quella nazionale alla stessa complementare.

La norma in esame prevede, al comma 4, l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, denominato "Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata", relativo alle sole aziende oggetto di sequestro o confisca nei procedimenti penali, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, lettere a) e b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Con riguardo alle risorse disponibili nel medesimo Fondo, è prevista una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018.

Al comma 5, viene disciplinato l'utilizzo delle risorse contenute nel predetto Fondo, distinguendo, alla lettera a), la somma di 3 milioni di euro annui, che alimenta un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662: queste risorse sono destinate alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata di stampo mafioso, ovvero in favore di imprese che acquisiscono i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alle medesime organizzazioni; alla lettera b), lo stanziamento di 7 milioni di euro annui, costituente un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese individuate alla lettera a).

Al comma 6, è previsto che con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, siano definiti i limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti, nel rispetto delle regole vigenti in materia di aiuti di Stato, assicurando una particolare attenzione alle imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito.

Il comma 7 detta la disciplina nell'ipotesi di revoca del provvedimento di sequestro. Secondo la presente disposizione, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto alla restituzione è tenuto a rimborsare gli importi liquidati a seguito dell'eventuale escussione della garanzia di cui al **comma 5, lettera a)**, quale condizione per la restituzione dell'azienda stessa. Con il decreto di cui al **comma 6** sono, inoltre, disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro.

Art. 14**(Misure per lavoratori autonomi)**

La disposizione di cui al comma 1 conferma, per l'anno 2016, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nella misura del 27 per cento per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati.

Il comma 2, inoltre, reca l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato a favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Art. 15**(Merito)**

La disposizione prevede l'incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico.

Si specifica che il finanziamento è destinato al reclutamento di professori universitari di prima e di seconda fascia per chiamata diretta secondo procedure nazionali e nel rispetto di criteri volti a valorizzare l'eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati.

La norma dispone l'esclusione dei professori universitari di atenei italiani già appartenenti, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ai ruoli della medesima fascia per la quale è bandita la procedura.

La definizione della procedura, unitamente ai criteri e ai requisiti necessari per accedervi, è demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Infine, la disposizione destina parte delle risorse del Fondo al fine di favorire la mobilità dei professori di prima fascia tra sedi universitarie diverse.

Art. 16**(Giovani eccellenze nella Pubblica Amministrazione)**

La disposizione attribuisce priorità, anche al fine di favorire il ricambio generazionale nella Pubblica Amministrazione, all'assunzione, per il triennio 2016-2018, di 50 dirigenti mediante apposite procedure selettive gestite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, di 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia nonché di 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato, fermo restando il reclutamento di professori e ricercatori universitari e dei dirigenti vincitori di procedure selettive già gestite dalla SNA.

Si precisa che sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vacanti alla data del 15 ottobre 2015; occorrerà tener conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio, del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa.

Il comma 3 demanda la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni a un decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2016, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 4 prevede che Regioni ed enti locali provvedano alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche al dirigente dell'avvocatura civica e della polizia municipale.

Ai sensi del comma 5, per il comparto scuola e AFAM, nonché per le Università, continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.

Il comma 6 prevede che il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle città metropolitane e delle province adibito all'esercizio di funzioni fondamentali, degli uffici giudiziari, dell'area della dirigenza medica e del ruolo sanitario nonché il personale delle Agenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157 sia escluso dalle disposizioni di cui al comma 2.

Il comma 7 dispone che le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 4, comprensive della riduzione della capacità assunzionale di cui al comma 9.

Il comma 8 prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 (le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ed enti di ricerca) possano procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale (esclusi i ricercatori e tecnologi) nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Inoltre, si precisa che per il personale delle qualifiche dirigenziali, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 2, sia assicurato nell'anno 2016 il turn over nei limiti delle capacità assunzionali.

Ai sensi del comma 9, le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del predetto decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 (le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno) possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

Il comma 10 interviene sull'art. 4, comma 4, del decreto legge n. 95 del 2012, ai sensi del quale "[...] i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri [...]. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza [...], essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio". In particolare, la disposizione in esame, elimina l'obbligo di riassegnazione al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.

Il comma 11 fissa il limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, anche di livello dirigenziale. La situazione rispetto al pregresso si è modificata in quanto si è riattivato il meccanismo degli scatti stipendiali.

Ai sensi del comma 12, nelle more dei processi di riordino previsti dall'articolo 8 della legge 7 agosto 2015 n. 124, è prevista la riduzione nella misura del 10 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dello stanziamento per il personale degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Con riferimento al comma 13, si autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il triennio 2016-2018, a bandire annualmente il concorso di accesso alla carriera diplomatica. La disposizione mira a potenziare la rete diplomatica per far fronte ai sempre maggiori impegni internazionali, nonché per garantire la continuità della partecipazione italiana al Servizio Europeo per l'Azione Esterna, istituito nel 2010 ed impegnato ad accrescere e rafforzare il ruolo dell'Unione Europea sul piano internazionale e ad assicurarne la coerenza dell'azione esterna: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale potrà, infatti, continuare a mettere a disposizione delle istituzioni dell'Unione europea funzionari della carriera diplomatica.

Infine, il comma 14 autorizza il Ministero della giustizia, nell'anno 2016, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso.

Art. 17

(Università)

La norma prevede l'incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri) e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia. Si demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'assegnazione alle singole università dei fondi, da effettuare tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca.

Inoltre, la norma limita al 2015 la possibilità per le Università che rispettano i limiti per le spese di personale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) **del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49**, di procedere all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) (contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte) e lettera b) (contratti triennali non rinnovabili), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), già assunti a valere sulle facoltà assunzionali previste dall'articolo 66, comma 13-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.

A decorrere dal 2016, invece, si prevede che le Università che rispettano i predetti limiti possono procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over.

Inoltre, la disposizione prevede un incremento della spesa per la stipula dei contratti di formazione dei medici specialisti ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 1999.

Art. 18**(Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)**

Il comma 1 prevede, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle vigenti misure di salvaguardia, resa possibile in relazione alle misure per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa, la rideterminazione dei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 235 della legge n. 228/2012, nonché la conseguente rideterminazione, ai sensi del predetto comma 235, dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 235 citato

Il comma 2 prevede che la disciplina della c.d. settima salvaguardia, in relazione alla quale le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, limitatamente ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) nel limite di 9.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

e) nel limite di 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a

comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Il comma 3 prevede che per i lavoratori di cui al comma 2, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.

Il comma 4 dispone che il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 5 disciplina le modalità di presentazione delle istanze e le modalità con cui l'INPS procede alla verifica e al rispetto dei limiti numerici e finanziari.

Il comma 6 stabilisce che i dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 5 sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 dicembre 2014, n. 147 predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 7, infine, stabilisce che i benefici di cui ai commi da 2 a 4 sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti indicati al comma 2 e indica i rispettivi limiti di spesa annui.

Il comma 8 prevede, in ottemperanza all'impegno assunto dal Governo, il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012.

Il comma 9 prevede il concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 7 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012.

Il comma 10 prevede il concorso alla copertura dei maggiori oneri conseguenti al potenziamento delle misure di sostegno al reddito per le situazioni di disagio previste dalla presente legge mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012.

Art. 19

(Opzione donna, invecchiamento attivo e no tax area pensionati)

Il comma 1 prevede che, al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.

Il comma 2 prevede che i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, possono, a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, d'intesa con il datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra

la data di accesso al beneficio di cui al presente comma e la data di maturazione del requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Si applica l'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018. Il datore di lavoro con riferimento al lavoratore che intende, di intesa con lo stesso datore di lavoro, accedere alla facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale deve dare comunicazione all'INPS e alla Direzione Territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa cessazione secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo periodo. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto dall'INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo del presente comma e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio di cui al presente comma comunicate dalle imprese. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse anche in via prospettica, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso al beneficio in esame.

Inoltre, si prevedono disposizioni al fine di concorrere alla copertura dei maggiori oneri e delle minori entrate derivanti dalla disposizione in esame, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale.

Per quanto concerne la "no tax area" per i pensionati, si modificano i commi 3 e 4 dell'articolo 13 del TUIR al fine di incrementare le detrazioni spettanti ai pensionati, distinguendone gli importi a seconda dell'età del pensionato (fino a 75 anni o di età superiore), titolari di un reddito complessivo fino a 15.000 euro.

Art. 20

(Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga)

Il comma 1 prevede che, al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'autorizzazione di spesa è incrementata, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, in parziale rettifica di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti

lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.

Il comma 2 proroga, per l'anno 2016, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 315, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite di 12 milioni di euro.

Art. 21

(Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel settore della cultura)

La disposizione prevede interventi strutturali e agevolazioni fiscali finalizzate al potenziamento del settore strategico della cultura. In particolare, la norme introduce misure dirette a rafforzare e introdurre azioni per promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e incentivare le attività culturali.

Con i commi 1 e 2 si rende permanente la misura introdotta per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014, il cosiddetto "Art-Bonus", riconoscendo per le erogazioni liberali a sostegno della cultura una agevolazione fiscale in forma di credito di imposta del 65% della somma elargita.

La misura infatti, allineando la disciplina italiana con quella di altri Paesi europei, si è rivelata un utile strumento per favorire la partecipazione dei privati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale attraverso il mecenatismo.

Secondo i dati a settembre 2015 sono finora 162 gli enti destinatari di erogazioni liberali nel quadro della misura dell'Art-Bonus (enti statali, regionali, fondazioni lirico-sinfoniche e altri, distribuiti su tutto il territorio nazionale) per un ammontare delle erogazioni pari a 17.291.595,53 euro, per un credito di imposta di 11.239.537 euro.

Parallelamente, numerosi sono stati i contatti e le richieste di informazioni pervenute sia al Ministero sia alla società Arcus, presso la quale è attivo un *help desk* dedicato e in più occasioni, esperti del Ministero hanno partecipato a incontri di approfondimento.

Il comma 3 incrementa, a decorrere dall'anno 2017, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici.

Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6, concernente il personale, mira a risolvere un problema annoso e urgente riguardante l'amministrazione del patrimonio culturale italiano. Come hanno mostrato numerosi episodi negli ultimi anni, che hanno portato anche alla emanazione del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, tra le ragioni dei disagi e delle difficoltà nella gestione del patrimonio storico e artistico vi è la carenza di personale. La disposizione consente quindi, mediante

una procedura straordinaria di assunzioni a tempo indeterminato, di rafforzare e completare le dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attualmente in difetto di oltre 1300 unità (senza tralasciare che l'età media del personale è di 58 anni). In particolare, con tale procedura si intendono assumere professionalità nei 9 profili specialistici dell'area III necessari per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, vale a dire quelli di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demotnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte.

La misura è indispensabile perché tali professionalità non sono reperibili presso altre amministrazioni nei numeri necessari alle effettive esigenze del Ministero. Di qui la necessità e urgenza di ricorrere a una procedura selettiva ad hoc, in luogo di scorrimento di graduatorie di idonei o a procedure di mobilità.

In conclusione, la disposizione fornisce una concreta risposta alle richieste provenienti da tutte le forze politiche, da diversi anni, volte a potenziare e ringiovanire l'organico dell'amministrazione chiamata in via principale ad attuare il principio fondamentale di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all'articolo 9 della Costituzione.

I commi 7, 8 e 9 (volti al potenziamento delle misure di tax-credit nei settori cinematografico e audiovisivo) sono volti a rafforzare la misura di agevolazione fiscale a sostegno dei settori cinematografico e audiovisivo, migliorandone le procedure di applicazione e potenziando le risorse a disposizione.

In particolare, il comma 7 apporta le seguenti modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008):

- modifica dell'articolo 1, comma 327, lettera b) prevedendo che il credito d'imposta riservato alle imprese di distribuzione riguardi le spese complessivamente sostenute per la distribuzione sia nazionale sia internazionale di opere di nazionalità italiana;

- modifica dell'articolo 1, comma 327, lettera c), chiarendo che la misura di agevolazione fiscale riservata agli esercenti cinematografici, in relazione agli investimenti per il passaggio al sistema di proiezione digitale, si applica anche agli investimenti necessari alle sostituzioni di detti impianti;

- soppressione del comma 328 dell'articolo 1. La previsione del suddetto comma, che sanciva l'incumulabilità dei benefici fiscali riservati dal comma 327 dell'articolo 1 della legge, alla produzione e distribuzione di opere cinematografiche, appare, dopo 7 anni dall'introduzione delle agevolazioni fiscali, non coerente con le esigenze di rafforzamento della produzione e distribuzione indipendente;

- modifica l'articolo 1, comma 335, rendendo possibile l'estensione delle spese ammissibili di cui beneficiano i produttori esecutivi che realizzano film stranieri anche alle spese di post-produzione, includendo una voce importante di potenziale investimenti nel nostro paese.

Il comma 8 modifica l'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112:

- accrescendo le risorse complessive annuali destinate alle misure di credito d'imposta nel settore cinema e audiovisivo, che passano da 115 a 140 milioni di euro a decorrere dal 2016, così da ulteriormente rafforzare sia il sostegno delle attività dei due comparti, sia la forza di attrazione degli investimenti esteri in Italia in tali settori;

- rendendo più chiaro ed efficace il meccanismo che garantisce il non superamento delle risorse annualmente disponibili (indicate nel successivo comma 3 del medesimo articolo 8) e migliorando, anche ai fini del controllo di detto limite complessivo, la possibilità di definire specifici sotto-limiti per ciascuna delle tipologie di agevolazione fiscale previste nella legge finanziaria 2008 e nel medesimo decreto-legge 91 del 2013.

Il comma 10 (potenziamento del piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali") interviene per prevedere un finanziamento per il Piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali", introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 160, autorizzando la spesa di 70 milioni annui per l'anno 2017 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

I primi due piani strategici, attivati per il 2015 e il 2016, hanno consentito il finanziamento di interventi di grande rilevanza su alcuni siti e monumenti più importanti del Paese, sia per il loro valore storico e artistico, sia per la notevole attrattività dal punto di vista turistico. Tra questi possiamo citare, ad esempio, l'intervento di tutela e valorizzazione volto al ripristino dell'Arena del Colosseo, al fine di consentirne un uso sostenibile per manifestazioni di altissimo livello culturale, il completamento del progetto dei "Grandi Uffici" che incrementa gli spazi espositivi del Museo più visitato d'Italia, il contributo per il Museo dell'Ebraismo e della Shoah, di eccezionale significato culturale e storico, la cui realizzazione deve essere accelerata per rispondere ad una domanda in costante crescita, o ancora la progettazione del Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema.

La previsione del finanziamento disposto dalla presente norma consentirà di proseguire una efficace progettazione dei programmi di intervento, realizzando interventi significativi per gli istituti e i luoghi della cultura del Paese.

Art. 22

(Interventi per il turismo e gli istituti culturali)

La norma mira a rafforzare le politiche di sviluppo del turismo ed a sostenere la competitività del settore a livello internazionale, a decorrere dal 2016. Si prevedono, in particolare, interventi a favore del programma relativo alla "Capitale europea della cultura" a favore della città di Matera, nonché interventi per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche e al settore museale e per istituti culturali inseriti in un apposito elenco.

Art. 23

(Italia nel mondo)

La disposizione prevede uno stanziamento per l'anno 2016 per il potenziamento delle azioni dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane relative al piano straordinario per la promozione dei made in Italy di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Inoltre, si incrementa il finanziamento a favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, con la finalità di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo.

Titolo III

Misure per il disagio

Art. 24

(Lotta alla povertà)

La disposizione prevede che, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un

fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale è assegnata la somma di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse complessivamente ed effettivamente disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà.

Il comma 2 prevede che per l'anno 2016 le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono le priorità del Piano di cui al medesimo comma:

a) avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

b) Incremento dell'assegno di disoccupazione (ASDI)

Il comma 3 prevede che per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.

La disposizione istituisce altresì, in via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, un "Fondo per il contrasto della povertà educativa", alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie, di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito dell'attività istituzionale.

Al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi, con Protocollo d'intesa stipulato tra le predette fondazioni che aderiscono al progetto, la Presidenza del consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità di intervento, di contrasto alla povertà educativa e sono individuate le caratteristiche dei progetti da finanziare, le modalità di valutazione, selezione e di monitoraggio.

Con l'intento di sostenere e potenziare l'intervento predetto, agli enti finanziatori è riconosciuto un contributo pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo negli anni 2016, 2017 e 2018.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto delle risorse stanziare. Il contributo è riconosciuto secondo l'ordine cronologico con cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa.

Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, a decorrere dal periodo di imposta nel quale lo stesso è riconosciuto, oppure può essere ceduto a intermediari bancari, finanziari e assicurativi (i quali potranno utilizzare il credito ceduto sempre in base al suddetto articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997), previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, nell'interesse sia del cedente sia del cessionario. Tale dimostrazione potrà avvenire secondo quanto sarà specificato con il provvedimento attuativo, ad esempio attraverso una attestazione da parte del Ministero del lavoro.

Per le caratteristiche proprie del credito in esame, alle compensazioni effettuate, sia dall'ente finanziatore sia dall'eventuale cessionario, non trovano applicazione i limiti quantitativi previsti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Infine, l'ultimo comma intende facilitare la cessione dei prodotti freschi e facilmente deperibili. Infatti, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le cessioni gratuite di beni fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS di cui all'articolo 10, n. 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono comprovate con le seguenti modalità: a) comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a lire dieci milioni; b) emissione del documento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato; c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'ente ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti". Pertanto, la disposizione prevede di elevare a 15.000 euro il limite oltre il quale inviare la predetta comunicazione e a renderla comunque facoltativa per quei beni facilmente deperibili.

Art. 25

(Non autosufficienze e adozioni internazionali)

Si istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado. Inoltre, le modalità di utilizzo del Fondo vengono definite con decreto di natura non regolamentare sul quale va acquisita l'intesa della Conferenza Stato Regioni.

Si prevede, inoltre, l'incremento, a decorrere dall'anno 2016, dello stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche al fine di finanziare interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.

Infine, allo scopo di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, si istituisce un fondo denominato «Fondo per le adozioni internazionali» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si dispone, quindi, la riduzione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 233 del 2006. Parallelamente, si elimina lo scopo di sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali tra le finalità del Fondo da ultimo citato, previste dall'articolo 1, comma 1250, della legge n. n. 296 del 2006.

Titolo IV

Misure per l'emergenza

Art. 26

(Misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione connesse agli stati di emergenza)

Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni derivanti da eventi calamitosi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, la disposizione prevede, in attuazione del comma 2, lettera d), dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), relativamente alla ricognizione dei fabbisogni completate dai Commissari delegati, che si provveda, per le finalità e secondo i criteri definiti con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri, assunte ai sensi della lettera e) del citato comma 2, mediante la concessione di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive, con le modalità del finanziamento agevolato.

A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito, operanti nei territori individuati nelle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle disponibilità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze.

In caso di accesso al finanziamento agevolato, in capo al beneficiario matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. Inoltre, i contratti di finanziamento dovranno prevedere specifiche clausole risolutive espresse, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo per finalità diverse.

In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore dovrà richiedere al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. Qualora lo stesso non provveda al tempestivo pagamento spontaneo, il soggetto finanziatore è tenuto a comunicare alle amministrazioni pubbliche che provvedono alla concessione dei contributi, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, per la successiva iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.

Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti della presente disposizione, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministero dell'economia e delle finanze verifica l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, fermo restando il limite massimo di 1.500 milioni di euro.

Infine, con ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative del presente articolo.

Titolo V

Esigenze indifferibili

Art. 27

(Esigenze indifferibili)

La norma dispone che per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, di cui 74 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico.

Il comma 3 prevede che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Tali disposizioni si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

La norma, inoltre, in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo, è volta a prorogare, fino al 31 dicembre 2016, il dispositivo di vigilanza a siti e obiettivi sensibili discendente dal piano di impiego dell'originario contingente appartenente alle Forze Armate (c.d. operazione "Strade sicure").

Al comma 7, si prevede l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi.

Inoltre, la disposizione di cui al comma 8 esclude le federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) dall'ambito di applicazione delle norme in materia di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e ciò al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali.

Il comma 9 è volto a far fronte alle spese per la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrali internazionali inseriti nelle clausole di arbitrato internazionale dei Trattati sottoscritti dallo Stato italiano o, per esso, dall'Unione europea, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per le spese di costituzione e funzionamento dei collegi arbitrali internazionali".

Infine, il comma 10 intende consentire la promozione e lo svolgimento delle iniziative funzionali alle celebrazioni del settantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, del settantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne nonché del centenario della nascita di Aldo Moro.

Titolo VI

Misure di razionalizzazione della spesa pubblica**Capo I****Efficientamento della spesa per acquisti****Art. 28****(Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata)**

Con il comma 1, per specifiche merceologie di uso ricorrente (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), si prevede la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle modalità centralizzate, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti che prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Inoltre, in via sperimentale, per il triennio 2017-2019, si prevede di rafforzare l'attuale sistema di obbligo di acquisizione centralizzata delle amministrazioni pubbliche per le indicate categorie merceologiche attraverso la disapplicazione delle previsioni di cui al terzo periodo del comma in commento.

Trattandosi di merceologie con un discreto livello di standardizzazione, per le quali è disponibile una Convenzione Consip, la riformulazione della norma consente di addivenire a un rafforzamento dell'obbligo da parte, soprattutto, delle amministrazioni territoriali e di aumentare la quota di spesa pubblica che transita nelle Convenzioni Consip ex art. 26 legge n. 488/99, a complessivo vantaggio della riduzione della spesa pubblica nel suo insieme.

Tale riduzione della spesa pubblica sulle merceologie in esame può essere stimata considerando la differenza certificata dall'ISTAT tra prezzo Consip e prezzo medio ottenuto dalle PA tramite autonomo acquisto.

Più precisamente, i risparmi derivanti dalla misura sono stati calcolati applicando la percentuale di risparmio certificata dall'indagine MEF-ISTAT dei prezzi delle Pubbliche Amministrazioni a quanto acquistato dalle medesime attraverso le convenzioni ex art. 26 di Consip, per ognuna delle categorie merceologiche di cui all'art. 1, comma 7 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, di cui si è stimato un trend di crescita derivante dal rafforzamento dell'obbligo di ricorso agli strumenti d'acquisto centralizzati.

Nel medio termine la misura può, inoltre, comportare anche un ulteriore beneficio sui prezzi unitari, in quanto gli offerenti nelle gare potranno tenere conto del più ampio perimetro in termini di utilizzo dei contratti.

L'attuale disposizione prevede la possibilità di una cosiddetta "outside option" per le amministrazioni in condizioni di ottenere condizioni economiche migliori rispetto alle convenzioni Consip (grazie a caratteristiche soggettive come, ad esempio, tempi di pagamento più celeri). Se questo potenzialmente potrebbe permettere a un insieme di amministrazioni di ottenere prezzi più bassi rispetto a quelli delle convenzioni stesse, la presenza della "outside option" genererebbe un'esternalità negativa sulle Amministrazioni aderenti alle Convenzioni Consip. In altri termini, se le imprese partecipanti a un'iniziativa Consip percepiscono che una parte delle amministrazioni ricorreranno a procedure autonome, il grado di competizione in gara può ridursi considerevolmente. Di conseguenza, il beneficio che ottiene un insieme limitato di amministrazioni potrebbe essere più che compensato dai minori benefici di un insieme plausibilmente maggiore di altre amministrazioni aderenti che otterranno condizioni peggiori. E questo nonostante i volumi aggregati dalle convenzioni.

La nuova formulazione della norma e, in particolare, la previsione della disapplicazione delle previsioni di cui al terzo periodo del co. 7 per il triennio 2017-2019 trasforma l'esternalità negativa, generata dalla presenza della "outside option", in un'esternalità positiva grazie all'assenza di tale opportunità. Il meccanismo virtuoso s'innescia perché le imprese concorrenti sono consapevoli che non potranno "differenziare" i prezzi (ovvero prezzi più bassi per le amministrazioni che procedono in maniera indipendente rispetto a prezzi risultanti dalle convenzioni). Il prezzo deve essere unico e deve riflettere la "qualità" media del pool di amministrazioni, che sarà inevitabilmente più elevata rispetto allo scenario con "outside option". Di conseguenza, la presenza di amministrazioni virtuose nel pool riduce i prezzi e tale riduzione può essere accentuata anche dalla leva dei volumi ancora più elevati. Di prezzi più bassi beneficeranno tutte le amministrazioni, indipendentemente dalle loro caratteristiche soggettive.

In termini complessivi, si può, inoltre, affermare che obiettivo prioritario del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti e, più in generale, delle centrali di committenza presenti a livello nazionale, non è quello di spuntare le migliori condizioni economiche in assoluto, ma quello di garantire una riduzione del prezzo medio di acquisto per beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, assicurando un livello qualitativo delle forniture che consenta di mantenere una elevata qualità dei servizi pubblici.

L'evidenza deriva dal fatto che fattivamente le Pubbliche Amministrazioni, per acquisti autonomi, ottengono generalmente prezzi più alti di quelli spuntati da Consip nelle procedure di acquisto centralizzate, come confermato dagli esiti stessi dell'Indagine MEF-ISTAT.

Infine, si ritiene che il processo di centralizzazione determini un risparmio di processo a livello di sistema, dal momento che ogni processo di gara ha dei costi effettivi in termini di risorse impiegate nella stesura delle documentazioni, nelle commissioni, costi di pubblicazione, costi derivanti dall'attività di contenzioso, ecc.

Con il comma 2 vengono estesi gli obblighi d'acquisto centralizzato tramite le convenzioni quadro della Consip ex art. 26 legge n. 488/99 e, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, tramite il MEPA, a tutti gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici nonché alle agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Con i commi 3, 4 e 5, si prevede, inoltre, l'ampliamento della facoltà di adesione alle convenzioni ex art. 26 legge n. 488/99 ovvero, in mancanza, dell'obbligo di rispetto del benchmark, nonché della facoltà di adesione agli Accordi Quadro per le società partecipate/municipalizzate qualificabili come stazioni appaltanti ai sensi del Codice dei contratti, ipotizzando l'applicazione della stessa disciplina vigente per gli Enti Locali. La norma consente di aumentare la quota di spesa di spesa pubblica che transita nelle Convenzioni ex art. 26 legge n. 488/99 e permette di fissare un *benchmark* per la quota relativa alla spesa delle partecipate/municipalizzate per le merceologie oggetto di convenzione.

Per ciò che riguarda il comma 6 vi è da dire che l'articolo 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014 prevede - fermi restando gli attuali obblighi previsti dal legislatore statale di ricorso a strumenti di acquisto centralizzati - che siano individuati con apposito DPCM i beni e i servizi e le relative soglie per i quali le amministrazioni statali e regionali (nonché enti SSN) devono ricorrere a Consip o ad altro componente del Tavolo dei Soggetti Aggregatori. Da tale misura, però, risultano attualmente esclusi gli Enti Locali. La disposizione in esame allinea gli EE.LL. rispetto agli obblighi previsti dal D.L. n. 66/2014 per le altre tipologie di amministrazioni.

Al contempo, si prevede, al comma 7, che i Comuni possano procedere ad acquisti autonomi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 33 del d.lgs. n. 163/2006, per gli acquisti di importo inferiore ai 40.000 euro, fermi restando per tali acquisti gli obblighi di ricorso ai mercati elettronici o sistemi telematici o ai soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del d.l. n.

66/2014, secondo la modifica qui disposta, nonché il rispetto del *benchmark* delle convenzioni Consip.

Con il comma 8 si intende lasciare alle pubbliche amministrazioni la possibilità di negoziare - anche al di fuori del Mercato Elettronico della PA o degli altri strumenti telematici di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di Acquisto Territoriali - le acquisizioni di beni e servizi al di sotto di una soglia minima (pari a 1.000 euro), al fine di escludere i cosiddetti "microacquisti" dall'obbligo di ricorso al mercato elettronico ovvero agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici.

Con il comma 9 si prevede, in linea con il comma 8, che gli Enti del S.S.N., ovvero, per essi, le regioni e le province autonome, possano, per acquisti al di sotto di 1.000 euro, godere della medesima esenzione prevista dal precedente comma 8.

In definitiva, mentre con il comma 6 si fanno rientrare gli Enti locali nell'ambito delle misure previste dal d.l. n. 66/2014 (aggregazione della domanda mediante Soggetti Aggregatori), con i successivi commi 7, 8 e 9 si concedono agli stessi Enti locali possibilità di acquistare beni e servizi per importi inferiori ai 1.000 euro senza dover ricorrere al MEPA.

Con il comma 10 si intende consentire l'utilizzazione degli strumenti di acquisto (convenzioni, accordi quadro) e negoziazione (sistema dinamico di acquisizione, MEPA) anche con riferimento alle attività di manutenzione. Ciò al fine di soddisfare le esigenze manifestate da varie amministrazioni (tra cui le scuole) con riferimento a specifiche attività. La norma tiene conto tuttavia delle disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che attribuiscono all'Agenzia del demanio, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la gestione degli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero degli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle predette Amministrazioni.

Con il comma 11, si prevede di introdurre, per tutte le pubbliche amministrazioni, l'obbligo di programmazione biennale per le acquisizioni di beni e servizi, il cui importo contrattuale superi la soglia di un milione di euro.

L'individuazione di tale soglia, effettuata partendo da una analisi dei dati ANAC sugli acquisti di importo superiore a euro 40.000,00, lascia all'amministrazione ampi margini di flessibilità sugli acquisti di minore importo, limitando l'obbligo di programmazione a circa il 10% delle procedure considerate dai predetti dati ANAC, pur prendendo in considerazione circa l'80 % della relativa spesa per beni e servizi.

Viene contestualmente abrogata la norma che attualmente prevede la mera facoltà di programmazione.

Con il comma 12 vengono limitati i compiti delle Società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, prevedendo che il versamento all'Erario delle somme conseguenti all'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le p.a. di cui all'elenco ISTAT, venga inteso come versamento da effettuarsi in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile.

Se da un lato per la Pubblica Amministrazione l'effetto dovrebbe essere neutrale, si evidenzia che per le Società la previsione ha effetti rilevanti in quanto limita il versamento dei risparmi nel caso non ci sia utile o l'utile non sia capiente, evitando così onerose esposizioni finanziarie.

Si evidenzia, poi, che il controllo potrà comunque certamente essere assicurato, come pure evidenziato, attraverso gli organi di controllo (collegi dei sindaci o dei revisori), nonché mediante

l'utilizzo dei poteri dell'azionista esercitati dalla PA, e, ove si tratti di società *in house*, come Consip, anche mediante gli strumenti di controllo analogo a disposizione delle medesima Pubblica Amministrazione.

Con riferimento ai commi da 13 a 16, si rappresenta quanto segue.

Attualmente le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adesione alle Convenzioni, confrontano le caratteristiche dei beni/servizi ritenuti adeguati alle proprie esigenze con quelle dei beni/servizi in Convenzione.

La numerosità e la varietà di tale insieme di caratteristiche fa sì che le amministrazioni rilevino spesso diversità tra i beni/servizi in Convenzione e quelli di interesse, con conseguenti difficoltà applicative nella verifica del rispetto dell'obbligo di adesione e/o del rispetto del *benchmark*.

Al fine di limitare tale fenomeno, con la misura in commento si dispone di limitare il confronto delle caratteristiche alle c.d. "caratteristiche essenziali" dei beni e dei servizi in Convenzione.

In altri termini, un'amministrazione, riscontrata la rispondenza delle caratteristiche essenziali dei beni/servizi in Convenzione rispetto all'esigenza da soddisfare attraverso l'acquisizione, anche in presenza di differenze delle altre caratteristiche, ha l'obbligo di aderire alle Convenzioni (in caso di obbligo assoluto), ovvero di applicare, quale limite massimo per i propri acquisti autonomi, i prezzi delle convenzioni (prezzi *benchmark*).

Con il D.L. n. 66/2014 è stata sperimentata la possibilità di individuare «caratteristiche essenziali» dei beni/servizi presenti nelle Convenzioni esistenti alla data.

Con la misura in commento si dispone la previsione espressa, quale *benchmark* di prezzo/qualità per acquisti fuori convenzioni Consip, del prezzo corrispondente al bene/servizio in Convenzione, qualificato esclusivamente in base alle «caratteristiche essenziali».

Il modello ipotizzato deve essere sostenuto da un sistema di controllo sugli acquisti fuori Convenzione Consip, che richieda all'interno dell'amministrazione acquirente progressivi livelli di autorizzazione gerarchica (eventualmente, prevedendo l'obbligo di inserire nella BDNCP, oltre al RUP, anche il nome dell'autorizzatore ultimo).

I risparmi derivanti dalla misura sono stati calcolati applicando la percentuale di risparmio derivante dall'indagine MEF-ISTAT per le categorie merceologiche diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 7 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 all'importo stimato del dato di spesa relativo alle medesime merceologie, decurtato della spesa derivante da acquisti già effettuati tramite Consip, di una stima della spesa derivante da acquisti già intercettata dalle centrali di acquisto regionali, della spesa relative alle categorie merceologiche di cui all'art. 1, comma 7 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, nonché di una percentuale di spesa ritenuta presumibilmente non soddisfabile dalle iniziative del Programma, in quanto espressione di fabbisogni specifici delle Amministrazioni.

Una stima dei risparmi, derivanti dall'ulteriore importante beneficio risultante dal più ampio ricorso alle Convenzioni Consip a fronte del restringimento della libertà di acquisto autonomo (confronto delle sole "caratteristiche essenziali"), non è univocamente quantificabile, per cui, cautelativamente, non è stata computata nel calcolo dei risparmi derivanti dall'applicazione della norma.

Art. 29

(Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia informatica nelle pubbliche amministrazioni)

La disposizione è volta a garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi in materia informatica, prevedendo che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel

conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali.

A tal fine, la norma prevede che Consip S.p.A. (o il soggetto aggregatore interessato) acquisisca il parere vincolante dell'Agenzia per l'Italia Digitale sui parametri di qualità e di prezzo dei beni e servizi oggetto della richiesta di approvvigionamento.

Si prevede, tuttavia, che le amministrazioni e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui al comma 1 e 2 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Agid.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Infine, il comma 7, prevede che, nelle acquisizioni di beni e servizi, gli organi costituzionali adottano le misure idonee a realizzare le economie previste nella rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite nel proprio ordinamento.

Capo II

Efficientamento della spesa sanitaria

Art. 30

(Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie uniche)

L'articolo introduce la previsione di piani aziendali di rientro riferiti ai singoli enti dei servizi sanitari regionali recanti misure dirette a conseguire miglioramenti nella produttività e nell'efficienza degli enti stessi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario e nel rispetto dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza.

Ai fini del perseguimento di tali obiettivi, gli enti del SSN, al comma 2, sono chiamati a:

- assicurare la massima trasparenza dei dati di bilancio pubblicando integralmente sul proprio sito internet il bilancio d'esercizio entro sessanta giorni dalla data di relativa approvazione,
- ad attivare un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità e pubblicandone gli esiti entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il comma 3, prevede che il mancato adempimento delle disposizioni di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa del direttore generale e del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.

Al comma 4, si prevede che ciascuna regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, individui, con apposito provvedimento di Giunta regionale, ovvero del Commissario ad acta per le Regioni in Piano di rientro, le Aziende ospedaliere (AO), le Aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che

erogano prestazioni di ricovero e cura ad esclusione delle ASL, che presentano una o entrambe le seguenti condizioni:

- uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati, in ragione delle funzioni assistenziali e delle tariffe predefinite per prestazioni, ai sensi dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 502 del 92 e s.m.i., come remunerazione dell'attività, pari o superiore al 10% dei suddetti ricavi o in valore assoluto di almeno 10 milioni di euro;
- un disallineamento rispetto ai parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

In sede di prima applicazione, per l'anno 2016, l'individuazione delle aziende avverrà entro il 31 marzo dell'anno sulla base dei dati CE relativi al IV trimestre 2015, ed utilizzando dati di attività relativi all'anno 2014.

Il comma 6 prevede che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito decreto, definisce la metodologia di valutazione dello scostamento di cui al comma 4, lettera a), in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Con il medesimo decreto sono definiti anche gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, concernente il regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. Al medesimo decreto spetta, altresì, definire le linee guida per la predisposizione dei piani di rientro aziendali.

Con il comma 7 si demanda ad apposito decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il compito di apportare i necessari aggiornamenti agli schemi di rilevazione dei dati di bilancio, al fine di dare evidenza nei documenti di bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale delle voci di costo e di ricavo coerenti con quanto previsto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Ai sensi del comma 8, i piani di rientro aziendali, di durata non superiore al triennio, dovranno essere presentati entro i successivi 90 giorni a partire dall'individuazione delle aziende da parte della regione, e dovranno contenere le misure atte al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta. I commi 9 e 10 rimettono alle regioni il compito di approvare, entro trenta giorni dalla presentazione, il piano dell'ente, previa valutazione circa l'adeguatezza delle misure previste dai piani e la loro coerenza con la programmazione sanitaria regionale e le linee guida di cui al comma 6. L'approvazione avviene con provvedimento della Giunta regionale o del Commissario ad acta, ove nominato. Le regioni in piano di rientro sono tenute ad un'ulteriore verifica circa l'adeguatezza delle misure previste nei piani di rientro aziendali, rispetto ai piani di rientro regionali; inoltre, sono tenute ad individuare in apposita sezione del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro regionale, gli obiettivi di riequilibrio economico finanziario e di miglioramento dell'erogazione dei LEA dei piani di rientro degli enti del proprio servizio sanitario regionale. Restano ferme le valutazioni da operarsi da parte dei predetti Tavoli tecnici e dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze nell'ordinaria attività di monitoraggio ed affiancamento nell'attuazione del piano di rientro regionale.

Gli interventi individuati dai piani aziendali sono vincolanti per gli enti interessati e le determinazioni in essi previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti amministrativi già adottati dagli stessi in materia di programmazione e pianificazione aziendale, per renderli coerenti con i contenuti dei piani.

Il comma 11 prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni e quanto previsto all'articolo 2, commi 77 e 86,

della legge 191 del 2009, al fine di garantire l'equilibrio del Servizio sanitario regionale nel suo complesso, la Gestione sanitaria accentrata iscrive sul proprio bilancio una quota di fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi programmati nei piani di rientro aziendali. Nel caso in cui si verificano le condizioni che determinano l'adozione dei piani di rientro degli enti, di cui ai commi 4 e 5, le regioni che non hanno già provveduto, sono tenute ad istituire la Gestione sanitaria accentrata. E' demandata ai Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005 (Rep. Atti 2271) la verifica del rispetto di tale previsione. A tal fine le regioni comunicano ai suddetti Tavoli tecnici l'avvenuta approvazione dei piani di rientro aziendali entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento e l'importo degli scostamenti negativi programmati nel piano di rientro aziendale.

Il comma 13 prevede che la regione ovvero il Commissario ad acta, ove nominato, verificano trimestralmente l'adozione e la realizzazione delle misure previste dai piani di rientro aziendali.

In caso di verifica trimestrale positiva, la gestione sanitaria accentrata potrà erogare a titolo di anticipazione una quota parte delle risorse iscritte, ai sensi del comma 11, nel proprio bilancio, al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario degli enti territoriali interessati. In caso di verifica trimestrale negativa la regione ovvero il Commissario ad acta, ove nominato, è tenuta ad adottare le misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, nel rispetto dei livelli di assistenza, come individuati nel piano di rientro aziendale. I risultati economici raggiunti dai singoli enti interessati, rispetto agli obiettivi programmati nel piano di rientro, sono pubblicati sul sito internet della regione al termine di ogni esercizio.

Il comma 14, introduce una misura volta ad assicurare il puntuale adempimento delle disposizioni recate dall'articolo in esame, prevedendo che tutti i contratti dei direttori generali, ivi inclusi quelli in essere, devono prevedere la decadenza automatica del direttore generale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 in caso di mancata trasmissione del piano di rientro aziendale all'ente interessato ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro aziendale.

Il comma 15 prevede che, a decorrere dal 2017, le disposizioni sopra illustrate, si applicheranno anche alle aziende sanitarie locali e ai relativi presidi a gestione diretta ovvero ad altri enti pubblici individuati da leggi regionali, che si trovino nelle condizioni sopra indicate.

Il comma 16, demanda ad un successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 giugno 2016, la definizione dei criteri di valutazione, dei dati da prendere in considerazione, delle modalità di calcolo e dei relativi parametri di riferimento, per l'individuazione da parte delle Regioni delle aziende e dei presidi da sottoporre ad un piano di rientro.

Si prevede, altresì, che con successivo decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2016, vengano apportati i necessari aggiornamenti ai modelli di rilevazione dei costi dei presidi ospedalieri a gestione diretta delle aziende sanitarie, anche al fine di valutare l'equilibrio della gestione dei presidi ospedalieri in rapporto alla loro remunerazione, tariffaria ed extra-tariffaria.

Infine, i commi 17 e 18 mirano a perseguire una più efficace e sinergica integrazione tra le attività di prevenzione, cura e riabilitazione e le attività di didattica e di ricerca, nonché a conseguire risparmi di spesa, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, che nell'ultimo biennio hanno riorganizzato il proprio servizio sanitario regionale, o ne hanno avviato la riorganizzazione. Si prevede, a tal fine, la costituzione di aziende sanitarie uniche, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliero-universitarie nelle aziende sanitarie locali, secondo modalità definite preventivamente con protocolli di intesa tra le regioni e le università interessate.

Art. 31**(Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale)**

Il comma 1 prevede che al fine di garantire un efficientamento nel settore degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.

Il comma 2 evidenzia che qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 1 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 1, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza. La violazione degli adempimenti previsti dal presente comma costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità per danno erariale.

Il comma 3 prevede che i singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 1, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi del presente articolo. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

Il comma 4 prevede che entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano provvedimenti volti a garantire che gli enti del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale.

Il comma 5 prevede che a livello nazionale la cabina di Regia istituita con decreto del Ministro della salute 12 marzo 2015, in attuazione dell'articolo 26 del Patto per la salute 2014-2016, provvede a:

a) definire le priorità per la valutazione tecnica multidimensionale dei Dispositivi Medici sulla base dei criteri di: rilevanza del problema di salute nonché di rilevanza, sicurezza, efficacia, impatto economico ed impatto organizzativo dei dispositivi medici, in coerenza con le linee guida europee in materia (EUnetHTA);

b) promuovere e coordinare le attività di valutazione multidimensionale realizzate da Age.Na.S. e dai presidi regionali e dai soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza di HTA operanti nel Programma Nazionale di HTA dei Dispositivi Medici

c) validare gli indirizzi metodologici che verranno applicati per la produzione dei rapporti di valutazione tecnica multidimensionale nel Programma Nazionale di HTA

d) curare la pubblicazione, la diffusione e la verifica degli impatti a livello nazionale degli esiti delle valutazioni di cui alla lettera b) secondo i metodi validati di cui alla lettera c), promuovendone l'utilizzo da parte delle Regioni e delle aziende sanitarie per informare le decisioni in merito all'adozione e all'introduzione dei dispositivi medici e al disinvestimento.

Art. 32**(Aggiornamento livelli essenziali di assistenza e livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2016)**

Il comma 1 prevede che in attuazione dell'articolo 1, comma 3, del Patto per la salute 2014-2016, approvato con l'Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n.190 e dall'articolo 9-septies del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2015, n. 125, e in misura non superiore a 800 milioni di euro annui, si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", nel rispetto degli equilibri programmati della finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché con la procedura di cui al comma 7. L'articolo 5 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è soppresso.

Nel comma 3 si specifica che l'attuazione del comma 1, per l'anno 2016 è finalizzata a una quota pari a 800 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. L'erogazione della somma resta condizionata all'adozione del provvedimento di cui al comma 1.

Il comma 4 prevede che, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, al fine di garantire l'efficacia e l'appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni erogate dal Ssn nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), anche in relazione all'evoluzione scientifica e tecnologica, è istituita, presso il Ministero della salute, la "Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Ssn".

Il comma 5, nell'ambito degli equilibri programmati di finanza pubblica, disciplina le attività da svolgersi da parte della Commissione.

Sulla base dell'attività svolta ai sensi del comma 5, la Commissione formula annualmente una proposta di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. Se la proposta attiene esclusivamente alla modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale ovvero alla individuazione di misure volte ad incrementare l'appropriatezza della loro erogazione e la sua approvazione non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza è effettuato con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da pubblicare in Gazzetta Ufficiale previa registrazione della Corte dei Conti.

La partecipazione alla Commissione è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove spettante, nel rispetto della disciplina prevista in materia dalla legislazione vigente.

Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, la Commissione è supportata da una Segreteria tecnico-scientifica operante presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, che può avvalersi di personale messo a disposizione, in posizione di comando o distacco, da ISS, AIFA, Agenas, Regioni, enti del Ssn ed altri enti rappresentati nell'ambito della Commissione, nel numero massimo di cinque unità. Per le attività di supporto che richiedono specifiche attività di ricerca, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite

specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, nonché di esperti, nel numero massimo di cinque.

Conseguentemente alla costituzione della Commissione di cui al comma 4, con il comma 13, si prevede espressamente l'abrogazione della Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei LEA di cui all' articolo 4-bis, comma 10, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.112, seppur confluita, quale sezione, nell'ambito del Comitato tecnico-sanitario di cui all' articolo 2 del DPR 28 marzo 2013, n. 44, recante il riordino degli organismi collegiali del Ministero della salute.

Il medesimo comma 13 reca le necessarie misure di coordinamento con la normativa vigente in materia di organi collegiali operanti presso il Ministero della salute, di cui al richiamato DPR n. 44 del 2013. In particolare, si provvede a ridurre i componenti del predetto Comitato tecnico-sanitario, di un numero pari ai componenti della sezione soppressa, apportando le opportune modifiche agli articoli di riferimento del citato DPR n. 44 del 2013. Lo scopo di tali modifiche di coordinamento è quello di evitare sovrapposizioni, anche parziali, di funzioni o duplicazioni di organismi.

Infine, si prevede la rideterminazione, per il 2016, del livello del Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Capo III

Efficientamento della spesa dei Ministeri e delle società pubbliche

Art. 33

(Riduzione delle spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle società pubbliche)

Comma 1. Si prevede la riduzione delle dotazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri.

Comma 2. Si provvede alla riduzione, a decorrere dall'anno 2016, degli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Comma 3. Si dispone la riduzione, nell'ambito del programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», delle dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il 2016 e per il 2017, rinviando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la rideterminazione dei compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i previsti risparmi di spesa.

Comma 4. Si prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), a decorrere dall'anno 2016.

Comma 5. Si abroga la disposizione relativa al rimborso a favore delle delle Regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria degli oneri sostenuti per assicurare la vendita di carburante a prezzi ridotti.

Comma 6. Si dispone la cessazione, a decorrere dall'anno 2016, dei trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto speciale concernenti gli indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera.

Comma 7. Si dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, a decorrere dall'anno 2016.

Comma 8. Si dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa connessa alla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 2016 e 2017.

Commi 9 e 10 (zone franche urbane). Si dispone che le risorse stanziare in favore delle zone franche urbane siano destinate al finanziamento delle agevolazioni nelle sole zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo "Convergenza". Si prevede, altresì, che il MISE adotti nuovi bandi finanziati con le risorse rivenienti da rinunce e da revoche relative a determinate agevolazioni già concesse.

Comma 11. Si dispone la riduzione degli stanziamenti per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152.

Comma 12. Si prevede che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese correnti diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali, in modo da conseguire, per il triennio 2016-2018, risparmi aggiuntivi.

Commi 13 e 14 (Ministero Giustizia). Si dispone che il Ministero della giustizia adotti misure volte alla razionalizzazione e alla riduzione delle indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari.

Comma 15. La disposizione, nel modificare l'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, consente la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti anche per la realizzazione di interventi costruttivi su edifici pubblici da destinarsi a finalità diverse da quelle dell'edilizia giudiziaria, ma strettamente connessi.

Comma 16. La norma è tesa a prevedere una ulteriore proroga, al 31 dicembre 2016, dei tempi necessari per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli uffici giudiziari di Palermo, disposti con l'articolo 1, commi da 98 a 106, della Legge n. 190 del 2014, in considerazione della particolare complessità delle opere da realizzare, che necessitano di una diversa e più estesa modulazione temporale delle fasi attuative, nonché della durata dell'incarico del commissario straordinario. Inoltre, è prevista la proroga (al 28 febbraio 2016) del termine per l'adozione delle modifiche al decreto del Ministro della giustizia - di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze - concernente l'individuazione degli investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e degli impianti di sicurezza necessari.

Comma 17. La norma è diretta a prorogare il termine, previsto dall'articolo 21-quinquies del decreto-legge n. 83 del 2015, entro il quale è consentito agli uffici giudiziari, previa stipulazione di apposite convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, di avvalersi dei servizi svolte dal personale dei comuni già applicato presso i medesimi uffici, prima dell'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 1, comma 526, della L. n. 190 del 2014.

Comma 18. Si dispone la riduzione delle autorizzazioni di spesa connesse ai contributi volontari e obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Commi 19 e 20. Si dispone l'aumento di talune tariffe consolari.

Comma 21. Si dispone che una quota delle risorse derivanti dalle operazioni di dismissione immobiliare realizzate nel triennio 2016-18 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rimanga acquisita all'entrata e che non si applichino le disposizioni che prevedono la destinazione di una quota delle stesse alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero.

Comma 22. La disposizione prevede minori spese per il personale supplente da impiegare nelle scuole italiane all'estero.

Comma 23. Si dispone il versamento all'entrata delle somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento mediante ordini collettivi di pagamento e giacenti sui bilanci delle medesime istituzioni.

Comma 24. Si dispone che le risorse finanziarie degli ex IRRE confluite nel bilancio dell'INDIRE, relative a progetti in affidamento agli ex IRRE non attuati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e sono acquisite all'erario.

Commi 25, 26 e 27. Si dispone che le risorse finanziarie assegnate e trasferite alle università, nell'ambito dei finanziamenti per l'attuazione degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 a valere sugli stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato e per i quali gli Atenei hanno provveduto alla definizione degli interventi da realizzare, per ciascun tipo di edilizia generale, dipartimentale e/o sportiva, che al 31 dicembre 2014 risultano ancora non totalmente spese, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'esercizio finanziario 2016.

Si dispone, poi, che, con apposito decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca proceda alla individuazione degli atenei interessati alla definizione delle modalità di recupero delle somme e alla quantificazione delle somme non spese.

Comma 28. Si dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa stanziata a favore di Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a.

Comma 29. Si dispone la riduzione delle risorse stanziate in favore di apposito programma di sperimentazione informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Comma 30. Si dispone la riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 296, del 2006, in materia di trasporto pubblico locale.

Comma 31. Si sopprime la disposizione recante l'autorizzazione di spesa a favore di imprese marittime.

Comma 32. Si prevede che il Ministero della difesa assicuri la realizzazione di introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in proprio uso, inclusi quelli di carattere residenziale, tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 300 milioni di euro annui nell'anno 2016 e a 100 milioni nell'anno 2017; tali proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e non si dà luogo a riassegnazione.

Comma 33. La disposizione estende l'aliquota Iva al 4%, già riconosciuta agli e-book dall'articolo 1, comma 667 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2014), agli altri prodotti editoriali. L'estensione è operata con lo stesso metodo utilizzato dalla richiamata disposizione della legge di stabilità, che interpreta il decreto n. 633 del 1972, nella parte in cui riconosce l'agevolazione ai prodotti editoriali, adeguandolo al progresso tecnologico e al sempre maggiore ricorso a mezzi elettronici di produzione, diffusione e fruizione dell'informazione e della cultura: si sostiene, in definitiva, la neutralità del supporto, ai fini dell'applicazione del regime agevolato. L'applicazione della disposizione determina una perdita di gettito che può stimarsi in 7,2 milioni di euro, considerando il fatturato derivante dalla vendita di quotidiani e periodici in formato digitale, tramite mezzi di comunicazione elettronica, pari a circa 40 milioni di euro. La stima è costruita su dati di diffusione ADS.

Comma 34. Si prevede l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, a decorrere dall'anno 2016.

Commi 35 e 36. Si prevede di favorire la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche, ciclostazioni e per la sicurezza della ciclabilità cittadina attraverso contributi statali a sostegno di progetti che si prefiggano tali finalità.

Comma 37. Si fa riferimento alla Scuola nazionale dell'amministrazione. Al riguardo, si provvede, nelle more del completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e dell'adozione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, alla riorganizzazione della Scuola, per assicurare una riduzione dei servizi strumentali, una riduzione del numero complessivo dei docenti e un risparmio di spesa non inferiore al dieci per cento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario straordinario. Conseguentemente, a far data dalla nomina del commissario, decadono il Comitato di gestione e il Presidente in carica. Entro i successivi trenta giorni il commissario straordinario propone al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze un piano di riorganizzazione diretto a realizzare gli obiettivi sopracitati.

Commi da 38 a 43. Al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, si prevede l'incorporazione della società Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (ISA) e della Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare s.r.l. (SGFA) nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Tale norma implica una riduzione dei costi amministrativi e persegue l'obiettivo di una riduzione delle spese correnti, diverse da quelle obbligatorie, non inferiore al 10 per cento all'esito del processo di riordino. Si prevede, al riguardo, anche la soppressione del contributo ordinario dello Stato in favore di ISMEA.

In particolare, la soppressione di ISA S.p.A. e il conseguente trasferimento del relativo patrimonio, di tutti gli altri rapporti giuridici attivi e passivi e delle funzioni ad ISMEA comporterà economie di scala e di scopo. Immediatamente si conseguirebbe comunque l'azzeramento delle spese per la *governance* che ammontano a circa 265.000 euro annui con riferimento a ISMEA, a 180.000 con riferimento agli organi statuari di SGFA e a circa 200.000 con riferimento a ISA. Con riferimento al personale di ISA di cui è previsto il transito presso il nuovo Istituto, si precisa che si tratta di 35 dipendenti a tempo indeterminato, inclusi i dirigenti.

L'attuazione di tale riorganizzazione è demandata al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso la nomina di un commissario delegato e, eventualmente di due subcommissari che affiancano il commissario nell'esercizio delle sue funzioni.

Comma 44. Si dispone che l'Associazione Fornez PA realizzi una riduzione delle spese di funzionamento, anche attraverso il contenimento del costo del personale e la fissazione di limiti alla retribuzione dei dirigenti. Si prevede di modificare conseguentemente lo Statuto dell'Associazione.

Comma 45. Si prevede che l'Osservatorio per i servizi pubblici locali operi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, si precisa che le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio saranno individuate con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Comma 46. Si dispone la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ente pubblico economico, denominato "Cassa per i servizi energetici e ambientali" (CSEA), operante con autonomia tecnica, organizzativa e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità per l'energia il gas e il sistema idrico. La trasformazione della CCSE in ente pubblico economico comporta due fondamentali effetti economico-patrimoniali: i) l'attribuzione di un patrimonio netto; ii) il riconoscimento di ricavi caratteristici a fronte dei servizi resi alle imprese. Si fissa il patrimonio del nuovo ente in 100 milioni di euro: la sua costituzione avviene tramite versamento all'entrata di risorse detenute dalla

CCSE presso il sistema bancario e successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa. Si prevede che gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica dell'ente siano versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Commi da 47 a 51. La norma prevede, per le società controllate da tutte le pubbliche amministrazioni, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate, taluni limiti ai compensi.

A tal fine, le società interessate dalla disposizione fissano i compensi corrisposti ai loro amministratori, dirigenti e dipendenti entro i limiti stabiliti con apposito decreto del MEF che classifica queste società sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Non possono comunque essere corrisposti compensi oltre il limite di 240.000 euro. Si dispone altresì, analogamente a quanto già previsto per la pubblica amministrazione, che le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare le informazioni concernenti il conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali (provvedimento di conferimento dell'incarico, durata, compenso, etc).

Titolo VII

Enti territoriali e locali

Art. 34

(Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome)

Il comma 1 stabilisce il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni e Province autonome per gli anni 2017 - 2019, nonché le modalità con cui tale concorso deve essere realizzato.

Il comma 2 proroga al 2019 il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Il comma 3 prevede che il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66 del 2014, sia realizzato per gli anni 2016-2019 secondo modalità da stabilire mediante Intesa.

Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 prevedono, per il 2016, l'attribuzione di un contributo alle regioni per complessivi 1.300 milioni, ripartiti fra le stesse secondo gli importi indicati nella tabella 1. È previsto che i predetti importi possano essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio.

Art. 35

(Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali)

Le disposizioni recate ai commi 1, 2 e 3 sono finalizzate, ad anticipare all'anno 2016 l'introduzione dell'obbligo per gli enti locali, in sostituzione delle regole del patto di stabilità

interno, di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio e a ridefinire i vincoli di finanza pubblica per le regioni. In particolare, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, viene richiesto ai predetti enti di conseguire l'equilibrio fra le entrate finali e le spese finali, espresso in termini di competenza. Conseguentemente, con riferimento agli esercizi 2016 e successivi, per gli enti locali, cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 e tutte le norme riguardanti il patto di stabilità interno, fermi restando gli adempimenti relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, l'applicazione, negli esercizi 2016 e successivi, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti e gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali. Analogamente, sono soppresse le precedenti regole previste per le regioni attesa la loro ridefinizione nei commi che seguono.

Il comma 4 definisce il saldo di riferimento per il pareggio di bilancio. In particolare, ai fini del predetto saldo di competenza, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, ai fini della determinazione dell'equilibrio complessivo in termini di competenza concorre il saldo tra il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

Il comma 5 introduce, a decorrere dall'anno 2016, l'obbligo per gli enti di allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza che garantiscono, in coerenza con le poste iscritte nel predetto bilancio di previsione, il rispetto del saldo di cui al comma 3.

Il successivo comma 6, per l'anno 2016, prevede l'esclusione dal saldo di riferimento per il pareggio di bilancio delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito. Tale esclusione opera, nei limiti di 500 milioni di euro, subordinatamente al riconoscimento in sede europea di margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione.

Il comma 7 detta le regole per il monitoraggio dei risultati conseguiti dagli enti nonché per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica. A tal fine, viene previsto che gli enti locali e le regioni trasmettano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni relative alle entrate finali e alle spese finali in termini di competenza, con tempi e modalità che saranno definiti con appositi decreti del predetto Ministero, sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, il successivo comma 8 stabilisce l'obbligo per gli enti di inviare telematicamente, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito «<http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it>», una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e, ove previsto, dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreto di cui al precedente comma 7. La norma sottolinea l'obbligatorietà di tale certificazione prevedendo che la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Viene, inoltre, previsto che nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo, si applica all'ente soltanto la sanzione relativa al divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo di cui al comma 11, lettera e).

Il comma 9 dispone che in caso di mancata trasmissione della certificazione da parte degli enti locali decorsi 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, l'organo di revisione, in qualità di commissario ad acta, è tenuto ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi 30 giorni, pena la decadenza dal ruolo di revisore. Fino a tale invio, le erogazioni di risorse o di trasferimenti all'ente locale da parte del Ministero dell'interno sono sospesi, su apposita segnalazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Viene, infine, previsto che, nel caso in cui la certificazione trasmessa dal Commissario ad acta entro i predetti trenta giorni attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 3, si applica all'ente locale, oltre alla sanzione consistente nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo di cui alla richiamata lettera e) del comma 11, anche la sanzione di cui alla lettera f) del medesimo comma 11 comportante la riduzione delle indennità di funzione dei soggetti in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Viene, infine, precisato che, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, l'ente inadempiente è assoggettato a tutte le sanzioni previste dal comma 11 e che l'invio successivo della certificazione non dà, in ogni caso, diritto all'erogazione delle risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno oggetto di sospensione.

Il comma 10 prevede l'obbligo, unicamente per l'ente locale o la regione che registra, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo, di inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, anche decorsi i 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione; gli altri enti, invece, non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedenti.

Il comma 11 definisce le misure sanzionatorie da applicare agli enti che non rispettano l'obiettivo del pareggio fra entrate e spese finali, espresso in termini di competenza. In particolare, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti dalle regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato; b) la regione inadempiente è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio del 31 marzo per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita; c) l'ente non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento; d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti; e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento a processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della sanzione; f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tale sanzione è applicata ai soggetti in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione dell'obiettivo del pareggio.

I commi 12 e 13 disciplinano le ipotesi in cui la violazione del pareggio sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce. In tal caso, le sanzioni di

cui al comma 11 si applicano nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato conseguimento dell'obiettivo del pareggio.

I commi 14 e 15 introducono misure antielusive delle regole volte ad assicurare il rispetto dell'equilibrio di bilancio, sancendo la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dall'ente prevedendo sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi della regola del pareggio o del rispetto artificioso della stessa.

I commi da 16 a 18 recano la disciplina della regionalizzazione dell'equilibrio complessivo di competenza. Attraverso le compensazioni orizzontali e verticali a livello regionale, si consente alle regioni di intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio, attraverso una rimodulazione degli obiettivi di saldo dei singoli enti e della regione medesima - fermo restando il rispetto dell'obiettivo complessivo a livello regionale - al fine di permettere agli enti locali di poter disporre di maggiori margini per l'effettuazione di impegni di spese in conto capitale, senza incorrere nella violazione del pareggio. In particolare, le due forme di flessibilità territoriale del pareggio, verticale e orizzontale, sono riunite in un'unica procedura - gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati dalla regione o dagli altri enti locali della stessa regione - articolata in due fasi successive al fine di consentire il massimo utilizzo delle capacità finanziarie degli enti: la prima fase si conclude il 30 aprile e la seconda il 30 settembre.

Il comma 19 introduce una clausola di salvaguardia prevedendo la possibilità di introdurre adeguate misure di contenimento della spesa qualora emergessero, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 7, andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea.

Il comma 20 prevede che per le autonomie speciali, esclusa la regione Sardegna, per gli anni 2016 e 2017, resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e successivi della legge 24 dicembre 2012, n.228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato. Conseguentemente, negli anni 2016 e 2017, la disciplina del pareggio di bilancio di cui al presente articolo si applica ai predetti enti a fini conoscitivi.

Art. 36

(Assoggettamento al regime di Tesoreria Unica delle Autorità amministrative indipendenti)

La previsione di assoggettamento delle Autorità amministrative indipendenti, indicata al comma 1, al regime di tesoreria unica, nasce dall'esigenza di ricondurre a omogeneità le regole di funzionamento di tutte le Autorità indipendenti, a prescindere dalla modalità di finanziamento. Con ciò, in linea con la recente giurisprudenza costituzionale e amministrativa, si supera la prassi consolidata in base alla quale sono state assoggettate al sistema di TU solo le Autorità che ricevono finanziamenti da parte del bilancio dello Stato.

La Corte costituzionale (sentenza 256 del 2007), con riferimento all'AVCP aveva infatti chiaramente delineato il meccanismo di autofinanziamento di detta Autorità che comporta una contribuzione obbligatoria, imposta in base alla legge, gravante sul "mercato di competenza", riconducendo detti contributi alla categoria dei tributi statali.

Tale principio è stato ripreso e sviluppato dal Consiglio di Stato nelle sentenze 4231 e 4232 del 2013.

La norma (commi da 1 a 4), nell'inserire l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità garante per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e il Garante per la protezione dei dati personali nella tabella A allegata alla legge 720 del 1984, definisce il percorso per l'assoggettamento delle stesse alla tesoreria unica, individuando il termine per il riversamento delle risorse liquide presso la tesoreria statale (1° marzo 2016) e quello per lo

smobilizzo degli investimenti (30 giugno 2016). Per uniformità di trattamento con gli altri enti assoggettati al sistema di tesoreria unica vengono estesi alle Autorità:

- il principio in base al quale sono escluse dalla tesoreria unica le risorse rivenienti da operazioni di indebitamento non assistite da contributo dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni;
- l'individuazione degli investimenti da smobilizzare, sulla base del decreto ministeriale 27 aprile 2012.

Il comma 5 stabilisce, quale regola generale per l'assoggettamento a tesoreria unica delle Autorità amministrative indipendenti, la riscossione di diritti o contributi riconducibili alla categoria dei tributi statali.

Art. 37

(Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Università e degli enti di ricerca)

La norma dispone che, per il triennio 2016-2018, continuano ad applicarsi le disposizioni recate dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007, articolo 1, commi 637, 638, e 642), relative ai criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario del sistema universitario e degli enti pubblici di ricerca. La finalità della proroga è quella di mantenere inalterata la dinamica di crescita del fabbisogno finanziario dei due comparti di spesa, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2016 - 2018. Per ciascun anno del nuovo triennio, quindi, la crescita del fabbisogno per il sistema universitario non può essere superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un tasso di crescita pari al 3 per cento, mentre per gli enti pubblici di ricerca la crescita del fabbisogno è determinata annualmente nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato, incrementato di un tasso di crescita pari al 4 per cento.

Alla luce dell'introduzione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il fabbisogno finanziario programmato del sistema universitario per il solo anno 2016 è determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2015.

Il Ministro dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità formative.

Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca è determinato annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente incrementato del tasso di crescita del 4 per cento.

Il comma 639, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è stato rivisto al fine di disciplinare, in modo puntuale, i pagamenti annuali che non concorrono alla determinazione del fabbisogno degli enti di ricerca; vengono, pertanto, espressamente esclusi i pagamenti annuali derivanti da accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi ed attività per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano, dei pagamenti dell'ASI relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma "Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo", ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 (disposizione già prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350) e dei pagamenti del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste relativi

alla contribuzione annuale dovuta alla Società consortile Sincrotrone di Trieste, di interesse nazionale, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, di cui il Consorzio detiene la maggioranza del capitale sociale.

La norma prosegue disciplinando il monitoraggio in itinere ed ex post, prevedendo nel primo caso l'obbligo da parte degli enti di ricerca di comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento i pagamenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 e, nel secondo, l'obbligo dei Ministeri vigilanti, ciascuno per i propri enti di ricerca di comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi a ciascun ente di ricerca, erogati a fronte dei pagamenti di cui alla lettera a) del comma 3 sopracitato.

Alla luce della revisione del comma 639, per il triennio 2016-2018 non risulta necessario prorogare le disposizioni di cui al comma 640, in quanto puntualmente disciplinate dal comma innovato.

Il fabbisogno finanziario annuale determinato sia per il sistema universitario statale che per i principali enti pubblici di ricerca è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.

Art. 38

(Norme finanziarie per province e città metropolitane)

Il comma 1 prevede un contributo a favore delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario di 400 milioni di euro annui finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica.

Ai sensi del comma 2, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo che, nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche, è esclusivamente finalizzato a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al medesimo personale. Il predetto fondo verrà ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, tra le amministrazioni interessate in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero e non ancora ricollocato.

Il comma 3 prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Unificata, di un Commissario, non remunerato, al fine di assicurare il completamento degli adempimenti necessari all'attuazione dell'Accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza Unificata l'11 settembre 2014 in materia di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle città metropolitane, e ciò in attuazione della riforma di cui alla legge n. 56 del 2014.

Ai sensi del comma 4, sono attribuite alla regione, in assenza di disposizioni legislative regionali e fatta salva la loro successiva adozione, le funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane.

Il comma 5 precisa che il suddetto Commissario opera d'intesa con i Presidenti delle Regioni che, pur avendo adottato in via definitiva la legge attuativa dell'accordo dell'11 settembre sopra citato, non hanno completato il trasferimento delle risorse.

Il trasferimento del personale delle province e delle città metropolitane non è seguito dal trasferimento delle risorse finanziarie, in quanto assorbito nell'ambito delle capacità assunzionali delle Regioni e dei comuni. Il comma 6 dispone che il personale delle città metropolitane e delle province, collocatosi in posizione utile nelle graduatorie redatte dal Ministero della giustizia a seguito del relativo bando di mobilità, sia inquadrato nei ruoli del predetto Ministero prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

Infine, si prevede che, al fine di supportare il processo di digitalizzazione in corso presso gli uffici giudiziari e per dare compiuta attuazione al trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi da 526 a 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero della giustizia acquisisce un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, per il biennio 2016-2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. L'acquisizione del personale di cui al periodo precedente è effettuata attingendo prioritariamente alle predette graduatorie in corso di validità del Ministero della giustizia, ovvero mediante l'apposito portale predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Nel caso non sia possibile procedere con tali modalità, l'acquisizione del personale è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificate prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

Titolo VIII

Norme in materia di controversie contro lo Stato

Art. 39

(Disposizioni in tema di ragionevole durata del processo)

L'Italia, come molti altri Stati membri del Consiglio d'Europa, ha espressamente attivato con la legge n. 89 del 2001 un rimedio interno di carattere esclusivamente riparatorio in favore di chi abbia subito la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, interesse protetto dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Lo strumento individuato ad ora dalla legge Pinto è, quindi, esperibile soltanto dopo che la durata del processo sia divenuta irragionevole e la lesione del corrispondente interesse maturata.

In altri Stati, viceversa, è stato predisposto anche un rimedio di carattere preventivo (es.: Germania, Polonia), finalizzato a prevenire la stessa violazione del principio della durata ragionevole del processo.

Comma 1. Lettera a). Lo scopo della norma in esame, dunque, è proprio quello di perfezionare e valorizzare, anche nell'ordinamento italiano, gli strumenti di accelerazione del processo a disposizione delle parti, configurandoli quali veri e propri rimedi di natura preventiva, da attivarsi cioè prima che si integri la violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

L'adozione di meccanismi acceleratori idonei a scongiurare l'irragionevole durata del processo è, del resto, fortemente raccomandata anche dal Consiglio d'Europa (si veda il rapporto della Commissione di Venezia adottato nelle riunioni del 15 e 16 dicembre 2006).

Secondo la formulazione dei nuovi articoli 1-*bis* e 1-*ter* della legge 89 del 2001, è diritto di ciascuna parte di un processo rivolgere istanza al giudice affinché vengano adottate misure acceleratorie, a maggior ragione quando vi è motivo di temere che la durata del processo non resterà contenuta entro termini ragionevoli.

Accanto al rimedio preventivo, resta comunque configurato anche quello meramente riparatorio, operante *ex post*, così come avviene in Germania, Austria, Romania, Polonia e Slovenia.

Il previo esperimento del relativo strumento acceleratorio diviene condizione di accesso al rimedio riparatorio di cui all'articolo 2 della legge 89 del 2001: la parte che, pur sussistendone i presupposti, non si avvalga della facoltà di chiedere l'adozione di meccanismi tesi ad assicurare la rapida definizione del giudizio perde il diritto a ricevere un indennizzo ai sensi della legge Pinto. I rimedi preventivi devono, dunque, essere esperiti prima che la durata del processo divenga irragionevole ed entro un termine (6 mesi) utile a che il giudice possa concretamente velocizzare il procedimento.

Allo scopo di individuare gli strumenti acceleratori a disposizione delle parti, con riferimento al processo civile, il nuovo articolo 1-ter, comma 1, valorizza alcune norme del codice di procedura civile di recente introduzione. Il principale rimedio acceleratorio è costituito dal ricorso nelle forme del rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti, nonché dall'istanza di conversione dal rito ordinario al rito sommario (articolo 183-bis) proponibile entro l'udienza di trattazione.

Oltre alle ipotesi speciali (d.lgs. 150 del 2011) in cui si applica obbligatoriamente, il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e seguenti ha carattere generale, cioè si ataglia a ogni forma di tutela giurisdizionale e a tutte le domande (di condanna, di accertamento, costitutive), purché la causa sia attribuita alla competenza del tribunale in composizione monocratica.

Anche la Corte di Cassazione propende per la qualificazione del procedimento sommario quale rito speciale, semplificato o accelerato, a cognizione piena, alternativo a quello ordinario, giacché nella sua destinazione prevale la funzione di accertare definitivamente chi ha ragione e chi ha torto tra le parti. Quel che più rileva è che, ai fini della decisione, la conoscenza dei fatti viene acquisita attraverso un'istruttoria notevolmente semplificata, tale da imprimere un'accelerazione al giudizio, secondo la discrezionale determinazione del giudice.

L'adozione del rito sommario a cognizione piena non comporta, pertanto, una significativa rinuncia a facoltà processuali né tantomeno produce alcuna lesione del diritto di difesa.

Per le cause escluse dal campo di applicazione del rito sommario (assoggettate alla competenza del tribunale collegiale, di competenza del giudice di pace, attribuite in unico grado alla corte d'appello, attribuite in grado di appello al tribunale in composizione monocratica), il rimedio acceleratorio e preventivo consiste, invece, nella facoltà della parte di richiedere al giudice di pronunciare sentenza al termine della discussione a norma dell'articolo 281-sexies.

Nel processo penale, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 2, l'imputato e le altre parti costituite, personalmente o mediante procuratore speciale, possono presentare istanza di accelerazione entro i sei mesi precedenti il superamento del termine di ragionevole durata. La norma modifica l'attuale previsione, che consente analoga istanza solo nei trenta giorni successivi al superamento del termine. In questo modo lo strumento offerto dall'istanza assume logicamente natura preventiva.

Per quanto riguarda il processo amministrativo, l'articolo 1-ter, comma 3, richiama l'istanza di prelievo, istituto configurato dalla novella come prodromico alla definizione del giudizio in forma semplificata (articolo 74 del codice del processo amministrativo), così da rendere reale l'effetto acceleratorio del rimedio preventivo in esame. Il decreto-legge 112 del 2008, articolo 54, comma 2, convertito con modificazioni dalla legge 133 del 2008, e successivamente modificato dalla legge 104 del 2010, prevede, a pena di improponibilità della domanda a norma della legge 89 del 2001, la presentazione di un'istanza volta a segnalare al giudice il permanente interesse della parte alla definizione del giudizio.

La novella odierna è tesa a definire il termine entro cui depositare l'istanza di prelievo (sei mesi precedenti il superamento dei termini di ragionevole durata) onde evitare la presentazione della stessa a ridosso della decisione quando non è più possibile l'esperimento efficace di correttivi volti ad impedire la violazione del termine di ragionevole durata o a contenerne l'entità.

La fissazione del limite temporale consente, infatti, all'autorità giudicante di gestire il ruolo in modo tale da pervenire alla decisione in un tempo ragionevole. A seguito della proposizione di tale istanza, il giudice, anche in relazione alla complessità della causa, accertata l'integrità del contraddittorio e la completezza dell'istruttoria, può definire, sentite le parti, il giudizio con sentenza in forma semplificata, in omaggio al principio dell'economia dei mezzi processuali. La possibilità per il giudice di definire il giudizio con una sentenza resa in forma semplificata è strumentale all'esigenza di garantire una ragionevole durata del processo ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.

Analogo rimedio acceleratorio è previsto dai commi 4-5, sia nei giudizi per responsabilità contabile amministrativa che per il contenzioso di natura pensionistica davanti alla Corte dei Conti.

L'istanza di accelerazione è disciplinata autonomamente dal comma 6 nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione al fine di consentirne la proposizione anche laddove la Cassazione intervenga fuori dalla giurisdizione ordinaria. Si pensi all'ipotesi del regolamento di giurisdizione. In questi casi è previsto un termine per la proposizione dell'istanza proporzionato alla durata ragionevole del giudizio di legittimità ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis.

Al comma 7 viene, infine, esplicitato che l'eventuale esperimento dei rimedi preventivi/acceleratori non incide in alcun modo sull'applicazione delle disposizioni inerenti l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti.

Lettera b). L'esperimento *ex ante* dello strumento acceleratorio a disposizione della parte è configurato come condizione di accesso al rimedio riparatorio di cui all'articolo 2 della legge 89 del 2001.

Il giudice è, quindi, tenuto a dichiarare inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che abbia mancato di azionare i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui al nuovo articolo 1-ter.

Lettera c). Nel nuovo comma 2-*quinqies*, dell'articolo 2, è stata prevista l'esclusione dell'indennizzo nelle ipotesi (tipiche e atipiche) in cui la parte abbia abusato dello strumento processuale.

In particolare, si esclude la riparazione in favore di chi abbia agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, in linea con un orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità. Una situazione soggettiva scevra da ogni ansia derivante dall'incertezza dell'esito della lite può essere originaria o sopravvenuta, secondo che la consapevolezza del proprio torto da parte dell'attore preesista alla causa ovvero intervenga nel corso di questa, per effetto di circostanze nuove che rendano manifesto il futuro esito negativo del giudizio. In quest'ultimo caso, pur non potendosi configurare una fattispecie di lite propriamente temeraria, per l'iniziale buona fede della parte attrice, la reazione ansiogena su cui si fonda il diritto all'equa riparazione ai sensi della legge Pinto è da escludersi a decorrere dal momento in cui la parte stessa acquisisce tale consapevolezza, facendo venir meno da allora in poi il diritto all'indennizzo per la successiva irragionevole durata della causa.

Lettera d). Nella formulazione del nuovo comma 2-*sexies*, dell'articolo 2, si configurano casi di presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo.

Viene escluso, salva dimostrazione dell'incidenza della violazione, l'indennizzo nel caso di prescrizione del reato, avendo la Corte europea dei diritti dell'uomo affermato in tale ipotesi l'assenza di un pregiudizio importante e riconosciuto alla declaratoria di prescrizione un effetto riparatorio del danno non patrimoniale da violazione della ragionevole durata.

Lo stesso nell'ipotesi di contumacia della parte nei processi in cui tale istituto si applica; estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di

procedura civile e 84 del codice del processo amministrativo; perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo.

E' fatta, peraltro, salva la possibilità di riconoscere un indennizzo nei casi in cui la prescrizione del reato non compensi integralmente il danno sofferto ovvero nei casi in cui la contumacia risulti espressione di una precisa scelta difensiva della parte, di tal che non si possa escludere il patimento conseguente all'eccessiva durata del processo.

Analoga presunzione relativa opera anche in sfavore della parte che, nel giudizio amministrativo presupposto, non abbia presentato istanza di riunione nonostante la pendenza di giudizi dalla stessa introdotti e pur ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 70 del codice del processo amministrativo, nonché in sfavore della parte che abbia introdotto domande nuove con ricorso separato pur ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 43 del codice del processo amministrativo.

Viene, in sintesi, introdotta l'esclusione dell'indennizzo nei casi di mancata presentazione di istanza di riunione e di mancata proposizione di domande nuove mediante l'istituto dei motivi aggiunti, configurando tali strumenti un forma di aggiunta che il legislatore ha introdotto per assicurare la soddisfazione dell'interesse sostanziale delle parti e per finalità di economia processuale.

L'indennizzo è - salvo prova contraria - escluso anche nei casi di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte. Si consente in tal modo al giudice di non riconoscere il diritto all'indennizzo per le cause bagatellari.

Nel nuovo comma 2-*septies*, invece, si definisce un'ulteriore ipotesi di esclusione del diritto quando la parte abbia conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto, recependo positivamente il principio della *compensatio lucri cum damno*.

Lettera *e*). Attraverso la sostituzione del comma 1, dell'articolo 2-*bis*, si è realizzata la riduzione delle soglie minime e massime dell'indennizzo, fissate rispettivamente in 400 e 800 euro annui o per frazioni superiori a sei mesi, per il periodo eccedente l'irragionevole durata, adeguandole agli *standard* accolti dalla Corte di Strasburgo. Si prevede, altresì, la possibilità di incrementi e di riduzioni nella quantificazione dell'indennizzo, senza, del resto, sacrificare le specificità del caso concreto.

Lettera *f*). Con l'introduzione dei commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* all'articolo 2-*bis* sono previste ipotesi di riduzione facoltativa del *quantum* dell'indennizzo in ragione del numero delle parti o dell'esito del processo. La pluralità delle parti può rendere necessari adempimenti, incumbenti istruttori o accertamenti tali da determinare uno slittamento dei tempi normalmente occorrenti.

E' inoltre disciplinato il caso della riunione di più procedimenti, introducendo un meccanismo incentivante per la parte che, nel giudizio presupposto, presenti istanza di riunione di più giudizi connessi.

Lettera *g*). Si modifica il comma 1, dell'articolo 3, superando il meccanismo della competenza *ex* articolo 11 del codice di procedura penale, ciò anche al fine di consentire all'ufficio giudiziario dove è intervenuta la violazione di attuare, nella gestione dei ruoli e nella assegnazione degli affari, tutti i correttivi necessari a rendere più efficiente il processo e a contenere l'entità del fenomeno.

La domanda di equa riparazione si può, dunque, proporre con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto.

Lettera *h*). Con l'introduzione di una disposizione *ad hoc* al comma 4, dell'articolo 3, si è esclusa la possibilità di designare per il giudizio ai sensi della legge Pinto il giudice del processo presupposto.

Lettera *i*). La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha affermato il principio secondo cui lo Stato non può in nessun caso negare la tutela del diritto adducendo la mancanza di risorse. In sede di Comitato

dei Ministri, l'Italia ha rappresentato, fin dal 2012, la possibilità di avvalersi dell'istituto dell'ordine di pagamento in conto sospeso la cui procedura è disciplinata dall'articolo 14 del decreto-legge 669 del 1996.

Attraverso tale procedura si permette alle Amministrazioni dello Stato debtrici di effettuare pagamenti di debiti scaturenti da provvedimenti giurisdizionali (o da lodi arbitrali), aventi efficacia esecutiva, anche qualora non sussista disponibilità di bilancio nello stesso capitolo di pertinenza dell'Amministrazione stessa.

Questa procedura rappresenta un ulteriore strumento per dare ossequio al giudicato, liquidare le somme stabilite nei decreti esecutivi *ex lege* Pinto e, dunque, assicurare l'effettività della riparazione in favore della parte che abbia patito il pregiudizio.

Il Dirigente responsabile della spesa dispone il pagamento delle somme dovute emettendo uno speciale ordine di pagamento rivolto all'Istituto tesoriere (Banca d'Italia), da regolare in conto sospeso con successiva reintegrazione. Si tratta, quindi, di un metodo che consente una forma di anticipazione che la Banca d'Italia fornisce all'Amministrazione dello Stato per dar seguito ai pagamenti urgenti senza necessità di individuare una copertura negli stanziamenti di competenza.

La nuova formulazione del comma 7, dell'articolo 3, tiene dunque conto di questa eventualità, integrando la previsione previgente.

Lettera *l)*. Con l'inserimento dell'articolo 5-*sexies*, si favorisce l'adempimento dell'Amministrazione entro il termine semestrale dalla notifica del provvedimento che ha deciso sulla domanda di equa riparazione, attraverso una procedura chiara dove sono definiti puntualmente gli oneri di comunicazione e documentazione, l'assolvimento dei quali da parte del creditore consente all'Amministrazione una più celere definizione del pagamento. Il termine semestrale è conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in questa materia.

Dunque, al fine di emettere gli ordini di pagamento nel citato termine, l'Amministrazione acquisisce una dichiarazione finalizzata all'accertamento dell'identità del creditore in coerenza con le disposizioni di cui al Regio decreto del 18 novembre 1923 n. 2440, e successive modifiche, al Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 nonché alle Istruzioni del servizio di Tesoreria dello Stato approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 maggio 2007.

La norma mira a rendere obbligatoria la regolare presentazione della dichiarazione e della documentazione pedissequamente alla notifica del provvedimento che ha deciso l'equa riparazione al fine di consentire all'Amministrazione di procedere al pagamento tempestivamente. Anteriormente al decorso del termine semestrale, i creditori non possono promuovere azioni esecutive. In tal modo si evita un aggravio per l'amministrazione in termini di condanna alle spese legali e penalità di mora, laddove l'amministrazione non sia stata posta in condizione di procedere allo spontaneo adempimento.

L'obbligatorietà dell'acquisizione della dichiarazione sostitutiva, con annessa documentazione giustificativa, riduce altresì il fenomeno dei frazionamenti della lite.

L'amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso all'emissione dello speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Tale previsione garantisce l'assolvimento degli obblighi indennitari derivanti dalle decisioni di condanna per l'eccessiva durata dei processi e risolve ogni contrasto con l'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Decorso infruttuosamente il termine semestrale, resta impregiudicato il diritto del creditore di agire in via esecutiva. Qualora si proponga azione per l'ottemperanza, l'eventuale commissario *ad acta* potrà essere nominato esclusivamente tra i dirigenti dell'amministrazione soccombente, con esclusione delle figure apicali.

La nomina di commissari *ad acta* individuati tra i soggetti appartenenti all'amministrazione debitrice assicura efficacia, efficienza ed economicità nello svolgimento dell'incarico, favorendo le operazioni sui relativi capitoli di spesa per l'emissione degli ordinativi di pagamento.

I compensi disposti in favore dei dirigenti nominati rientrano nel regime dell'onnicomprendività *ex* articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 165 del 2001.

In aderenza al divieto di effettuare per cassa pagamenti a carico della Pubbliche amministrazioni che superino l'importo di € 1000,00, sono ridefinite le modalità di pagamento degli indennizzi ai sensi della legge Pinto: l'estinzione dei titoli di spesa si effettua mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei soggetti cui sono intestati i titoli di spesa; è consentita l'estinzione dei titoli mediante vaglia non trasferibili o contanti esclusivamente per importi inferiori a € 1.000,00; la procura speciale è ammessa solo per importi inferiori a € 1000,00. La disposizione si pone, dunque, in linea con quanto prescritto alle lett. a) e b), del comma 4-*ter*, dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011, norme introdotte dal comma 2, dell'articolo 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011. Le operazioni di pagamento sono disposte - di regola - mediante l'utilizzo di strumenti telematici, e i pagamenti per cassa non possono comunque superare l'importo di € 1000,00. L'esclusione dell'utilizzo del vaglia cambiario quale modalità di estinzione dei pagamenti superiori a € 1000,00, inoltre, consente di prevenire il ricorso a tale strumento in funzione elusiva del divieto introdotto dal citato comma 2, dell'articolo 12, del d.l. 201/2011. La ratio è quella di favorire, anche per ragioni di economicità e di efficienza, l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte delle pubbliche amministrazioni.

Viene infine dettata la disciplina transitoria attinente i provvedimenti già notificati all'Amministrazione.

Lettera *m*). Attraverso l'aggiunta di un comma 3 all'articolo 6, si è introdotta una norma transitoria per i processi pendenti la cui durata ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, entro il 31 ottobre 2016. In questi procedimenti, la proposizione dei rimedi preventivi è facoltativa e non costituisce condizione di ammissibilità del ricorso ai sensi della legge Pinto.

Ciò allo scopo di consentire al giudice e alle parti di individuare agevolmente i procedimenti ai quali si applica la nuova disciplina e quelli a cui non si applica, favorendo un graduale passaggio al regime ordinario. Si è inteso assicurare al giudice un lasso temporale congruo per rimodellare il proprio ruolo in funzione dei rimedi esperiti.

Con il nuovo comma 4, dell'articolo 3, invece, si individuano quale ipotesi residuali di applicazione, in via transitoria, del comma 2, dell'articolo 54, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 3, comma 23, dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, i processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*. La proponibilità del ricorso *ex lege* Pinto resta, in detti procedimenti, condizionata alla proposizione dell'istanza di prelievo secondo quanto disposto dal citato articolo 54.

Comma 2. Lettera *a*). In adesione alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, è stato disciplinato il *dies a quo* nel calcolo delle *astreintes* di cui alla lettera *e*), del comma 4, dell'articolo 114, del codice del processo amministrativo, fissando l'applicazione della penalità di mora a decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di

ottemperanza. E' stata, altresì, introdotta una presunzione di non iniquità della penalità di mora corrispondente alla misura degli interessi legali.

Lettera *b*). E' introdotto l'articolo 71-*bis* al codice del processo amministrativo. A seguito della proposizione di tale istanza, il giudice, anche in relazione alla complessità della causa, accertata l'integrità del contraddittorio e la completezza dell'istruttoria, può definire, sentite le parti, il giudizio con sentenza in forma semplificata.

La possibilità per il giudice di definire il giudizio con una sentenza resa in forma semplificata è strumentale all'esigenza di garantire una ragionevole durata del processo ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.

L'istituto dell'istanza di prelievo, configurato come funzionale alla definizione del giudizio in forma semplificata (articolo 74 del codice del processo amministrativo), garantisce un reale effetto acceleratorio e diviene perciò - a tutti gli effetti - un rimedio preventivo.

Comma 3. Sono state apportate modifiche al decreto-legge n. 69 del 2013 al fine di consentire l'utilizzo dei giudici ausiliari presso le Corti d'Appello per la trattazione dei ricorsi ai sensi della legge Pinto.

Attraverso la modifica del comma 2, dell'articolo 62, l'utilizzo di giudici ausiliari è ammesso anche nei procedimenti Pinto trattati dalla Corte di appello in unico grado. Il comma 2, dell'articolo 68 è integrato prevedendo che i provvedimenti di condanna al pagamento dell'indennizzo per irragionevole durata del processo siano computati nella misura di un ottavo di provvedimento ai fini del raggiungimento della soglia minima di novanta procedimenti per anno.

Infine, con l'addenda al comma 2, articolo 72, è fissata l'indennità percepita dal giudice ausiliario per ciascun decreto *ex* legge Pinto nella misura di euro venticinque.

Titolo IX

Misure per gli investimenti

Art. 40

(Accelerazione degli interventi cofinanziati e misure europee)

Per favorire la gestione finanziaria e l'accelerazione dell'attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, anche in coerenza con la flessibilità richiesta attraverso la cosiddetta "*clausola investimenti*", i commi da 1 a 8 prevedono che, a decorrere dal 2016, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possano attribuire autonomia gestionale e contabile ad una propria articolazione organizzativa, destinata alla gestione finanziaria degli interventi europei ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Ai fini della gestione, gli Organismi strumentali si avvalgono di conti di tesoreria unica appositamente istituiti, disciplinati dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, nonché di conti correnti bancari presso il tesoriere della Regione, intestati agli stessi organismi strumentali.

Nei conti di tesoreria unica intestati agli Organismi strumentali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale destinati al finanziamento degli interventi UE, versati dal fondo di rotazione della legge n. 183 del 1987, nonché quelle del corrispondente cofinanziamento regionale fino al venir meno della sospensione della tesoreria unica mista.

Al fine di garantire il monitoraggio dei conti pubblici, gli Organismi strumentali sono soggetti alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14 della legge n. 196 del 2009, con le stesse modalità previste per la rilevazione SIOPE delle Regioni.

Il comma 7 disciplina le modalità di contabilizzazione del trasferimento dei crediti e dei debiti di cui al comma 2 nelle scritture patrimoniali e nelle scritture finanziarie della Regione.

Il comma 8 prevede che la gestione finanziaria degli organismi strumentali delle regioni è sottoposta ai controlli della sezione regionale della Corte dei conti di cui all'articolo 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Il comma 9 prevede che le risorse depositate sulle contabilità di tesoreria degli Organismi strumentali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché sulle contabilità di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali e alle agenzie dalle stesse vigilate, su cui confluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale degli interventi UE, non siano soggette a esecuzione forzata, né ad atti di sequestro o pignoramento, in forza del principio dell'integrità dei pagamenti ai beneficiari stabilito dall'articolo 132 del Regolamento UE n. 1303 del 2013.

Il comma 10 reca una nuova formulazione dell'articolo 1, comma 671, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) con la quale si prevede la possibilità che i pagamenti relativi agli interventi cofinanziati dall'Unione europea e quelli complementari alla programmazione europea a titolarità delle Amministrazioni centrali dello stato siano effettuati per il tramite di apposite contabilità speciali.

Il comma 11, nell'ottica di agevolare l'attuazione degli interventi UE a titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano amplia la platea dei programmi che possono beneficiare delle anticipazioni a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee di cui alla legge n. 183 del 1987, estendendola agli interventi a titolarità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il comma 12 stabilisce che al recupero delle risorse indebitamente utilizzate dai beneficiari, residenti sul territorio nazionale, dei programmi UE dell'Obiettivo "*Cooperazione Territoriale Europea*" a titolarità di Autorità di gestione estere si provvede con le modalità previste dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 183 del 1987, sulla base di apposito Decreto Ministeriale da adottare, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma.

Il comma 13 prevede che, al fine di assicurare il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 e che non possono beneficiare dei fondi UE 2014/2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la coesione territoriale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa ricognizione delle esigenze di finanziamento presso le Amministrazioni titolari dei progetti stessi, presenta al CIPE una proposta di utilizzo delle risorse previste dalla delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10 per l'attuazione dei programmi di azione e coesione, complementari alla programmazione UE.

Difatti, i progetti cofinanziati dall'Unione europea nel 2007/2013 devono obbligatoriamente essere conclusi con risorse nazionali, pena la perdita e restituzione alla Commissione europea del contributo europeo di cui hanno usufruito nel 2007/2013.

La norma rileva anche ai fini della clausola di investimento, in quanto le spese per questi progetti (che necessariamente dovranno sostenersi nel 2016) possono costituire una riserva da utilizzare a dimostrazione del raggiungimento della quota dello 0,3% del PIL di investimenti, in sede di rendicontazione. Al momento, la Commissione non considera le spese per i completamenti di tali progetti "tecnicamente" dei cofinanziamenti nazionali, tuttavia uno degli obiettivi del negoziato con Bruxelles sulla clausola investimenti è fare accettare ai fini della clausola anche tali spese che

di fatto riguardano progetti che hanno tutti i requisiti di quelli già ritenuti ammissibili alla clausola da parte della Commissione.

Per assicurare alle Amministrazioni interessate la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per il completamento dei progetti in questione, la norma prevede l'utilizzo di parte delle risorse già previste a carico del fondo di rotazione della legge n. 183 del 1987 per realizzare i programmi complementari, come stabilito dalla delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015.

La norma prevede, infine, che le risorse dei programmi complementari utilizzate per i completamenti riguardanti progetti a titolarità di Amministrazioni che non risultano beneficiarie di programmi complementari, siano reintegrate dal CIPE a valere sulle disponibilità del Fondo sviluppo e coesione previste per gli anni successivi al 2016.

I commi 14 e 15 prevedono che gli oneri derivanti dall'esecuzione delle sentenze di condanna inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia siano pagati con le disponibilità del Fondo per il recepimento della normativa europea, istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui si dispone all'uopo un incremento per il periodo 2017-2020.

Con i commi in argomento, pertanto, vengono trattati in maniera univoca e strutturata gli oneri collegati all'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea e quelli correlati a sentenze di condanna della Corte di giustizia Ue rese ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Si introduce, altresì, una più incisiva procedura di rivalsa da parte dello Stato nei confronti delle Amministrazioni responsabili delle violazioni che prevede la possibilità di attivare la compensazione con trasferimenti dello Stato verso le Amministrazioni che si sono rese responsabili delle violazioni.

La norma assicura una soluzione a regime questione degli oneri correlati al pagamento di sanzioni inflitte all'Italia dalla Corte di giustizia Ue.

Il comma 16, inoltre, aggiunge i commi 2-bis e 2-ter all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevedendo che, nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Si dispone altresì che al commissario sia attribuita, ove occorre, la facoltà di avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

Infine, il comma 17 consente di dare attuazione alla decisione del Consiglio UE del 26 maggio 2014, n. 2014/335/CE/Euratom, che contiene le basi giuridiche del nuovo sistema di finanziamento del Bilancio comunitario per il periodo di programmazione 2014-2020, come previsto dalla stessa decisione che recita "la presente decisione entra in vigore solo allorché sarà stata approvata da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, quindi nel pieno rispetto della sovranità nazionale". L'entrata in vigore della decisione avverrà, quindi, il primo giorno del mese successivo alla ricezione, da parte del Consiglio, dell'ultima procedura di adozione della decisione medesima da parte degli Stati membri. La Commissione ritiene che la procedura debba concludersi nella prima parte del 2016, così da consentire l'entrata in vigore della decisione entro tale anno.

Art. 41**(Investimenti europei e Istituto nazionale di promozione)**

La norma prevede che le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici promosse Cassa Depositi e Prestiti possano essere assistite dalla garanzia dello Stato.

A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo a copertura degli oneri derivanti dalle predette garanzie.

La disposizione si inserisce nel quadro della nuova regolamentazione europea in materia di Fondo europeo per gli investimenti strategici (Regolamento UE n. 2015/1017), di fondi strutturali e di investimento europei (Regolamento CE n. 1303/2013) e di bilancio generale dell'Unione europea e sua esecuzione (Regolamento UE n. 966/2012), nonché della Comunicazione della Commissione europea del 22 luglio 2015 *"Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione: il ruolo delle banche nazionali di promozione a sostegno del piano di investimenti per l'Europa"*, COM (2015) 361, che riconosce particolare rilevanza agli "istituti nazionali di promozione" tra i quali, per l'Italia, annovera Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP).

Il comma 5 formalizza nell'ordinamento italiano la qualifica di CDP quale "istituto nazionale di promozione" come definito dall'articolo 2, n. 3, del Regolamento UE n. 2015/1017 (sono "istituti" o "banche nazionali di promozione" *"le entità giuridiche che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione"*).

Il comma 6, per effetto della predetta qualifica, abilita CDP a svolgere le attività proprie degli istituti nazionali di promozione previste dal Regolamento (UE) n. 2015/1017, nonché i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari previsti dal Regolamento (CE) n. 1303/2013 (in particolare, artt. 37 ss.) e dal Regolamento (UE) n. 966/2012 (in particolare, artt. 58 ss.).

I commi 7 e 8 precisano le attività e i compiti di cui sopra. In particolare:

- in relazione al Fondo europeo per gli investimenti strategici, si dispone che CDP possa impiegare le risorse della gestione separata per contribuire a realizzare gli obiettivi del Fondo, tra l'altro, mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti, nel rispetto della disciplina europea degli aiuti di Stato;

- in relazione ai fondi strutturali e di investimento europei e all'esecuzione del bilancio europeo, si prevede che la Commissione europea o le autorità italiane di gestione possano affidare a CDP o a società da essa controllate compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei predetti fondi.

Art. 42**(Disposizioni per gli investimenti ambientali e le amministrazioni straordinarie)**

La disposizione in esame prevede che l'organo commissariale di ILVA S.p.A., al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, è autorizzato a contrarre finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato. Il predetto finanziamento costituisce anticipazione finanziaria sui fondi raccolti a seguito della emissione del prestito obbligazionario di cui all'art. 3 del decreto-legge 1/2015, in prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

Tale disposizione si rende necessaria al fine di assicurare la tempestiva disponibilità delle suddette somme, tenuto conto che la Commissione europea, nel parere motivato del 16 ottobre 2014 concernente la "Procedura di infrazione n. 2013/2177- ex articolo 258 del TFUE, "Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto", ha, tra l'altro, ritenuto che: "le Autorità italiane debbano eseguire gli interventi di messa in sicurezza e bonifica diretti a sanare l'inquinamento causato dallo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, anche prima che siano stati definiti i procedimenti giurisdizionali promossi dal Governo italiano per far dichiarare la responsabilità dell'ILVA. Infatti, ulteriori ritardi nell'eseguire il risanamento ambientale sarebbero incompatibili con l'articolo 11, lett. c, della Direttiva sulle emissioni industriali letto alla luce, tra l'altro, dell'articolo 191 del TFUE" e, nelle conclusioni, ha invitato le Autorità italiane ad adottare le disposizioni necessarie per conformarsi al menzionato parere motivato. La mancata ottemperanza comporta l'assoggettamento dello Stato a sanzioni pecuniarie. La necessità di un intervento dello Stato per il risanamento ambientale dell'area ILVA, oltre che dal citato Parere motivato della Commissione europea, discende dalla normativa europea in materia di tutela ambientale che, con riferimento sia alle attività di prevenzione sia di ripristino del danno ambientale, prevede tra l'altro che "l'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di riparazione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti (...), se non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure, qualora non le rimangano altri mezzi" (cfr. articolo 5, par. 4 e 6 par. 3, della Direttiva 2004/35 CE). Da ultimo, la Commissione europea, con nota del 4 settembre 2015 ha sottolineato "l'accumularsi dei ritardi nei lavori necessari per assicurare la piena attuazione delle prescrizioni AIA" e ha chiesto alle autorità italiane "quali provvedimenti siano stati adottati o previsti per evitare altri ritardi nell'attuazione delle prescrizioni ...in modo da assicurare che entro l'agosto 2016 si pervenga al pieno rispetto delle prescrizioni dell'AIA 2011 - 2012, come integrata del DPCM 14 marzo 2014 e dal decreto- legge n. 1 del 2015".

La norma precisa altresì che la garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.

Allo scopo, si incrementa la dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1 ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1.

Con riferimento all'istituto dell'amministrazione straordinaria, si amplia fino ad un massimo di quattro anni la durata del programma approvata dal competente Ministero dello sviluppo economico.

Art. 43

(Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole, nonché rinnovo parco autobus)

L'elevata incidenza infortunistica del settore agricolo legata all'utilizzo di trattori agricoli o forestali e macchine agricole e forestali ha reso necessario, anche a seguito delle audizioni parlamentari presso la Commissione Agricoltura, la finalizzazione di incentivi che consentano l'introduzione, nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, di macchine caratterizzate da soluzioni innovative sotto il profilo tecnologico ai fini dell'abbattimento delle emissioni inquinanti, della riduzione del rischio rumore, dell'aumento dell'efficienza delle prestazioni e che assicurino adeguati standard di sicurezza e garantiscano il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione.

Si intende a tale scopo orientare in modo più efficace gli sgravi contributivi per 20 milioni di euro annui previsti dall'articolo 1 comma 60 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e resi disponibili

presso l'INAIL, già stanziata a favore del settore agricolo e di limitato interesse per le aziende del comparto, attraverso la soppressione della predetta norma autorizzativa di spesa e la devoluzione delle relative poste di bilancio ad altra finalità.

Per i residui 25 milioni di euro per il 2016 e 15 milioni a decorrere dal 2017 si provvede mediante le risorse già previste a legislazione vigente nel bilancio dell'INAIL per il finanziamento di progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Si conferma che l'utilizzo di tali risorse non pregiudica le attività previste a legislazione vigente e nel complesso il fondo istituito con la presente norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

La realizzazione di tale iniziativa avverrà mediante l'emaneazione da parte dell'INAIL di specifici avvisi pubblici annuali che saranno predisposti nel rispetto del Regolamento (Ue) della Commissione n. 702/2014 del 25 giugno 2014, negoziando appositamente con la Commissione Europea un regime di aiuti che vada oltre il tetto del "de minimis".

Infine, la norma dispone l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo finalizzato all'acquisto degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Al riguardo, si demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modalità attuative della disposizione.

Titolo X

Disposizioni ulteriori

Art. 44

(Garanzie pubbliche e fondo di garanzia)

Il comma 1 introduce la possibilità di rimodulare in via amministrativa le risorse assegnate a fondi di garanzia. Tale disposizione appare necessaria al fine di rendere più tempestivo ed efficace l'utilizzo di risorse pubbliche in base alle effettive esigenze e richieste di cittadini e imprese. La disposizione prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti in materia, siano disposte variazioni compensative tra capitoli del bilancio o trasferimento di risorse tra conti aperti presso la tesoreria, relativi a fondi di garanzia. Allo stato attuale, tale rimodulazione è possibile solamente con previsione di legge. Non di rado, infatti, si rende necessario potenziare strumenti la cui richiesta di utilizzo da parte di cittadini e imprese supera lo stanziamento previsto per legge e ridurre le risorse assegnate a strumenti poco efficaci che hanno avuto uno scarso utilizzo. La previsione che si intende introdurre rende così tempestive le operazioni di rimodulazione di risorse tra fondi, da effettuarsi comunque previa verifica di assenza di effetti per la finanza pubblica e delle esigenze attuali e prospettiche dei fondi di origine e destinazione.

Il comma 2 prevede l'abrogazione dell'articolo 11-bis del decreto-legge n. 74 del 2012 al fine di mettere a disposizione di altri interventi a sostegno dell'economia risorse pari a 25 milioni. La norma che si intende abrogare riserva, a copertura dei costi dei finanziamenti agevolati concessi alle grandi imprese danneggiate dal sisma del maggio 2012, una quota di 25 milioni del contributo dello Stato all'abbattimento della quota interessi per i finanziamenti del Fondo rotativo per le imprese istituito presso Cassa Depositi e Prestiti. Tale riserva risulta però ora superata da quanto disposto dall'articolo 1, comma 366, della l. n. 147 del 2013 (stabilità 2014), che ha ricompreso tali finanziamenti agevolati nell'ambito dell'articolo 3-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012. Poiché i costi dei finanziamenti agevolati alle imprese delle zone colpite dal sisma del maggio 2012 risultano coperti da altre disposizioni, si ritiene di poter mettere a disposizione del bilancio dello Stato le risorse della norma che si intende abrogare.

Infine, si dispone il rifinanziamento del Fondo di garanzia, finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.

Art. 45

(Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa)

Il comma 1 prevede la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti dalle persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale.

Sulla base della presente disposizione il 30 giugno 2016 rappresenta il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima nonché versare l'imposta sostitutiva o la prima rata della stessa nel caso in cui si opti per il pagamento rateale e il 1° gennaio 2016 il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto della rideterminazione del valore.

Con il comma 2 del presente articolo è stato stabilito, analogamente a quanto previsto per la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2015 dall'articolo 1, comma 627 della legge n. 190 del 2014, il raddoppio delle aliquote delle imposte sostitutive dovute sui valori rideterminati (dal 2 al 4 per cento per le partecipazioni non qualificate e dal 4 all'8 per cento per le partecipazioni qualificate e per i terreni).

Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10, che costituiscono una riedizione della medesima agevolazione prevista dall'art.1, commi da 140 a 147 della legge n. 147/2013, reintroducono, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà di rivalutare i beni d'impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento. Sono esclusi dalla rivalutazione i beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l'attività d'impresa.

Per effetto del rinvio all'articolo 15 della legge n. 342 del 2000, sono, altresì, ammesse alla rivalutazione le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata. In virtù del medesimo rientrano tra i soggetti beneficiari della rivalutazione anche gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti.

La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e siano ancora presenti nel bilancio successivo sul quale la rivalutazione è eseguita.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive la cui aliquota è pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12 % sugli altri beni.

È previsto un differimento degli effetti fiscali al 2018.

È consentito di affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante l'imposta sostitutiva del 10%.

L'affrancamento rende da subito disponibile per la distribuzione il saldo senza conseguenze impositive sulla società; in assenza di affrancamento il saldo ha un regime di sospensione d'imposta che impedisce l'utilizzo del saldo per la distribuzione, pena la ripresa a tassazione.

La norma in esame consente, mediante il rinvio all'art.14 della legge n.342 del 2000, anche il riallineamento del valore fiscale dei beni a quello di bilancio e cioè il riconoscimento fiscale di maggiori valori dei beni iscritti in bilancio rispetto a quelli che hanno assunto rilevanza tributaria.

In tal caso non è necessario rispettare il vincolo delle categorie omogenee rilevante, invece, agli effetti della rivalutazione.

Il riallineamento si applica anche ai soggetti IAS *adopter* per i quali, peraltro, lo stesso è previsto anche per tutte le partecipazioni, in società ed enti, considerate immobilizzazioni finanziarie secondo la nozione indicata dall'articolo 85, comma 3-bis nel TUIR (a prescindere se le stesse siano di controllo o di collegamento).

Anche per i soggetti IAS *adopter* il riallineamento dei maggiori valori sui beni presenti in bilancio al 31 dicembre 2014 è consentito a mezzo del pagamento della medesima imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione.

Art. 46

(Circolazione del contante)

Comma 1. Il legislatore è intervenuto di frequente con provvedimenti restrittivi sulla disciplina della circolazione del contante. Tali interventi sono stati introdotti con una doppia finalità: da un lato, l'esigenza di aumentare la tracciabilità dei movimenti finanziari per contrastare il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita; dall'altro, l'obiettivo dell'amministrazione finanziaria di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, attraverso la limitazione dei pagamenti effettuati in contanti. In particolare, il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto decreto "Salva Italia", (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) ha, da ultimo, ridotto da 2.500 a 1.000 euro la soglia dei pagamenti in contanti e di utilizzo degli assegni bancari/postali trasferibili, nonché dei libretti al portatore. Il divieto di violare tale limite si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, quale che sia la loro nazionalità, atteso che la norma di cui all'articolo 49, comma 1, vieta in modo assoluto ed oggettivo, indipendentemente dallo scopo perseguito, sia il trasferimento sia l'acquisizione di denaro contante, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, per importo superiore al limite consentito, senza avvalersi degli intermediari abilitati. Pertanto, allo stato attuale, è possibile effettuare pagamenti in contanti sino alla soglia massima di 999,99 euro ed è vietato il trasferimento, tra soggetti diversi, di denaro contante (nonché di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore) per importi pari o superiori ai 1.000 euro: per l'effettuazione di tali operazioni di trasferimento da un soggetto ad un altro occorre rivolgersi a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste italiane SpA.

Secondo dati recenti diffusi da associazioni di categoria (CGIA Mestre), nel 2014 la massa monetaria complessiva ha sfiorato i 164,5 miliardi di euro.

Il ricorso frequente all'utilizzo del contante è da correlarsi, tra l'altro, all'elevata percentuale di soggetti "*unbanked*", ossia soggetti estranei al circuito degli intermediari abilitati.

L'innalzamento della soglia, a fronte di studi che escludono un indice di correlazione diretta tra utilizzo del contante ed evasione fiscale, assolve all'esigenza di garantire maggior fluidità nelle transazioni effettuate quotidianamente per il soddisfacimento di bisogni di stretto consumo, oltre che per allineare la soglia prevista dall'ordinamento italiano alle scelte degli altri Stati Membri, diretti *competitors* dell'Italia, tendenzialmente attestati su politiche meno restrittive.

La norma pertanto innalza a euro tremila il limite delle transazioni in carta moneta.

Comma 2. Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alla norma generale di cui al comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si ritiene necessario adeguare il

limite alle movimentazioni in contante, consentite ai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (cambiavalute), alla nuova soglia di euro tremila.

Comma 3. La legge di stabilità 2014 ha stabilito che i pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative, quale ne sia l'importo, non possono essere corrisposti in contante. La norma si è dimostrata di scarsa efficacia, anche per la oggettiva difficoltà di *enforcement* (tra l'altro non è prevista nessuna sanzione), mentre ha creato disagi per le locazioni turistiche e, più in generale, ai soggetti che operano correttamente. Inoltre qualsiasi frammentazione della regola generale che vieta trasferimenti in contante, senza il tramite di intermediari abilitati, al di sopra della soglia fissata dalla legge, sortisce l'effetto di stratificare e rendere difficilmente intellegibile una norma che, per varietà delle fattispecie concrete potenzialmente ricomprensibili nel suo raggio d'azione, si rivela efficace unicamente tenendo fede ai caratteri della generalità ed astrattezza.

Comma 4. L'articolo 32 bis del decreto-legge n. 133 del 2014 (convertito con la legge n. 164 del 2014) ha stabilito il divieto, per tutti i soggetti della filiera dei trasporti, di pagare in contanti il corrispettivo, quale ne sia l'importo, per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada. La norma ha creato disagi per il caso di piccoli pagamenti regolati ad esempio dagli autisti dei mezzi di trasporto. Inoltre, come per il caso di cui al comma precedente, è di difficile *enforcement*, anche perché non è prevista alcuna sanzione a carico di chi viola la norma mentre a carico di commercialisti e altri soggetti che tengono la contabilità delle ditte di trasporto è previsto l'obbligo, totalmente ignorato, di segnalare le violazioni.

Art. 47

(Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo)

Con la disposizione si dispongono talune modifiche alle disposizioni fiscali che regolano il settore dell'agricoltura.

Con il comma 1 si dispone l'abrogazione delle specifiche disposizioni previste, nell'ambito del regime speciale dell'IVA per il settore agricolo, per i soggetti passivi con un volume d'affari non superiore a 7.000 euro.

Questi soggetti, in base all'articolo 34, comma 6, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, attualmente vigente, sono esonerati da tutti gli obblighi documentali e contabili in materia di IVA, compresi la dichiarazione annuale ed il versamento, il che comporta la necessità che i cessionari dei loro prodotti agricoli, all'atto degli acquisti, debbano operare un'autofatturazione applicando aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione spettanti ai loro cedenti.

Con la soppressione delle disposizioni in questione i soggetti passivi in questione saranno assoggettati agli obblighi di cui al titolo II del medesimo decreto; in particolare, dovranno emettere fattura per le cessioni che andranno ad effettuare ed, in tali occasioni, applicare l'IVA alla specifica aliquota prevista per i beni ceduti, dalla quale potranno detrarre l'IVA sugli acquisti, forfettizzata sulla base della relativa percentuale di compensazione; infine dovranno procedere alla liquidazione periodica dell'IVA ed al relativo versamento.

Con il comma 2 si modifica l'aliquota applicabile, ai fini dell'imposta di registro, per gli atti traslativi della proprietà, e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, aventi per oggetto terreni agricoli, a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. Per tali atti l'aliquota viene innalzata dal 12 al 15 per cento.

La disposizione di cui al comma 3 prevede che sia disposta, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633, la rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA previste dal medesimo articolo 34 per le cessioni di latte fresco, attualmente fissate all'8,8 per cento, effettuate dai produttori agricoli.

Il comma 4 dispone, attraverso una modifica all'articolo 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'incremento - a decorrere dal periodo d'imposta 2016 - dal 7 al 30 per cento del coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali.

Con le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7, viene stabilito "a regime" che costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario, tutte le produzioni agro energetiche, compresa la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, in base al regime forfettario previsto dal secondo periodo. In particolare, come per la disposizione applicata per gli anni 2014 e 2015 in base all'articolo 22, comma 1-bis, del decreto-legge n. 66 del 2014 si stabilisce che per la produzione eccedente i limiti indicati il reddito venga individuato applicando non già il criterio di determinazione del reddito agricolo (definito in via catastale), ma il coefficiente di redditività del 25 per cento all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'IVA.

I commi da 8 a 10 dettano disposizioni in materia di copertura.

Infine, ai sensi del comma 11, modificando la Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, si prevede la riduzione dal 22 al 10 per cento dell'IVA sui pellet (combustibile ricavato da segatura).

Art. 48

(Disposizioni in materia di giochi)

Commi 1-2. La norma prevede l'incremento dell'aliquota del prelievo erariale unico (PREU) applicata alla raccolta di gioco praticato mediante gli apparecchi disciplinati dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed in particolare:

- quelli di cui alla lettera a) del suddetto comma, le c.d. "new slot" (o AWP) che possono essere installate sia in locali che svolgono attività diverse dal gioco (pubblici esercizi, rivendite di tabacchi), quindi ad accesso libero, sia in sale destinate prevalentemente ad attività di gioco (sale scommesse, sale bingo), in cui l'accesso è precluso ai minori d'età;

- e quelli di cui alla lettera b), le c.d. "Video Lotteries Terminal" ("o VLT"), che sono "sistemi di gioco" costituiti da una serie di "videoterminali", con controllo del gioco da remoto, che possono essere installate esclusivamente in sale destinate all'attività di gioco, in cui l'accesso è precluso ai minori di età.

Attualmente sulle c.d. "new slot" o AWP è applicato un prelievo erariale unico pari al 13 per cento, mentre sulle c.d. "Video lotteries Terminal" o VLT è applicato un prelievo pari al 5 per cento. Entrambi i suddetti prelievi sono calcolati sulla raccolta lorda, ossia sull'ammontare complessivo delle somme giocate (c.d. *coin in*), al lordo delle vincite.

Con la norma in esame le due aliquote sono innalzate rispettivamente al 15 per cento e al 5,5 per cento.

Come meglio dettagliato nella relazione tecnica, dall'aumento delle aliquote suddette, deriverebbe un introito aggiuntivo per l'erario pari a circa 600 milioni di euro complessivi di cui 500 milioni

derivanti dalle "new slot" e 100 milioni dalle "Video lotteries", assumendo, quindi, una raccolta invariata rispetto al 2014 tenendo, altresì, conto dell'andamento della stessa nel 2015.

Comma 3. La norma prevede la proroga della c.d. regolarizzazione fiscale per emersione dei centri di raccolta *on line* delle scommesse non autorizzati. La sanatoria riguarda i c.d. CTD (Centro di Trasmissione Dati) e muove sulla linea di intervento del forte contrasto al fenomeno della raccolta parallela delle scommesse che, prive di regole, giacché i relativi operatori si sottraggono al dovere di auto-sottomettersi al quadro regolatorio nazionale, in Italia desta ormai da tempo una seria preoccupazione sia per la mancata tutela dei giocatori, in particolar modo di minori - dal momento che è ignoto il grado di effettiva protezione che tale rete è in grado di garantire veramente, rispetto a quella ufficiale dei concessionari di Stato - sia per il ruolo competitivo delle imprese concessionarie, per i loro margini di ricavo oltre che per il gettito erariale.

Allo scopo, quindi, di incoraggiare il passaggio dal gioco illecito a quello lecito dei soggetti non concessionari che offrono, con qualsiasi modalità, scommesse con vincite in denaro in Italia, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è prevista una riapertura, fino al 31 gennaio 2016 del procedimento di regolarizzazione ai sensi dell'art. 1, commi 643, 644 e 645 della legge n. 190 del 2014.

Peraltro, l'adesione alla procedura di emersione consente, altresì, a coloro che, per mezzo della procedura di regolarizzazione fiscale, entrano a far parte del circuito legale, la possibilità di partecipare alla prossima gara per l'attribuzione delle concessioni per la raccolta delle scommesse sportive, ippiche e non sportive, da espletarsi entro la prima metà dell'anno 2016, in vista della scadenza delle concessioni attualmente vigenti.

Commi 4-7. Con la procedura di regolarizzazione fiscale, disciplinata dall'art. 1, commi da 643 a 645, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) non è stata riconosciuta la legittimità ad operare in Italia a quei soggetti che offrono scommesse tramite i cosiddetti "centri trasmissione dati - CTD" svolgenti attività di intermediazione nella attività di raccolta delle scommesse. L'operatore del Ctd non ha visto riconosciuta la propria posizione professionale in quanto l'attività di intermediazione nella raccolta delle scommesse, oltre a poter configurare reato (di cui all'art. 4 co. 4 bis della legge 401 del 1989) - anche quando è posta in essere per conto di un concessionario autorizzato da uno Stato estero - è chiaramente vietata dal vigente regolamento disciplinante le scommesse (di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111, che così recita "*Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento, è vietata ogni forma di intermediazione nella raccolta delle scommesse*"), cui risultano sottostare, a pena di decadenza dal disciplinare, anche gli operatori esteri che hanno presentato la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione.

La raccolta di scommesse, anche quando ha luogo mediante strumenti telematici, può avvenire lecitamente solo ed esclusivamente se posta in essere da parte di soggetti titolari di concessione. Non è, quindi, ammesso che soggetti terzi raccolgano le scommesse per conto dei concessionari o titolari di reti svolgendo una mera intermediazione. Infatti, (come ribadito dal richiamato D.M. n. 111 del 1 marzo 2006 che, sul punto, ha confermato i contenuti del previgente D.M. n. 174/1998), a tutt'oggi, "è vietata ogni forma di intermediazione nella raccolta delle scommesse" (art. 2, comma 5).

Senonché, il legislatore, con la Legge Comunitaria del 2009 (legge del 7 luglio 2009, n. 88), "*al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi*", ha dettato (all'art. 24, dal comma 11 al comma 26) un'organica e articolata disciplina in materia di gioco pubblico a distanza. In particolare, la raccolta di gioco da remoto è incentrata sull'adozione obbligatoria di un contratto di conto di gioco tra il giocatore ed il concessionario, che deve essere predisposto nel rispetto di

alcune condizioni minime e che in alcun modo può essere utilizzato *“per la raccolta o l’intermediazione di giocate altrui”* (comma 19, lett. c). Contratto di gioco che, peraltro, a norma dell’art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014, si considera perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale.

Ciò premesso, al fine di intercettare gli introiti dei CTD si è ritenuto opportuno, con la disposizione in commento, richiamare l’espressione *“stabile organizzazione”* di cui all’art. 162 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con la quale si designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato. L’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate della stabile organizzazione del soggetto estero, che svolge attività di raccolta delle scommesse per mezzo di altro soggetto residente o non residente, subordinato alla rilevazione di determinati presupposti relativi al superamento di un preciso volume d’affari entro un dato arco temporale, comporta la determinazione e la successiva liquidazione, oltre che dell’imposta unica, che avrebbe dovuto pagare se fosse stato *“regolare”*, anche della maggiore imposta e delle sanzioni dovute.

Il comma 6, prevede, inoltre, che, una volta accertata la stabile organizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli intermediari finanziari devono applicare all’atto dell’effettuazione della transazione, una ritenuta d’acconto pari al 25 per cento sugli importi che i gestori dei punti di gioco collegati con reti estere, generalmente pagati con carte di credito e bonifici internazionali, riversano alla stessa società estera per via telematica.

Comma 8. Tutte le concessioni per le scommesse a quota fissa e a totalizzatore su eventi sportivi anche ippici e non sportivi, verranno a scadenza il 30 giugno 2016.

I principi comunitari, sanciti anche dalla giurisprudenza nel corso degli anni, prevedono l’indizione di procedure di selezione aperte e competitive, senza barriere all’ingresso per gli aspiranti aggiudicatari.

In tal senso la norma rispecchia tali principi non fissando alcun limitazione all’ingresso di nuovi soggetti, rispetto agli attuali concessionari.

Il totale dei diritti attribuiti sulla rete legale dei giochi, che offrono scommesse sportive e/o ippiche, mediante negozi che effettuano prevalentemente attività di gioco (negozi) ovvero che effettuano prevalentemente altre attività (corner) è di circa 17.000 (di cui 2.196 emersi ai sensi dell’art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014). I punti vendita all’attualità operativi sono circa 15.000. Detta differenza è determinata, in gran parte, dalla presenza di *“corner”* che possono offrire esclusivamente gioco ippico, attualmente di scarsa attrattività e redditività ma che potrebbero, in qualsiasi momento, tornare operativi allorquando potessero offrire anche scommesse sportive, come prevede la norma in esame per la nuova gara.

Pertanto, si ribadisce che il numero dei punti vendita autorizzati è pari a circa 17.000, di cui 6.500 negozi e 10.500 *“corner”*.

La norma in esame prevede l’attribuzione di un numero di diritti inferiore al totale odierno, suddivisi fra 10.000 negozi e 5.000 *“corner”*, in quanto i negozi risultano più tutelanti sotto il profilo della lotta al gioco minorile e maggiormente controllabili. La disposizione limita i *“corner”* da installare in bar ed esercizi similari, in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande, ad un numero massimo di 1.000.

La base d’asta prevista (non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici) è stata così fissata, tenendo conto dell’importo previsto per la precedente gara (art. 10 del D.L. n. 16/2012), pari ad 11.000 euro per una concessione di durata pari a poco meno di 4 anni, per negozi di scommesse e della contrazione del numero dei diritti messi a gara.

L'importo ridotto previsto per i "corner" deriva dalla considerazione che i "negozi di gioco" possono ospitare, rispetto alla precedente tipologia di esercizi, un numero maggiore di terminali di accesso al gioco nonché l'esercizio di altri giochi come ad esempio quello mediante apparecchi da intrattenimento della tipologia "VLT".

Comma 9. In considerazione della natura strategica delle decisioni ricadenti sulle modalità tecniche relative ai giochi, scommesse e concorsi a premi, e per le ricadute sul mercato ed il contrasto all'offerta illegale di giochi è disposto che dette modalità vengano stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Comma 10. Occorre considerare che attualmente sono attive sul territorio nazionale 210 sale Bingo, la maggior parte delle quali ha visto scadere la concessione nel biennio 2013-2015, mentre per le rimanenti le concessioni scadranno nell'anno 2016.

Nel 2014, sulla base della previsione recata dall'art. 1, commi da 636 a 638, della legge n. 147 del 2013, è stata indetta una gara per l'attribuzione delle concessioni in scadenza negli anni 2013 e 2014. Tuttavia, la procedura di gara è stata annullata dal Tar Lazio e le concessioni scadute hanno continuato e continuano tuttora ad operare in base ad una specifica disposizione di legge recata dalla norma su citata.

Si è, quindi, ritenuto opportuno, con la disposizione in commento, prevedere l'indizione di una nuova procedura selettiva per l'attribuzione o la riattribuzione delle concessioni scadute ed in scadenza al 2016.

La gara indetta nel 2014 prevedeva una base d'asta di 200 mila euro per una concessione di durata di 6 anni.

La norma in commento prevede, invece, una base d'asta pari a 350 mila euro, quindi superiore a quella prevista nel 2014, considerata la maggiore durata prevista per le nuove concessioni pari a 9 anni, rispetto ai 6 previsti per la gara precedentemente annullata.

Tuttavia, le concessioni attualmente scadute continuano ad operare in virtù della proroga prevista dal predetto comma 636 della legge n. 147 del 2013, proroga, peraltro, concessa fino alla data della sottoscrizione della nuova concessione riattribuita, a fronte del pagamento di un canone determinato e a condizione dell'avvenuta sottoscrizione dell'atto di integrativo accessivo alle concessioni di cui all'art. 1, comma 79 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

La sottoscrizione dell'atto integrativo è stato ritenuto necessario per consolidare i presupposti della migliore efficienza ed efficacia dell'azione di contrasto della diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia, della tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi. Attraverso l'aggiornamento delle concessioni in essere, mediante la sottoscrizione dell'atto integrativo, si vuole raggiungere l'obiettivo di selezionare concessionari che, dovendo dichiarare in ogni caso in sede di gara i dati identificativi delle persone fisiche o giuridiche, che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione al loro capitale o patrimonio superiore al 2 per cento, siano dotati di determinati requisiti, nonché assicurino il rispetto di determinati obblighi.

Comma 11. La norma introduce una nuova procedura di selezione per l'attribuzione delle concessioni relative alla raccolta del gioco a distanza.

Al riguardo, occorre premettere che a seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento dell'art. 24, comma 11 della legge 7 luglio 2009 n.88 (Legge Comunitaria) è stato pubblicato nel febbraio 2011 un decreto direttoriale dell'allora AAMS contenente le condizioni generali di accesso alle nuove concessioni per l'esercizio e la raccolta del gioco a distanza, oltre alla procedura di integrazione della convenzione di concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici per coloro che erano già titolari del diritto per la raccolta a distanza del gioco pubblico. Alla suddetta procedura di integrazione potevano partecipare i soggetti già titolari di concessione ed i particolare:

a) ai soggetti che già esercitano un'attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato in possesso di determinati requisiti stabiliti dal comma 15 dell'art. 24 su menzionato;

b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge comunitaria citata, erano già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più giochi attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.

Per tutti gli operatori suindicati il termine di scadenza della propria concessione è rimasto quello previsto nello schema di convenzione "principale", anche se ai sensi dell'art. 4, secondo comma, dell'atto integrativo per i giochi acquisiti successivamente, e cioè al momento della stipula del menzionato atto integrativo, il termine di scadenza - avente durata di nove anni - iniziava a decorrere dall'attivazione dei nuovi giochi.

In mancanza di adesione alla procedura di stipula dell'atto integrativo, i concessionari sopra menzionati sarebbero decaduti dal diritto di raccolta a distanza delle giocate.

Il numero delle concessioni offerte secondo le allora esigenze di mercato è stato pari ad un massimo di duecento, delle quali però solo un quarto sono state attribuite, in ragione della vigenza delle preesistenti concessioni *on line* assegnate a seguito della gara ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223), integrative delle concessioni fisiche, che verranno a scadenza al 30 giugno 2016, contemporaneamente a tutte le concessioni fisiche.

Occorre considerare che la previsione con la norma di qua di una nuova procedura di selezione per l'attribuzione delle concessioni sul gioco a distanza, consente, da un lato, a coloro che vogliono proseguire la raccolta dei giochi a distanza - in particolare delle scommesse - di dotarsi di titolo idoneo e, dall'altro, l'ingresso ai soggetti che volessero accedere alla rete legale.

La norma prevede che la gara sia bandita per l'attribuzione di 120 concessioni, numero definito tenuto conto sia delle concessioni in scadenza, sia dei nuovi aspiranti concessionari.

La base d'asta prevista dalla norma è pari a 200.000 euro, così come già prevista dalla legge n. 88 del 2009, in considerazione della minore durata delle nuove concessioni che verranno attribuite dovuta alla necessità dell'allineamento temporale con la prossima scadenza delle altre concessioni *on line*.

Comma 12. La previsione del comma 78, numero 26, lettera b) della legge n. 220 del 2010 è stata a suo tempo introdotta per evitare che la cessazione, specie improvvisa (revoca o decadenza), di una impresa investita dei compiti di raccolta del gioco (con la cessazione di operatività di tutta la sua infrastruttura materiale) provocasse una "carezza" di servizio di raccolta e di "presidio" di ordine pubblico e sicurezza nella zona in cui, fino a detta cessazione, era assicurata la raccolta di gioco per conto dello Stato e nel rispetto del quadro regolatorio nazionale. Il rischio che si intendeva evitare è che l'impresa cessata ma dotata ancora di potenzialità materiale della raccolta potesse proseguire, in autonomia e fuori del quadro regolatorio, ad offrire gioco senza che la platea dei giocatori si avvedesse del mutamento di situazione determinatosi.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, ha sollevato riguardo alla disposizione un dubbio di compatibilità con il diritto europeo, rimettendo la questione alla Corte di Giustizia la quale dovrebbe pronunciarsi nei primi mesi del 2016.

Inoltre, considerato che tale disposizione non ha mai ricevuto effettiva applicazione, trattandosi di un vincolo oggettivamente di non facile e proficua praticabilità da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli al fine di dare maggiore chiarezza al sistema concessorio nazionale in vista delle prossime gare da espletarsi per l'aggiudicazione delle nuove concessioni in materia di scommesse, Bingo e gioco a distanza, si ritiene opportuno abrogarla, potendo essa costituire un ostacolo alla partecipazione alle suddette gare, soprattutto da parte degli operatori stranieri.

Art. 49**(Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata)**

La disposizione apporta interventi di semplificazione e di razionalizzazione degli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, compresi quelli relativi alla predisposizione della dichiarazione precompilata. Si illustra di seguito il contenuto delle singole previsioni.

Comma 1 lettera a) - Spese sanitarie nella dichiarazione precompilata: inclusione dei soggetti autorizzati e correzione refuso

L'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2014 prevede che siano trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate dai soggetti accreditati al Servizio Sanitario Nazionale. In tal modo restano esclusi dall'obbligo di comunicazione i soggetti che, seppur autorizzati all'erogazione di servizi sanitari, non siano tuttavia accreditati al S.S.N. Per consentire l'inclusione nella dichiarazione precompilata dei dati relativi a tale tipologia di spesa sanitaria, appare, pertanto, necessario modificare il citato comma 3 dell'articolo 3, prevedendo che l'obbligo di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria sia esteso anche ai soggetti autorizzati. Con l'occasione viene corretto un refuso presente nel medesimo comma 3, laddove l'obbligo di trasmissione dei dati delle spese sanitarie va riferito alle prestazioni erogate "dal 2015" e non "nel 2015".

Comma 1 lettere b) e d) - Consultazione dei dati resi disponibili dal sistema tessera sanitaria per tutti i cittadini

Con riferimento ai dati acquisiti con il sistema Tessera sanitaria, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha prescritto che i dati acquisiti con riferimento ai soggetti che non sono destinatari del Modello 730 precompilato devono essere cancellati dal Sistema Tessera Sanitaria entro la fine dell'anno. Tali dati, seppur non utilizzati ai fini della dichiarazione precompilata, potrebbero essere oggetto di un servizio di consultazione delle spese sanitarie a vantaggio di tutti i cittadini. In sostanza, il Sistema Tessera Sanitaria potrebbe realizzare un servizio che consentirebbe ai cittadini che si siano autenticati con appositi pin e password di consultare le singole spese, agevolando comunque l'adempimento dichiarativo anche per coloro che presentano il Modello Unico. Tale servizio permetterebbe, inoltre, la valorizzazione del patrimonio informativo raccolto dalla Pubblica Amministrazione consentendo così che tutti i dati acquisiti, con adempimenti anche onerosi, siano proficuamente utilizzati.

Comma 1 lettera c) - Sanzioni per omessa tardiva o errata trasmissione di dati ai fini dell'elaborazione del 730 precompilato

Si estende alle comunicazioni di dati relative agli oneri detraibili o deducibili che saranno definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, la sanzione attualmente prevista per l'omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi agli oneri elencati nell'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali).

Comma 1 lettere e), f) e g) e comma 7 - Controlli preventivi sui rimborsi da 730

Si prevede l'abrogazione della disposizione che ha introdotto i controlli preventivi in caso di rimborso derivante dal modello 730 superiore a 4000 euro, visto che i criteri sui quali sono fondati tali controlli risultano oggi superati in quanto, con riferimento ai familiari a carico, viene effettuato un controllo di validità ed esistenza dei relativi codici fiscali al momento dell'invio della dichiarazione, mentre, con riferimento alle eccedenze derivanti dall'anno precedente, le stesse vengono proposte direttamente dall'Agenzia delle entrate nella dichiarazione precompilata.

La disposizione consente, in via preventiva:

- di verificare i dati modificati dal contribuente, se questi producono un rimborso rilevante (ovvero superiore a un importo determinato dalla norma);
- di individuare nuovi criteri di controllo, adottabili di volta in volta dall'Agenzia delle entrate previo provvedimento.

Comma 1 lettera h) e comma 3 lettere a) e b) - Requisito dimensionale dei Caf

Il decreto legislativo n. 175 del 2014 ha introdotto alcuni requisiti dimensionali ai fini dello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale da parte dei Caf. Al riguardo, si rende necessaria una modifica per meglio chiarire il calcolo del requisito relativo al numero delle dichiarazioni trasmesse.

Comma 2 lettere a), b) e c) - Trasmissione dei dati da parte di enti e casse aventi fini assistenziali

Al fine di precompilare in modo corretto i dati relativi alle spese sanitarie, si rende necessario acquisire i dati dei rimborsi erogati dalle casse e dai fondi sanitari in relazione ai quali il premio è stato dedotto dal reddito complessivo e, pertanto, la spesa sanitaria non è detraibile. Quindi, si prevede una disposizione di adeguamento dell'articolo 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che già prevede la comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate da parte delle casse sanitarie ai fini del controllo, con lo scopo di acquisire tali informazioni anche ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata anticipando al 28 febbraio il termine per la trasmissione.

Comma 4 lettere a) e b) - Valenza dichiarativa della certificazione unica

Si semplifica l'attuale impianto attribuendo valore dichiarativo alla Certificazione Unica evitando che le stesse informazioni siano obbligatoriamente riproposte nel modello 770 semplificato. Si evita, dunque, una duplicazione di informazioni in relazione alla quale è stata manifestata un'esigenza di semplificazione da parte degli organi rappresentativi dei soggetti tenuti alla trasmissione.

Comma 5 - Semplificazioni degli adempimenti fiscali per i soggetti tenuti a trasmettere i dati delle spese sanitarie.

Si esonerano coloro che abbiano trasmesso i dati al Sistema Tessera Sanitaria dall'invio delle stesse informazioni nella comunicazione ai fini dello "spesometro". In tal modo i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria sono utilizzati anche per i controlli previsti dalla normativa sullo "spesometro", oscurando, in quanto non rilevanti in riferimento a quest'ultima finalità, i dati relativi alla natura della prestazione medica per motivi di privacy.

Comma 6 lettera a) - Acquisizione nel 730 precompilato dei dati relativi alle spese funebri

L'articolo 15 del Tuir prevede che le spese funebri siano detraibili solo se sostenute in dipendenza della morte delle persone indicate nell'articolo 433 c.c., nonché di affidati o affiliati.

Si elimina il riferimento alla relazione di parentela con il *de cuius*, consentendo così la detrazione in dipendenza del solo evento della morte.

L'intervento normativo supera le difficoltà di acquisizione dell'informazione relativa al grado di parentela, senza il quale non è possibile stabilire se la spesa sia o meno detraibile, al fine di consentire l'indicazione delle spese funebri nella dichiarazione dei redditi precompilata già a partire dall'anno d'imposta 2015.

Inoltre, la modifica normativa determinerebbe un aumento del numero dei contribuenti interessati all'emissione del documento che comprova il sostenimento della spesa funebre al fine di beneficiare della relativa detrazione, con evidenti effetti in termini di miglioramento delle attività di contrasto dell'evasione.

Va considerato, infine, che è già molto ampia la platea di beneficiari attualmente individuata dalla legge (coniuge, figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, discendenti e ascendenti, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle), pertanto la modifica normativa non dovrebbe assumere particolare rilievo in termini di gettito erariale.

Comma 6 lettera b) - Acquisizione nel 730 precompilato dei dati relativi alle spese di iscrizione ai corsi universitari.

L'articolo 15 del Tuir dispone che le spese per la frequenza dei corsi universitari siano detraibili integralmente nel caso di università pubbliche, mentre per le università private la detrazione spetta nei limiti delle tasse e dei contributi dell'università pubblica più vicina. Quest'ultima previsione rende molto difficoltoso per il contribuente individuare l'importo detraibile da indicare in dichiarazione. Pertanto, al fine di semplificare gli adempimenti per i contribuenti e consentire all'Agenzia delle entrate l'acquisizione di tali oneri nella dichiarazione precompilata, si ritiene necessario modificare l'articolo 15, prevedendo che nel caso di università private le spese di iscrizione ai corsi universitari possano essere portate in detrazione in misura non superiore a quanto previsto da un apposito decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, che individui limiti distinti per ciascuna facoltà universitaria tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università pubbliche.

Art. 50

(Clausola di salvaguardia relativa alla voluntary disclosure)

Si dispone che le maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti dalla proroga di termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, sono quantificate nell'importo di 2.000 milioni di euro

Si prevede altresì che, in caso di mancata realizzazione dell'importo prefissato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2016, stabilisca l'aumento delle accise a decorrere dal 1° maggio 2016.

Titolo XI

Norme finali

Art. 51

(Fondi speciali e tabelle)

La norma in esame rinvia alle tabelle A e B per la determinazione delle misure degli importi da iscriverne, rispettivamente, nel fondo speciale destinato alle spese correnti e al fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, in relazione al triennio 2016-2018.

Come disposto dal comma 1 dell'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si espongono brevi note, distinte per Ministeri che motivano gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.

TABELLA A

Ministero dell'economia e delle finanze. L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi concernenti Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem ai fini di studio e di ricerca scientifica (A.C. 100 - A.S. 1534); Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (A.S. 1629 - A.C. 750); Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (A.S. 1261 - A.C. 3139); Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (A.S. 1676-A.C. 2093); Disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide (A.C. 263- A.S. 2016); Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo (AS 1880 - A.C. 3272); Disciplina delle unioni civili (A.S. 14), nonché le risorse destinate all'attuazione di Interventi diversi.

Ministero dello sviluppo economico. L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dell'Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva sonora e dell'Accordo tra Italia - EURATOM per la gestione di rifiuti radioattivi.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'accantonamento comprende le risorse per la copertura finanziaria di Interventi diversi.

Ministero della giustizia. L'accantonamento comprende le risorse per la copertura finanziaria di Interventi diversi.

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'accantonamento comprende le risorse preordinate per la copertura finanziaria dei provvedimenti riguardanti Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012 (A.S. 1334); Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010 (A.S. 1333 - A.C. 2620); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011 (A.S. 1331); la Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il governo della Repubblica Italiana ed il governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011 (A.C. 2004); Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013 (A.S. 1600 - A.C. 3156); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007 (AS 1599 - A.C. 3155); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013 (A.S. 1605); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la parte Africa centrale dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009 (A.S. 1730); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009 (A.C. 1924 - AS 2031); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008 (A.S. 1729 - A.C. 3157); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impegnate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a

Roma il 5^o novembre 2009 (A.C. 2676 - A.S. 1966); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005 e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009 (AC 2711); Ratifica ed esecuzione del memorandum d'intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012 (A.C. 2710); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare Cinese, fatto a Pechino il 4 luglio 2005 (A.S. 1660 - AC 3300); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012 (A.S. 1659 - AC 3299); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012 (A.S. 1661); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014 (A.S. 1731- A.C. 3239); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013 (A.S. 1732); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007 (A.C. 2800); la Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1^o aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1^o aprile 2014 (A.S. 1827); Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007 (A.S. 1828); Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013 (A.C. 2981); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (AC 3027 - A.S. 2030); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità Europea dell'energia atomica ed i loro stati membri, da una parte e l'Ucraina dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (AC 3053 - A.S. 1963); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014 (A.C. 3086); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'Interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'Interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012 (A.C. 3085 - AS 2057); la Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013 (AS 1927 - A.C. 3241); la

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011 (A.S. 1926 - A.C. 3240); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013 (A.S. 1945); Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012 (A.S. 1946); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (AC 3131 - A.S. 2029); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012 (A.S. 1972); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014 (A.S. 2026); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011 (A.S. 2027); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012 (A.C. 3260); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione Europea e i suoi stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, con allegati, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012 (A.C. 3261); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012 (A.S. 1986); Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005 (A.C. 3269); Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioersity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo Status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015 (A.S. 2028); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno Hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011 (A.C. 3285); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011 (A.S. 2051); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010 (A.S. 2052), nonché per ulteriori Accordi internazionali.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'accantonamento comprende le risorse destinate alle scuole non statali.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'accantonamento comprende le risorse preordinate per la copertura finanziaria dei provvedimenti riguardanti Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche (A.C. 1533 - AS 1892); Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (A.S. 1676 - AC 2093); nonché per interventi diversi.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di interventi diversi.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria dei provvedimenti riguardanti Interventi per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (A.C. 55-A.S. 1641) e Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare (A.S. 1728 - A.C. 348).

Ministero della salute. L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri relativi all'emergenza biologica a livello nazionale e per interventi diversi.

TABELLA B

Ministero dell'economia e delle finanze. L'accantonamento comprende le risorse destinate al potenziamento e ammodernamento della Guardia di finanza, alla realizzazione dei giochi olimpici del 2021 che si terranno a Cortina nonché per interventi diversi.

Ministero dello sviluppo economico. L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di interventi diversi.

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria del provvedimento concernente Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (A.S. 1629 - A.C. 750) nonché per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli.

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli interventi riguardanti la partecipazione dell'Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale Atlantico.

Ministero dell'interno. L'accantonamento è finalizzato a favore di interventi per l'ammodernamento di protezione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria dei provvedimenti concernenti Legge Quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali (A.C. 730 - A.S. 1185), Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (A.S. 1676 - A.C. 2093), nonché per il contributo nazionale al Green Climate Fund, per interventi a favore della difesa del suolo e per interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'accantonamento è preordinato a favore di interventi diversi.

Ministero della salute. L'accantonamento è preordinato a favore di interventi diversi.

L'articolo rinvia, inoltre, alla tabella C con riguardo alle di spesa permanenti; alla tabella D per le leggi che dispongono spese di parte corrente e alla tabella E per le spese a carattere pluriennale in conto capitale.

Art. 52

(Entrata in vigore)

Ove non diversamente previsto, si dispone l'entrata in vigore della legge a partire dal 1° gennaio 2016.

**Note che motivano gli importi dei fondi speciali
di cui alle Tabelle A e B**



Come disposto dal comma 1, dell'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si espongono brevi note, distinte per Ministeri che motivano gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.

TABELLA A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi concernenti Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem ai fini di studio e di ricerca scientifica (A.C. 100 - A.S. 1534); Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (A.S. 1629 - A.C. 750); Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (A.S. 1261 - A.C. 3139); Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (A.S. 1676-A.C. 2093); Disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide (A.C. 263 - A.S. 2016); Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo (AS 1880 - A.C. 3272); Disciplina delle unioni civili (A.S. 14), nonché le risorse destinate all'attuazione di Interventi diversi.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dell'Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva sonora e dell'Accordo tra Italia - EURATOM per la gestione di rifiuti radioattivi.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento comprende le risorse per la copertura finanziaria di Interventi diversi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento comprende le risorse per la copertura finanziaria di Interventi diversi.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento comprende le risorse preordinate per la copertura finanziaria dei provvedimenti riguardanti Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012 (A.S. 1334); Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010 (A.S. 1333 - A.C. 2620); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011 (A.S. 1331); la Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il governo della Repubblica Italiana ed il governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011 (A.C. 2004); Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il



condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014 (A.S. 1827); Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2007 (A.S. 1828); Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013 (A.C. 2981); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (AC 3027 - A.S. 2030); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità Europea dell'energia atomica ed i loro stati membri, da una parte e l'Ucraina dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (AC 3053 - A.S. 1963); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014 (A.C. 3086); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'Interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'Interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012 (A.C. 3085 - AS 2057); la Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013 (AS 1927 - A.C. 3241); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011 (A.S. 1926 - A.C. 3240); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013 (A.S. 1945); Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012 (A.S. 1946); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (AC 3131 - A.S. 2029); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012 (A.S. 1972); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014 (A.S. 2026); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011 (A.S. 2027); Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria dei provvedimenti riguardanti Interventi per la salvaguardia degli agrumi caratteristici (A.C. 55-A.S. 1641) e Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare (A.S. 1728 - A.C. 348).

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri relativi all'emergenza biologica a livello nazionale e per interventi diversi.

TABELLA B**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

L'accantonamento comprende le risorse destinate al potenziamento e ammodernamento della Guardia di finanza, alla realizzazione dei giochi olimpici del 2021 che si terranno a Cortina nonché per interventi diversi.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di interventi diversi.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria del provvedimento concernente Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (A.S. 1629 - A.C. 750) nonché per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli interventi riguardanti la partecipazione dell'Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale Atlantico.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è finalizzato a favore di interventi per l'ammodernamento di protezione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria dei provvedimenti concernenti Legge Quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali (A.C. 730 - A.S. 1185), Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento



Relazione Tecnica

Titolo I
Risultati differenziali e gestioni previdenziali

Art. 2
Gestioni previdenziali

Commi 1 e 2. L'articolo 3, comma 2 della legge 335/95 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'art. 59, comma 34 della legge 449/97 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222, nonché la somma relativa ai trasferimenti alla gestione ex-INPDAP presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2015.

Pertanto, sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2015 dall'art. 1, commi 2 e 3 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in coerenza con i contenuti della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2015, nella misura dello 0,2% per il 2015 e dello 0,2% per il 2016.

Conseguentemente, applicando l'incremento di un punto percentuale alle variazioni dei prezzi, si ottiene per l'anno 2016 un incremento pari a 207,28 milioni di euro per quanto concerne la somma da trasferire ai sensi dell'art. 37 della legge 88/89, a 51,22 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'art. 59, c. 34 della legge 449/97, e a 23,44 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Per quanto riguarda le somme da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1 gennaio 1989, pari a 551,40 milioni di euro, e delle somme attribuite a fondo minatori ed ex-Enpals, pari rispettivamente a 3,13 e 72,68 milioni di euro.

(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto P.A.	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	281,94	281,94	0	0	0	0
	2018	281,94	2018	0	2018	0

I predetti oneri trovano copertura, in quanto il miglioramento dei saldi delle gestioni previdenziali conseguente all'incremento delle somme di cui ai commi 1 e 2 determina corrispondenti minori esigenze di trasferimenti dovuti, a diverso titolo, alle medesime gestioni previdenziali.

Pertanto, l'effetto complessivo sui saldi di finanza pubblica è il seguente:

(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto P.A.	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	0	0	0	0	0	0
	2018	0	2018	0	2018	0



Titolo II
Misure per la crescita
Capo I
Riduzione della pressione fiscale

Art. 3
Eliminazione aumenti accise e IVA

L'articolo 1, comma 430, della legge di stabilità 2014 prevede tramite variazioni di aliquote d'imposte e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti di assicurare **maggiori entrate pari a 3.272 milioni di euro per l'anno 2016 e 6.272 a decorrere dal 2017.**

L'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità 2015, e successive modificazioni, prevede la clausola di salvaguardia laddove non sia riconosciuta dalla Commissione europea la deroga relativa all'applicazione del reverse charge di cui al comma 629, lettera a), numero 3), capoverso d-quinquies), e al comma 629, lettera b). La deroga non è stata riconosciuta per il reverse charge relativo alla grande distribuzione (stimato in 728 milioni di euro dal 2015). La predetta clausola dispone che:

- per l'anno 2015 alla copertura dei relativi effetti finanziari negativi si provvede, con le maggiori entrate di cui all'articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, attestata dall'Agenzia delle entrate nel medesimo anno sulla base delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla medesima legge 15 dicembre 2014, n. 186, acquisite dalla medesima Agenzia;
- **dall'anno 2016** si provvede con l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a **728 milioni di euro.**

L'articolo 1, comma 718 della Legge di Stabilità 2015 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'incremento di due punti percentuali dell'aliquota Iva del 10 per cento e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2017. Con riferimento all'aliquota Iva del 22 per cento, lo stesso comma ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'incremento di due punti percentuali e di un ulteriore mezzo punto percentuale dal 1° gennaio 2018. Infine, la lettera c), dello stesso comma ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2018, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato 1 al Testo Unico delle Accise (D.lgs. n. 504/1995), sarebbero aumentate in misura tale da determinare ulteriori maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro dal 2018.

Le clausole di salvaguardia previste a legislazione vigente sono ricapitolate nella seguente tabella:

	2016	2017	dal 2018
Variazioni aliquote d'imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali (art. 1, c. 430, Legge di Stabilità 2014)	3.272	6.272	6.272
Aumento accisa carburanti (art. 1, c. 632, Legge di stabilità 2015)	728	728	728
Incremento aliquote IVA (art. 1, c. 718, Legge di Stabilità 2015) - di cui:	12.814	19.221	21.965
- Aliquota 10% al 12%	4.638	4.638	4.638



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Aliquota dal 12% al 13%		2.319	2.319
- Aliquota dal 22% al 24 %	8.176	8.176	8.176
- Aliquota dal 24% al 25%		4.088	4.088
- Aliquota dal 25% al 25,5%			2.044
- Incremento accise			700
TOTALE CLAUSOLE	16.814	26.221	28.965

Milioni di euro

La disposizione in esame, invece, intervenendo su tale impianto normativo, sterilizza *in primis* la clausola di cui alla legge di Stabilità 2014; inoltre, sterilizza gli aumenti previsti dal **comma 632 dell'articolo 1** della Legge di Stabilità 2015, come modificata dal decreto-legge 153/2015.

Infine, **con riguardo al comma 718 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2015**, prevede che l'aliquota Iva del 10 per cento è incrementata di 3 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2017, mentre l'aliquota Iva del 22 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2018. **In tal modo, vengono meno gli aumenti di aliquota previsti a decorrere dal 2016**. Viene, inoltre, ridotto l'importo dell'incremento delle accise da 700 milioni di euro a 350 milioni di euro dal 2018.

Circa le modifiche al predetto comma 718, adoperando la stessa metodologia di stima utilizzata per la valutazione delle disposizioni precedenti, si stimano i seguenti effetti finanziari riconducibili alla nuova clausola:

	2016	2017	2018	2019
Aliquota 10% al 13%	0	6.957	6.957	6.957
Aliquota dal 22% al 24 %	0	8.176	8.176	8.176
Aliquota dal 24% al 25%	0	0	4.088	4.088
Incremento accise			350	350
TOTALE	0	15.133	19.571	19.571

Milioni di euro

L'effetto differenziale tra gli effetti della clausola di cui alla legge di Stabilità 2015 rispetto alla stessa riscritta dalla presente legge è il seguente:

	2016	2017	2018	2019
Effetti LS 2015	12.814	19.221	21.965	21.965
Nuovi effetti LS 2016	0	15.133	19.571	19.571
Differenza	-12.814	-4.088	-2.394	-2.394

Milioni di euro

L'effetto netto complessivo è il seguente:

	2016	2017	2018	2019
Abrogazione misure LS2014	-3.272	-6.272	-6.272	-6.272
Abrogazione incremento accise dal 2016 - (art. 1, c. 632, LS 190/2014)	-728	-728	-728	-728
Differenza misure LS2015	-12.814	-4.088	-2.394	-2.394
TOTALE	-16.814	-11.088	-9.394	-9.394

Milioni di euro



Art. 4**Esenzione per l'abitazione principale, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli**

Comma 2 - IMU fabbricati rurali province di Trento e Bolzano. La norma in esame prevede (comma 2) l'abrogazione della facoltà attribuita alle province autonome di Trento e Bolzano di prevedere che i fabbricati rurali siano assoggettati a IMU. Tale disposizione rappresenta un mero coordinamento normativo considerato che le suddette province, in virtù delle proprie prerogative statutarie, hanno istituito l'IMI e l'IMIS in sostituzione dell'IMU. Pertanto, a tale disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

Comma 3 - Esenzione parziale IMU terreni agricoli. Il comma 3 modifica l'attuale regime di esenzione dei terreni agricoli prevedendo che si applichino i criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata con la G.U. del 18 giugno 1993. Si tratta dei criteri in vigore prima dell'emanazione del D.M. del 28 novembre 2014 e del successivo D.L. n. 4/2015.

Viene inoltre disposta l'esenzione assoluta dei terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Conseguentemente viene prevista l'abrogazione dell'articolo 1 (commi da 1 a 9-bis) del D.L. n. 4/2015 che ha recentemente modificato il regime di imponibilità IMU dei terreni oltre che dei commi 5 e 8-bis dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 in materia di determinazione del valore imponibile ai fini IMU dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP). Rimane però confermata l'esenzione, prevista dallo stesso art. 1 del D.L. n. 4/2015, per i terreni ubicati nei comuni delle isole minori e per quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

A normativa vigente l'esenzione IMU dei terreni è correlata alla classificazione di montanità del comune riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto annualmente dall'Istat. In particolare, sono totalmente esenti i terreni situati nei comuni classificati come totalmente montani, mentre nei comuni classificati come parzialmente montani l'esenzione spetta solo per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Specifiche agevolazioni sono disposte dal medesimo articolo 1 del decreto legge n. 4/2015 a favore dei terreni delle isole minori, delle proprietà collettive e dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (detrazione di 200 euro) per i terreni posseduti nei comuni non montani ma esenti prima del D.L. n. 4/2015.

Rispetto alla legislazione vigente la normativa proposta comporta una perdita di gettito correlata: (i) all'esenzione per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP e ubicati nei comuni non interessati dall'applicazione del citato D.L. n. 4/2015; ii) agli effetti negativi connessi al ripristino dei criteri della circolare con un ampliamento complessivo del perimetro territoriale dell'agevolazione e alla contestuale esenzione per i c.d. agricoltori "professionali" relativamente ai terreni ubicati in comuni che nella classificazione riportata dall'Istat risultano essere non montani (in quelli classificati come montani e parzialmente montani tali soggetti sono già esenti).

Non si stimano effetti per la conferma delle esenzioni per i terreni ubicati nelle isole minori e per quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva in quanto già previste a legislazione vigente. Analogamente non si stimano effetti per i terreni situati nei comuni esenti applicando sia i criteri della circolare, sia quelli dell'art. 1 del D.L. n. 4/2015.



Ai fini della valutazione degli effetti finanziari negativi conseguenti all'esenzione in esame, in primo luogo è stata valutata la perdita di gettito relativa all'esenzione dei soli soggetti coltivatori diretti e IAP per i terreni situati nei comuni (2.253) nei quali gli stessi risultavano imponibili sia prima che dopo il decreto legge n. 4/2015. Sulla base dei dati di gettito aggiornati relativi alle annualità 2014 e 2015 e tenendo conto dei dati di stima relativi al riparto dello stesso gettito tra soggetti rentiers e coltivatori diretti/IAP, già utilizzati per l'erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 6, del D.L. n. 133/2013, si stimano effetti finanziari negativi pari a 120 milioni di euro.

Per quanto riguarda la perdita di gettito afferenti i terreni ubicati nei comuni interessati invece dall'applicazione dei criteri di cui al D.L. n. 4/2015, sono stati presi in considerazione sia i dati riguardanti il gettito delle predette annualità 2014 e 2015, sia gli effetti stimati con il decreto legge n. 4 del 2015 che comportano una corrispondente variazione compensativa di risorse per i comuni, di cui all'allegato A del predetto decreto.

In particolare, per i comuni che nella classificazione riportata dall'Istat risultano essere parzialmente montani (circa 650) sono stati valutati unicamente gli effetti riguardanti i terreni posseduti da soggetti c.d. rentiers nei casi in cui tornano a beneficiare dell'esenzione secondo i criteri della circolare. Si tratta dei comuni che tornano a un regime di totale o parziale esenzione.

Analogamente, anche per i comuni che sono attualmente classificati come non montani sono stati invece valutati gli effetti conseguenti al ritorno a un regime di totale o parziale esenzione (si tratta di 1.628 casi): nei comuni che passano da non montani (imponibili) a totalmente esenti la perdita di gettito riguarda sia i soggetti c.d. rentiers, sia gli agricoltori professionali per i terreni situati su tutto il territorio comunale. Nei comuni che passano da non montani a parzialmente delimitati (ovvero parzialmente esenti) la perdita di gettito relativa ai soggetti coltivatori diretti /IAP riguarda l'intero territorio comunale mentre per i soggetti c.d. rentiers solo i terreni ubicati nella parte del territorio divenuta esente.

Sono stati poi considerati gli effetti positivi, di entità non rilevante (circa 0,2 milioni), connessi al numero limitato di comuni (27 casi) che passano da un regime di esenzione a un regime di parziale o totale imponibilità, per la modifica dei criteri di esenzione.

Complessivamente, quindi, alla quota di comuni interessati dal cambio di regime si stimano ulteriori oneri per il Bilancio dello Stato valutabili in 284,77 milioni di euro.

Complessivamente, gli effetti finanziari negativi per il Bilancio dello Stato risultano quindi pari a **404,768 milioni di euro** su base annua, così distinti: 248,153 milioni, di cui 3,213 milioni riferiti ai comuni del Friuli Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, correlati all'abrogazione dell'articolo 1 (commi da 1 a 9-bis) del D.L. n. 4/2015, con le conseguenti variazioni compensative di risorse; la differenza, pari a 156,615 milioni, da erogare ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna, per l'importo di 152,4 milioni di euro, per il tramite del fondo di solidarietà comunale, e ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, mediante un minor accantonamento, di cui al comma 17 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, determinato in 4,215 milioni di euro.

Comma 3 - Recupero IRPEF per abolizione IMU terreni. La norma in oggetto determina la conseguente imponibilità ai fini Irpef dei redditi dominicali relativi ai terreni dichiarati da imprenditori agricoli professionali (IAP) e di quelli indicati nel DL 4/2015 esentati da IMU.

A seguito di elaborazioni volte a recuperare dalle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2014 i dati relativi ai redditi dominicali esenti da IMU per l'anno 2013, mediante utilizzo del modello di microsimulazione Irpef si stima che l'assoggettamento ad IRPEF di tali redditi relativi ai terreni dichiarati da imprenditori agricoli professionali (IAP) determini una variazione Irpef di circa +24 milioni



di euro e di +1,8 e +0,7 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Per quanto concerne l'imposizione ai fini Irpef dei redditi che sono attualmente esenti a seguito dell'introduzione del DL 4/2015, sono state condotte elaborazioni sui dati IMU dalle quali risulta che la quota di tali redditi sul totale dei redditi dominicali rappresenta il 24,2%.

Ai fini della presente stima, in via prudenziale, si riduce tale quota al 20%, per un ammontare stimato di circa 254 milioni di euro. Applicando una aliquota marginale media del 25% si stima una variazione Irpef di circa +63,5 milioni di euro e di +3,8 e +1,4 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Pertanto si stima una variazione di gettito Irpef complessiva di competenza annua pari a +87,5 milioni di euro e di +5,6 e +2,1 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Si stimano, pertanto, i seguenti effetti in termini finanziari:

	2016	2017	dal 2018
IRPEF	0	+153,1	+87,5
Addizionale regionale	0	+5,6	+5,6
Addizionale comunale	0	+2,8	+2,1
Totale	0	+161,5	+95,2

in milioni di euro

Comma 4 - Abolizione TASI abitazione principale. Il comma 4 dispone modifiche all'attuale disciplina TASI, prevedendo in primo luogo [lettere a) e b)] l'esenzione dalla TASI dell'abitazione principale il cui possesso o detenzione non rientra più nel presupposto impositivo del tributo. Rimane confermata la tassazione per le abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8 e A9.

La valutazione degli effetti viene operata con riferimento al territorio nazionale con l'esclusione dei comuni delle province autonome di Bolzano e Trento che, in virtù di quanto previsto dai rispettivi statuti, hanno istituito autonomi tributi impositivi sugli immobili in sostituzione di IMU e TASI.

In base ai dati di versamento dell'imposta in oggetto (codice tributo F24 3958), escludendo i comuni delle province di Trento e Bolzano, e tenendo conto anche dei dati relativi ai versamenti in per l'anno 2015 si rileva un ammontare di gettito complessivo pari a 3.535 milioni di euro. Prudenzialmente, considerato che anche i versamenti in acconto riflettono le aliquote deliberate nell'anno precedente, per ciascun comune si è assunto il valore massimo tra il gettito imputazione 2014 e il gettito "teorico" 2015 (stimato sulla base dei versamenti in acconto).

Considerando poi gli effetti delle variazioni di aliquote deliberate nell'anno in corso, valutati in circa 50 milioni di euro con l'ausilio di un campione significativo di comuni, si stima un gettito annuo complessivo TASI abitazione principale pari a 3.585 milioni di euro. La perdita conseguente all'esenzione in esame viene determinata in **3.575 milioni di euro** per tenere conto che le abitazioni principali c.d. "di lusso" continueranno ad assolvere il tributo. Il gettito riferibile a tali immobili è stimato, sulla base dei versamenti, in circa 10 milioni di euro.

Il ristoro del mancato gettito per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna, quantificato in 3.500,09 milioni di euro, viene effettuato per il tramite del fondo di solidarietà comunale mentre per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, il ristoro avviene mediante un minor accantonamento, di cui al comma 17 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, determinato in 74,91 milioni di euro.



Comma 4 - Esenzione TASI inquilini. A normativa vigente (articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013) la TASI è dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile. Quest'ultimo versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI mentre la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'immobile.

Le modifiche normative, di cui alle lettere a), b) e d), prevedono l'esenzione TASI a favore del soggetto (utilizzatore) che destina l'immobile ad abitazione principale. Il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune per l'anno 2015, ovvero in mancanza nella percentuale pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo.

Da elaborazioni sulla banca dati catastale integrata (anno 2012), risulta che le abitazioni locate, da qualunque tipo di soggetto, rappresentano circa il 10% della base imponibile complessiva dei fabbricati di proprietà di persone fisiche e società, diversi da abitazione principale e relative pertinenze.

In base ai dati di versamento dell'imposta in oggetto (TASI altri fabbricati, codici tributo F24: 376E e 3961) risulta, escludendo i comuni delle province di Trento e Bolzano, un ammontare versato pari a 1.097 milioni di euro.

In base alle elaborazioni condotte, considerando i dati di gettito di ciascun comune, il gettito complessivo imputabile ai fabbricati di tipo abitativo locati è di circa 101 milioni di euro, di cui circa 20,2 milioni di euro a carico degli inquilini.

Analizzando la banca dati degli atti del registro, si è individuata la percentuale di immobili locati nello stesso comune di residenza del locatario; risulta pertanto che a livello nazionale, l'80% delle rendite degli immobili ad uso abitativo locati siano imputabili a inquilini con residenza nel medesimo comune dell'immobile.

In assenza di ulteriori dati puntuali, tale percentuale pari all'80% viene utilizzata come *proxy* per individuare la componente "prima casa" nell'ambito delle locazioni di abitazioni e applicandola al dato precedentemente calcolato (20,2 milioni), si ottiene una perdita di gettito TASI, su base annua, di circa - **16 milioni di euro**.

Il ristoro del mancato gettito per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna, quantificato in 15,6 milioni di euro, viene effettuato per il tramite del fondo di solidarietà comunale mentre per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, il ristoro avviene mediante un minor accantonamento, di cui al comma 17 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, determinato in 0,4 milioni di euro.

Comma 4 - Aliquota massima TASI immobili merce. La lettera c) stabilisce che l'aliquota TASI sui fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, è ridotta all'1 per mille con facoltà dei comuni di azzerarla o di elevarla fino a un massimo del 2,5 per mille.

In considerazione che a normativa vigente nel 2015 già esiste un limite del 2,5 per mille all'aliquota TASI su tutti gli immobili, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti.

Comma 5 - IVIE - esenzione prima casa. La norma in esame modifica la disciplina relativa all'imposta sui valori immobiliari all'estero (articolo 19, comma 15-bis del decreto legge n. 201 del 2011), disponendo la non applicazione dell'imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale (ad esclusione degli immobili classificabili nelle equivalenti categorie catastali italiane A/1, A/8 e A/9), per le relative pertinenze e per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale.

In base ai dati di versamento dell'imposta in oggetto (codici tributo F24 4041, 4042, 4044, 4045, 4046) risulta un ammontare versato nel 2014 pari a 76,9 milioni di euro. Sulla base di elaborazioni condotte sui



dati dichiarativi del Quadro RW dell'anno di imposta 2013, si stima una quota di ammontare dell'imposta in oggetto dovuta per abitazione principale non superiore allo 0,5%. In via prudenziale, anche per considerare gli effetti correlati all'esenzione per le case coniugali assegnate al coniuge separato, ai fini della valutazione si incrementa tale quota all'1%. Si stima quindi una perdita di gettito di competenza annua pari a 0,8 milioni di euro (76,9 X 1%).

Considerando la decorrenza dall'anno di imposta 2016, gli effetti finanziari risultano i seguenti:

	2016	2017	2018
IVIE	0	-3,6	-0,8

in milioni di euro

Commi 6 e 7 - Modifiche in materia di fondo di solidarietà comunale. La lett. a) del comma 6 determina un onere di 3.668,09 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, corrispondente all'incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale finalizzato al ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della Sardegna dalle disposizioni recate dai commi 3 e 4 dell'articolo in esame, ivi incluso il minor gettito di 152,4 milioni di euro di cui al comma 3. Inoltre, è ridotto da 4.717,9 a 2.768,8 milioni di euro il versamento da parte dei comuni destinato all'entrata del bilancio statale per il finanziamento del fondo in questione. Tale riduzione risulta neutrale sui saldi di finanza pubblica, in quanto si prevede una riduzione in corrispondente misura della dotazione complessiva del fondo stesso.

La lett. b) non determina oneri, atteso che è esclusivamente volta a dettare la tempistica per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto del fondo di solidarietà comunale.

Parimenti, risulta finanziariamente neutrale anche la lett. c), con la quale si prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto del fondo di solidarietà comunale possa disporre anche la modifica del versamento all'entrata del bilancio statale da parte dei comuni della quota di IMU di propria spettanza destinata al finanziamento del fondo di solidarietà comunale. La predetta neutralità è assicurata dalla previsione che la modifica del versamento determina, in corrispondente misura, una variazione della dotazione del fondo di solidarietà comunale.

Le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) modificano i criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale prevedendo in primo luogo che, a decorrere dall'anno 2016, viene elevata la quota del fondo di solidarietà comunale, relativa ai comuni delle sole regioni a statuto ordinario, distribuita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. Viene quindi disposto che tale quota sia elevata dall'attuale 20% al 30% per l'anno 2016, al 40% per l'anno 2017 e al 55% per l'anno 2018. Si prevede inoltre che per l'anno 2016 saranno utilizzati nel riparto del fondo i fabbisogni standard approvati entro il 31 marzo 2016.

Viene, inoltre, disposto che anche per l'anno 2016 l'ammontare della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario sia determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonché a titolo di fondo di solidarietà comunale netto; risulta pertanto confermato il target perequativo pari al 45,8% dell'ammontare complessivo della capacità fiscale.

Con l'introduzione dei nuovi commi da 380-sexies a 380-octies si dispone che (i) l'incremento di 3.668,09 milioni, relativo al ristoro del mancato gettito delle esenzioni IMU/TASI, sia ripartito in base al gettito effettivo derivante dagli immobili esentati; (ii) per i comuni delle regioni a statuto ordinario, la



quota del fondo, non distribuita secondo il criterio perequativo e al netto del ristoro del mancato gettito di cui al comma 380-sexies, sia determinata in misura tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale 2015. Tale disposizione è valida per l'intero ammontare fondo relativamente ai comuni di Sicilia e Sardegna per i quali non si applica il criterio della perequazione basato sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard.

Le disposizioni di cui al comma 7 prevedono, infine, che per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI derivante dai commi 3 e 4 avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011. L'onere complessivo è valutato pari a 82,738 milioni di euro, di cui 7,428 milioni relativi alle disposizioni di cui al comma 3.

Complessivamente, le compensazioni finalizzate al ristoro ai comuni del minor gettito derivante dalle disposizioni recate dai commi 3 e 4 dell'articolo in esame possono essere riassunte come segue:

Compensazioni ai comuni per perdita di gettito IMU/TASI di cui articolo 4, commi 3 e 4	Comuni RSO e Sicilia e Sardegna	Comuni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta	Totale
Esenzione IMU terreni	152,40	7,428	159,83
Esenzione TASI prime case	3.500,09	74,910	3.575,00
Esenzione TASI inquilini prime case	15,60	0,400	16,00
Totale compensazioni	3.668,09	82,738	3.750,83

Comma 8. Per l'anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro, al finanziamento del quale sono destinate le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

La disposizione determina oneri per la finanza pubblica, derivanti dal venir meno degli interessi attivi dovuti allo Stato dagli enti beneficiari delle anticipazioni di liquidità di cui alla predetta norma, pari a 2.730.000 euro per l'anno 2017, 2.647.904 euro per l'anno 2018 e 2.565.233 euro a decorrere dall'anno 2019. Non vi sono ulteriori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto atteso che il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio.

Commi da 9 a 12 - Esenzione Imu imbullonati. La disposizione in esame prevede che, a decorrere dall'anno 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (Categorie dei gruppi D e E) sarà effettuata tramite stima diretta che tenga conto del suolo e delle costruzioni nonché degli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità dell'immobile nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Saranno invece esclusi dalla stessa stima diretta tutti quei macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Attualmente, secondo quanto previsto dalla circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 al fine di valutare quale impianto deve essere incluso nella stima catastale, si deve far riferimento non solo al criterio dell'essenzialità dell'impianto per la destinazione economica dell'immobile ma anche alla circostanza che esso sia fisso o stabile nel tempo.

La proposta normativa in esame prevede quindi che gli intestatari degli immobili interessati possano presentare, a decorrere dal 1° gennaio 2016, specifici atti di aggiornamento per la rideterminazione della



rendita catastale. Limitatamente all'anno 2016 tali atti devono essere presentati entro il 15 giugno 2016 per avere effetto dal 1° gennaio 2016 ai fini del pagamento IMU/TASI, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, del D.L. n. 201/2011.

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalla competente Agenzia delle Entrate si rileva che la proposta in esame riguarda concretamente i fabbricati delle categorie catastali D1 (opifici) e D7 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale) con rendita superiore ai 10.000 euro. Si stima pertanto una potenziale riduzione delle rendite catastali delle categorie D1 e D7 pari complessivamente a 766 milioni di euro; per la categoria D1 si ha una riduzione stimata di circa il 16,5% della rendita complessiva (di tale categoria) mentre per la categoria D7 la riduzione è di circa l'11,1%. Effetti minimi (circa 95 milioni di euro di minore rendita) sono indicati dall'Agenzia delle Entrate per le altre categorie del gruppo D. Per quanto riguarda i fabbricati delle categorie E non sono presi in considerazione ai fini della valutazione degli effetti di gettito su IMU/TASI, in quanto esenti. La norma determina quindi una potenziale riduzione (massima) delle rendite catastali dell'ordine di 861 milioni di euro.

Nella stima si tiene conto che la norma proposta prefigura l'eliminazione delle componenti impiantistiche dalla stima catastale con eccezione di quelle correlate ai requisiti di utilità trasversale dell'unità immobiliare, che continuano, invece, a essere oggetto di stima catastale. Occorre però tenere conto che la quota parte di componenti impiantistiche che soddisfano i predetti requisiti indicati dalla norma è differente per ciascuna macro-categoria produttiva.

Pertanto, secondo le analisi svolte dall'Agenzia delle Entrate si ipotizza la ripartizione della rendita complessiva¹ tra le diverse macrocategorie produttive, come indicato nella tabella seguente:

MACROCATEGORIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA	INCIDENZA SUL TOTALE DELLA RENDITA	
	D/1	D/7
PRODUZIONE ENERGIA	20%	5%
CHIMICO/PETROLCHIMICO	5%	5%
SIDERURGIA/METALLURGIA	5%	5%
ALTRE ATTIVITÀ (MANIFATTURIERO)	70%	85%

A fronte di tale ripartizione, l'Agenzia delle entrate ha valutato un ammontare complessivo di rendita catastale corrispondente alla quota impianti di circa 766² milioni di euro, pari al 18% della rendita catastale complessiva delle unità immobiliari interessate (unità con valore superiore a 10mila e censite nelle categorie D1 e D7).

Considerando anche un effetto minimo (nell'ordine del 2% rispetto all'ammontare attuale di rendita) per i fabbricati censiti nelle altre categorie D, la riduzione potenziale massima di rendita catastale, conseguente all'attuazione delle disposizioni recate dalla norma proposta, è stimata in circa 861 milioni di euro.

Considerando tale minore rendita si calcola, a decorrere dall'anno 2016, una perdita di gettito, su base annua, ai fini delle imposte locali immobiliari di circa **530 milioni di euro**, di cui 375 milioni come quota Stato e 155 milioni di euro di spettanza dei comuni. Nella quantificazione si è tenuto conto:

- i) di un'aliquota media effettiva IMU su fabbricati D di 9,353 per mille, stimata sulla base del gettito imputabile ai fabbricati di categoria D, e di un'aliquota media complessiva IMU/TASI del 10,5 per mille;
- ii) dell'andamento del gettito effettivo su tali categorie di immobili inferiore a quello potenziale ricavabile dalla base imponibile delle rendite catastali;

¹ Si tratta di 4,2 miliardi di rendita attribuiti alle unità immobiliari in categoria D1 e D7 con valori superiori a 10mila, per i quali si stima una presenza significativa di impianti.

² € 455.454.111 per le D/1 ed € 310.709.053 per le D/7.



iii) della necessità di ristorare i comuni delle province di Trento e Bolzano della relativa perdita di gettito ai fini dei tributi immobiliari (IMI e IMIS) istituiti dalle province autonome in sostituzione di IMU e TASI.

Il **comma 11** prevede che per l'anno 2016 hanno effetto gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016. Prudenzialmente, in assenza di dati puntuali la perdita di gettito di tale annualità non viene ridotta nel presupposto che i soggetti interessati presenteranno comunque tali atti in tempo utile per usufruire dell'agevolazione già nel primo anno.

Il **comma 12** prevede poi l'erogazione di un apposito contributo di circa 155 milioni di euro su base annua relativo al minor gettito dei comuni da ripartirsi secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, sulla base dei dati che saranno comunicati dall'Agenzia delle Entrate.

Comma 13. Imposta municipale secondaria Il comma 13 prevede l'abrogazione dell'articolo 11 del D.Lgs n.23/2011 in materia di imposta municipale secondaria che doveva sostituire i tributi comunali indicati dal comma 1 del medesimo articolo 11. Al riguardo non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

Comma 14 - Contenimento della pressione tributaria. La disposizione in esame stabilisce, per l'anno 2016, il divieto a regioni ed enti locali di deliberare aumenti di tributi e addizionali rispetto alle aliquote deliberate per l'anno 2015. Sono comunque applicabili le specifiche disposizioni previste per il settore sanitario oltre alla possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative del gettito per accedere alle anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013. Il divieto in esame non si applica, inoltre, alla TARI nonché agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto. Al riguardo, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti rispetto a quanto considerato nei tendenziali a legislazione vigente.

Comma 15 - Maggiorazione aliquota TASI. La disposizione in esame prevede che, relativamente agli immobili non esentati dal presente articolo, per il 2016 sia confermata la maggiorazione TASI ove deliberata dai comuni per l'anno 2015. Al riguardo, non si ascrivono effetti finanziari rispetto al gettito attuale.

Art. 5

Riduzione IRES ed esenzione IRAP in agricoltura e pesca

Commi da 1 a 4 - Riduzione IRES di 3pp nel 2016 e di ulteriori 0,5 pp dal 2017. La disposizione in esame prevede la riduzione dell'aliquota legale IRES di 3 punti percentuali, dal 27,5% al 24,5%, nel 2016 e un'ulteriore riduzione di 0,5 punti, dal 24,5% al 24%, nel 2017.

Ai fini della stima, è stato utilizzato il modello di micro-simulazione IRES, che attualizza il dato fiscale introducendo le nuove normative intervenute dall'anno di imposta disponibile Unico 2014, anno di imposta 2013, modificando l'aliquota IRES applicata al reddito imponibile dal 27,5% al 24,5% nel 2016 e dal 24,5% al 24% nel 2017.

Dalle elaborazioni si evidenziano i seguenti dati:

- imposta IRES netta a legislazione vigente per circa 32 miliardi di euro nel 2016, con un effetto sul gettito stimato in circa 3.424,3 milioni di euro, riferito a circa 620 mila contribuenti;
- imposta IRES netta a legislazione vigente per circa 31 miliardi di euro nel 2017, con un effetto sul gettito stimato in circa 3.901,2 milioni di euro, riferito a circa 624 mila contribuenti;
- a cui aggiungere circa 93 mila enti non commerciali con IRES dovuta per circa 540 milioni di



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

euro, con un effetto sul gettito stimato macro in circa 59 milioni di euro nel 2016 e 68,8 milioni di euro dal 2017.

Il gettito complessivo di competenza è il seguente:

Competenza	2016	dal 2017
IRES	-3.483,3	-3.970

In milioni di euro

Si indicano, di seguito, gli effetti finanziari, considerando un acconto del 75%:

Cassa	2016	2017	dal 2018
IRES	-2.612,5	-3.848,4	-3.970

In milioni di euro

Il comma 4, considera l'ipotesi del mancato riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione coerente con un livello di deficit/PIL pari al 2,2 per cento.

Tale ipotesi è rappresentata nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (allegato 3).

In questo caso, la riduzione dell'aliquota IRES dal 27,5% al 24,5% per il 2016 non verrebbe applicata con conseguenti minori oneri in termini di IRES pari a 2.612,5 milioni di euro per il 2016 e pari a 870,9 milioni di euro per il 2017. I risparmi previsti nel 2017 (870,9 milioni) confluiscono, ai sensi del comma 4, nel fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Dal mancato riconoscimento dei predetti margini discendono poi maggiori oneri in termini di IRPEF e relative addizionali pari a 171,7 milioni di euro per il 2018, in relazione al venir meno del gettito derivante dai maggiori dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate in società di capitali. A compensazione dei predetti oneri, per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lett. b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Gli effetti finanziari correlati a tale ipotesi - come detto, già esposti nell'allegato 3 del presente provvedimento - sono evidenziati nella prospettazione che segue.

Cassa	2016	2017	dal 2018
IRES	0	-2.977,5	-3.970

In milioni di euro

Comma 5 - Recupero IRPEF derivante dalla maggiore concorrenza nella determinazione del reddito dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazione qualificata. La modifica dell'aliquota IRES, fissata per l'anno 2016 al 24,5% e a decorrere dall'anno 2017 al 24%, determina una modifica della percentuale di concorrenza dei redditi di capitale e plusvalenze qualificate ai fini IRPEF stimata al 57% per l'anno 2016 e al 58% a decorrere dall'anno 2017, in luogo dell'attuale 49,72%.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle società di persone, risulta un ammontare di redditi in esame di circa 3.263 milioni di euro.

Gli effetti di competenza ai fini IRPEF iniziano a decorrere dall'anno in cui le somme in esame, calcolate sulla base della nuova aliquota IRES, vengono erogate. Gli effetti iniziali, quindi, si verificheranno dall'anno di imposta 2017.

Sulla base della differenza della percentuale di reddito da assoggettare ad IRPEF 7,28% (57% - 49,72%) per l'anno 2016 e 8,28% (58% - 49,72%) a decorrere dall'anno 2017, applicando un'aliquota marginale



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

media del 40%, si stima il seguente recupero di gettito di competenza:

- per l'anno 2017: circa 95 milioni (3.263 x 7,28% x 40%) e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di 3,6 e 1,4 milioni di euro;
- a decorrere dall'anno 2018: circa 108,1 milioni (3.263 x 8,28% x 40%) e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di 4,1 e 1,5 milioni di euro.

Si indicano, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame, nell'ipotesi che la norma che modifica l'aliquota IRES entri in vigore a decorrere dall'anno 2016:

	2016	2017	2018	2019	dal 2020
IRPEF	0	0	+166,3	+117,9	+108,1
Addizionale regionale	0	0	+3,6	+4,1	+4,1
Addizionale comunale	0	0	+1,8	+1,6	+1,5
Totale	0	0	+171,7	+123,6	+113,7

In milioni di euro

Qualora la modifica IRES decorresse dal 2017, gli effetti illustrati nella tabella di cui sopra si intendono a partire dal 2019.

Commi 6-8. Zero IRAP. La normativa proposta prevede l'abolizione o l'azzeramento dell'aliquota IRAP per le imprese che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi.

Si specifica che l'articolo 2135 del codice civile, nel testo sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 228/2001, definisce le attività agricole, distinguendole tra "attività principali" ed "attività connesse". Sono attività principali: la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l'allevamento di animali.

Ai fini della determinazione degli effetti in termini di gettito attribuibili alla normativa è stato utilizzato il modello di microsimulazione Irap (base dati anno d'imposta 2013) estrapolando i dati reddituali al 2015 ed integrando le modifiche normative successive all'anno d'imposta di riferimento della base dati.

Attraverso il modello di microsimulazione Irap è stata stimata una perdita di gettito di competenza a partire dal 2016 pari a 196,4 milioni di euro riferita a circa 250 mila contribuenti.

La proposta normativa, inoltre, in linea teorica potrebbe generare effetti positivi ai fini Ires-Irpef in relazione alla minore deducibilità della imposta Irap afferente al costo del lavoro e per effetto della deduzione forfetaria riferibile agli oneri finanziari pari al 10 per cento dell'Irap versata (Circolare Agenzia Entrate N°8 del 3 aprile 2013). Tuttavia, in considerazione del fatto che un gran numero dei contribuenti in questione determina il reddito agrario secondo criteri catastali e, quindi, non può dedurre analiticamente la quota di IRAP versata, in via prudenziale non si ascrive alcun recupero di gettito ai fini Ires-Irpef.

Pertanto la normativa genererebbe complessivamente una perdita di competenza pari a 196,4 milioni di euro a partire dal 2016.

COMPETENZA	2016	2017	2018	2019
Irap	-196,4	-196,4	-196,4	-196,4

In milioni di euro

Di cassa, considerando un acconto ai fini Irap dell'85 per cento e l'utilizzo del metodo previsionale in



misura a valere sull'acconto IRAP 2016 si stimano i seguenti effetti di gettito:

CASSA	2016	2017	2018	2019
Irap	-166,9	-196,4	-196,4	-196,4

In milioni di euro

Art. 6

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili

Comma 1 - Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia - 50% in 10 rate: Proroga per il 2016. La norma in esame dispone, *per le spese sostenute nel 2016 per interventi di ristrutturazione edilizia* (fino a 96.000 euro per unità immobiliare) *e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici* (fino a 10.000 euro), una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Per quanto riguarda le *spese per interventi di ristrutturazione edilizia*, a decorrere dal 2016 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede, fino ad un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 47 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014).

Al fine di stimare l'ammontare della spesa annua sono stati analizzati i dati di versamento delle ritenute operate da Banche e Poste sui bonifici relativi alle spese di cui trattasi. Ricostruendo i dati di competenza delle spese finora sostenute per l'anno 2015 si rileva un andamento analogo a quello delle spese sostenute per il corrispondente periodo del 2014.

Per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio si stima quindi un ammontare totale di spesa sostenuta nel 2016 analogo a quello stimato per il 2015, 18.500 milioni di euro, di cui si ipotizza che il 15% (2.775 milioni di euro) corrisponda alla spesa indotta dall'effetto incentivante della presente agevolazione.

Considerando quindi, per la parte di spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima per il 2016 un minor gettito IRPEF pari a 358,9 milioni di euro annui $((15.725 \times 14\% + 2.775 \times 50\%) : 10)$.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2016 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 693,8 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 630,7 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2016 a +63 milioni di IVA e +189,2 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi



anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella (milioni di euro):

	2016	2017	2018	dal 2019 al 2026	2027	dal 2028
IRPEF	-53,8	-574,2	-358,9	-358,9	+269,2	0
IRPEF/IRES	0,0	+287,0	-123,0	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+44,1	-18,9	0,0	0,0	0
IVA	+63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	+9,2	-243,1	-500,8	-358,9	+269,2	0

In milioni di euro

Detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione - 50% in 10 rate: Proroga per il 2016

Per quanto riguarda le *spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici* finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, la legislazione vigente non prevede per il 2016 agevolazioni.

Sulla base dei dati relativi alla spesa in oggetto indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2014, risulta un ammontare, per il periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, di circa 800 milioni di euro. Ai fini della stima, ricostruendo il dato su base annua con margini di prudenzialità, si ipotizza un ammontare di tale spesa per l'anno 2016 di circa 1.700 milioni di euro, per una rata annua di detrazione di 85 milioni di euro ($1.700 \times 50\% / 10$).

Si stima, inoltre, che la norma sia suscettibile di determinare un effetto indotto incrementando gli investimenti nel settore, e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dall'ammontare della spesa totale sopra determinata, applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +30,7 milioni di euro ed un incremento di gettito pari a circa +20,9 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Il gettito in termini di cassa risulta il seguente:

	2016	2017	2018	dal 2019 al 2026	2027	dal 2028
IRPEF	-12,8	-136,0	-85,0	-85,0	+63,8	0
IRPEF/IRES	0,0	+31,7	-13,6	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+4,9	-2,1	0,0	0,0	0
IVA	+30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	+17,9	-99,4	-100,7	-85,0	+63,8	0

In milioni di euro

Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica - 65% in 10 rate: Proroga per il 2016

La norma in esame, inoltre, dispone *per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica*, una detrazione del 65% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. Sono incluse nel



beneficio anche le spese per interventi di efficienza energetica sostenute dagli enti che gestiscono l'edilizia residenziale pubblica.

A decorrere dal 2016 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. Per le spese per interventi di efficienza energetica sostenute dagli enti che gestiscono l'edilizia residenziale pubblica la legislazione vigente non prevede agevolazioni.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 47 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014).

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2014, risulta una spesa in oggetto effettuata per l'anno 2013 di circa 4.500 milioni di euro. Per quanto riguarda le spese per interventi di efficienza energetica sostenute dagli enti che gestiscono l'edilizia residenziale pubblica si stima una spesa pari a 150 milioni di euro, per un ammontare totale stimato per il 2016 in 4.650 milioni di euro.

Sulla base della metodologia citata tale ammontare di spesa annua è stimato, per un'aliquota di detrazione pari al 65%, come il risultato della somma di 2.250 milioni di euro di spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 36%) e di ulteriori 2.400 milioni di euro di spesa incrementale (dipendente quindi, entro determinati limiti, dall'incremento di aliquota della detrazione).

Considerando, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 29 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa incrementale, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima per il 2016 un minor gettito IRPEF pari a 221,3 milioni di euro annui $((2.250 \times 29\% + 2.400 \times 65\%) : 10)$.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato per il 2016 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 562,5 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 511,4 milioni di euro. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2015 a +51,1 milioni di IVA e +153,4 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella:

	2016	2017	2018	dal 2019 al 2026	2027	dal 2028
IRPEF/IRES	-39,0	-348,2	-221,3	-221,3	+165,9	0
IRPEF/IRES	0,0	+232,7	-99,7	0	0	0
IRAP	0,0	+35,8	-15,4	0	0	0
IVA	+51,1	0,0	0,0	0	0	0
Totale	+12,1	-79,7	-336,4	-221,3	+165,9	0

In milioni di euro

Di seguito gli effetti complessivi:



	2016	2017	2018	dal 2019 al 2026	2027	dal 2028
IRPEF/IRES	-105,6	-1.058,4	-665,2	-665,2	+498,9	0
IRPEF/IRES	0	+551,4	-236,3	0	0	0
IRAP	0	+84,8	-36,4	0	0	0
IVA	+144,8	0	0	0	0	0
Totale	+39,2	-422,2	-937,9	-665,2	+498,9	0

In milioni di euro

Comma 2: Detrazioni mobili giovani coppie La norma introduce una detrazione ai fini IRPEF per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili adibiti ad arredo dell'abitazione principale per un ammontare complessivo di spesa non superiore ad 8.000 euro. Tale detrazione viene concessa alle giovani coppie che acquistano l'abitazione principale, che abbiano costituito il proprio nucleo familiare da almeno 3 anni ed in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni. La detrazione spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2016 da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

Sulla base di elaborazioni effettuate sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2014 sui contribuenti che non hanno dichiarato immobili nel quadro RB e sui dati dell'imposta di registro relativi alle compravendite di abitazioni principali effettuate nel 2014 da soggetti di età non superiore a 35 anni, si stima un numero di immobili acquistato da tali soggetti di circa 113.500 unità. Al fine di tener conto delle condizioni stabilite dalla norma per poter accedere all'agevolazione in esame, viene preso in considerazione un terzo di tale numero, per un totale di circa 37.833 unità.

Prudenzialmente si ipotizza che i soggetti usufruiscano della detrazione massima pari a 4.000 euro (8.000* 50%) per una spesa totale pari a 302,7 milioni di euro (8.000 x 37.833). Considerando l'aliquota di detrazione del 50% e la rateizzazione in 10 anni, si stima un minor gettito IRPEF di competenza annua pari a 15,1 milioni di euro annui.

Si indicano, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla proposta in esame e in considerazione del fatto che la stessa entri in vigore a decorrere dal 2016:

	2016	2017	dal 2018 al 2026	2027	dal 2028
IRPEF	-7,6	-18,9	-15,1	+11,4	0

In milioni di euro

Art. 7

Ammortamenti

Commi 1-4 - Maggiorazione del 40% ammortamenti e canoni di locazione beni strumentali materiali. Nei confronti degli investimenti effettuati (anche in leasing), a partire dal 15 ottobre 2015 e per l'intero anno 2016, in beni strumentali nuovi in impianti e macchinari ad esclusione dei beni con aliquota di ammortamento inferiore a 6,5% (rif. D.M. 31 dicembre 1988) e di tutte le tipologie di costruzioni e fabbricati, è concessa la possibilità di ammortizzare in via extracontabile un maggior valore del 40% degli stessi.

Per la stima sono stati utilizzati i dati delle tavole della contabilità nazionale Istat: Investimenti fissi lordi per tipo di investimento e branca proprietaria, dalla quale si stima - nel 2014 - l'ammontare degli investimenti, a prezzi correnti, in circa 268 miliardi di euro, di cui 138 miliardi in costruzioni, 42 miliardi in prodotti della proprietà intellettuale e circa 87 miliardi in impianti macchinari ed armamenti



(aggiornamento settembre 2015). Al netto degli investimenti effettuati dalla PA, stimati sulla base dei dati consolidati del 2013 nell'ordine dell'8,3%, ovvero 7 miliardi di euro, vengono complessivamente attribuiti al settore privato circa **80 miliardi di investimenti** così ripartiti: 10,1 miliardi in mezzi di trasporto, 10,3 miliardi di euro nel comparto ICT, i restanti 59,6 miliardi assegnati al generico comparto degli altri investimenti in impianti, macchinari e armamenti. La suddivisione ISTAT, rispetto ai comparti di interesse, pare sostanzialmente corrispondere alle limitazioni indicate nella norma con riferimento al periodo di ammortamento di oltre 15 anni (all'incirca il coefficiente di ammortamento del 6,5% che è applicato essenzialmente a fabbricati e costruzioni, i quali infatti generalmente scontano coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%). Il dato di riferimento di 80 miliardi di euro di investimenti si ritiene rivesta carattere di prudenzialità, in quanto comprensivo di talune tipologie di beni non interessate dalla norma agevolativa e tale da ricomprendere anche eventuali quote di investimento specificamente indotte dall'introduzione dell'agevolazione. Tale importo di 80 miliardi di euro rappresenta gli investimenti d stimati per l'intero anno 2016. La quota degli investimenti relativi al periodo di riferimento del 2015 è proporzionalmente stimata in circa 17 miliardi di euro.

Pertanto, nell'ipotesi di concessione a tutti i soggetti che effettuano nel 2016 gli investimenti nelle tipologie contemplate dalla norma, si avrebbe un maggior valore ammortizzabile in via extracontabile di 32 miliardi di euro (40% di 80 mld), mentre per quelli effettuati negli ultimi mesi del 2015 il maggior importo ammortizzabile risulta pari a 6,8 miliardi di euro (40% di 17 mld).

Considerata la natura dei beni ammortizzabili di cui si tratta, per la stima è adottato un periodo medio di ammortamento di 7 anni.

Le stime del gettito prodotte rispecchiano l'esigenza di coordinamento nel contesto della Legge di Stabilità la quale prevede una riduzione dell'aliquota Ires, dunque arrivando a considerare una aliquota media II.DD. del 17,8% per il 2016 e del 17,45% a partire dal 2017. Nei confronti della competenza dell'anno di imposta 2015 l'aliquota media utilizzata è pari al 20%. Gli effetti di competenza e di cassa sono di seguito indicati:

COMPETENZA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ires/Irpef	-97	-580	-967	-967	-967	-967	-967	-883	-399	0	0

In milioni di euro

CASSA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ires/Irpef	-170	-943	-1.258	-967	-967	-967	-967	-819	-36	299	0

In milioni di euro

Commi 5-6 - Riduzione da 10 anni a 5 anni del periodo di ammortamento del valore dell'avviamento risultante da operazioni straordinarie. La vigente normativa prevede che la deduzione del valore dell'avviamento, in decimi, possa essere effettuata a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva, a prescindere dall'imputazione al conto economico per quanto riguarda avviamento e marchi d'impresa; per le altre immobilizzazioni immateriali invece la deduzione può essere effettuata nel limite della quota imputata a conto economico.

La proposta prevede che il l'ammortamento possa essere effettuato in 5 anni.

Dall'analisi dei modelli F24 si è rilevato che l'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata nel 2014 (ultimo anno completo) è stata pari a circa 516 milioni di euro. Posta l'aliquota sostitutiva del 16%, si desume un importo affrancato di 3,225 miliardi di euro.

Considerata la natura straordinaria delle operazioni in oggetto si assume tale importo come riferimento



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per le valutazioni inerenti le successive annualità.

Si indicano di seguito gli effetti finanziari relativi al minor periodo di ammortamento per i valori affrancati relativi alle operazioni straordinarie effettuate a partire dal 2016:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Il.DD. e IRAP	0,0	0,0	0,0	-128,5	-201,1	-273,8	-346,4	-419,1	-234,8	-162,1	-89,5	-16,8	55,8	0,0

Milioni di euro

Art. 8

Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni

La norma in esame modifica, a partite dall'anno 2016, le disposizioni relative al nuovo regime fiscale forfetario agevolato stabilite dalla Legge di stabilità 2015. In particolare dispone l'innalzamento della soglia dei compensi di 15.000 euro per i professionisti e di ricavi di 10.000 euro per i restanti settori, l'eliminazione del vincolo di ingresso al nuovo regime per i lavoratori dipendenti e per i pensionati con reddito di specie non superiore a 30 mila euro annui. Nel caso di nuove attività, l'aliquota relativa all'imposta è pari al 5 per cento e l'agevolazione si estende per i primi 5 anni in luogo dei 3 anni stabiliti dalla normativa vigente. Inoltre, la norma stabilisce la reintroduzione del minimale contributivo con riduzione delle aliquote del 35 per cento.

Sulla base della metodologia adottata in sede di RT di introduzione del nuovo regime fiscale, mediante elaborazioni condotte sui dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi ed elaborazioni INPS per la parte contributiva, nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2016, si stimano le seguenti variazioni degli effetti finanziari e contributivi:

Milioni di euro

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Dal 2024
IRPEF	0,0	-1.329,8	-784,8	-798,8	-835,6	-862,6	-867,0	-856,4	-856,4
Addizionale regionale	0,0	-60,9	-62,3	-63,6	-66,2	-68,9	-70,2	-70,2	-70,2
Addizionale comunale	0,0	-27,8	-21,9	-22,5	-23,3	-24,4	-24,8	-24,6	-24,6
IRAP	0,0	-68,8	-37,2	-37,4	-37,3	-37,5	-37,4	-37,4	-37,4
Imposta sostitutiva regime forfetario	0,0	938,7	545,7	551,0	552,3	554,9	562,3	558,2	558,2
Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio (I.M. 11_01)	0,0	-45,3	-12,4	-4,6	16,4	31,7	33,7	27,9	27,9
Imposta sostitutiva 1.388/2000 (RE 22_02)	0,0	-1,8	-1,7	-2,1	-3,0	-3,4	-3,9	-3,5	-3,5
Imposta sostitutiva 1.388/2000 (RG 30_02)	0,0	-1,2	-0,9	-1,0	-1,3	-1,6	-1,6	-1,5	-1,5
IVA	-186,0	-188,9	-191,8	-197,0	-202,3	-205,2	-205,2	-205,2	-205,2
Retifica della detrazione IVA	138,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi previdenziali	329,8	273,7	274,8	302,7	309,6	279,5	246,1	235,7	198,8
Totale	282,6	-512,1	-292,5	-273,3	-290,7	-337,5	-368,0	-377,0	-413,9

Art. 9

Misure di riduzione e razionalizzazione fiscale per le imprese ed i lavoratori autonomi

Commi 1-6: Assegnazione agevolata beni ai soci. La disposizione in esame prevede che le società in



nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive - nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative - sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

Di seguito si espongono alcune considerazioni in merito alla normativa proposta:

- in sede di Finanziaria 2007 (art. 1 commi 111 - 118) era stata disposta la possibilità di procedere ad uno scioglimento agevolato ovvero alla trasformazione per le società non operative, in conseguenza dell'inasprimento dei parametri e delle aliquote disposta dal DL n. 223/06;
- successivamente, con la Finanziaria 2008 è stata prevista un'analoga riapertura per le società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 riducendo le aliquote previste per la imposta sostitutiva al 10% sul reddito ed al 10%-5% su riserve etc.;
- dai dati F24 risulta un gettito da imposta sostitutiva (codici tributo 1666 e 1667) in linea con quanto stimato in sede di RT originaria alla Finanziaria 2008 pari a circa 60 milioni nel 2008, 36 nel 2009 e 7 nel 2010, di cui circa 27 milioni di euro attribuibili alle riserve;
- A differenza delle due precedenti occasioni la norma proposta dispone la possibilità di assegnare beni ai soci - dietro pagamento di una imposta sostitutiva - anche senza scioglimento ed anche se la società non è di comodo: questo fatto, a parità di condizioni, aumenta la platea dei soggetti potenzialmente interessati;
 - Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile ai fini la imposta sostitutiva secondo la proposta essa è pari alla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto: tuttavia per gli immobili il valore normale può essere determinato - a richiesta - in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori;
 - Secondo quanto disposto dalla Finanziaria 2007 - che prevedeva anche lo scioglimento - essa era così determinata: *sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva;*
 - Inoltre sempre secondo la normativa di allora *ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 111 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore*



normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali;

- Ai fini della stima degli effetti di gettito della normativa proposta sono stati utilizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi U2014 società di capitali e società di persone, ricavati dal prospetto per la verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo;
 - A tale riguardo in via prudenziale si è ritenuto che secondo la normativa proposta tale nuova base sia pari ad un decimo del valore di bilancio degli immobili ivi dichiarati;
 - La stima è costituita dalla somma degli effetti in capo a due distinte tipologie di soggetti: soggetti *non* di comodo e società considerate non operative;
 - In coerenza con quanto operato in sede di RT originaria alla Finanziaria 2007, è stata calcolata la maggiore imposta di registro ad aliquota ridotta del 50%, ricorrendone le condizioni, sulle operazioni imponibili poste in essere in virtù della norma agevolativa;
 - Per la prima categoria di soggetti (non previsti nelle precedenti due occasioni) si è operato nel seguente modo:
 - Dagli archivi U2014 società di capitali e società di persone sono stati selezionati i soggetti che rispondono alle seguenti caratteristiche:
 - Natura giuridica prevista (SPA, SAA, SRL, SNC, SAS)
 - Non hanno determinato reddito minimo in quanto non operative
 - Non si trovano nelle condizioni di esclusione / non applicazione / esenzione della suddetta normativa
 - Abbiano dichiarato attività immobiliare
 - Abbiano reddito nullo o negativo
 - Non facciano parte di un consolidato nazionale
 - Di questi soggetti sono stati considerati i valori di bilancio del prospetto relativo alle società di comodo relativi agli immobili (immobili, immobili A10, immobili abitativi);
 - Ai fini della quota di adesione, in analogia a quanto operato in sede di Finanziaria 2007 si è ipotizzato che i soggetti in questione sarebbero stati interessati a assegnare / cedere nel complesso *un decimo* di tali valori risultanti;
 - L'imposta sostitutiva risultante è pertanto pari al 8% (aliquota) applicato ai valori di bilancio a titolo di immobili interessati alla assegnazione, (10% società di capitali e 7,5% per le società di persone), per la quota (un decimo) che si ritiene essere imponibile (differenza tra valore catastale e costo fiscalmente riconosciuto);
 - Nello specifico, dato un valore di bilancio di immobili per tutti i soggetti selezionati pari rispettivamente a circa 17,7 miliardi ed a circa 4,6 miliardi di euro, si ottiene un importo di imposta sostitutiva pari a circa $8\% \times (17,7 \text{ mld} \times 10\% + 4,6 \text{ mld.} \times 7,5\%) \times 10\% = 17$ milioni di euro;
 - Per quanto riguarda la imposta sostitutiva sul saldo attivo (riserve) è stata stimata in proporzione a quanto è emerso con riferimento alla Finanziaria 2008 (circa 51%), riducendo successivamente l'ipotesi di adesione del 50% per tenere conto dell'aumento della aliquota (dal 5% al 13%) e applicando poi la nuova aliquota: il gettito risulta pari a circa $(17 / 8\% \times 51\% \times 50\% \times 13\%) 7,1$ milioni di euro;



- Ai fini della stima del gettito da imposta di registro, in via prudenziale, come detto è stato calcolato un maggiore gettito in misura pari al 50% della aliquota ordinaria (il 9%) applicata al valore catastale relativamente ai soli immobili abitativi;
- Tuttavia, sempre in via prudenziale è stata tolta nei vari anni - come minore gettito - la imposta di registro ad aliquota piena che si stima sarebbe stata pagata sulla quota di cessioni / assegnazioni ordinarie annue - il 10% l'anno;
- Nello specifico il gettito nel primo anno è risultato pertanto pari a circa $9\% \times 50\% \times (1,3 \text{ mld} \times 10\% + 0,3 \text{ mld.} \times 7,5\%) - 9\% \times 10\% \times (1,3 \text{ mld} \times 10\% + 0,3 \text{ mld.} \times 7,5\%) = 5,7$ milioni di euro ed a circa $-9\% \times 10\% \times (1,3 \text{ mld} \times 10\% + 0,3 \text{ mld.} \times 7,5\%) = -1,4$ milioni di euro negli anni successivi;
- A fronte di tali gettiti *una tantum* è stato peraltro stimato il minore gettito IRES/IRPEF ed IRAP derivante dalle mancate plusvalenze imponibili, in misura pari ad un decimo (ipotesi di cessione ordinaria annua), a sua volta imponibile per un quinto annuo;
- Tale importo, con una aliquota netta media IRES/IRPEF del 20% ed una quota di plusvalenze (differenza tra valore normale di mercato e di bilancio) del 30%, nel primo anno - primo quinto - è pari a circa $10\% / 5 \times 20\% \times 30\% \times (17,7 \text{ mld} \times 10\% + 4,6 \text{ mld.} \times 7,5\%) = -2,5$ milioni di euro;
- Tali quinti si sommano negli anni successivi (ad esempio nel secondo anno si ha il secondo quinto del primo anno + il primo quinto del secondo anno);
- Ai fini IRAP tale minore gettito, senza la possibilità di ripartire in 5 quote la plusvalenza, ma con aliquota media di 3,9%, è sempre pari a circa -2,5 milioni di euro l'anno;
- Per la seconda categoria di soggetti (di comodo) si è operato nel seguente modo:
 - La possibilità di cedere / assegnare immobili senza dovere sciogliere la società rispetto alla normativa precedente - Finanziaria 2008 - comporta una minore riduzione del gettito IRES/IRPEF sul reddito rideterminato per le società di comodo, in quanto resta una parte di reddito minimo, commisurato sugli altri beni;
 - ai fini della selezione dei beni (immobili) da cedere / assegnare è stata fatta una elaborazione sul prospetto relativo alle società di comodo relativi agli immobili (immobili, immobili A10, immobili abitativi) dei soggetti di comodo immobiliari;
 - Nello specifico, dato un valore di bilancio di immobili per tutti i soggetti di comodo selezionati pari rispettivamente a circa 1,23 miliardi ed a circa 0,74 miliardi di euro, si ottiene un importo di imposta sostitutiva pari a circa $10,5\% \times 10\% \times (1,23 \text{ mld} + 0,74 \text{ mld.}) = 20,7$ milioni di euro;
 - l'imposta sostitutiva sul saldo attivo (riserve) è stata stimata in proporzione a quanto è emerso con riferimento alla Finanziaria 2008 (circa 51%), riducendo successivamente l'ipotesi di adesione del 50% per tenere conto dell'aumento della aliquota (dal 5% al 13%) e applicando poi la nuova aliquota: il gettito risulta pari a circa $(20,7 / 10,5\% \times 51\% \times 50\% \times 13\%) 6,6$ milioni di euro;
 - il gettito da imposta di registro, in via prudenziale, come detto è stato calcolato in misura pari al 50% della aliquota ordinaria (il 9%) applicata al valore catastale relativamente ai soli immobili abitativi assegnati / ceduti.



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- o Nello specifico il gettito da registro nell' anno di adesione è risultato pertanto pari a circa $9\% \times 50\% \times (0,17 \text{ mld} + 0,12 \text{ mld.}) = 12,9$ milioni di euro;
- o inoltre la normativa proposta determinerebbe la rinuncia - sulla quota di reddito riferibile ai beni assegnati - ad un gettito IRES/IRPEF - al 10,5% per la addizionale di comodo sulla reddito imponibile ed al 27,5% sul maggiore reddito ai fini IRES e al 24% medio sul maggiore reddito IRPEF;
- o a tale riguardo, come detto, sono state considerate come maggiormente interessate le società di comodo immobiliari;
- o rapportando il differenziale di reddito rilevato tra l'anno di imposta 2006 e l'anno di imposta 2007 è emersa una rilevante riduzione del reddito minimo, attribuibile alla norma sullo scioglimento agevolato di cui alla Legge Finanziaria 2008: tale riduzione emersa (quasi il 64% comprese le società di persone) è stata applicata ai beni immobili per stimare la riduzione di imposta conseguente al minore reddito minimo;
- o poiché il reddito minimo è calcolato sui valori di bilancio esiste un legame diretto tra le due poste;
- o dai dati dichiarativi provvisori ultimi disponibili (UNICO2014) emerge a carico delle società di comodo immobiliari (ad esclusione delle imprese in perdita sistemica in quanto la fattispecie è stata depotenziata dall'estensione del periodo di perdita da tre a cinque esercizi) quanto segue:
 - un maggiore reddito IRES (quadri RN + GN) pari a circa 97,9 milioni di euro e IRPEF (società di persone) pari a circa 55,8 milioni di euro, cui consegue una maggiore IRES effettivamente pagata al 27,5% pari a circa 26,9 milioni di euro ed una maggiore IRPEF pari a circa 13,4 milioni di euro;
 - un reddito imponibile IRES complessivo pari a circa 98 milioni di euro ed una addizionale IRES al 10,5% pari a circa 10,3 milioni di euro;
- o per stimare la corrispondente imposta destinata a venire meno in conseguenza della nuova adesione alla assegnazione/trasformazione agevolata si è proceduto nel seguente modo:
 - o è stata applicata la medesima riduzione percentuale (circa il 64%) ai dati effettivi sulle società non operative immobiliari emersi in UNICO2014 stimando una perdita IRES/IRPEF (rinuncia ad un gettito) annua pari a circa $(26,9 + 13,4 + 10,3) \times 64\% = -32,6$ milioni di euro;
 - o ai fini IRAP il reddito minimo rilevato di circa 203 milioni di euro (118,6 contribuenti IRES + 84,3 contribuenti IRPEF) produce un minor gettito all'aliquota ordinaria pari a circa $203 \times 64\% \times 3,9\% = -5,1$ milioni di euro.

Con le decorrenze previste dalla norma, con un acconto IRES/IRPEF del 75% ed IRAP dell'85% ed il pagamento della imposta sostitutiva in due rate (il 60% nel 2016, il restante nel 2017), si avrebbe il seguente andamento di gettito:

Competenza	2016	2017	2018	2019	2020	2021
imp. Sost. non di comodo	24,0					
di cui sui beni immob.	17,0					
di cui sulle riserve	7,1					
Imposta registro non di comodo	5,7	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
IRES/IRPEF minori plusval.	-2,5	-5,1	-7,6	-10,2	-12,7	-12,7



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IRAP minori plusval.	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
imp. Sost. di comodo	27,2					
di cui sui beni immob.	20,7					
di cui sulle riserve	6,6					
Imposta registro di comodo	12,9					
Minore imposta IRES/IRPEF	-32,6	-32,6	-32,6	-32,6	-32,6	-32,6
Minore imposta IRAP	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1
TOTALE	27,2	-46,7	-49,2	-51,8	-54,3	-54,3

In milioni di euro

CASSA	2016	2017	2018	2019	2020	dal 2021
Imposta sostitutiva	30,8	20,5	0	0	0	0
Registro	18,6	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
IRES/IRPEF	0	-61,5	-39,6	-42,1	-44,7	-47,2
IRAP	0	-14,0	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6
Totale	49,4	-56,4	-48,6	-51,1	-53,7	-56,2

In milioni di euro

Commi 7-8 : Aumento della deduzione base imponibile IRAP a 5.000 euro. La proposta in oggetto prevede, per i soggetti persone fisiche e società di persone di cui all'art 3, c. 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 446/97, con base imponibile non superiore a euro 180.759,91, l'aumento della deduzione forfetaria da 2.500 euro a 5.000 euro, che si aggiunge alla deduzione base di 8.000 euro.

Dalla elaborazione, effettuata tramite il modello di micro-simulazione IRAP, delle dichiarazioni presentate nel 2014 e relative all'anno di imposta 2013, estrapolate all'anno d'imposta 2015, è stata stimata una perdita di gettito di competenza annua pari a 183 milioni di euro a partire dal 2016.

Ai fini Irpef si stima un recupero di gettito come conseguenza della minore deducibilità forfetaria dell'imposta Irap assolta dai contribuenti che hanno interessi passivi netti, stimato in 3,4 milioni di euro di competenza a partire dall'anno d'imposta 2016, ottenuto applicando un'aliquota media ai fini Irpef pari al 18,6 per cento.

Di seguito, si riportano gli effetti finanziari derivanti dalla norma in esame considerando un acconto pari all'85% ai fini Irap e pari all'75% ai fini Irpef:

Cassa	2016	2017	2018	dal 2019
IRAP	0	- 338,6	- 183	-183
IRPEF	0	0	+ 6,0	+3,4
TOTALE	0	-338,6	-177,0	-179,6

in milioni di euro

Comma 9 .Variazione in diminuzione dell'IVA per crediti non riscossi in procedure fallimentari solo per cedente La proposta consente alle imprese fornitrici di un soggetto in crisi l'emissione della nota di variazione in diminuzione, di cui all'articolo 26, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, in presenza della semplice condizione di avvio della procedura concorsuale, senza dover attendere che sia definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura medesima, come attualmente accade.

La modifica entra in vigore dalle operazioni effettuate dal 2017.

Da fonte ISTAT (*Statistiche Giudiziarie Civili - ultimo anno disponibile*), risulta che la durata



media del procedimento fallimentare è di circa 8 anni.

Dalle stesse statistiche risulta, inoltre, un valore complessivo (passivo -- attivo) individuato dal curatore fallimentare di circa 10.300 milioni di euro.

Considerando la grande incidenza dei debiti verso istituti di credito (soggetti che svolgono operazioni esenti), si ritiene che solo 1/4 del passivo fallimentare (circa 2.600 milioni di euro) sia imponibile ai fini I.V.A..

Si avrà quindi, utilizzando un'aliquota media I.V.A. del 15%, un anticipo dell'effetto negativo erariale di cassa, di circa 340 milioni di euro (2.600 - 2.600/1,15) annui.

Pertanto, si parte dall'ipotesi che il flusso di nuovi fallimenti avrà durata media di 8 anni e l'ammontare interessato sia analogo in tutti gli anni (e pari a 340 milioni come sopra).

Legislazione attuale:

Si ha che nell'anno di inizio del fallimento, i fornitori versano IVA; si suppone, per semplicità matematica, che la somma dell'IVA versata sia pari proprio a 340 milioni di euro (benchè non sia così per il singolo fallimento, lo stesso valore è una buona approssimazione del complesso dei fallimenti).

Nello stesso anno si avviano le procedure per il rimborso dell'IVA non detratta da parte del soggetto entrato in fallimento o della detrazione dell'IVA in parola. La stessa verrà quindi rimborsata l'anno successivo all'entrata in fallimento ed è di importo pari a quella versata dai fornitori, ovvero 340 milioni.

A chiusura della procedura, dopo 8 anni quindi, i soggetti creditori emetteranno nota di variazione di importo sempre pari a 340 milioni di euro.

Il flusso dei nuovi fallimenti può essere quindi rappresentato dalla seguente tabella:

	2017	2018-2023	2024 - ss
Versamento IVA	+340	+340	+340
Rimborso Richiesto		-340	-340
Nota di Variazione			-340
Totale	+340	0	-340

Legislazione proposta:

Nella legislazione proposta, all'entrare del soggetto in procedura fallimentare, il creditore ha possibilità di emettere contestuale nota di variazione. Pertanto si avrà un versamento IVA pari a 340 milioni (come da ipotesi e premesse suddette), una emissione di note di variazione di pari importo. In analogia con quanto ipotizzato precedentemente, la prassi prevede che il curatore presenti un modello per il rimborso del credito IVA, rimborso che viene corrisposto dallo Stato presumibilmente l'annualità successiva, comportando una perdita per gli anni successivi al primo pari a 340 milioni di euro.

Il flusso dei nuovi fallimenti può essere quindi rappresentato dalla seguente tabella:

	2017	2018-2023	2024 - ss
Versamento IVA	+340	+340	+340
Rimborso Richiesto		-340	-340
Nota di Variazione	-340	-340	-340
Totale	0	-340	-340

Effetti di gettito:

In conclusione, si mettono a confronto gli effetti finanziari delle due normative al fine di individuare l'effetto complessivo della modifica normativa, che sarà pari a (in milioni di euro):



	2017 (*)	2018 - 2023	2024 - ss (**)
Legislazione vigente	+340	0	-340
Legislazione proposta	0	-340	-340
Effetto complessivo (***)	-340	-340	0

(*) anno di introduzione della norma

(**) Entrambe le normative a regime per i fallimenti dal 2017 in poi

(***) Nell'effetto finale, ovviamente, si considerano le entrate relative alla proposta e le mancate entrate (quindi con il segno opposto) della normativa vigente che decade.

Comma 11. Gli oneri recati dal D.Lgs. 24/09/2015, n. 158, recante revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, sono stati valutati, nella relazione tecnica che ha corredato il predetto provvedimento, nell'importo di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, tenuto conto che le disposizioni di cui al titolo II del provvedimento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.

La norma in esame anticipa la predetta decorrenza al 1° gennaio 2016; in relazione a ciò, si determina un onere di 40 milioni per l'anno 2016.

Art. 10

Riduzione canone RAI

La disposizione prevede per l'anno 2016 la riduzione del canone RAI da 113,50 a 100 euro rispetto all'importo dovuto per l'anno 2015.

Viene anche stabilito che la detenzione o l'utenza dell'apparecchio è presunta altresì dall'esistenza della titolarità di una utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura.

Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone avviene previo addebito del medesimo sulle relative fatture emesse dalle aziende di distribuzione di energia elettrica.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, da adottare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'erario dei canoni incassati dalle aziende di distribuzione dell'energia elettrica, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per la rateizzazione del canone nonché per le comunicazioni dei dati utili ai fini del controllo, nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione della norma in esame.

La disposizione è finalizzata ad ampliare la platea dei contribuenti rispetto a quelli che attualmente versano il canone di abbonamento.

Pur essendo la norma foriera di generare maggiori entrate, ai fini prudenziali si stima che il gettito ritraibile dalla nuova forma di versamento possa essere almeno pari a quello che attualmente viene introitato come canone, tassa di concessione governativa e IVA.



Inoltre, il **comma 9** dispone che per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riservate all'erario per essere destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

Capo II

Misure per il lavoro, il merito e l'Italia nel Mondo

Art. 11

Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Comma 1. La disposizione prevede che ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 e stipulati entro il 31 dicembre 2016 sia riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni indicate con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio, ovvero quello previsto per le assunzioni a tempo indeterminato del 2015 ai sensi del comma 118 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero in esame non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero in esame non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della disposizione.

Tenuto conto:

- a) dei dati di monitoraggio disponibili relativamente all'anno 2015 che evidenzerebbero una possibile stima su intero anno di assunzioni a tempo indeterminato con beneficio di cui all'articolo 1, comma 118, legge n. 190/2014 in circa 1,2 mln;
- b) della crescita prevista per l'occupazione per l'anno 2016 sulla base del quadro macroeconomico relativo alla Nota di Aggiornamento DEF 2015;
- c) di un possibile minor utilizzo dell'istituto nell'anno 2016 attesa la riduzione della durata del beneficio (da 2 anni a 3 anni) e dell'intensità dello stesso (l'esonero contributivo è ridotto al 40% e parimenti ridotto il tetto massimo del beneficio annuale su base annua)

si stima che possano accedere al beneficio previsto dalla disposizione in esame circa 1 mln di assunzioni agevolate, conseguendone le seguenti minori entrate contributive.



Effetti finanziari (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)

	2016	2017	2018	2019
al lordo effetti fiscali	-831	-2082	-1328	-100
al netto effetti fiscali	-831	-1532	-979	-6

Commi 2 e 3. Nell'ambito dei limiti di spesa indicati, l'esonero contributivo è esteso anche con riferimento ai datori di lavoro del settore agricolo in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016:

- a) ai lavoratori impiegati e dirigenti;
- b) con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2015.

Dalla disposizione, tenuto conto dell'operare dei limiti di spesa, conseguono i seguenti effetti:

Effetti finanziari (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)

	2016	2017	2018	2019
	-2,7	-11,6	-9,0	-0,9

Comma 4. Trattasi di disposizione diretta a specificare che il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 1 e 2, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante. Gli effetti di tale previsione sono inglobati nelle valutazioni di cui al comma 1 e nel limite di spesa di cui al comma 2.

Art. 12

Regime fiscale dei premi di produttività

Commi 1-7 Detassazione premi di produttività redditi 50.000 e tetto massimo 2.000.

La norma in esame dispone, a decorrere dal 2016, la detassazione delle somme erogate in relazione ad incrementi di produttività, prevedendo l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle



addizionali regionali e comunali con aliquota del 10% per i lavoratori del settore privato che hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro nell'anno precedente. Il limite massimo di somma agevolabile è pari a 2.000 euro. Tale limite è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Ai fini della stima, sono state effettuate elaborazioni di simulazione sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2014, prendendo in considerazione le somme correlate ad incrementi di produttività dichiarate per l'anno di imposta 2013 ed applicando i nuovi limiti reddituali e di somma agevolabile disposti dalla normativa in esame.

Poiché i suddetti dati dichiarativi sono relativi alle somme correlate ad incrementi di produttività con il limite di reddito di 40.000 euro, al fine di considerare il nuovo limite di reddito di 50.000 mila euro, sono state condotte analisi sui dati delle suddette dichiarazioni estrapolando i redditi al 2016 e ne risulta che la platea in esame si incrementa di circa il 3,6%. Ai fini prudenziali tale percentuale viene incrementata al 4% al fine di considerare le eventuali variazioni di gettito relativo all'aumento del limite fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, stimate comunque di impatto non significativo.

In base a tali elaborazioni si stima un ammontare annuale di somme agevolabili pari a 3.062,2 milioni di euro.

Utilizzando la suddetta base imponibile, applicando la differenza tra l'aliquota marginale media per i redditi di lavoro dipendente in oggetto, stimata pari al 27%, e l'aliquota del 10% prevista dalla norma in esame, si stima una perdita di gettito di competenza annua di circa -520,6 milioni di euro. Si stima, inoltre, una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -45,9 e -17,5 milioni di euro.

Considerando la decorrenza dal 2016, si indicano di seguito gli effetti finanziari derivanti dalla norma:

	2016	2017	2018
IRPEF	-433,8	-520,6	-520,6
Addizionale regionale	0	-45,9	-45,9
Addizionale comunale	0	-22,7	-17,5
Totale	-433,8	-589,2	-584,0

In milioni di euro

Comma 8 - Welfare aziendale. La norma in esame intende estendere le somme ed i valori che non concorrono a determinare il reddito di lavoro dipendente stabilite nell'articolo 51 lettere f) ed f-bis) del T.U.I.R..

In particolare la modifica normativa stabilisce che le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di educazione ed istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi ed invernali, per le borse di studio a favore dei medesimi familiari e per la fruizione di servizi di assistenza agli anziani ed ai soggetti non autosufficienti, non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Le somme e i valori dei servizi che non concorrono a formare il reddito sono fruibili per i familiari di cui all'art. 12 del TUIR. Ai fini della determinazione degli effetti in termini di gettito è stato considerato che la modifica normativa riguarda i lavoratori impiegati nelle imprese che dispongono di un contratto di secondo livello che, sulla base di dati di fonte CISL, sono circa 620.000. Per quanto riguarda l'ammontare aggiuntivo di prestazioni agevolate occorre considerare che una quota prevalente dei benefits citati è già oggetto di agevolazione secondo la legislazione vigente. In assenza di dati dichiarativi puntuali è stata presa a



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riferimento la situazione di una grande impresa italiana con 7.500 dipendenti, che ha previsto nel proprio bilancio una somma destinata ai benefits aziendali pari a 2 milioni di euro. Ipotizzando che l'ammontare aggiuntivo di benefits rispetto alla legislazione vigente sia pari al 10% del valore medio per dipendente di tale azienda, si ottiene una somma supplementare agevolata per dipendente pari a 25 euro.

Conseguentemente si stima un ammontare di redditi non imponibili ai fini Irpef pari a 15,5 milioni di euro (620.000 mln x 25 euro) che, considerando un'aliquota media ai fini Irpef del 27%, generano una perdita di gettito pari a 4,2 milioni di euro di competenza ai fini Irpef dal 2016, e perdite ai fini dell'addizionale regionale e comunale rispettivamente pari a 0,2 milioni di euro e 0,1 milioni di euro.

L'andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la normativa entri in vigore nel 2016, risulta il seguente:

	2016	dal 2017
IRPEF	-3,9	- 4,2
Addizionale regionale	0	- 0,2
Addizionale comunale	0	- 0,1
Totale	-3,9	-4,5

In milioni di euro

Comma 9. A parziale copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, pari a 344,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 325,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 320,4 milioni di euro per l'anno 2018, a 344 milioni di euro per l'anno 2019, a 329 milioni di euro per l'anno 2020, a 310 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 293 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, a legislazione vigente dal 2016 risultano essere le seguenti:

	Fondo sgravio contributivo contrattazione secondo livello						
	(valori in mln di euro)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	dal 2022
art 1 co 68 legge n. 247 stanziamento originario	650	650	650	650	650	650	650
riduzione comma 249 legge 228/2012	-67	-88	-94	-106	-121	-140	-157
<i>Situazione pre legge n. 190/2014</i>	583	562	556	544	529	510	493
Riduzione legge n. 190/2014	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<i>Situazione post legge n. 190/2014</i>	383	362	356	344	329	310	293
<i>Utilizzo digi 80/2015</i>	-38,3	-36,2	-35,6				
Situazione attuale	344,7	325,8	320,4	344,0	329,0	310,0	293,0

La disposizione è diretta ad azzerare dal 2016 le disponibilità del predetto fondo. Dalla stessa disposizione, conseguono, pertanto, in termini di indebitamento netto i seguenti effetti positivi per la finanza pubblica:

	Riduzione Fondo sgravio contributivo contrattazione secondo livello (+ valori positivi per la finanza pubblica, - valori negativi per la finanza pubblica)									
	(valori in mln di euro)									
Effetti in termini di Conto delle PA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
maggiori entrate contributive lorde	344,7	325,8	320,4	344,0	329,0	310,0	293,0	293,0	293,0	293,0
effetti fiscali indotti	-23,3	-116,1	-71,8	-73,7	-79,7	-72,5	-67,8	-64,8	-66,8	-66,8
maggiori entrate nette	321,4	209,7	248,6	270,3	249,3	237,5	225,2	228,2	226,2	226,2



Art. 13**Misure per favorire l'efficacia e la sostenibilità della strategia di valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e Fondo per le aziende sequestrate e confiscate**

Commi 1 e 2. La realizzazione dell'attività prevista al **comma 1** viene finanziata, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016/2018, con risorse a carico dei Programmi Operativi Nazionali (PON) inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali del periodo 2014/2020: "Governance e capacità istituzionale" a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; "Legalità" a titolarità del Ministero dell'Interno.

La norma prevede, altresì, l'utilizzo delle risorse dei Programmi di Azione e Coesione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, complementari alla programmazione dei fondi europei 2014/2020.

L'attivazione delle risorse avviene nel rispetto delle procedure previste per i Fondi strutturali e per i programmi di azione e coesione sopracitati, in coerenza con quanto previsto nell'Accordo di partenariato Italia-UE per la programmazione 2014/2020, approvato con decisione della Commissione europea del 29 ottobre 2014 n. C (2014) 8021, nonché della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015.

Commi 3. La pianificazione delle azioni previste è potenziale e riguarda le risorse attivabili per la valorizzazione dei beni confiscati nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020 e dei programmi di azione e coesione di cui alla delibera CIPE n. 10/2015. La norma ha carattere programmatico e l'ammontare delle effettive risorse attivabili sarà definito in sede di partenariato con le Amministrazioni titolari dei singoli programmi, nel rispetto delle procedure vigenti per la gestione dei suddetti programmi.

Comma 4. La disposizione istituisce il Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018.

Comma 5. Le risorse del Fondo sono utilizzate per alimentare:

- a) nella misura di 3 milioni di euro annui un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie in favore di imprese di qualunque dimensioni sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata o di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata ;
- b) nella misura di 7 milioni di euro annui un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle aziende di cui alla lettera a).

La disposizione comporta i seguenti effetti finanziari:

- In termini di saldo netto da finanziare: 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018
- In termini di fabbisogno: 7 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, pari alla quota destinata all'erogazione di finanziamenti. Con riferimento alla quota destinata al fondo di garanzia, trattandosi di oneri eventuali, non si stimano effetti
- In termini di indebitamento netto: 3 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, pari alla quota di alimentazione del fondo di garanzia PMI, in quanto le garanzie concesse dal fondo sono considerate di natura standardizzata ai fini del SEC2010. Con riferimento alla quota destinata all'erogazione di finanziamenti, trattandosi di partite finanziarie, non si stimano effetti



Commi 6 e 7. Dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14

Misure per lavoratori autonomi

Comma 1. Dalla disposizione, diretta a rimuovere per l'anno 2016 l'incremento di 1 punto percentuale dell'aliquota contributiva pensionistica per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, confermando tale aliquota al 27 per cento in luogo del 28 per cento, **derivano minori entrate contributive per 41 mln di euro per l'anno 2016.**

Resta fermo il livello dell'aliquota contributiva pensionistica per gli anni 2017 e dal 2018, pari rispettivamente al 29% e al 33%.

Sintesi effetti finanziari

SNF: maggiore spesa per 41 mln di euro per l'anno 2016

Indebitamento netto: minori entrate contributive per 41 mln di euro per l'anno 2016

Comma 2. La disposizione prevede che al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, sia istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione finanziaria di **10 milioni di euro annui per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.**

Dalla disposizione conseguono maggiori oneri per **10 milioni di euro annui per l'anno 2016 e per 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.**

Art. 15

Merito

Con la norma in questione, ai **commi 1 e 2**, si prevede l'assunzione nel sistema universitario italiano di 500 professori di I e II fascia secondo procedure nazionali distinte rispetto alle ordinarie modalità di assunzione vigenti previste dalla legge 240/10 (abilitazione nazionale e concorsi locali). Per le predette finalità si dispone un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali di euro 38 milioni nel 2016 ed euro 75 milioni dal 2017.

Al **comma 3** si prevede il rinvio ad apposito DPCM da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità per la disciplina specifica delle procedure e dei criteri per la chiamata dei professori universitari (ripartizione dei posti tra i settori scientifico disciplinari, criteri di valutazione dei candidati, composizione delle commissioni di valutazione, trattamento stipendiale, modalità di chiamata da parte delle Università ed eventuale concorso delle Università agli oneri finanziari, diretti o indiretti, comunque connessi all'assunzione in servizio dei medesimi professori, nei limiti delle risorse disponibili).

Al **comma 4** si prevede che in caso di trasferimento del professore chiamato da una sede ad un'altra, il relativo trattamento stipendiale sia assegnato all'Università di destinazione del soggetto chiamato.

Al **comma 5** si prevede inoltre che quota parte delle risorse di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 10 milioni, sia destinata a sostenere la mobilità dei professori di I fascia già in servizio presso le Università italiane che cambiano sede universitaria assegnando, all'ateneo di destinazione e a valere sul



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FFO, il costo stipendiale del professore di I fascia che si è trasferito. Tenuto conto che le varie destinazioni dello stanziamento potrebbero avere un impatto economico differenziato temporalmente nel corso degli esercizi di riferimento, al **comma 6** si prevede che le eventuali somme residue restino al FFO per essere utilizzate per le finalità proprie dello stesso.

La norma rinvia a successivo DPCM la quantificazione del trattamento economico dei soggetti chiamati. Pertanto, nel limite delle risorse finanziarie autorizzate dalla presente norma si provvederà all'assunzione dei professori universitari di prima e seconda fascia, al netto delle risorse da destinare, nel limite massimo di euro 10 milioni, alla mobilità dei professori universitari di prima fascia e al netto delle risorse necessarie alla copertura degli oneri per le commissioni di cui al comma 3, lettera d).

Tuttavia, nell'ipotesi di reclutare 500 professori universitari, di cui 250 di prima fascia e 250 di seconda fascia attribuendoli mediamente alla quarta classe stipendiale, considerando il passaggio alla classe successiva ogni tre anni, dati i costi unitari lordo Stato di cui alla **Tab. 1**

Tab. 1- retribuzioni lordo Stato dei professori universitari di prima e seconda fascia per classe stipendiale

	Oneri lordo Stato Professore di prima fascia	Oneri lordo Stato Professore di seconda fascia
Classe 0	99.736,99	69.994,87
Classe 1	109.794,70	74.405,47
Classe 2	116.635,29	81.535,67
Classe 3	126.458,68	86.368,95
Classe 4	131.370,37	93.345,00
Classe 5	141.193,74	96.833,01
Classe 6	146.105,41	103.809,01
Classe 7	155.928,81	107.297,04
Classe 8	158.957,69	114.273,09
Classe 9	165.015,44	116.424,03
Classe 10	168.044,32	120.725,90
Classe 11	174.102,08	122.876,84
Classe 12	-	127.178,73

si avrebbero i seguenti oneri:

Anno finanziario	Oneri lordo Stato per il reclutamento di 250 professori universitari di prima fascia	Oneri lordo Stato per il reclutamento di 250 professori universitari di seconda fascia	Oneri lordo Stato complessivo
2016	13.684.414	9.723.437	23.407.851
2017	32.842.593	23.336.250	56.178.843
2018	32.842.593	23.336.250	56.178.843
2019	35.298.435	24.208.252	59.506.687
2020	35.298.435	24.208.252	59.506.687
2021	35.298.435	24.208.252	59.506.687
2022	36.526.354	25.952.254	62.478.607
2023	36.526.354	25.952.254	62.478.607
2024	36.526.354	25.952.254	62.478.607
2025	38.982.202	26.824.259	65.806.462



Con specifico riferimento all'anno 2016, si ritiene che, visti i tempi necessari per l'adozione del DPCM e la conclusione delle procedure di chiamata dei professori, l'assunzione del personale non possa avvenire prima del mese di agosto 2016. Questo determinerebbe un costo sull'anno 2016 pari a 23.407.851, ovvero 56.178.843 /12 mesi x 5 mesi. Nel limite delle risorse che residuano, ivi comprese quelle derivanti da un'eventuale posticipazione della data di assunzione, si potrà provvedere alla mobilità dei professori universitari di prima fascia, nonché alla copertura degli oneri per le commissioni di cui al comma 3, lettera d).

Il **comma 6** della presente norma prevede che le somme di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate per le finalità in argomento rimangono a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali.

Art. 16

Merito e giovani eccellenze nella Pubblica Amministrazione

Comma 1: La disposizione prevede che le facoltà assunzionali del triennio 2016/2018 delle amministrazioni dello Stato siano prioritariamente finalizzate all'assunzione di 50 dirigenti mediante procedure selettive gestite dalla SNA, nonché dei vincitori delle procedure selettive per l'accesso alla qualifica dirigenziale già gestite dalla medesima SNA, 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia e complessivamente di 10 avvocati e 10 procuratori dello Stato. Tali assunzioni operando sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente non determinano nuovi o maggiori oneri a carico delle pubbliche amministrazioni.

Commi 2 e 6: la disposizione, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che vengano resi indisponibili, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come rideterminate in attuazione dell'articolo 2 del decreto legge 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, i posti di livello dirigenziale generale e non generale che risultino vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenuto comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio, del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Il comma 6 individua le categorie di personale escluse dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2. Dall'attuazione delle previsioni in esame non scaturiscono effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 3: si prevede la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, da effettuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2016, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Dall'attuazione delle previsioni in esame non scaturiscono effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 4: la disposizione - volta a razionalizzare, nelle regioni e negli enti locali, gli uffici dirigenziali e a garantire una maggiore flessibilità della figura dirigenziale, nonché il corretto funzionamento degli uffici - non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica determinando, all'inverso,



possibili risparmi di spesa derivanti dalle misure di riorganizzazione, non quantificabili a priori, che in ogni caso rimangono acquisiti a miglioramento dei bilanci degli enti e sono destinabili alle finalità del comma 7.

Comma 7: alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, trattandosi di disposizione volta a compensare le somme da recuperare per effetto dell'indebita erogazione di risorse finanziarie in sede di contrattazione integrativa con i risparmi effettivamente conseguiti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al comma 4 e dalle ulteriori economie derivanti dall'applicazione del comma 9.

Comma 8: la disposizione interviene sulle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Vengono modificate nello specifico, le facoltà assunzionali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli enti di ricerca (ad esclusione del personale con qualifica di ricercatore e tecnologo), operando una distinzione tra personale dirigenziale e non dirigenziale.

In particolare, le predette amministrazioni potranno procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale di qualifica non dirigenziale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nella misura del 25 % del budget derivante dalle cessazioni di personale della medesima qualifica avvenute nell'anno precedente e del 100% a decorrere dall'anno 2019. Per quanto riguarda invece il personale dirigenziale, le predette facoltà assunzionali sono fissate, per l'anno 2016, nelle misure previste a legislazione vigente, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 2. Le disposizioni non si applicano al personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai comparti scuola e università, continua ad applicarsi la normativa di settore.

La stima delle economie derivanti dalla predetta disposizione, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni, dettagliate per ogni singolo comparto ed effettuata sulla base dei dati del conto annuale, di cui al d.lgs n. 165/2001, è sintetizzata nel prospetto seguente. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali.

Risparmi da turn over

	<i>Economie anno 2016</i>	<i>Economie anno 2017</i>	<i>Economie anno 2018</i>	<i>Economie a regime dal 2019</i>
MINISTERI+PCM	24.967.950	89.009.550	181.365.450	234.647.700
AGENZIE	8.631.000	30.763.125	62.674.875	81.085.500
EPNE & ENTI ART. 70	8.618.750	30.726.250	62.608.750	81.002.500
ENTI DI RICERCA	1.740.375	6.203.250	12.638.250	16.350.750
TOTALE	43.958.075	156.702.175	319.287.325	413.086.450

Comma 9: prevede che regioni ed enti locali si allineino al nuovo e più rigoroso regime delle facoltà assunzionali previsto per le amministrazioni centrali al comma 8. Al fine di favorire il processo di ricollocazione presso gli enti territoriali del personale provinciale soprannumerario restano comunque ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-*quater* dell'articolo 3 del



predetto decreto legge è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018. I conseguenti risparmi per spesa per redditi stimabili in circa 107 mln per l'anno 2017, 360 mln per l'anno 2018 e 506 mln dall'anno 2019, rimangono nelle disponibilità delle singole amministrazioni a miglioramento dei saldi di bilancio ferma restando la possibile destinazione in relazione alle finalità previste dal comma 7.

Comma 10: la disposizione, che interviene sulla disciplina dei compensi previsti per gli amministratori di società cd. "strumentali" in controllo pubblico (art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, e successive modificazioni) e a totale partecipazione pubblica (comma 5 del citato art. 4, che fa espresso rinvio al terzo periodo comma 4), è suscettibile di determinare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, quantificabili a consuntivo, in quanto si stabilisce che i compensi spettanti agli amministratori dipendenti dall'amministrazione titolare della partecipazione o dalla società controllante restano acquisiti all'amministrazione o società di appartenenza e non possono essere destinati ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio. Resta fermo, in ogni caso, come previsto dalla vigente normativa, il diritto alla copertura assicurativa e il rimborso delle spese documentate.

Comma 11: la disposizione in esame prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sia:

1. soggetto ad un limite complessivo costituito dalle risorse determinate per le medesime finalità per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni;
2. automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione strutturale del personale in servizio, tenendo cioè conto del personale complessivamente assumibile ai sensi della normativa vigente.

Per le amministrazioni dello Stato, le economie derivanti dalla disposizione di cui al punto n. 1, sono quantificabili, a decorrere dal 2016, in complessivi 69,9 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni, pari alla differenza tra le somme stanziare in bilancio, dal 2016, a legislazione vigente, ed il corrispondente importo riferito all'anno 2015. Per quanto attiene ai risparmi di spesa derivanti dalla limitazione contenuta al punto n. 2, in considerazione delle facoltà assunzionali inesprese in relazione alla normativa vigente, si ritiene prudentiale stimare i risparmi a consuntivo.

Per le restanti amministrazioni pubbliche, i risparmi derivanti dalla disposizione in esame, sono destinati al miglioramento dei rispettivi saldi di bilancio.

Comma 12 La disposizione a decorrere dal 1° gennaio 2016, è volta a ridurre del 10 per cento la spesa per il personale operante presso gli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2010, n. 165,

Tenuto conto che si prevede che le amministrazioni che abbiano già disposto, dopo il 31.12.2010, le riduzioni delle spese in argomento, sono esonerate dal prevedere ulteriori misure di contenimento, gli effetti finanziari delle disposizioni in esame sono valutabili a consuntivo.

Comma 13 la norma mira a potenziare la rete diplomatica, mediante l'assunzione, nel triennio 2016/2018 di 105 diplomatici nella carriera iniziale per far fronte ai sempre maggiori impegni internazionali, nonché per garantire la continuità della partecipazione italiana al Servizio Europeo per l'Azione Esterna, istituito nel 2010.

L'onere annuo per l'assunzione di un segretario di legazione in prova ammonta a 95.493 euro (lordo amministrazione). Per il primo anno, si prevede che le assunzioni potranno avvenire, dopo



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'espletamento delle prove concorsuali, dal mese di giugno, mentre per gli anni 2017 e 2018 si prevede la possibilità di effettuare le assunzioni fin dall'inizio dell'anno. L'onere totale delle assunzioni è quindi così calcolato:

Anno di riferimento	Frazione	Onere al lordo del turn over (A)
2016	8/13 di anno	€ 2.056.772
2017	13/13 + onere delle assunzioni 2016	€ 6.684.510
2018	13/13 + onere delle assunzioni 2016 e 2017	€ 10.026.765

Dalle cessazioni che avverranno nel triennio 2015-2017 per dimissioni già presentate o per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, e tenuto conto dell'articolo 3 del DL n. 90/2014, sono previsti risparmi così suddivisi:

Anno di riferimento	Risparmio totale dalle cessazioni dell'anno precedente	Percentuale di utilizzo ex dl 90/2014	Risparmio annuo disponibile	Risparmio cumulato da turn over (B)
2016	€ 2.309.647	60%	€ 1.385.788	€ 1.385.788
2017	€ 825.385	80%	€ 660.308	€ 2.046.096
2018	€ 1.775.092	100%	€ 1.775.092	€ 3.821.188

Il saldo da finanziare è pari alla differenza tra (A) e (B) e ammonta quindi a euro 670.984 per l'anno 2016, euro 4.638.414 per l'anno 2017 e euro 6.205.577 a decorrere dall'anno 2018.

Comma 14. La norma prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 365 posti, bandito con D.M. 30/10/2013, le cui procedure sono in fase di conclusione; la relativa graduatoria sarà approvata entro il mese di dicembre 2015.

Tale disposizione comporta oneri aggiuntivi per il triennio 2016/2018, con decorrenza 1 gennaio 2016, come da tabella sottostante, riferiti ad un contingente massimo di n. 300 unità:

ANNO	MESI	CLASSE	ONERI AMM.NE	TOTALE	ANNO	MESI	1	300	ANNO	ONERE
2016	6	0	16.435,09	66.936,37	2016	6	30.468,19	9.140.457,00	2016	20.943.084,00
2016	6	0	18.680,01	76.046,48	2016	6	35.023,24	10.506.972,00		
2016		13^	1.182,51	4.318,85	2016	13^	4.318,85	1.295.655,00		
2017	6	0	18.680,01	76.046,48	2017	6	35.023,24	10.506.972,00	2017	25.043.700,00
2017	6	0	23.002,52	85.669,89	2017	6	42.834,95	12.850.485,00		
2017		13^	1.542,73	5.620,81	2017	13^	5.620,81	1.686.243,00		
2018	12	0	23.002,52	85.669,89	2018	12	85.669,89	25.700.967,00	2018	27.387.210,00
2018		13^	1.542,73	5.620,81	2018	13^	5.620,81	1.686.243,00		



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In separato prospetto si evidenziano gli oneri analitici quantificati secondo la proiezione decennale 2016-2025 (Al.1).

Allegato I

PROIEZIONE DECENNALE ASSUNZIONE MAGISTRATI

	ANNO	del	Classe	n°	C3	Tot	L. 5032/07					OPERAZIONI	TOTALE	ANNO	resid.	I	300	ANNO	ONERE		
							0,00%	0,20%	0,40%	0,60%	0,80%										
Magistrato tecnico In dotto	2016	0	0	20.432,00	11.294,00	9.866,70	44.227,20	5.762,04	10.769,83	1.829,34	361,03	16.436,95	60.283,27	2016	0			2016	0	20.432,00	9.146.651,20
	2016	0	0	26.432,00	11.294,00	10.734,36	41.954,42	4.568,16	12.454,04	1.836,34	361,03	16.600,01	76.943,41	2016	0			2016	0	26.432,00	10.526.472,00
	2016	12	0	2.202,00	903,00		3.105,00	396,50	752,00	126,17	31,83	1.162,91	4.267,91	2016	12			2016	12	2.202,00	1.292.665,00
	2017	0	0	26.432,00	11.294,00	10.734,36	41.954,42	4.568,16	12.454,04	1.836,34	361,03	16.600,01	76.943,41	2017	0			2017	0	26.432,00	10.526.472,00
Magistrato ordinario	2017	0	0	37.692,00	11.854,40	10.730,00	60.266,20	5.226,70	15.595,35	1.120,20	404,03	22.022,03	82.288,23	2017	0			2017	0	37.692,00	12.846.486,00
	2017	12	0	3.000,00	961,50		4.078,00	340,50	506,00	176,50	36,50	1.347,00	5.425,00	2017	12			2017	12	3.000,00	1.656.248,00
	2018	0	0	37.692,00	11.854,40	10.730,00	60.266,20	5.226,70	15.595,35	1.120,20	404,03	22.022,03	82.288,23	2018	0			2018	0	37.692,00	12.846.486,00
	2018	12	0	3.000,00	961,50		4.078,00	340,50	506,00	176,50	36,50	1.347,00	5.425,00	2018	12			2018	12	3.000,00	1.656.248,00
	2019	0	0	37.692,00	11.854,40	10.730,00	60.266,20	5.226,70	15.595,35	1.120,20	404,03	22.022,03	82.288,23	2019	0			2019	0	37.692,00	12.846.486,00
	2019	12	0	3.000,00	961,50		4.078,00	340,50	506,00	176,50	36,50	1.347,00	5.425,00	2019	12			2019	12	3.000,00	1.656.248,00
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità	2020	0	0	44.680,00	12.740,00	10.730,00	68.150,00	6.513,00	19.597,00	1.540,00	453,00	26.633,00	94.783,00	2020	0			2020	0	44.680,00	16.225.120,00
	2020	0	0	44.680,00	12.740,00	10.730,00	68.150,00	6.513,00	19.597,00	1.540,00	453,00	26.633,00	94.783,00	2020	0			2020	0	44.680,00	16.225.120,00
	2020	12	0	4.500,00	1.291,00		5.791,00	470,00	1.266,00	220,00	50,00	1.527,00	7.318,00	2020	12			2020	12	4.500,00	2.203.520,00
	2021	0	0	44.680,00	12.740,00	10.730,00	68.150,00	6.513,00	19.597,00	1.540,00	453,00	26.633,00	94.783,00	2021	0			2021	0	44.680,00	16.225.120,00
	2021	12	0	4.500,00	1.291,00		5.791,00	470,00	1.266,00	220,00	50,00	1.527,00	7.318,00	2021	12			2021	12	4.500,00	2.203.520,00
	2022	0	0	44.680,00	12.740,00	10.730,00	68.150,00	6.513,00	19.597,00	1.540,00	453,00	26.633,00	94.783,00	2022	0			2022	0	44.680,00	16.225.120,00
	2022	12	0	4.500,00	1.291,00		5.791,00	470,00	1.266,00	220,00	50,00	1.527,00	7.318,00	2022	12			2022	12	4.500,00	2.203.520,00
	2023	0	0	44.680,00	12.740,00	10.730,00	68.150,00	6.513,00	19.597,00	1.540,00	453,00	26.633,00	94.783,00	2023	0			2023	0	44.680,00	16.225.120,00
	2023	12	0	4.500,00	1.291,00		5.791,00	470,00	1.266,00	220,00	50,00	1.527,00	7.318,00	2023	12			2023	12	4.500,00	2.203.520,00
	2024	0	0	44.680,00	12.740,00	10.730,00	68.150,00	6.513,00	19.597,00	1.540,00	453,00	26.633,00	94.783,00	2024	0			2024	0	44.680,00	16.225.120,00
	2024	12	0	4.500,00	1.291,00		5.791,00	470,00	1.266,00	220,00	50,00	1.527,00	7.318,00	2024	12			2024	12	4.500,00	2.203.520,00
	2025	0	0	44.680,00	12.740,00	10.730,00	68.150,00	6.513,00	19.597,00	1.540,00	453,00	26.633,00	94.783,00	2025	0			2025	0	44.680,00	16.225.120,00
	2025	12	0	4.500,00	1.291,00		5.791,00	470,00	1.266,00	220,00	50,00	1.527,00	7.318,00	2025	12			2025	12	4.500,00	2.203.520,00

Art. 17
Università

Commi 1-4 (assunzioni ricercatori). Con la norma in questione si prevede di procedere ad un piano di assunzione di ricercatori di tipologia b) ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge 240/10. Si tratta dei cosiddetti ricercatori in "tenure track" ovvero di quelle figure che hanno un contratto di 3 anni non rinnovabile e che al termine del triennio, se in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati. A tal fine è stanziata una cifra pari a 55 milioni di euro per l'anno 2016 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Il comma 2 della norma prevede che l'assegnazione di tali risorse alle università sia fatta con decreto del Ministro tenendo conto dei risultati ottenuti dagli atenei nella VQR. Tenuto conto che le varie destinazioni dello stanziamento potrebbero avere un impatto economico differenziato temporalmente nel corso degli esercizi di riferimento, al comma 3 si prevede che le eventuali somme residue restino al FFO per essere utilizzate per le finalità proprie dello stesso.

La stima del numero di ricercatori che possono essere assunti con tali risorse è funzione del trattamento stipendiali che sarà loro riconosciuto. Tale aspetto sarà definito nel decreto del Ministro richiamato al



comma 2. È opportuno, infatti, evidenziare che ai sensi della legge 240/10 articolo 24, comma 8 “omissis ... per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento”. A livello nazionale l’unico altro caso di definizione a livello ministeriale del trattamento economico dei ricercatori di tipo b) è quello relativo ai ricercatori assunti sul bando “Rita Levi Montalcini” per i quali il trattamento economico è pari al 120% di quello del ricercatore a tempo pieno. Le stime di cui sotto riportano pertanto una ipotesi di trattamento stipendiale (costo annuo € 58.625) pari a circa il 120% del trattamento stipendiale iniziale del ricercatore a tempo pieno.

Ne deriva che il numero di ricercatori di tipo b) da assumere si attesta a circa 1020 unità (costo complessivo a regime pari a € 59,9 milioni. Tenuto conto che nell’anno 2016 l’assunzione avverrà comunque in corso d’anno solo a seguito del DM di assegnazione delle risorse alle Università e al termine delle procedure concorsuali, si ritiene che l’importo di 55 milioni, sia più che sufficiente a coprire il costo dei ricercatori assunti.

Va altresì evidenziato che l’assegnazione delle risorse alle Università rappresenterà, a regime, un cofinanziamento per circa il 70% del costo del professore associato ovvero della qualifica cui sono destinati i ricercatori chiamati qualora ottengano l’abilitazione scientifica nazionale. L’articolo 24, comma 5 della legge 240/10 prevede infatti che “Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.... Omissis. La programmazione di cui all’articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Omissis....” In tal caso (ovvero non prima dell’anno 2019) il differenziale di costo sarà quindi coperto dalle singole università a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali.

ANNO	2016	2017	2018	2019*
NUMERO	1023	1023	1023	1023	1023
TOTALE	1023	1023	1023	1023	1023
Costo annuo a ricercatore	€ 58.625	€ 58.625	€ 58.625	€ 58.625	€ 58.625
Numero di mensilità massime per anno	11/12	12/12	12/12	12/12	12/12
COSTO TOTALE	€ 54.975.594	€ 59.973.375	€ 59.973.375	€ 59.973.375	€ 59.973.375

*anno di possibile passaggio al ruolo di professore associato con costo differenziale a carico dell’ateneo

Con il comma 4 dell’articolo si opera invece, ad invarianza di spesa complessiva e con oneri direttamente in capo alle Università, intervenendo esclusivamente sulla revisione del regime di turn over cui sono soggetti i ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/10 (contratti 3 anni + 2 prorogabili per una sola volta) che attualmente hanno dei limiti assunzionali massimi pari al 100% delle cessazioni dell’anno precedente. Nel comma 4 si prevede che dall’anno 2016 e con esclusivo riferimento agli atenei virtuosi (ovvero atenei che come previsto dal DPCM 31 dicembre 2014 abbiano un indicatore di spese di personale inferiore all’80% e un Indicatore di Sostenibilità economico finanziaria almeno pari a 1) le assunzioni di tali ricercatori non siano sottoposte ai limiti al turn over. La norma prevede in ogni caso che i costi stipendiali dei suddetti ricercatori continuano invece ad essere



presi in considerazione ai fini degli indicatori di bilancio (Spese di Personale e Sostenibilità economico finanziaria come sopra richiamati), in base ai quali vengono graduate le facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato (professori e tecnici amministrativi) e dei ricercatori di tipo b) ("tenure track") dell'anno successivo. Ne consegue che ciascun ateneo è fortemente responsabilizzato a programmare un numero di assunzioni di ricercatori tipo a) a tempo determinato sostenibili dal punto di vista del bilancio, onde evitare sanzioni e riduzioni sul lato delle assunzioni del personale a tempo indeterminato.

Comma 5 (contratti di formazione specialistica medici)

La legislazione vigente prevede i seguenti livelli del finanziamento per i trattamenti economici dei medici in formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368: 637 milioni nell'anno 2016, 638 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 612 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

La presente disposizione, al fine di aumentare il numero dei contratti disponibili, prevede un incremento delle vigenti autorizzazioni di spesa per i seguenti importi: 57 milioni di euro per l'anno 2016; 86 milioni di euro per l'anno 2017, 126 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni per l'anno 2019 e 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Il predetto incremento risulta congruo per il finanziamento di circa 6.000 nuovi contratti a decorrere dall'anno accademico 2015-2016 (nell'ipotesi che circa il 50% sia di durata quadriennale e il restante 50% di durata quinquennale, che il costo delle sospensioni retribuite sia dell'ordine dei 12-12,5 milioni di euro e tenuto altresì conto degli oneri recati dalle platee di iscritti negli anni accademici precedenti che completeranno il ciclo di formazione fino all'anno accademico 2018-2019 compreso) come di seguito rappresentato:

Esercizio	AA.	Contratti 1° anno	Contratti 2° anno	Contratti 3° anno	Contratti 4° anno	Contratti 5° anno	Contratti 6° anno	N. TOTALE contratti	COSTO					FINANZIAMENTO	Ulteriore fabbisogno finanziario (valori arrotondati) assicurato dalla presente disposizione
									costo del 1° anno (25.000 euro)	costo l'ultimo anno (25.000 euro il anno; 25.200 dal 16)	Costo complessivo contratti	Costo sospensioni (11mla)	Costo Totale		
		(N°)	(N°)	(N°)	(N°)	(N°)	(N°)		(C1)	(C2)	(C3)=(C1+C2)	(C4)	(C5)=(C3)+C4		
2016	2016/2018	6.000	6.000	6.000	4.479	4.828	338	26.887	150.000.000	681.852.000	831.852.000	12.000.000	843.852.000	637.000.000,00	57.000.000
2017	2017/2017	6.000	6.000	6.000	6.000	4.478	338	27.206	150.000.000	661.066.000	711.066.000	12.500.000	723.566.000	638.000.000,00	85.000.000
2018	2017/2018	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	338	28.338	150.000.000	630.768.000	780.768.000	12.500.000	793.268.000	638.000.000,00	126.000.000
2019	2018/2019	6.000	6.000	6.000	6.000	2.858	338	27.176	150.000.000	514.576.000	664.576.000	12.500.000	707.076.000	612.000.000,00	70.000.000
2020	2019/2020	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	27.000	150.000.000	540.000.000	690.000.000	12.000.000	702.000.000	612.000.000,00	90.000.000

In ogni caso si sottolinea che, ai fini della determinazione del numero di specializzandi ammissibili al primo anno di formazione, si tiene prioritariamente conto degli oneri recati dagli specializzandi iscritti fra il secondo e l'ultimo anno e del correlato assorbimento del finanziamento disponibile, per cui il numero di ammissibili al primo anno viene determinato in relazione al finanziamento residuo disponibile.

Art. 18

Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico



Commi da 1 a 9. Il complessivo procedimento normativo e valutativo relativo all'articolo in esame è di seguito rappresentato.

Nella tabella n. 1 sono riportati i limiti numerici e di spesa programmati prima dell'articolo in esame con riferimento alle sei salvaguardie attualmente previste.

Nel complesso sono stati attuati sei provvedimenti di salvaguardia, che avrebbero dovuto riguardare 170.230 soggetti (a decorrere dal 2013 e dagli anni successivi), per i quali sono stati stanziati 0,3 miliardi nel 2013, 1,35 miliardi nel 2014, 2,4 miliardi nel 2015, 2,9 miliardi nel 2016, 2,4 miliardi nel 2017, 1,4 miliardi nel 2018, 0,65 miliardi nel 2019, 0,2 miliardi nel 2020, 0,05 miliardi nel 2021. (circa 11,66 miliardi considerando il cumulato dal 2013 al 2021). Questo impegno finanziario ha trovato copertura nei singoli provvedimenti legislativi di salvaguardia.

Allo stato attuale non è ancora possibile effettuare un consuntivo di tutte le operazioni di salvaguardia in quanto ve ne sono alcune ancora "aperte", per le quali la certificazione del diritto può ancora avvenire non solo nel presente esercizio ma anche in esercizi successivi.

Per finalizzare le risorse programmate alla tutela dei lavoratori in esame (articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012) è stata istituita una specifica autorizzazione di spesa (cfr. anche articolo 4, comma 2, della legge n. 147/2014) che può essere incrementata a seguito dell'accertamento, con riferimento alle sole tipologie di salvaguardia progressivamente concluse³, da parte della conferenza dei servizi (articolo 1, comma 235) di eventuali economie aventi carattere pluriennale ai fini della eventuale riprogrammazione degli oneri prospettici.

Nel corso del mese di settembre 2015 sono stati effettuati i lavori e le analisi propedeutiche alla conclusione della conferenza dei servizi, tuttavia attesa la sovrapposizione dei tempi con la predisposizione del disegno di legge in esame e in considerazione dell'intenzione di includere per via normativa ulteriori lavoratori nella salvaguardia, le risultanze della predetta attività sono inglobati nel presente disegno di legge.

Con il comma 1 dell'articolo in esame vengono conseguentemente ridefiniti i limiti numerici e di spesa conseguenti per le attuali sei salvaguardie. Gli effetti finanziari complessivi per i saldi di finanza pubblica dal 2016 conseguenti **dal comma 1** sono indicati alla lettera H) della Tabella n. 2.

Nell'ambito di tale attività di consuntivazione che ha riguardato solo le salvaguardie "chiuse", con esclusione, quindi della sesta salvaguardia, legge n. 147/2014, e di una parte della seconda salvaguardia (articolo 22, comma 1, lettera a), DL 95/2012 e successive modificazioni e integrazioni), sono state accertate economie per gli anni 2013 e 2014 (per un complessivo importo di 485,8 mln di euro). Al riguardo si rappresenta che le somme stanziare negli anni 2013 e 2014 sono state conservate nel conto dei residui passivi dello stato di previsione del Ministero del lavoro (anche per evitare la loro cancellazione dal bilancio) in attesa dei rendiconti INPS ai fini del rimborso all'Ente delle prestazioni effettivamente rese⁴. Ciò, tuttavia, non ha riverbero sul Conto delle PA e sull'indebitamento netto, saldo

³ Si tratta delle salvaguardie per le quali l'attività di certificazione, tenuto conto delle giacenze, è sostanzialmente conclusa essendosi chiusi anche i termini di presentazione delle domande

⁴ Il rimborso può avvenire anche con un ritardo temporale di due o più anni rispetto al momento in cui la prestazione è stata effettivamente erogata e la relativa spesa ha impattato sui conti pubblici.



cruciale in sede europea, atteso che in tale conto viene registrata la spesa effettivamente sostenuta da INPS ogni anno e, pertanto, un'eventuale minore spesa consuntivata rispetto a quanto previsto è stata registrata ed ha concorso alla determinazione del livello di indebitamento per quell'anno. E', pertanto, evidente che destinare eventuali finanziamenti residui pregressi a nuove misure di salvaguardia può conseguire solo da un intervento normativo che consideri e compensi l'impatto sull'indebitamento netto. Infatti, il bilancio dello Stato è costruito sulla base dei principi generali e delle regole stabiliti dalle norme contabili. Le stesse regole si applicano in caso di introduzione nell'ordinamento di nuove ragioni di spesa che necessitano di copertura finanziaria. Gli stanziamenti di competenza appostati in bilancio corrispondono ad autorizzazioni di spesa anche pluriennali determinate dal Parlamento sulla base dell'approvazione di provvedimenti legislativi. Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, tutte le leggi che recano oneri devono provvedere contestualmente alla loro compensazione garantendo la corrispondenza temporale e quantitativa tra oneri e mezzi finanziari a copertura. Questo principio costituzionale garantisce la neutralità su tutti saldi di finanza pubblica delle nuove leggi di spesa, anche sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (saldo rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità europeo). La complessiva disposizione di cui all'articolo 1 comma 235 della legge 228 del 2012 non si discosta da queste regole, anzi ne rispetta il principio prevedendo la possibilità di utilizzare eventuali economie aventi carattere pluriennale relative all'autorizzazione di spesa ivi prevista (comma 235, primo periodo), negli anni in cui esse si formano.

L'alimentazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012, per ogni esercizio finanziario di previsione deve corrispondere a economie relative all'esercizio finanziario medesimo (principio dell'annualità di bilancio), restando fermo il principio di corrispondenza tra incremento dell'autorizzazione di spesa e copertura per ogni esercizio finanziario, al fine di garantire la compensazione (copertura) in termini di indebitamento netto. Le risorse disponibili a carattere pluriennale a partire dal 2015 di tale autorizzazione di spesa possono essere utilizzate, anche per via legislativa, per coprire eventuali nuovi oneri derivanti dall'introduzione di nuove salvaguardie, sempre nel rispetto del principio della corrispondenza annuale tra onere e copertura (mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa in esame) per ogni esercizio finanziario, per garantire la compensazione su tutti i saldi di finanza pubblica.

In tali termini l'utilizzo di economie per gli anni 2013 e 2014 (per un complessivo importo di 485,8 mln di euro), a copertura di oneri relativi ad anni successivi richiede un espresso intervento normativo (derogatorio al principio dell'annualità), da compensare in termini di indebitamento netto per le annualità in cui si utilizza tale differenziale. Infatti, la registrazione della spesa nei bilanci consuntivi degli enti previdenziali e sui conti nazionali è effettuata nel momento in cui la spesa è effettivamente sostenuta e la prestazione erogata⁵. In tali termini opera il **comma 8** del presente articolo (cfr lettera N della Tabella n. 4).

L'utilizzo delle economie accertate dal 2016 non può che essere riferito alle annualità per le quali le stesse sono certificate e nella dimensione determinata per ogni singolo anno.

Come indicato in nota b) della Tabella n. 2 le economie accertate per l'anno 2015 sono utilizzabili a

⁵ Pertanto, se nel bilancio consuntivo dell'anno n-1 viene registrato un livello di spesa inferiore rispetto a quanto programmato per lo stesso anno, l'"utilizzo" negli anni successivi del differenziale rispetto a quanto programmato per tale anno n-1 comporta un incremento di spesa rispetto alla programmazione per gli anni successivi con conseguente necessità di compensazione.



copertura di benefici per l'anno 2015, quindi possono essere utilizzate mediante un intervento normativo da adottare nel corso del 2015, prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

Con i **commi da 2 a 7** è disciplinato il nuovo intervento di salvaguardia, per un numero complessivo di 26.300 lavoratori così ripartiti:

a) nel limite di 6.300 soggetti (stima importo medio: circa 25.500 euro), ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, per i cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011;

b) nel limite di 9.000 soggetti (stima importo medio: circa 11.000 euro), ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della n. 147/2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) nel limite di 6.000 soggetti (stima importo medio: circa 21.400 euro), ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge n. 147/2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) nel limite di 2.000 soggetti (stima importo medio: circa 21.000 euro), ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151/2001, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

e) nel limite di 3.000 soggetti (stima importo medio: circa 18.000 euro), con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Sulla base dei sopra esposti parametri sono stati determinati i limiti di spesa di cui al comma 7 relativi alla settima salvaguardia e riportati alla lettera K) della Tabella n. 3.



In sintesi gli effetti finanziari dell'articolo in esame è riportato nella seguente Tabella:

(valori in mln di euro, - effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica)

	(a)	(b)	(c = a+b)	(d)	(e)		
	Oneri comma 1	Oneri "settima salvaguardia" (commi da 2 a 7)	Oneri complessivi	Per memoria Risorse autorizzazione di spesa articolo 1, comma 235, primo periodo, legge n. 228/2012 post rifinanziamento comma 1 e comma 8	Riduzione autorizzazione di spesa articolo 1 comma 235 primo periodo legge n. 228/2012 per concorso a copertura (comma 9)	Effetto complessivo articolo (c + d)	(Per memoria risorse residue autorizzazione di spesa articolo 1 comma 235 primo periodo, legge n. 228/2012, come derivanti dai commi da 1 a 9)
2016		-213,0	-213,0	487,0	213,0	0,0	284,0
2017		-367,0	-367,0	436,9	367,0	0,0	49,9
2018		-336,0	-336,0	394,7	336,0	0,0	58,7
2019		-258,0	-258,0	216,7	216,7	-42,3	0,0
2020	-57,6	-171,0	-228,6	100,0	100,0	-138,6	0,0
2021	-2,3	-107,0	-109,3	100,0	100,0	-6,3	0,0
2022		-41,0	-41,0	96,8	41,0	0,0	46,8
2023		-3,0	-3,0	77,6	3,0	0,0	74,6

Quota parte delle risorse residue sopra indicate per memoria, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012, come conseguenti anche dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo sono utilizzate a copertura di interventi previsti dal complessivo provvedimento in esame (tra cui, ad esempio, la disciplina di chiusura della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 per 160 milioni di euro per l'anno 2016 e 49 milioni di euro per l'anno 2017 nonché le misure di riduzione della pressione fiscale per i pensionati per 58 milioni di euro nel 2018 pertanto riducendo le risorse sopra indicate relative all'autorizzazione di spesa cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012 come conseguenti dal presente articolo. Anche il comma 10 opera una riduzione dell'autorizzazione di spesa per i residui 124 milioni per l'anno 2016 per il concorso alla copertura delle misure di sostegno al reddito per le condizioni di disagio previste dalla presente legge).

Nelle sotto riportate Tabelle è dimostrato dettagliatamente il percorso procedimentale, contabile e valutativo adottato e precedentemente illustrato.



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 1

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIMITI NUMERICI E DI SPESA PROGRAMMATI PER LE SEI SALVAGUARDIE PRIMA DELL'ARTICOLO IN ESAME													
Salvaguardia	Limiti numerici programmati	Limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro)											Totale
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
L. 214/2011 c.d. prima salvaguardia	55.000	245,0	635,0	1.040,0	1.220,0	1.030,0	610,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.080,0
L. 135/2012 c.d. seconda salvaguardia	35.000	0,0	190,0	590,0	852,0	800,0	345,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.792,0
L. 226/2012 c.d. terza salvaguardia	16.150	64,0	163,0	197,0	158,0	77,0	53,0	51,0	18,0	0,0	0,0	0,0	801,0
DL 102/2013 c.d. quarta salvaguardia	5.000	0,0	100,0	100,0	72,0	49,0	26,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,0
L. 147/2013 c.d. quinta salvaguardia	17.000	0,0	203,0	250,0	197,0	110,0	83,0	81,0	26,0	0,0	0,0	0,0	950,0
L. 147/2014 c.d. sesta salvaguardia	32.100	0,0	43,0	216,0	376,0	355,0	603,0	203,0	129,0	49,0	4,0	0,0	1.681,0
Totale	170.230	309,0	1.354,0	2.395,0	2.877,0	2.421,0	1.420,0	666,0	172,0	49,0	4,0	0,0	11.657,0



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 2

PROSPETTO REPLICATIVO ONERI SALVAGUARDIE "CHLUSE" (con il segno - maggior costo rispetto a quello programmato)													
Salvaguardia	Beneficiari	Oneri per anno (in milioni di euro)											
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
L. 214/2011 (c.d. prima salvaguardia)	Finanziari	85.000	245,0	851,0	1.346,0	1.220,0	1.000,0	610,0	500,0	0,0	0,0	0,0	6.060,0
	Cerificati	84.374	210,0	694,0	1.283,8	1.166,8	919,5	590,3	228,9	113,6	66,0	26,7	5.197,4
	Giacenze complessive	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Differenza	828	35,0	-43,0	-43,8	33,5	180,7	127,1	113,6	-50,0	-26,7	-4,0	-27,4
L. 135/2012 (c.d. seconda salvaguardia, con esclusione titolari mobilità, salvaguardia ancora aperta)	Finanziari	15.000	0,0	182,0	422,0	422,0	317,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.494,0
	Cerificati	9.294	4,7	72,0	133,2	128,4	99,9	76,4	64,1	29,6	10,7	2,2	620,5
	Giacenze complessive	447	0,0	0,0	12,1	7,3	5,8	4,5	2,8	1,7	0,8	0,1	38,1
	Differenza	5.259	-4,7	110,0	278,7	286,3	211,2	5,1	-72,0	-31,3	-13,3	-3,3	772,4
L. 228/2012 (c.d. terza salvaguardia)	Finanziari	15.130	84,0	183,0	197,0	154,0	77,0	62,5	61,0	18,0	0,0	0,0	801,9
	Cerificati	7.344	18,8	82,1	76,3	82,6	41,8	27,8	17,7	4,3	1,8	1,1	316,1
	Giacenze complessive	216	0,0	0,0	5,8	2,1	1,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	10,8
	Differenza	8.570	65,2	100,9	118,7	70,4	34,2	34,4	43,3	13,7	-1,1	-1,1	475,4
D.L. 102/2013 (c.d. quarta salvaguardia)	Finanziari	5.000	0,0	100,0	100,0	72,0	40,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	358,0
	Cerificati*	3.505	2,8	35,8	60,5	49,8	35,9	17,6	4,6	0,7	0,1	0,1	214,7
	Giacenze complessive	47	0,0	0,0	2,6	1,0	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	4,7
	Differenza	1.426	-2,8	64,2	33,5	21,2	12,4	8,2	1,5	-0,7	-0,1	-0,1	138,6
L. 147/2013 (c.d. quinta salvaguardia)	Finanziari	17.000	0,0	203,0	250,0	197,0	110,0	43,0	81,0	25,0	0,0	0,0	950,0
	Cerificati	3.476	0,0	40,8	44,8	31,3	22,4	17,8	10,7	2,0	0,3	0,0	170,8
	Giacenze complessive	386	0,0	0,0	10,5	6,9	2,5	1,9	0,6	0,0	0,0	0,0	22,1
	Differenza	13.138	0,0	162,2	194,7	165,7	87,6	65,3	70,3	23,0	-0,3	0,0	757,1
Totale A) (con esclusione anche c.d. sexta salvaguardia (legge n. 147/2014, ancora aperta)	Finanziari	116.130	305,0	1.389,0	2.000,0	2.099,0	1.583,0	889,0	436,0	44,0	0,0	0,0	8.618,0
	Cerificati	87.632	236,1	882,8	1.409,4	1.456,9	1.137,3	731,6	329,8	150,7	66,0	29,1	6.492,2
	Giacenze complessive	1.120	0,0	0,0	31,0	15,0	12,1	7,4	5,5	2,5	0,6	0,1	79,4
	Differenza	27.378	71,9	426,2	559,6	625,1	438,2	150,0	100,7	-103,2	-63,6	-29,2	2.146,4

* I dati di bilancio sono alla certificazione finale agli interessati. Le domande ex art. 11-13b, D.L. n. 102/2013, concesso dalla L. 124/2013, che sono state accolte, ma non sono riferite ad oneri di salvaguardia previste dalla legge, sono state trasferite nella sexta salvaguardia

B) Oneri ex art. 66 coprire le quote già certificate per salvaguardia aperte		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
		-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-6,3	-18,8	-39,8	0,0	-72,8

C) Oneri lavorativi titolari di onere di permesso ex legge 104/82 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2014		Beneficiari											
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Cerificati	4.354	0,0	0,0	-48,9	-87,2	-57,1	-38,6	-33,6	-6,0	-6,6	0,0	0,0	
Giacenze complessive	600	0,0	0,0	-7,1	-13,2	-8,8	-5,8	-3,0	-1,0	-6,1	0,0	0,0	
Totale	4.954	0,0	0,0	-56,0	-100,4	-65,9	-44,4	-37,2	-7,6	-12,7	0,0	0,0	-295,8

A+B+C) Conoscenza in relazione a salvaguardia "chiusa"		2013 (a)	2014 (a)	2015 (b)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Differenza economica		24.864	64,6	426,2	622,8	487,0	269,9	157,7	72,7	-122,1	-89,0	-69,0	-1.239,7

(a) Ristrutturazione di spesa con l'articolo in esame mediante specifiche disposizioni finalizzate alla composizione degli effetti in termini di indebitamento netto

(b) Trattarsi di risorse utilizzabili a copertura di benefici per l'anno 2016, quindi possono essere utilizzati mediante un intervento normativo da adottare nel corso del 2016.



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 2 (segue)

(valori in mln di euro)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale	
D) Risorse auto-finanziamento di spesa art. 1, comma 235, primo periodo legge n. 228/2012, a normativa vigente, prima di disposizione in esame					87,0	216,0	43,0	14,8	16,7	70,8	86,5	625,5	
E) Riduzione Risorse auto-finanziamento di spesa art. 1, comma 235, primo periodo legge n. 228/2012, a normativa vigente, operata da comma 1, al fine del consenso alla copertura delle succedute di spesa art. 182-183								-14,5	-16,7	48,0	-5,3	-215,1	
F) Risorse auto-finanziamento di spesa art. 1, comma 235, primo periodo legge n. 228/2012, a normativa vigente, dopo riduzione punto E)	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0	216,0	43,0	0,0	0,0	1,8	77,8	404,4	
G) Risorse auto-finanziamento spesa articolo 1, comma 235, primo periodo, e seguito alienazione comma 1 e consenso e copertura di comma 1					437,0	436,8	284,7	118,70	0,0	0,0	1,8	77,8	1.423,7
H) Oneri finali derivanti dal comma 1									-17,5	2,5		-15,0	

Tabella n. 3

(valori in mln di euro)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale	
I) Limiti di spesa e limite numerico complessivi programmati a legislazione vigente (prima dell'articolo in esame) per le sei salvaguardie	limite monetario	170.230	209,0	1.354,0	2.395,0	2.877,0	2.121,0	1.420,0	656,0	111,0	49,0	9,0	11.667,0
J) Limiti di spesa e limite numerico complessivi programmati a seguito monoforaggio (dopo comma 1) relativi alle sei salvaguardie	limite monetario	145.168	240,4	833,8	1.871,4	2.890,0	2.051,1	1.340,3	603,2	294,1	135,0	73,0	9.917,3
K) Limiti di spesa e limite numerico programmati per settima salvaguardia (commi da 2 a 7)	limite monetario	35.200	0,0	0,0	0,0	215,0	337,0	335,0	258,0	171,0	107,0	41,0	1.616,0
L) Limiti di spesa e limite numerico complessivi programmati a seguito monoforaggio (dopo commi 1 e comma 2) relativi alle sette salvaguardie	limite monetario	172.468	243,4	833,8	1.871,4	2.893,0	2.436,1	1.675,3	641,5	465,1	245,0	114,0	11.433,3
M) Oneri commi 4 e 5 A7		0,0	0,0	0,0	-213,0	-187,0	-338,0	-250,0	-171,0	-107,0	-41,0	-3,0	-1.316,0



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 4

	(valori in mld di euro)											Totale
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
N) Rifinanziamento autorizzazione spesa articolo 1, comma 236, primo periodo con recupero economie 2013/2014 compensato mediante riduzione Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali						156,0	150,0	150,0	156,0	85,8		493,8
O) Riduzione autorizzazione spesa articolo 1, comma 234, primo periodo, prima di riduzione per coperture salite salvaguardia, dopo rifinanziamento comma 8	0,0	0,0	0,0	493,0	436,0	394,7	245,7	100,0	100,0	87,8	77,8	1.105,3
P) Riduzione autorizzazione e autorizzazione spesa articolo 1, comma 236, primo periodo, per concorso a coperture oneri salite salvaguardia (comma 8)	0,0	0,0	0,0	210,0	387,0	338,0	214,7	107,0	100,0	41,0	0,0	1.397,7
Q) Oneri complessivi autorizzazione esame (comma 1 e 8)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	422,0	410,0	0,0	0,0	832,0
R) Per memoria Ricerca residue autorizzazioni di spesa articolo 1, comma 234, primo periodo, dopo articolo in esame e prima di ulteriori riduzioni operate da DDL 8/16/2015 2015	0,0	0,0	0,0	284,0	46,0	68,2	0,0	0,0	0,0	146,0	0,0	504,2

In sintesi, gli oneri programmati per le salvaguardie prima della presente disposizione si sostanziano in termini cumulati in 11,66 mld per 170.230 soggetti (per sei salvaguardie), dopo la presente norma in termini cumulati in 11,43 mld per 172.466 soggetti (per sette salvaguardie), cui aggiungere un concorso alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di chiusura della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9 della legge n. 243/2004 per circa 0,2 mld con le economie accertate rispetto agli oneri di salvaguardia originariamente programmati.

In sintesi dalla disposizione in esame consegue:

- sul piano degli obiettivi di finanza pubblica, il rispetto di quanto programmato in materia di salvaguardie nell'ambito della finanza pubblica medesima;
- il pieno adempimento all'impegno preso in sede di audizione del Governo davanti alle Commissioni XI e V in data 24 settembre 2015.

Infine, la compensazione degli effetti finanziari di cui al comma 8, pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2018-2021 e di 85,8 milioni di euro per l'anno 2022 è assicurata, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4



dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Comma 10. Al fine del concorso alla copertura dei maggiori oneri conseguenti al potenziamento delle misure di sostegno al reddito per le situazioni di disagio previste dalla presente legge, la disposizione prevede la riduzione di 124 milioni di euro per l'anno 2016 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata dai commi 1 e 8 del presente articolo.

Dalla riduzione della predetta autorizzazione di spesa, che presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, conseguono economie per 124 milioni di euro per l'anno 2016 in termini di minore spesa pensionistica.

Art. 19

Opzione donna, invecchiamento attivo e no tax area pensionati

Comma 1. La disposizione prevede che al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004, la facoltà ivi prevista sia estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del DL n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.

La normativa vigente prevede per le lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni e 3 mesi d'età (58 anni e 3 mesi d'età per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità la possibilità di optare per la liquidazione della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, nel caso in cui la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro l'anno 2015.

La proposta normativa in esame prevede, al fine di concludere tale sperimentazione tenuto conto delle risultanze emerse nel corso della medesima, di estendere la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturino i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che in tal caso non può che essere successivamente a tale data.

Di seguito si riporta il procedimento valutativo dei maggiori oneri derivanti dalla disposizione in esame.

I. Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, Contabilità separate, Fondi Speciali e Gestioni speciali lavoratori Autonomi

Sulla base di un campione di estratti contributivi e dell'andamento storico dei pensionamenti registrati nel regime sperimentale, sono state adottate le seguenti ipotesi:

- a) numero di lavoratrici dipendenti che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31.12.2015 con decorrenza successiva a tale data, pari a 17.500 unità nell'intervallo di decorrenza compreso tra gennaio 2016 e gennaio 2017;
- b) numero di lavoratrici autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31.12.2015 con decorrenza successiva a tale data, pari a 7.500 unità nell'intervallo di decorrenza compreso tra gennaio 2016 e luglio 2017;
- c) importo medio della pensione contributiva di circa 1.100 euro mensili per le lavoratrici dipendenti da privati e di 760 euro mensili per le lavoratrici autonome (riduzione degli importi



medi di pensione del 27,5% per le lavoratrici dipendenti e del 36% per le lavoratrici autonome per effetto del calcolo contributivo: per l'insieme dei soggetti in esame, tenuto conto della parziale non continuità delle carriere è ancora prevalente la quota retributiva della pensione: tale caratteristica è in fase di rapido esaurimento, atteso il vincolo di possedere almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995).

Considerato che la proposta in esame prevede che le donne possano accedere al pensionamento in qualsiasi momento successivo alla prima decorrenza utile maturata nel regime sperimentale, si è inoltre tenuto conto:

- a) di uno scaglionamento delle uscite dei collettivi precedentemente descritti in modo che il 75% acceda al pensionamento alla prima decorrenza utile, il 17% dopo un anno ed il residuo 8% dopo due anni. I valori sono stati desunti da un'analisi della distribuzione per età ed anzianità contributiva delle liquidazioni nel corso dell'ultimo biennio;
- b) di un ulteriore contingente di lavoratrici dipendenti che hanno maturano i requisiti anagrafici e contributivi oltre alla finestra di uscita entro il 31.12.2015 e che accederanno al pensionamento con il regime sperimentale successivamente a tale data, usufruendo della nuova disposizione normativa; la numerosità di tale collettivo è prevista pari a 2.000 unità nell'anno 2016, 750 unità nell'anno 2017 e 500 nell'anno 2018;

Nella tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari, limitatamente alle suddette lavoratrici del settore privato:

2. Gestione dipendenti pubblici

Dall'analisi dei dati disponibili, per l'anno 2014 sono state rilevate circa 3.900 nuove pensioni liquidate alle donne con l'opzione al contributivo; l'età media alla cessazione è pari a circa 60 anni, l'anzianità contributiva è pari a 37 anni e l'importo medio annuo di pensione pari a circa € 16.700. Per il 2015, il trend evidenzia un numero complessivo a fine anno intorno alle 7.000 unità.

Tenendo conto dell'elevata numerosità riscontrata nel periodo e della possibilità di presentare domanda anche in epoca successiva alla maturazione del primo requisito utile all'accesso, il numero delle lavoratrici che usufruiranno di tale canale di uscita per l'anno 2016 e seguenti, è stato stimato pari a circa 7.800 unità.

Ai fini della previsione della maggiore spesa pensionistica derivante dalla modifica proposta, sono state adottate le seguenti ipotesi:

- a) Numero optanti pari a 7.800 unità
- b) la proiezione del maggior onere nell'arco temporale del decennio 2016 - 2025 è stata effettuata con l'ipotesi di scaglionamento e previsione delle uscite pari al 70% del numero complessivo (7.800) nel 2016, 23% nel 2017, 7% nel 2018

Riepilogo effetti derivanti dall'estensione del regime sperimentale alle lavoratrici dipendenti e autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica) - **comma 1, primo periodo**



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018.

Il beneficio è riconosciuto dall'INPS nei limiti delle predette risorse e qualora si verifichi il raggiungimento del limite delle risorse anche in via prospettica, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso al beneficio in esame.

Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del dlgs n. 150/2015, di una quota pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le somme versate in entrata al bilancio dello Stato sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla disposizione in esame, che si sostanziano nel riconoscimento della contribuzione figurativa.

Per quanto attiene gli effetti per la finanza pubblica gli stessi non derivano da esplicite misure di esonero contributivo o di agevolazioni contributive, bensì dal riconoscimento della contribuzione figurativa e, per quanto attiene all'indebitamento netto, nell'ipotesi prudenziale di assenza di qualsiasi contestuale assunzione part-time sostitutiva e di considerare l'accesso al regime come interamente derivante da modifiche comportamentali indotte dalla disposizione in esame, dal venir meno di una quota di entrate contributive in corrispondenza della quale è comunque garantita la contribuzione figurativa.

Dalla disposizione nel suo complesso non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e di seguito si rappresentano i relativi effetti in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

(- effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro):

	2016	2017	2018
Minori entrate contributive	-60	-120	-60
Minore spese per politiche attive	+60	+120	+60
saldo	0	0	0

Saldo netto da finanziare

(- effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro):

	2016	2017	2018
Maggiori spese per trasferimenti a INPS (per compensare maggiori oneri per contribuzione figurativa)	-60	-120	-60
Maggiori entrate per bilancio stato	+60	+120	+60
saldo	0	0	0



Comma 3. La disposizione è diretta a prorogare per il biennio 2017-2018 quanto già previsto per il triennio 2014-2016 (in particolare per gli anni 2015 e 2016) dall'articolo 1 comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in materia di indicizzazione delle pensioni.

Rimane confermata la indicizzazione al 100% per le pensioni complessivamente fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

Sulla base dei seguenti parametri e stime:

a) normativa in materia di indicizzazione vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS dal 2017:

Normativa vigente per le pensioni di importo complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo: elasticità della rivalutazione ai prezzi per fasce di importo

Fasce di importo	Dal 2017
Fino a 3 volte il trattamento minimo	100%
Tra 3 volte e 5 volte il trattamento minimo	90%
Tra 5 volte e 6 volte il trattamento minimo	75%
Sopra 6 volte il trattamento minimo	75%

b) la disposizione in esame con riferimento alle pensioni di importo complessivamente superiore a tre volte il minimo prevede la conferma per gli anni 2017-2018 del meccanismo di indicizzazione già in vigore nel triennio 2014-2016 (e in particolare negli anni 2015-2016) In sintesi:

Per il biennio 2017 e 2018, a seguito della disposizione in esame, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, è riconosciuta:

- nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.

E' previsto il meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate finalizzato far sì che in ogni caso che le pensioni superiori a tale limite non risultino inferiori, successivamente all'applicazione del nuovo schema di indicizzazione, al predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante al medesimo.

Dal 2019 la disposizione nulla innova, riprendendo, quindi, vigore il meccanismo di indicizzazione per fasce sopra descritto.



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- c) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – sulla base delle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2015 – stima anno 2016: circa 257,3 mld di euro;
- d) tasso di indicizzazione 2017-2018 in linea con quanto previsto Nota di aggiornamento DBF 2015;
- e) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS: circa 54,4%, con un'elasticità media all'indicizzazione a legislazione vigente pari per il 2017 pari a circa 94%;
- f) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS: circa 18,3%;
- g) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a quattro volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 13%;
- h) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a cinque volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS: circa 7,3%;
- i) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a sei volte trattamento minimo INPS: circa 15,8%;
- j) per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota marginale media per i soggetti in esame.

derivano i seguenti effetti finanziari di economia

Effetti finanziari (+ effetti positivi per la finanza pubblica, - effetti negativi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Minore spesa pensionistica (al lordo effetti fiscali)	0	514	1.146	1.146	1.142	1.132	1.119
Minore spesa pensionistica (al lordo effetti fiscali)	0	335	747	747	744	738	729

valori in mln di euro

I sopra indicati effetti di economia concorrono alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 1 del presente articolo e delle minori entrate derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale a favore dei pensionati di cui al comma 5

Comma 4. Ai fini del concorso alla copertura delle minori entrate derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale a favore dei pensionati di cui al comma 5, la disposizione in esame prevede:

- a) la riduzione di 58 mln di euro per l'anno 2018 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata ai sensi del provvedimento in esame. Tale autorizzazione di spesa, come dimostrato, presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto
- b) la riduzione di 140 milioni di euro per l'anno 2017, 110 milioni di euro per l'anno 2018, 76 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per l'anno 2020 del fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni. Il predetto fondo presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e



di indebitamento netto. Infatti, nel breve periodo gli oneri connessi all'attuazione del citato decreto legislativo sono previsti inferiori allo stanziamento e pertanto la riduzione indicata, dalla quale consegue una minore spesa pensionistica rispetto a quanto programmato per gli anni considerati, non compromette l'erogazione dei benefici previsti (a fronte di uno stanziamento a normativa vigente di 233 mln di euro annui per gli anni 2017-2020 le previsioni aggiornate indicano una spesa effettiva per tale periodo inferiore, pertanto, mantenendo dovuti criteri di prudenzialità, risulta comunque plausibile la riduzione indicata, che ridetermina la dimensione del fondo in 93 mln di euro per l'anno 2017, 123 mln di euro per l'anno 2018, 157 mln di euro per l'anno 2019, 203 mln di euro per l'anno 2020 e 233 mln di euro a decorrere dall'anno 2021. In ogni caso si fa presente che gli oneri per anticipo di trattamenti pensionistici per i c.d. lavori usuranti sono previsti comunque in crescita pertanto l'eccedenza di stanziamento, cui si è potuto accedere per gli anni 2017-2020, ha dimensione decrescente in ragione dell'incremento di spesa previsto per il riconoscimento dei benefici di cui al dlgs n. 67/2011 a seguito della progressiva maturazione dei requisiti di accesso ai benefici stessi da parte dei lavoratori interessati).

Dal complessivo comma 4 conseguono pertanto, rispetto a quanto programmato, le seguenti economie in termini di minore spesa pensionistica:

(+ valori positivi per la finanza pubblica, - valori negativi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Minore spesa pensionistica (comma 4, lettera a)	0	0	58	0	0	0
Minore spesa pensionistica (comma 4, lettera b)	0	140	110	76	30	0
Totale minore spesa pensionistica (comma 4)	0	140	168	76	30	0

Commi 5-6: La proposta normativa in esame dispone una modifica delle detrazioni per redditi di pensione ai fini Irpef.

Le detrazioni in oggetto sono rimodulate nella maniera seguente:

- Per i pensionati di età inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 7.750	1.783
Oltre 7.750 fino a 15.000	$1.255 + (1.783 - 1.255) * [1 - (rdt - 7.750) / (15.000 - 7.750)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.255 * [1 - (rdt - 15.000) / (55.000 - 15.000)]$
Oltre 55.000	0

- Per i pensionati con età non inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.000	1.880
Oltre 8.000 fino a 15.000	$1.297 + (1.880 - 1.297) * [1 - (rdt - 8.000) / (15.000 - 8.000)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.297 * [1 - (rdt - 15.000) / (55.000 - 15.000)]$
Oltre 55.000	0

La legislazione vigente prevede le seguenti detrazioni:

- Per i pensionati di età inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 7.500	1.725
Oltre 7.500 fino a 15.000	$1.255 + (1.725 - 1.255) * [1 - (rdt - 7.500) / (15.000 - 7.500)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.255 * [1 - (rdt - 15.000) / (55.000 - 15.000)]$
Oltre 55.000	0



- Per i pensionati con età non inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 7.750	1.783
Oltre 7.750 fino a 15.000	$1.297 + (1.783 - 1.297) * [1 - (rdt - 7.750) / (15.000 - 7.750)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.297 * [1 - (rdt - 15.000) / (55.000 - 15.000)]$
Oltre 55.000	0

L'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2014. I singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento.

In base alle elaborazioni, condotte ponendo a confronto per ogni soggetto l'imposizione derivante dalla normativa in esame con l'imposizione a legislazione vigente, si stima una variazione di gettito Irpef pari a -159,8 milioni di euro. Si stima inoltre una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -20 e -7,6 milioni di euro.

Considerato che la norma entra in vigore a partire dall'anno 2017 si stimano i seguenti effetti finanziari di cassa:

	2017	2018	2019
IRPEF	-146,5	-159,8	-159,8
Addizionale regionale	0,0	-20,0	-20,0
Addizionale comunale	0,0	-9,9	-7,6
Totale	-146,5	-189,7	-187,4

In milioni di euro

Art. 20

Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga

Comma 1. La disposizione prevede, al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro come disciplinati dal dlgs n. 148/2015, il rifinanziamento per l'anno 2016 degli ammortizzatori sociali in deroga per l'importo di 250 mln di euro per tale anno 2016.

Da ciò derivano per l'anno 2016 maggiori oneri sul SNF (saldo netto da finanziare) per 250 mln di euro e sull'indebitamento netto in termini di maggiori prestazioni sociali per 150 mln di euro, atteso che gli oneri per contribuzione figurativa (stimabili in 100 mln di euro, circa il 40% dell'importo complessivo) hanno riflesso sul 2016 solo in termini di SNF.

Ai predetti maggiori oneri si provvede:

- quanto a 100 mln di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e pertanto idonee a garantire la copertura degli oneri per contribuzione figurativa;
- quanto a 150 mln di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni. Il predetto fondo presenta le necessarie disponibilità in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto. Infatti, nel



breve periodo gli oneri connessi all'attuazione del citato decreto legislativo sono previsti inferiori allo stanziamento e pertanto la riduzione di 150 mln di euro per l'anno 2016, dalla quale consegue una minore spesa pensionistica rispetto a quanto programmato per tale anno, non compromette l'erogazione dei benefici previsti (a fronte di uno stanziamento a normativa vigente di 233 mln di euro per l'anno 2016 le previsioni aggiornate indicano una spesa effettiva per l'anno 2016 inferiore, pertanto mantenendo dovuti criteri di prudenzialità risulta comunque plausibile la riduzione indicata ai fini della copertura, che ridetermina la dimensione del fondo in 83 mln di euro per l'anno 2016. In ogni caso si fa presente che gli oneri per anticipo di trattamenti pensionistici per i c.d. lavori usuranti sono previsti comunque in crescita pertanto l'eccedenza di stanziamento, cui si è potuto accedere per l'anno 2016, ha dimensione decrescente negli anni successivi in ragione dell'incremento di spesa previsto per il riconoscimento dei benefici di cui al dlgs n. 67/2011 a seguito della progressiva maturazione dei requisiti di accesso ai benefici stessi da parte dei lavoratori interessati).

Pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come anche di seguito evidenziato:

Indebitamento netto:

2016: maggiore spesa per prestazioni in denaro di ammortizzatori sociali per 150 mln di euro compensata da minore spesa pensionistica per 150 mln di euro;

Saldo netto da finanziare:

maggiore spesa per incremento Fondo sociale per l'occupazione e la formazione ai fini del finanziamento degli ammortizzatori in deroga per 250 mln di euro per l'anno 2016 compensata da:

- a) riduzione di 100 mln di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190/2014;
- a) riduzione di 150 mln di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247/2007, con corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del dlgs n. 67/2011.

Comma 2: La disposizione proposta prevede un contributo alla società Italia Lavoro Spa per 12 milioni di euro per l'anno 2016 al fine di garantire il funzionamento della società, che opera come ente strumentale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Art. 21

Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel settore della cultura

Commi 1 e 2. La norma in esame prevede, a decorrere dal 2016, la stabilizzazione della detrazione al 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

Ai fini della stima degli effetti derivanti dalla suddetta disposizione, è stata applicata la stessa metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica a corredo della norma introduttiva, ma, non essendo disponibili dati puntuali circa le erogazioni effettuate dall'entrata in vigore della norma, sono stati aggiornati i dati sulla base di quelli più recenti disponibili (anno d'imposta 2014).

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2014, risulta un ammontare di spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h) del TUIR pari a 8 milioni di euro. Risulta, inoltre, un ammontare di spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i) pari a 0,5 milioni di euro, per un ammontare di spese sostenute dalle persone fisiche pari a 8,5 milioni di euro.

Considerando che, a legislazione vigente, per l'anno 2016 l'aliquota del credito previsto è pari al



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

50% e che a decorrere dal 2017 è prevista per le persone fisiche una detrazione del 19% per tali erogazioni, ipotizzando che la norma in esame determini un incremento del 25% delle spese annue indicate e considerando la suddivisione del credito in 3 quote annuali, si indica, nella tabella che segue, la variazione di gettito Irpef di competenza annua derivante dalla disposizione in esame:

	1° anno	2°-3° anno
2016	-0,5	-0,5
Dal 2017	-0,7	-2,3

In milioni di euro

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone giuridiche presentate nel 2014, si stima un ammontare di spese di cui all'articolo 100, comma 2, lettere f) e g) pari a 20,4 milioni di euro (le somme in oggetto sono dichiarate assieme a numerose altre voci, per un totale di circa 204 milioni di euro; si ipotizza una quota relativa alle somme in esame di circa il 10%).

Considerando che per l'anno 2016 l'aliquota del credito previsto è pari al 50% e che a decorrere dal 2017 è prevista per le persone giuridiche la deducibilità di tali erogazioni, ipotizzando che la norma in esame determini un incremento del 25% delle spese annue indicate e considerando la suddivisione del credito in 3 quote annuali, si indica, nella tabella che segue, la variazione di gettito Ires di competenza annua derivante dalla disposizione in esame:

	1° anno	2°-3° anno
2016	-1,3	-1,3
Dal 2017	-1,4	-5,5

In milioni di euro

Considerando l'entrata in vigore a decorrere dall'anno 2016, si indicano di seguito gli effetti finanziari:

	2016	2017	2018	2019	Dal 2020
IRPEF	0	-0,5	-1,2	-3,5	-5,3
IRES	0	-1,3	-2,7	-8,2	-12,5
Totale	0	-1,8	-3,9	-11,7	-17,8

In milioni di euro

Comma 3. Le misure introdotte dal comma 3 sono volte ad incrementare, sul capitolo 1321 dello stato di previsione del Ministero, lo stanziamento destinato ad interventi urgenti legati al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici ed alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici.

Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Commi 4, 5 e 6. La disposizione prevede l'assunzione a tempo indeterminato presso il MIBACT, nel rispetto della dotazione organica dell'Amministrazione, di 500 funzionari da inquadrare nella Area Terza del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demotnoantropologo, promozione e comunicazione,



restauratore e storico dell'arte.

L'onere per le citate assunzioni, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, è stato calcolato prendendo a riferimento la retribuzione di un'unità di area III, posizione F1 (euro 39.400 annui lordo amministrazione).

Commi 7, 8 e 9. Sono volti a rafforzare la misura di agevolazione fiscale a sostegno dei settori cinematografico e audiovisivo, migliorandone le procedure di applicazione e potenziando le risorse a disposizione.

In particolare, il comma 2 apporta le seguenti modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008):

- modifica dell'articolo 1, comma 327, lettera b) prevedendo che il credito d'imposta riservato alle imprese di distribuzione riguardi le spese complessivamente sostenute per la distribuzione sia nazionale sia internazionale di opere di nazionalità italiana;

- modifica dell'articolo 1, comma 327, lettera c), chiarendo che la misura di agevolazione fiscale riservata agli esercenti cinematografici, in relazione agli investimenti per il passaggio al sistema di proiezione digitale, si applica anche agli investimenti necessari alle sostituzioni di detti impianti;

- soppressione del comma 328 dell'articolo 1. La previsione del suddetto comma, che sanciva l'incumulabilità dei benefici fiscali riservati dal comma 327 dell'articolo 1 della legge, alla produzione e distribuzione di opere cinematografiche, appare, dopo 7 anni dall'introduzione delle agevolazioni fiscali, non coerente con le esigenze di rafforzamento della produzione e distribuzione indipendente;

- modifica l'articolo 1, comma 335, rendendo possibile l'estensione delle spese ammissibili di cui beneficiano i produttori esecutivi che realizzano film stranieri anche alle spese di post-produzione, includendo una voce importante di potenziale investimenti nel nostro paese.

Il comma 3 modifica l'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112:

- accrescendo le risorse complessive annuali destinate alle misure di credito d'imposta nel settore cinema e audiovisivo, che passano da 115 a 140 milioni di euro a decorrere dal 2016, così da ulteriormente rafforzare sia il sostegno delle attività dei due comparti, sia la forza di attrazione degli investimenti esteri in Italia in tali settori;

- rendendo più chiaro ed efficace il meccanismo che garantisce il non superamento delle risorse annualmente disponibili (indicate nel successivo comma 3 del medesimo articolo 8) e migliorando, anche ai fini del controllo di detto limite complessivo, la possibilità di definire specifici sotto-limiti per ciascuna delle tipologie di agevolazione fiscale previste nella legge finanziaria 2008 e nel medesimo decreto-legge 91/2013.

Per l'attuazione della disposizione di cui ai commi 7, 8 e 9, è autorizzata la spesa di 25.000.00 di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Comma 10. Per la realizzazione del Piano strategico "Grandi progetti beni culturali" è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Art. 22

Interventi per il turismo e gli istituti culturali

Comma 1. Per la realizzazione del programma di interventi della città designata "Capitale europea della cultura" per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, 6 milioni di euro per l'anno 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 9 milioni di euro per l'anno 2019. L'individuazione



degli interventi è effettuata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera.

Comma 2. Per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, a decorrere dall'anno 2016 è autorizzata la spesa di 30 milioni annui da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In particolare, tali risorse sono destinate a incrementare sia le spese per acquisto di beni e servizi, da cui dipende la sopravvivenza degli istituti e biblioteche di stretta pertinenza del Ministero e quindi prive di capitolo dedicato, nonché degli istituti dotati di autonomia.

Comma 3. Per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016.

Comma 4. Per il funzionamento delle istituzioni culturali, quali l'Accademia del cinema italiano - Premi David di Donatello in Roma, il Museo storico della Liberazione in Roma e l'Accademia della Crusca è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.340.000 annui a decorrere dall'anno 2016, secondo la ripartizione indicata nell'elenco.

Comma 5. La disposizione consente di prorogare per un triennio il finanziamento a favore della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, con una spesa pari a 3 milioni di euro annui per il triennio dal 2016 - 2018.

Comma 6. Per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Le misure introdotte dal presente comma sono volte ad incrementare sul capitolo 5650 - spese per l'acquisto di beni e servizi - lo stanziamento destinato al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, insufficiente a garantirne la sussistenza, anche ai fini del completamento della riforma attuata con DPCM 29 agosto 2014, n. 171.

Art. 23

Italia nel mondo

Comma 1. La disposizione prevede lo stanziamento, di 50 milioni di euro per l'anno 2016 per la prosecuzione delle azioni relative al piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'art. 30, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazione dalla legge del 11 febbraio 2014, n. 164. Le risorse, appostate sul capitolo di spesa di parte corrente n. 2535 del Ministero dello sviluppo economico sono assegnate all'Agenzia ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Comma 2. La disposizione mira ad attuare l'impegno, assunto dal Governo in sede internazionale e confermato nel Documento di economia e finanza, a riallineare progressivamente l'aiuto pubblico allo sviluppo alla percentuale dello 0,7% del reddito nazionale lordo. Infatti, nel corso del 2013 e del 2014 l'Italia è stata sottoposta all'esame-Paese quadriennale (PEER Review) organizzato dall'OCSE-DAC per valutare le attività ed il coordinamento delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e di tutti gli attori responsabili della Cooperazione allo sviluppo dei suoi Stati membri. Tale analisi ha evidenziato un contributo al di sotto di quanto previsto in ambito Nazioni Unite (0,7% di Aiuto pubblico allo sviluppo rispetto al reddito nazionale lordo). Per le finalità sopra descritte, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, relativa al finanziamento annuale dell'Agenzia italiana per la cooperazione, è conseguentemente incrementata di euro 120 milioni per



l'anno 2016, di euro 240 milioni per l'anno 2017 e di euro 360 milioni a decorrere dall'anno 2018.

Titolo III
Misure per il disagio

Art. 24
Lotta alla povertà

Commi da 1 a 5. La disposizione è diretta a istituire il «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione del presente articolo. Tali risorse sono dirette a finanziare l'attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per l'anno 2016 le risorse di 600 mln di euro sono destinate:

- a. avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del DL n. 5/2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35/2012. A tali fini sono destinati per il 2016 380 milioni di euro incrementando il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del DL n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008;
- b. fermo restando quanto stabilito dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148/2015, all'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22/2015 relativa all'assegno di disoccupazione (ASDI), per 220 milioni di euro.

Al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale sono destinate altresì, a decorrere dall'anno 2016, le risorse stanziare dall'articolo 19, comma 1, del DL 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, nella misura di 54 milioni di euro annui, con conseguente soppressione della relativa ragione di spesa. Per l'anno 2016 tali risorse di 54 mln di euro sono destinate alla finalità di cui alla lettera a) con ulteriore incremento del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del DL n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.

Le risorse dal 2017 sono destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti. Pertanto dalla disposizione conseguono **maggiori oneri per prestazioni sociali per 600 mln di euro per l'anno 2016 e per 1000 mln di euro a decorrere dal 2017.**

Effetti finanziari (- effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)

2016	Dal 2017
-600	-1.000



Commi 6 e 7. La disposizione prevede, in via sperimentale per gli anni 2016, 2017 e 2018, la costituzione di un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato "Fondo per il contrasto della povertà educativa", alimentato mediante riassegnazione dei versamenti effettuati ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato dalle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo n. 153/1999, nell'ambito della propria attività istituzionale, per il sostegno di iniziative contro l'infanzia povera.

Comma 8. A tali enti è riconosciuto, negli anni 2016, 2017 e 2018, un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo.

Il credito è pari complessivamente a 100 milioni di euro per ciascun anno ed è assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili; lo stesso credito è indicato nella dichiarazione dei redditi e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, a decorrere dal periodo di imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto.

Al riguardo, si evidenzia che il credito d'imposta in esame trova capienza nel limite annuo di spesa previsto e, pertanto, gli oneri derivanti dalla disposizione sono pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Comma 9. La norma dispone che il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo, nel rispetto del limite di spesa stabilito.**

Comma 10. L'articolo 2, comma 2, lettera a) del DPR 10 novembre 1997, n. 441 prevede che le cessioni verso enti no profit debbano essere provate mediante comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza. L'intervento proposto incrementa l'importo da 10 milioni di lire a 15.000 euro previsto ed estende la possibilità di non inviare la comunicazione anche nel caso di beni facilmente deperibili. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di una modifica procedurale.

Art. 25

Non autosufficienze e adozioni internazionali

Comma 1. La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. E' previsto che l'utilizzazione del Fondo venga definita con decreto di natura non regolamentare.

Comma 2. La disposizione prevede che a decorrere dall'anno 2016 sia incrementata di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 la spesa per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.

Il **comma 3** prevede l'istituzione di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di dare una autonoma evidenziazione contabile, nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle risorse assegnate al Fondo per le adozioni internazionali. Il predetto fondo ha una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.



Il **comma 4** dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3, mediante riduzione del Fondo per le politiche della famiglia.

Al fine di tenere conto dell'istituzione del nuovo fondo, il **comma 5** novella l'articolo 1, comma 1250 della legge n. 296 del 2006, eliminando dalle finalità alle quali sono destinate le risorse del Fondo per le politiche della famiglia quelle relative alle politiche in materia di adozioni e al funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.

Titolo IV **Misure per l'emergenza**

Art. 26

(Misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione connesse agli stati di emergenza)

L'articolo dà attuazione al procedimento già previsto, a legislazione vigente, dalla lettera c) del comma 2 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. (istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile), finalizzato a consentire l'avvio dei processi di messa in sicurezza, riduzione del rischio e ricostruzione nei territori per i quali è stato dichiarato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi connessi a fenomeni sismici, vulcanici, idrogeologici o atmosferici di grave intensità ed estensione.

La disposizione non comporta oneri in quanto, al comma 6, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze verifichi l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio delle disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Titolo V **(Esigenze indifferibili)** **Art. 27** **Esigenze indifferibili**

Comma 1: individua le risorse finanziarie utilizzabili, a decorrere dal 2016, per il riconoscimento di incrementi retributivi al personale statale, contrattualizzato e non, per il triennio 2016-2018.

Le risorse integrano quelle già stanziata a decorrere dall'anno 2010 per l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 1, comma 452, della legge n. 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni

Comma 2: precisa che gli stanziamenti previsti, a decorrere dall'anno 2016, per la copertura degli oneri recati dal precedente comma 1, comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni (contributi previdenziali ed IRAP);

Comma 3: Prevede che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto



con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri di determinazione dei predetti oneri in coerenza con quanto previsto dal comma 1.

Comma 4: prevede che le disposizioni recate al comma 3, si applichino anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Si fornisce, il quadro delle risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione dei benefici economici previsti nel presente articolo, commi 1 e 2.

Oneri annui in milioni di euro e al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni inclusa IRAP.

Anni	Personale statale contrattualizzato Comma 1 (*)	Personale statale non contrattualizzato Comma 2 (**)	Totale personale statale
A decorre dal 2016	219	81	300

(*) è incluso il personale delle agenzie fiscali

(**) Nel comma 1 sono specificate in 74 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016, le risorse complessivamente destinate al personale delle Forze armate e Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Le restanti risorse, pari a 7 milioni di euro, sono destinate al rimanente personale in regime di diritto pubblico e a quello in ferma volontaria, ad eccezione dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato per i quali gli aumenti retributivi derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico, vengono inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio).

Commi 5 e 6. La disposizione autorizza la spesa complessiva di **83 milioni** di euro per l'anno 2016 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, (cd "strade sicure") anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo, e per quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (cd "terra dei fuochi").

A tal fine si prevede l'intervento di 4.800 unità di personale delle Forze Armate per tutto l'anno 2016.

Si prevede, inoltre, per il personale delle Forze di Polizia che opererà congiuntamente con il personale delle Forze Armate la specifica destinazione di una quota, pari a **1,9 milioni** di euro, dell'autorizzazione complessiva di 83 milioni di euro.

Per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati i criteri presi a base di riferimento per le precedenti disposizioni di proroga dei suddetti interventi.

In particolare, per il personale militare è prevista l'attribuzione di una indennità onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di Polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a 26 euro per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e 13 euro per i militari impiegati nella sede di servizio. Inoltre, per tutti i militari è previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza utilizzando un costo medio orario di 12 euro in considerazione della categoria di personale impiegato. A tali oneri si aggiungono, quali spese di funzionamento, spese per viveri, per alloggio dei militari impiegati fuori sede, per servizi generali, per equipaggiamento/vestiario, per l'impiego di automezzi nonché, per il personale che viene inviato fuori dalla sede di servizio, spese una tantum per la corresponsione dell'indennità di



marcia/indennità di missione durante in trasferimenti. Si riportano negli allegati seguenti i dettagli della quantificazione.

Per quanto riguarda i costi del personale delle Forze di Polizia impiegato congiuntamente con quello militare nei servizi di vigilanza, si fa presente che gli stessi derivano unicamente dal pagamento dell'indennità onnicomprensiva ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ai sensi del citato articolo 24, comma 75, del DL 78/2009.

STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI

La norma autorizza la spesa di **euro 81.100.000**, al fine di assicurare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.

Piano di impiego delle Forze armate

E' stato previsto l'impiego di 4.800 unità, di cui 2.650 unità fuori dalla sede di servizio e 2.150 unità nella sede di servizio, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6. I relativi oneri sono stati quantificati in **euro 81.100.000**.

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di PERSONALE:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e 13€ per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di 12€ in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP - 24,20% - ed IRAP - 8,5%);

Spese di FUNZIONAMENTO:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a € 2,40;



- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero è stato ricondotto a € 2,10;
- equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;
- una tantum:
 - (indennità di marcia/missione/ per ricognizioni e trasferimenti): per il personale che viene inviato fuori dalla sede di servizio (2.650 unità) è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfaitariamente un costo di € 259.000 circa, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di € 32.400 circa;
 - acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi per un onere complessivo di circa € 120.000.

Totale Oneri.

Il totale degli oneri è riportato nelle schede allegate.



LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'				
MISSIONE : STRADE SICURE				
2.150 MILITARI IN SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/ al 31/12/2016 (366 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	2.150	17,25	1.112.625	13.574.025
Straordinario	2.150	15,90	495.683	6.047.327
TOTALE SPESE PERSONALE			1.608.308	19.621.352
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/ al 31/12/2016 (366 gg.)
Viveri	2.150	2,40	154.800	1.888.560
servizi generali	2.150	2,10	135.450	1.652.490
equipaggiamento/vestiario	2.150	1,45	93.525	1.141.005
funzionamento automezzi	154	20,00	92.400	1.127.280
ONERI DI FUNZIONAMENTO			476.175	5.809.335
ONERI UNA TANTUM				
TOTALE ONERI UNA TANTUM				0
RIEPILOGO				
			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/ al 31/12/2016 (366 gg.)
ONERI DI PERSONALE			1.608.308	19.621.352
ONERI DI FUNZIONAMENTO			476.175	5.809.335
TOTALE ONERI			2.084.483	25.430.687
ONERI UNA TANTUM			0	0
TOTALE GENERALE			2.084.483	25.430.687



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'				
MISSIONE : STRADE SICURE				
2.650 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2016 (366 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	2.650	29,44	2.340.480	28.553.856
Straordinario	2.650	15,90	810.958	7.453.682
TOTALE SPESE PERSONALE			2.951.438	36.007.538
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2016 (366 gg.)
Viveri	2.245	4,80	323.280	3.944.016
Vitto strutture civili	405	15,00	182.250	2.223.450
Alloggio strutture civili	405	35,00	425.250	5.188.050
servizi generali	2.245	6,25	420.938	5.135.438
equipaggiamento/vestiario	2.650	1,45	115.275	1.406.355
funzionamento automezzi	189	20,00	113.400	1.383.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO			1.580.393	19.280.789
ONERI UNA TANTUM				
indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				259.158
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi				121.828
TOTALE ONERI UNA TANTUM				380.986
RIEPILOGO				
			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2016 (366 gg.)
ONERI DI PERSONALE			2.951.438	36.007.538
ONERI DI FUNZIONAMENTO			1.580.393	19.280.789
TOTALE ONERI			4.531.830	55.288.327
ONERI UNA TANTUM				380.986
TOTALE GENERALE			4.531.830	55.669.313
RIEPILOGO ONERI				
				costo dal 1/1 al 31/12/2016 (366 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				25.430.687
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				55.669.313
TOTALE				81.100.000

Comma 7. La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. La disposizione prevede, altresì, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme.

Comma 8. Dalla disposizione, finalizzata a chiarire che talune misure di contenimento della spesa a carico delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 196 del 2009 non si applicano alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in considerazione della circostanza che l'inserimento delle stesse nell'ambito della pubblica amministrazione è un elemento sopravvenuto successivamente all'emanazione delle norme di contenimento della spesa e che le federazioni opereranno comunque nel limite delle risorse ad esse attribuite a legislazione vigente.

Comma 9. La norma autorizza la spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2016 da iscriverne in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Dette risorse sono finalizzate a fronteggiare le spese per la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrali internazionali inseriti nelle clausole di arbitrato internazionale dei Trattati sottoscritti dallo Stato italiano o, per esso, dall'Unione europea. Le richieste di arbitrato internazionale per la risoluzione di controversie fra investitori e lo Stato italiano comportano costi ingenti dovuti al ricorso a traduttori professionisti nella materia contenziosa, alle spese per le trasferte dei difensori, al compenso per gli arbitri e ai costi della procedura presso l'organismo arbitrale stesso.

Comma 10. La norma autorizza la spesa per 3 milioni di euro nell'anno 2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per iniziative funzionali alle celebrazioni del settantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, del settantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne nonché del centenario della nascita di Aldo Moro.

Titolo VI

Misure di razionalizzazione della spesa pubblica

Capo I

Efficientamento della spesa per acquisti

Art. 28

Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata

Le norme per il rafforzamento dell'acquisizione centralizzata sono volte a conseguire una maggiore economicità ed efficienza negli approvvigionamenti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, garantendo risparmi di spesa tramite la riduzione dei prezzi unitari d'acquisto. I nuovi strumenti che agiscono sul lato della domanda, incluso lo sviluppo di gare aggregate, e le misure volte al rafforzamento degli strumenti sul lato dell'offerta, offrono alle amministrazioni pubbliche strumenti per effettuare riduzioni della spesa per l'acquisto di beni e servizi nel solco già tracciato dal decreto legge n. 66 del 2014. Ogni amministrazione è tenuta, comunque, ad associare alle leve e gli strumenti forniti percorsi di razionalizzazione che impattino sulle altre componenti della spesa, come le quantità acquistate, la reingegnerizzazione dei processi di produzione e la dismissione di interventi obsoleti,



anche per non incorrere in debiti fuori bilancio.

La razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi comporta risparmi complessivi pari a 216,4 milioni di euro per l'anno 2016, 697,3 milioni di euro nel 2017 e 697,5 milioni di euro a decorrere dal 2018. La ripartizione dei risparmi tra i sottosettori della pubblica amministrazione avviene in base alla quota di spesa per consumi intermedi rilevata da Istat nei conti nazionali per il 2014, e considerando le categorie merceologiche potenzialmente coperte da strumenti di acquisto centralizzati, come segue:

Tabella 1 - Ripartizione per settori della pubblica amministrazione

	2016	2017	2018
	mln euro	mln euro	mln euro
Ministeri	103,1	103,1	103,1
Enti non territoriali	60,3	61,2	61,4
Enti di previdenza	53	53	53
Regioni	0	480	480
TOTALE	216,4	697,3	697,5

I consumi intermedi per gli enti della pubblica amministrazione per l'anno 2014, ultimo anno di consuntivo disponibile dalle stime dei conti nazionali Istat (che escludono le prestazioni a carattere sanitario e assistenziale) sono stati depurati dalle seguenti poste:

- SIFIM: si tratta dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati che pur rientrando nella definizione di consumi intermedi valida a livello internazionale non costituiscono una spesa effettiva dell'ente, quanto invece una stima di contabilità nazionale;
- spesa del bilancio dello Stato non trattabile attraverso gli strumenti CONSIP: poiché relativa a voci di spesa che non passano, e per loro definizione e contenuto non sembrano destinate anche in futuro, a passare attraverso gli strumenti CONSIP. A titolo esemplificativo, le principali voci sono: aggi di riscossione, commissioni per i servizi del debito alla Banca d'Italia e agli intermediari finanziari per il collocamento dei titoli di Stato, spese per commissioni, comitati e consigli;
- spesa delle altre amministrazioni pubbliche non trattabile attraverso gli strumenti CONSIP, individuata attraverso l'esame dei dati SIOPE (pagamenti per codici gestionali che individuano le diverse categorie merceologiche acquistate dalle amministrazioni) escludendo spese che, pur essendo considerate consumi intermedi secondo i dati di contabilità nazionale non costituiscono acquisti di servizi trattabili via strumenti di acquisto centralizzato. A titolo di esempio si tratta di contratti di servizio per trasporto pubblico locale a carico degli enti locali e delle regioni, contratti di servizio per lo smaltimento rifiuti, spese per commissioni, comitati, consigli e spese aventi analoga natura.

Per quanto attiene ai Ministeri, le riduzioni della spesa per acquisto di beni e servizi richieste ammontano a 103,1 milioni di euro a decorrere. Le riduzioni per ciascun Ministero sono state individuate secondo un criterio che premia le amministrazioni che hanno fatto maggiormente ricorso agli strumenti di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip Spa nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti nel 2014. Il grado di ricorso agli strumenti Consip è ottenuto sulla base di un'analisi dei pagamenti del bilancio dello Stato articolati per codici gestionali e dell'erogato Consip, relativamente alle categorie merceologiche effettivamente trattate nell'ambito delle convenzioni-quadro e del mercato elettronico degli acquisti, opportunamente rivalutato al fine di tenere conto dell'IVA.



Il rapporto tra l'erogato Consip e i pagamenti del bilancio dello Stato è stato calcolato per singolo Ministero con riferimento all'anno 2014, come indicato nella tabella seguente.

Tabella 2. Stima del ricorso agli strumenti di acquisto Consip per Ministero, anno 2014.

Ministeri	Erogato tramite Consip (lordo IVA)	Pagamenti bilancio dello Stato	Incidenza utilizzo Consip %
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	90,6	266,9	33,9%
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	9,1	12,8	70,8%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	6,1	13,8	43,9%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	150,8	402,1	37,5%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	11,7	25,9	45,1%
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	245,8	762,1	32,3%
MINISTERO DELL'INTERNO	140,5	970,9	14,5%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	3,6	10,0	36,0%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	29,2	99,4	29,4%
MINISTERO DELLA DIFESA	302,8	927,3	32,7%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	9,1	36,2	25,1%
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	31,9	38,3	83,3%
MINISTERO DELLA SALUTE	6,8	26,7	25,4%
Totale	1037,9	3592,5	28,9%

Le amministrazioni che hanno sperimentato un grado di ricorso agli acquisti centralizzati inferiore (fino a 30 per cento) sono chiamate a fare uno sforzo di riduzione delle disponibilità di stanziamento ritenute effettivamente aggredibili pari a 4,93 per cento; per quelle nella classe medio-bassa (fino al 40 per cento), la riduzione richiesta è pari al 3,91 per cento; per quelle nella classe medio-alta (fino al 50 per cento) la riduzione richiesta è pari al 2,65 per cento e per i Ministeri con un ricorso maggiore (sino al 83 per cento), è pari al 0,88 per cento. Le somme risultanti sono riportate nella Tabella 3.

Tabella 3. Riduzioni della spesa per l'acquisto di beni e servizi per Ministero (in milioni di euro).

Ministeri	Milioni di euro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	11,5
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,2
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	0,6
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	20,2
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	0,9
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	28,1
MINISTERO DELL'INTERNO	18,6
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2,9
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2,8
MINISTERO DELLA DIFESA	13,9
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1,2
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	0,5
MINISTERO DELLA SALUTE	1,7
Totale complessivo	103,1



I risparmi a enti di previdenza e regioni sono applicati rispettivamente nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 12 e dell'articolo 34 della medesima Legge di stabilità. In relazione agli enti locali, fermo restando che le disposizioni in esame determinano significativi risparmi di spesa anche a carico dei suddetti enti, non si ascrivono effetti finanziari, in quanto i risparmi realizzati tramite la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi restano acquisiti ai bilanci dei ripetuti enti. Allo stesso modo, soltanto per il 2016 non vengono scontati i risparmi relativi alla quota Regioni, per le quali i risparmi connessi alle leve e agli strumenti messi a disposizione dal rafforzamento dell'acquisizione centralizzata potranno essere utilizzati nell'ambito dei rispettivi bilanci nel rispetto del raggiungimento del pareggio di bilancio.

Per gli enti non territoriali l'adozione delle misure di razionalizzazione delle proprie spese correnti, si realizza in modo da conseguire risparmi aggiuntivi tali da assicurare una riduzione almeno pari a quanto indicato nella riportata tabella 4.

Tabella 4. Riduzioni della spesa per trasferimenti agli enti non territoriali per il funzionamento (in milioni di euro).



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero	Capitolo	Denominazione del capitolo	Riduzione		
			2016	2017	2018 e s. decorrere
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1575	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	2.311.518	2.311.518	2.311.518
	1680	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	961.899	975.383	975.383
	1707	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE	53.139	53.139	53.139
	1723	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO	3.277	3.768	3.288
	1733	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI	190.938	205.117	205.117
	1856	SOMMA DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DEL CONI	-	860.000	860.000
	2116	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	49.750	49.619	49.619
	2118	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	30.355	22.230	19.230
	2150	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CORTE DEI CONTI	674.925	700.296	700.296
	2170	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI STATO, I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI	375.546	383.057	365.057
	2500	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE	124.592	124.477	124.477
	3048	FONDO PER LA CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DELL'AUTORITA' PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	37.553	-	-
	3830	SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	16.000.000	16.122.965	16.157.043
	3901	SOMMA DA EROGARE ALL'ENTE PUBBLICO ECONOMICO "AGENZIA DEL DEMANIO"	519.613	519.962	520.305
	3902	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO O DI UN'AUTORENDA SOTTO LE SUE SOCIETA' A CUI SONO COMPRESI O TRASFERITI BENI IMMOBILIARI DELLO STATO AD USO DIVERSO DA QUELLO RESIDENZIALE	12.072	14.370	17.644
	3920	SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	3.519.799	3.519.985	3.520.175
	3200	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI - FORMEZ	76.227	75.947	75.947
	3217	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	68.286	70.573	71.362
	3223	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE	74.120	74.120	74.120
	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2530	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA - ICE PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE	276.870	276.870
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2761	ASSEGNI AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO	247.056	246.455	246.455
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1250	SOMMA DA TRASFERIRE ALLA SCUOLA EUROPEA DI PARMA PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO	6.016	6.016	6.016
	1688	SOMMA DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA	74.651	74.721	74.751
	1694	FONDO PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DELLE UNIVERSITA' E DEI CONSOZII INTERUNIVERSITARI RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESI QUELLE PER IL PERSONALE OCCORRENTE NON DOCENTE E PER I	20.020.000	19.879.975	19.874.745
	7235	FONDO ORDINARIO PER GLI ENTI E LE ISTITUZIONI DI RICERCA	14.000.000	13.986.651	13.918.490
MINISTERO DELL'INTERNO	2551	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO	13.355	13.314	13.314
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1531	CONTRIBUTO DA FORNIRE ALL'ENTE GEOALGONTOLOGICO DI PIETRAROTTA NOCERE SOMMA DA ASSEGNARE AL PARCO GEOMINERARIO DELLA REGIONE SARDEGNA	31.352	31.352	31.352
	3671	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	52.013	52.013	52.013
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1850	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERNAZIONALE - RADIO MEDICO C.I.R.M.	900	905	905
	1971	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE	1.724	20.907	428.167
MINISTERO DELLA DIFESA	1356	SOMMA DA COPRIRE SPONDERE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER LA PREPARAZIONE DEL PERSONALE E DEI MATERIALI NECESSARI PER ASSICURARE L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CORPO MILITARE DELLA	84.584	84.048	84.048
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1501	TRASFERIMENTI AGLI ENTI ED ISTITUTI DI RICERCA	17.363	17.303	17.303
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	1309	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO TAVITILE STATALE OMERO DI ANCONA	865	856	866
	2040	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO	21.173	21.173	7.859
	2041	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE	8.415	8.415	5.555
	2043	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE DEL	8.109	8.106	5.036
	2044	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OPRICO DELLE PIETRE DURE DI FIRENZE	14.440	14.440	451
	3506	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE	18.928	18.926	3.092
	3510	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE VITTORIO EMANUELE II IN ROMA	33.055	33.055	12.297
	3635	CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA	15.870	15.870	12.870
	4132	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE	7.000	7.000	7.000
	6821	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'EN.IT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	41.747	41.747	41.747
MINISTERO DELLA SALUTE	3415	CONTRIBUTO A FAVORE DEI GASUNI DI GENOVA	40.000	-	-
	3445	FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	178.019	178.019	178.019
	3458	FONDO PER GLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	43.063	42.932	42.932
		Totale complessivo	60.315.559	61.179.066	61.408.394

Art. 29

Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi relativi all'information e communication technology delle pubbliche amministrazioni

La disposizione ha la finalità di ridurre, in linea con le indicazioni derivanti dai processi di spending



review in atto, la spesa informatica delle pubbliche amministrazioni e delle società inserite nel conto consolidato della PPAA come definito dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In particolare, al comma 1 si prevede come modalità di approvvigionamento esclusiva, da parte delle suddette Amministrazioni pubbliche e società, quella dell'utilizzo degli strumenti predisposti nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione da Consip e quelli approntati dai soggetti aggregatori, secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto legge 66/2014.

Il **comma 2** stabilisce che la Consip o il soggetto aggregatore interessato acquisisca il parere vincolante dell'Agenzia per l'Italia Digitale sui parametri di prezzo e di qualità dei beni e servizi oggetto della richiesta di approvvigionamento. Tale disposizione consente un governo unitario e un maggior coordinamento dell'attuazione dei progetti informatici nella PA, in linea con quanto stabilito dal Codice dell'amministrazione digitale e dall'Agenda digitale italiana.

La disposizione prevista al **comma 3** individua l'obiettivo di risparmio (che dovrà derivare dall'attuazione delle disposizioni dei primi due commi) quantificato nel 50% della spesa annua complessiva media nel settore informatico, relativa al triennio 2013-2015. A tal fine, le pubbliche amministrazioni e le società contenute nell'elenco Istat programmano i propri acquisti nel rispetto del suddetto limite di spesa.

Le disposizioni contenute ai commi da 1 a 3 consentiranno una sostanziale riduzione della spesa di natura informatica, la cui quantificazione in valore assoluto, tuttavia, non può che avvenire a consuntivo.

Al **comma 4**, si prevede un procedimento rafforzato nel caso in cui non si proceda agli acquisti secondo quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, per ragioni attinenti all'inefficienza del bene o del servizio al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione o della società, ovvero in casi di necessità e urgenza. Infatti, è previsto che le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche contenute nell'elenco Istat possano procedere con approvvigionamenti autonomi, senza utilizzare gli strumenti del programma di razionalizzazione degli acquisti (Consip) e dei soggetti aggregatori, esclusivamente previa apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, in cui si dia evidenza delle ragioni che hanno determinato la scelta, anche con riferimento a contingenze di necessità e/o di urgenza. Inoltre, la disposizione prevede che le procedure di approvvigionamento in materia informatica in deroga ai commi 1 e 2 siano comunicate all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Agenzia per l'Italia Digitale, per consentire le necessarie azioni di monitoraggio e controllo, anche di carattere amministrativo.

Al **comma 5** è previsto che la mancata osservanza delle disposizioni in argomento rileva sotto diversi profili di responsabilità (disciplinare ed erariale).

Al fine di rendere coerente il quadro normativo in materia di pareri di congruità tecnica economica da parte di Agid, al comma 6 è prevista l'abrogazione della disposizione contenuta al comma 3 - quinquies dell'art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, in cui si prevede che Consip svolga l'attività istruttoria ai fini del rilascio dei pareri AGID.

Al **comma 7**, infine, è prevista una disposizione riguardante gli acquisti di beni e servizi in materia informatica per gli Organi Costituzionali, per i quali è stabilito che adottino le misure idonee a realizzare gli obiettivi di risparmio nell'ambito della propria autonomia e secondo le modalità stabilite dal proprio ordinamento.



Capo II**Efficientamento della spesa sanitaria****Art. 30****Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie uniche**

Le disposizioni di cui ai **commi da 1 a 16** introducono misure volte a garantire il miglioramento della produttività degli enti del Servizio sanitario nazionale, mediante la predisposizione di appositi piani di rientro aziendali tesi a recuperare l'efficienza e l'efficacia nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

A tal fine le regioni individueranno le Aziende ospedaliere pubbliche (AO), le Aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, ad esclusione delle ASL, che presentano una o entrambe le seguenti condizioni:

- a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 502/92 e s.m.i. pari o superiore al 10% dei suddetti ricavi o in valore assoluto di almeno 10 milioni di euro;
- b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

Si prevede che, con decreto ministeriale da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia definita la metodologia di valutazione dello scostamento di cui sopra, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di modalità di remunerazione delle prestazioni sanitarie. Con il medesimo decreto saranno definiti anche gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, concernente il regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.

I **commi 17 e 18**, al fine di perseguire una più efficace integrazione tra le attività di prevenzione e cura e le attività di didattica e di ricerca, dispongono che le regioni che nel biennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge hanno riorganizzato il proprio servizio sanitario regionale, attraverso processi di accorpamento delle aziende sanitarie preesistenti, possono costituire aziende sanitarie uniche, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliero-universitarie nelle aziende sanitarie locali, secondo modalità definite preventivamente con protocolli di intesa tra le regioni e le università interessate. Tale disposizione non si applica alle regioni sottoposte ai Piani di rientro.

Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano effetti finanziari.

Art. 31**Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale**

Le disposizioni di seguito illustrate introducono misure idonee a concorrere all'efficientamento della gestione dei beni e servizi e dei dispositivi medici degli enti del Servizio sanitario nazionale (Ssn) ottenuta mediante l'aggregazione degli acquisti di alcune categorie merceologiche in ambito sanitario



individuare dal Tavolo dei Soggetti Aggregatori, ai sensi dell'articolo 9 c. 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Al riguardo, appare opportuno premettere che i principali driver di efficientamento previsti dalla norma sono:

- un forte indirizzo alla concorrenzialità;
- la previsione di strumenti contrattuali per la gestione della variabilità e dell'innovazione tecnologica;
- la previsione di strumenti di controllo dell'esecuzione, sia verso i fornitori, che verso gli utilizzatori, in direzione sempre dell'appropriatezza d'uso.

Inoltre, si segnala la rilevanza del ruolo delle valutazioni tecniche multidimensionali che, come previsto ai commi 4 e 5, non verranno più effettuate a livello locale ma a livello regionale o nazionale.

Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano effetti finanziari.

Art. 32

Aggiornamento livelli essenziali di assistenza e livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2016

Il Patto per la salute 2014-2016 prevede l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza da effettuarsi nell'ambito della cornice finanziaria programmata dal medesimo Patto. La norma, è finalizzata ad assicurare che tale aggiornamento intervenga entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Si prevede inoltre che per l'anno 2016 sia finalizzata una quota del fabbisogno sanitario standard nazionale indistinto pari a 800 milioni di euro, la cui erogazione è subordinata all'approvazione del predetto aggiornamento; ciò al fine di rendere stringente l'esigenza di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.

Ai fini del rispetto della compatibilità finanziaria si dispone che tale aggiornamento sia effettuato in misura non superiore a 800 milioni di euro annui, ivi ricomprendendo l'aggiornamento dei nomenclatori nazionali.

E' prevista inoltre l'istituzione della Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, che sostituisce, ancorché con maggiori e più articolate funzioni, nonché con diversa composizione, la sezione per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, attualmente operante presso il Comitato tecnico-sanitario del Ministero della salute, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del DPR n. 44/2013. Tale sezione, conseguentemente, viene espressamente soppressa e i componenti del richiamato Comitato tecnico-sanitario sono corrispondentemente ridotti di un numero pari a quello dei componenti della citata sezione soppressa.

La partecipazione alla Commissione è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove spettante, nel rispetto della disciplina prevista in materia dalla legislazione vigente.

Con particolare riferimento alla valutazione di impatto economico-finanziario del comma 11, in base al quale è previsto che per il funzionamento della Commissione l'onere sia di 1 milione di euro annui, si forniscono i seguenti elementi:

- A. in considerazione della necessità di rimborsare le spese di viaggio e di vitto e alloggio ai rappresentanti del Consiglio Superiore di Sanità, delle Società scientifiche, delle Federazioni dei medici ed agli esperti competenti che, in base al comma 4, possono fornire il proprio contributo tecnico-scientifico nelle specifiche materie trattate, è stato ipotizzato che:
- (i) vi siano numero 15 i rappresentanti e gli esperti coinvolti, di cui 10 non residenti a Roma;
 - (ii) vi siano n.12 sedute plenarie della Commissione e n. 5 sedute di sottogruppi di lavoro;



(iii) il costo medio per coloro che non risiedono a Roma per spese di viaggio A/R sia di circa 100 euro oltre ad ulteriori 150 euro al giorno per vitto e alloggio.

ne consegue un costo medio annuale di circa 42.500 euro;

- B. l'onere per attivare nuovi comandi fino a 5 unità provenienti da ISS, AIFA, Agenas, Regioni, enti del Ssn ed altri enti rappresentati nell'ambito della Commissione, è stato stimato per i profili ipotetici da reperirsi attraverso i comandi previsti (prevalentemente personale medico o comunque dirigente sanitario non medico), in considerazione della tipologia di attività di supporto da svolgere a cura della Segreteria tecnico-scientifica, di cui al comma 9. Secondo la stima degli oneri associati al trattamento economico complessivo (fondamentale ed accessorio) al lordo degli oneri riflessi, la seguente tabella di sintesi fornisce una simulazione del costo stimato per l'attivazione fino a 5 nuovi comandi, applicando le retribuzioni medie elaborate nell'ambito della rilevazione del conto annuale anno 2013, riferite alle figure professionali afferenti i comparti del SSN e delle Università:

STIMA DELLA SPESA PER IL PERSONALE COMANDATO in seno alla Segreteria tecnico- scientifica della Commissione appropriatezza LEA		
		ANNO 2016
UNITA'	PROFILI	Costo annuale della retribuzione lordo amministrazione (*)
2	SSNA - DIR. MEDICO CON NCARICO DI STRUTTURA SEMPLICE (RAPP. ESCLUS - SD0E34 (MD)	259.160,83
1	SSNA - DIRIGENTI MEDICI CON ALTRI NCAR. PROF.LI (RAPP. ESCLUSIVO) - SD0035 (MD)	113.951,78
1	UNIV - PROFESSORE ASSOCIATO CONF. TEMPO PENO - 0D0169 (PR)	121.576,52
1	SSNA - COLLAB.RE TEC. - PROF.LE ESPERTO - DS - T18027 (LT)	49.506,83
		544.195,96

Il predetto importo di 544.195,96 euro viene rideterminato in difetto per un valore di circa 515.000 euro, in considerazione del fatto che gli oneri sono correlati al riconoscimento di retribuzioni stimate e non si conosce ancora l'esatto profilo e inquadramento economico del personale da comandare;

- C. l'onere per lo svolgimento da parte di 5 esperti delle attività di supporto di cui al comma 9 che richiedono specifiche attività di ricerca è stato stimato in circa 40.000 euro lordi cadauno a carico dell'Amministrazione, nel presupposto che anche in questo caso il profilo preso a riferimento corrisponda ad un livello medio-alto. La spesa annua ammonterebbe quindi in circa 200.000,00 euro;
- D. l'onere per l'attivazione da parte del Ministero della salute di specifiche convenzioni, contratti di collaborazione con istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, così come previsto dal comma 10, è stato stimato ipotizzando di dover stipulare n. 3 convenzioni/contratti di collaborazione annuali per circa 80.000,00 euro cadauno. La spesa annua ammonterebbe quindi in circa 240.000,00 euro.

Il primo periodo del **comma 14** prevede la rideterminazione del livello del finanziamento del fabbisogno



sanitario nazionale standard per l'anno 2016, in 111.000 milioni di euro. Tale rideterminazione è coerente con quanto previsto dall'articolo 1 del Patto per la salute 2014-2016. Infatti il Patto, nello stabilire i livelli per il predetto triennio 2014-2016, ha previsto, nel contempo, la possibilità di modificare tali importi in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica o a variazioni del quadro macroeconomico.

Circa gli effetti finanziari, si fa presente che a legislazione vigente il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2016 è pari a 113.097 milioni di euro, in relazione alle seguenti disposizioni:

- art. 1, comma 556, della legge 190/2014 che stabilisce il valore di 115.444 milioni di euro per l'anno 2016, in attuazione del Patto della salute 2014-2016;
- art. 1, comma 167, della legge 190/2014 che ha incrementato il livello del finanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
- art. 9-septies, comma 1, del decreto-legge 78/2015, che ha ridotto il livello del finanziamento di 2.352 milioni di euro.

La rideterminazione da 113.097 a 111.000 milioni di euro, comporta un effetto in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare pari a 1.783 milioni di euro, tenuto conto che a fronte di una riduzione del livello del finanziamento complessiva di 2.097 milioni di euro, l'effettiva rideterminazione delle risorse non riguarda le regioni a statuto speciale, in virtù delle regole di finanziamento della spesa sanitaria e di quanto disposto al secondo periodo del comma 14.

Tale effetto sull'indebitamento può essere conseguito sul versante della spesa tramite adozione autonoma da parte delle regioni di idonee e congrue misure di contenimento della spesa, in assenza di specifica Intesa Stato-Regioni diretta ad individuare leve d'intervento.

In ogni caso, dato il vincolo dell'equilibrio nel settore sanitario, il pieno conseguimento dell'effetto scontato in termini di indebitamento netto sarebbe comunque assicurato tramite l'attivazione della leva fiscale autonoma delle regioni o dei meccanismi automatici previsti dalla normativa vigente, in caso di emersione di disavanzi regionali.

L'effetto sull'indebitamento netto e sul saldo netto da finanziare associato alla disposizione di cui al primo periodo del comma 14 è pari a 1.783 milioni di euro per l'anno 2016.

Il secondo periodo del comma 14 prevede di neutralizzare gli effetti derivanti dalla rideterminazione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2016 in relazione al concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie speciali. In particolare, ciò comporta per la regione Sicilia la rideterminazione del concorso in termini di saldo netto da finanziare e dell'obiettivo del patto di stabilità interno in misura corrispondente alla riduzione del Fondo sanitario nazionale per la regione Siciliana, mentre per la regione Friuli Venezia Giulia resta fermo l'obiettivo complessivo concordato di patto di stabilità interno.

Tale previsione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto si tratta di una diversa rimodulazione del contributo alla finanza pubblica della regione Siciliana e della regione Friuli Venezia Giulia.

Capo III

Efficientamento della spesa dei Ministeri e delle società pubbliche



Art. 33

Riduzione delle spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle società pubbliche**Comma 1. Riduzioni dotazioni di bilancio dei Ministeri**

Il contributo proposto dai Ministeri alla manovra di finanza pubblica viene realizzato attraverso diversi strumenti: l'articolato, le tabelle (C, D ed E), gli elenchi e gli allegati richiamati dalle singole disposizioni del presente disegno di legge.

Le disposizioni prevedono in primo luogo la riduzione relativa alle Missioni ed ai Programmi di spesa degli stati di previsione di ciascun Ministero, in termini di saldo netto da finanziare, per gli importi indicati nell'elenco n. 2.

Inoltre, con singole disposizioni inserite nel presente articolo, sono previste riduzioni di spesa ovvero aumenti delle entrate di pertinenza dei Ministeri, il cui dettaglio è riportato nelle specifiche relazioni tecniche che seguono.

Per quanto riguarda, poi, il contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica attraverso le tabelle del disegno di legge di stabilità, si evidenzia:

- che per la **tabella C**, le riduzioni delle missioni dei Ministeri sono considerate tra le variazioni in diminuzione rispetto gli importi delle autorizzazioni di spesa iscritte a legislazione vigente;
- la **tabella D** comprende le variazioni in diminuzione riguardante specifiche riduzioni di autorizzazioni di spesa di parte corrente;
- che per la **tabella E**, le variazioni costituiscono voci di definanziamento delle autorizzazioni di spesa in conto capitale.

Nella tabella a seguire, si fornisce il riepilogo delle misure correttive suddette riferite a ciascun Ministero, in termini di saldo netto da finanziare, distinte complessivamente tra entrate e spese e modalità di attuazione (**articolato, elenco 2, Tabella C, Tabella D e Tabella E**). Si precisa che le misure inserite nella tabella considerano gli effetti delle disposizioni in materia di ragionevole durata del processo (articolo 39), mentre non tengono conto degli effetti migliorativi previsti dalle norme riguardanti gli Enti di previdenza (articolo 33, comma 12) e altre Società e Istituti (articolo 33, dal comma 38 al comma 43), quelli derivanti dalla limitazione del turn over del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (articolo 16) nonché quelli inerenti la riduzione del Fondo per gli sgravi di contrattazione di secondo livello di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (articolo 12).

Sono considerati, altresì nella sezione "ulteriori riduzioni", gli effetti migliorativi derivanti, rispettivamente, dalle disposizioni sull'efficientamento delle spese di acquisto di beni e servizi (quota Ministeri ed enti non territoriali - articolo 28), dalla riduzione degli stanziamenti in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articolo 33, comma 2), dalla riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione (articolo 33, comma 37) e dalle riduzioni di spese del Formez (articolo 33, comma 43).



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Amministrazione	modalità attuazione	entrata/spesa	Saldo netto da finanziare (euro)		
			2016	2017	2018
Ministero dell'economia e delle finanze	articolato	e	0	0	0
	articolato	s	-934.512.834	-549.381.967	-546.953.541
	elenco 2	s	-116.975.318	-134.174.643	-147.572.410
	TAB C	s	-17.692.717	-17.674.186	-17.674.186
	TAB D	e	0	0	0
	TAB E	s	-197.205.102	-180.999.238	-202.659.239
	TAB E	s	-1.165.000.000	-910.000.000	-10.000.000
Totale Ministero dell'economia e delle finanze			-2.431.385.971	-1.792.230.035	-924.899.376
Ministero dello sviluppo economico	elenco 2	s	-8.367.094	-31.472.580	-31.897.580
	TAB C	s	-2.000.000	-2.000.000	-3.500.000
	TAB D	s	-34.420	-34.420	-34.420
	TAB E	s	-66.000.000	-45.000.000	-45.000.000
Totale Ministero dello sviluppo economico			-76.401.514	-78.507.000	-80.432.000
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali	articolato	s	-48.000.000	-48.000.000	-48.000.000
	elenco 2	s	-4.739.943	-1.039.853	-1.039.853
Totale Ministero del Lavoro e delle politiche sociali			-52.239.943	-49.039.853	-49.039.853
Ministero della Giustizia	articolato	s	-12.930.275	-15.150.275	-15.150.275
	elenco 2	s	-23.349.725	-26.449.725	-26.449.725
Totale Ministero della giustizia			-36.280.000	-41.600.000	-41.600.000
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	articolato	e	26.000.000	16.000.000	6.000.000
	articolato	s	-3.000.198	-4.700.528	-4.700.528
	elenco 2	s	-8.225.548	-6.303.320	-6.302.126
	TAB D	s	-184.975	-184.434	-184.434
Totale Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			-37.410.722	-27.188.282	-27.187.088
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca scientifica	articolato	e	91.000.000	0	0
	articolato	s	0	0	0
	elenco 2	e	0	0	0
	elenco 2	s	-220.399.999	-240.399.999	-200.399.999
	TAB C	s	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000
	TAB D	s	-6.924.912	-6.924.912	-6.924.912
	TAB E	s	0	-20.000.000	-20.000.000
Totale Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca scientifica			-324.124.911	-273.124.911	-233.124.911
Ministero dell'interno	articolato	s	0	0	0
	elenco 2	e	0	0	0
	elenco 2	s	-27.188.887	-43.174.263	-60.674.899
	TAB D	s	-3.825.945	-4.841.791	-6.299.237
	TAB E	s	-6.080.000	6.080.000	-6.080.000
Totale Ministero dell'interno			-37.094.832	-54.096.054	-73.054.136



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Amministrazione	modalità attuazione	entrata/spesa	Saldo netto da finanziare (euro)		
			2016	2017	2018
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	articolato	s	0	0	0
	elenco 2	s	-1.640.000	-1.000.000	-900.000
	TAB D	s	-6.860.000	-6.500.000	-6.600.000
Totale Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare			-8.500.000	-7.500.000	-7.500.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	articolato	s	-19.365.800	-19.300.000	-19.300.000
	elenco 2	s	-28.939.362	-34.953.614	-22.943.614
	TAB D	s	-20.760.000	-20.045.000	-40.600.000
	TAB E	s	-57.107.836	-45.000.000	-155.000.000
Totale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti			-126.172.998	-119.298.614	-237.843.614
Ministero della difesa	articolato	e	200.000.000	0	0
	articolato	s	0	0	0
	elenco 2	e	0	0	0
	elenco 2	s	-19.000.000	-17.000.000	-17.000.000
Totale Ministero della difesa			-219.000.000	-17.000.000	-17.000.000
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	articolato	s	0	0	0
	elenco 2	s	-21.867.000	-13.805.000	-12.852.000
	TAB C	s	-2.653.000	-2.652.000	-2.652.000
	TAB D	s	-1.062.810	-1.046.207	-1.046.207
	TAB E	s	-25.000.000	0	0
Totale Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali			-48.582.810	-17.503.207	-16.550.207
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	elenco 2	s	-7.826.644	0	0
	TAB C	s	-52.752	0	0
	TAB D	s	-120.604	0	0
Totale Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo			-8.000.000	0	0
Ministero della salute	elenco 2	s	-24.500.136	-13.182.134	-9.592.134
	TAB C	s	-2.267.866	-8.224.000	-7.837.787
	TAB D	s	-6.352.998	-8.974.195	-13.352.998
Totale Ministero della salute			-33.121.000	-30.380.329	-30.782.919
Totale riduzioni di spesa			-3.121.314.700	-2.491.468.286	-1.723.014.105
		<i>di cui corrente</i>	<i>-1.664.022.145</i>	<i>-1.280.938.371</i>	<i>-1.307.657.419</i>
		<i>di cui capitale</i>	<i>-1.457.292.556</i>	<i>-1.210.529.915</i>	<i>-415.356.686</i>
Totale incrementi di entrata			317.000.000	16.000.000	16.000.000
		<i>di cui extr</i>	<i>97.000.000</i>	<i>6.000.000</i>	<i>6.000.000</i>
		<i>di cui k</i>	<i>220.000.000</i>	<i>10.000.000</i>	<i>0.000.000</i>
Totale effetti migliorativi ministeri (a)			-3.438.314.700	-2.507.468.286	-1.739.014.105
Ulteriori riduzioni					
Efficientamento spesa acquisti beni e servizi (Ministeri ed enti non territoriali articolo 28)	articolato	spesa corrente	-163.300.000	-164.200.000	-164.400.000
Riduzione stanziamenti PCM (articolo 33, comma 2)	articolato	spesa corrente	-23.002.000	-21.756.000	-18.006.000
FORMEZ (articolo 33, comma 44)	articolato	spesa corrente	-930.000	-930.000	-930.000
Riorganizzazione SNA (articolo 33, comma 37)	articolato	spesa corrente	-1.457.614	-1.458.774	-1.462.728
Totale ulteriori riduzioni (b)			-188.689.614	-188.344.774	-184.798.728
Totale effetti migliorativi (a+b)			-3.627.004.314	-2.695.813.060	-1.923.812.833

Comma 2. La disposizione prevede che ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi



programmati di finanza pubblica, gli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono ridotti, dell'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018. Il dettaglio dei capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze i cui stanziamenti sono ridotti, è indicato nell'elenco 3.

Comma 3. La norma proposta dispone un taglio delle dotazioni finanziarie del capitolo di spesa 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo ai compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale, per l'importo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

La norma dispone, altresì, che il Ministro dell'economia e delle finanze ridetermina con proprio decreto i predetti compensi al fine di realizzare i predetti risparmi a miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Comma 4. La normativa reca la riduzione per 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016, della quota dell'otto per mille del gettito Irpef destinato allo Stato con corrispondente effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica

Comma 5. La norma proposta, volta ad abrogare il contributo per assicurare la vendita di carburante a prezzi ridotti in favore delle regioni confinanti con l'Austria, comporta un miglioramento dei saldi di finanza pubblica dal 2016 pari a 3 milioni di euro annui.

Comma 6. La disposizione prevede che a decorrere dall'anno 2016 cessano i trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto speciale di cui all'articolo 34, comma 1 e 3, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'articolo 72 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, per le opere connesse al rinforzo, adeguamento e usura delle infrastrutture statali. La norma proposta comporta un miglioramento dei saldi di finanza pubblica dal 2016 pari a 1.448.212 euro annui.

Comma 7. La disposizione riduce la dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di 809.608.622 euro per l'anno 2016, di 413.413.755 euro per l'anno 2017, di 410.985.329 euro per l'anno 2018 e di 387.985.329 a decorrere dall'anno 2019.

Comma 8. La disposizione prevede una riduzione di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro per l'anno 2017 della somma complessiva che può essere corrisposta annualmente, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, ai partiti politici aventi diritto, in relazione alle scelte effettuate dai contribuenti in ordine alla destinazione del due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche, con riferimento al periodo d'imposta precedente.

Comma 9. Con la Tabella E del presente disegno di legge di stabilità è disposta la riduzione delle risorse indicate all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'importo di euro 20 milioni per l'anno 2016. Tale riduzione rende necessario ridefinire il perimetro di applicazione della richiamata normativa. A tal fine le risorse residue di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 sono destinate al finanziamento delle agevolazioni nelle sole zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, ossia quelle ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo "Convergenza". Rimangono confermate, invece, le riserve in favore delle zone franche da istituire in Emilia Romagna e Sardegna ai sensi rispettivamente degli articoli 12 e 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.

Comma 10. La disposizione prevede l'adozione di nuovi bandi per la concessione di agevolazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico, finanziati con le risorse rivenienti da rinunce e da revoche relative alle agevolazioni già concesse, nelle zone comprese nell'obiettivo Convergenza, con l'intenzione di riequilibrare territorialmente l'intervento agevolativo nelle diverse aree del Paese.



La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

Comma 11. La disposizione è diretta conseguire economie a carattere strutturale mediante la riduzione dell'aliquota da 0,207 per cento a **0,183** per cento da applicare ai contributi incassati dagli enti previdenziali per determinare le somme da trasferire agli istituti di patronato e di assistenza sociale. Tenuto conto che l'applicazione della citata aliquota dello 0,207% darebbe luogo ad un versamento da parte degli enti previdenziali di circa 410 mln di euro su base annua (stimato tenendo conto degli andamenti degli ultimi anni delle somme versate in entrata al bilancio dello Stato da parte degli enti previdenziali e dell'andamento presumibile del gettito contributivo, nonché dell'evoluzione della normativa in materia) con la rideterminazione in esame dell'aliquota si ottiene l'economia di 48 milioni di euro annui. Tenuto conto del meccanismo di finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale e della circostanza che la rideterminazione dell'aliquota non può che operare sui contributi incassati dal 2015 per l'esercizio 2016 l'economia rispettivamente di 48 milioni di euro è ottenuta mediante riduzione diretta dei trasferimenti a tali istituti, in deroga al citato meccanismo di finanziamento. La rideterminazione della percentuale di acconto di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 152/2001, al 60 per cento (a seguito del comma 309 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 tale percentuale nella determinazione dell'acconto in riferimento all'esercizio finanziario 2016 è già stata rideterminata nel 72 per cento, dall'originario 80 per cento) deriva dall'esigenza contabile di allineare alla dimensione finanziaria delle economie programmate a seguito della disposizione in esame la determinazione iniziale dello stanziamento nel bilancio dello Stato in fase previsionale, poi rideterminato in sede di assestamento sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato sulla base dei versamenti degli enti previdenziali applicando l'aliquota come rideterminata dalla disposizione in esame medesima. Conseguentemente dalla disposizione derivano le seguenti economie (minori trasferimenti a istituti di patronato):

(valori in milioni di euro)

2016	2017	2018	2019
48	48	48	48

Comma 12. La disposizione è finalizzata a perseguire ulteriori riduzioni di spesa degli enti pubblici previdenziali e assistenziali, con effetti positivi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto valutati in 53 milioni annui per il triennio 2016-2018, da conseguire mediante misure di razionalizzazione delle spese correnti, escluse quelle relative alle prestazioni previdenziali e assistenziali, che ciascuno degli enti interessati deve adottare nell'ambito della propria autonomia organizzativa. Alla realizzazione di tali risparmi di spesa contribuisce anche l'attuazione delle misure di rafforzamento del ricorso agli acquisti centralizzati di beni e servizi previste dall'articolo 30 del presente provvedimento. Dette misure di contenimento dovranno aggiungersi a quelle già previste dalle vigenti disposizioni e, pertanto, i connessi effetti finanziari debbono sommarsi a quelli già quantificati in occasioni di precedenti interventi normativi. La norma prevede, inoltre, che la ripartizione del risparmio previsto sia effettuata con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto già previsto da analoghe disposizioni. Il versamento dell'importo dovrà infine essere assicurato entro il 30 giugno di ciascun esercizio.

Comma 13. La proposta normativa prevede una riduzione dello stanziamento del capitolo di bilancio 1362 pg. 01 "Indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari comprensive degli oneri sociali e dell'Irap a carico dello Stato" di euro 6.650.275 per l'anno 2016 e di euro 7.550.275 a decorrere dall'anno 2017. Il capitolo



1362 presenta uno stanziamento di 148,76 milioni di euro nel bilancio 2015, di cui 140,76 milioni di euro destinati al pagamento delle indennità spettanti ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari.

Dai dati di consuntivo dell'anno 2014, sul capitolo 1362 è stata riscontrata una spesa effettiva di circa 127,46 milioni di euro a fronte di una somma stanziata in bilancio pari a 139,84 milioni di euro.

Come evidenziato nella tabella che segue, la spesa relativa alla magistratura onoraria ha mostrato, negli ultimi cinque anni, un trend in diminuzione, passando da circa 150 milioni di euro (anno 2010) a circa 127,46 milioni di euro (anno 2014).

• Capitolo 1362 – indennità spettanti ai giudici di pace, got e vpo

categorie di magistrati onorari	anno 2014	anno 2013	anno 2012	anno 2011	anno 2010
giudici di pace, got, vpo	127,46	135,52	136,86	142,00	150,00

(Valori in milioni di euro)

La riduzione di spesa può essere collegata a due provvedimenti normativi che hanno inciso sul trattamento economico dei magistrati onorari.

Un primo intervento è stato introdotto con il comma 310 della legge nr. 311/04 (legge finanziaria per l'anno 2005) laddove è stato previsto che le indennità spettanti ai giudice di pace ai sensi dell'art. 11, comma 4-ter, della legge 21 novembre 1991, nr. 374 non possono superare, in ogni caso, l'importo di euro 72.000 lordi annui.

Con la legge finanziaria per l'anno 2010, è stato, poi, introdotto il contributo unificato per i ricorsi avverso le opposizioni a sanzioni amministrative ex art. 23 della legge n. 689/81 (comminate per violazione del codice della strada). Ciò ha determinato, a regime, una consistente riduzione dei ricorsi presentati al giudice di pace con conseguente riduzione di provvedimenti decisori per i quali spettano le indennità previste dall'art. 11 della legge n. 374/91.

La proposta di riduzione è stata, pertanto, prudenzialmente determinata in euro 6.650.275 per l'anno 2016 e in euro 7.550.275 a decorrere dall'anno 2017, tenuto conto della variabilità delle indennità da corrispondere ai componenti della magistratura onoraria nello svolgimento dell'attività giudiziaria, che non può essere quantificata esattamente in sede di previsioni di bilancio.

Comma 14. E' prevista una riduzione di euro 4.000.000 per il solo anno 2016 del "Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico" istituito, ai sensi dall'articolo 1, comma 96, dalla Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), nello stato di previsione del Ministero della giustizia, alla Missione 33 – U.d.V. 3.1 "Fondi da assegnare" – Capitolo 1536 che, per l'anno 2016 reca sufficienti disponibilità, allo stato non finalizzate, in applicazione dell'articolo 22, comma 2, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132.

Comma 15. La norma è volta a consentire la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti anche per la realizzazione di interventi costruttivi su edifici pubblici da destinarsi a finalità diverse da quelle dell'edilizia giudiziaria, ove strettamente connessi, in conseguenza dei ritenuti necessari trasferimenti di titolarità degli immobili, alla realizzazione di progetti su edifici da destinare ad edilizia giudiziaria. Presupposto per la concreta attuazione della previsione normativa è, a monte, la sottoscrizione di intese tra le amministrazioni interessate ed il Ministero della Giustizia.

Le modifiche alla legislazione vigente recate dalla norma non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i relativi interventi, anche indiretti, in materia di



edilizia giudiziaria, potranno essere finanziati con mutui già concessi ai comuni dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Comma 16. La norma è tesa a prevedere una ulteriore proroga, al 31 dicembre 2016, dei tempi necessari per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli uffici giudiziari di Palermo, disposti con l'articolo 1, commi da 98 a 106, della Legge n. 190 del 2014, in considerazione della particolare complessità delle opere da realizzare, che necessitano di una diversa e più estesa modulazione temporale delle fasi attuative.

Per l'esecuzione delle predette opere, la norma ha previsto un finanziamento di 6 milioni di euro, iscritto per l'anno 2015, sul capitolo 7207 "Spese per interventi finalizzati alla realizzazione delle strutture e degli impianti di sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel Palazzo di giustizia di Palermo" dello stato di previsione del Ministero della giustizia - missione 6 - Giustizia - U.d.V. 1.2 giustizia civile e penale. Tali risorse sono state riversate sulla contabilità speciale n.5872, intestata a "COMM. STR. ART. 1, C. 99, L. 190 - 14" presso la Tesoreria dello Stato di Palermo.

Tenuto conto del fatto che al commissario non verranno corrisposti compensi aggiuntivi, fatto salvo il rimborso delle spese documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente, e comunque nell'ambito delle disponibilità finanziarie iscritte sulla contabilità speciale n. 5872, si ritiene che dalla norma in esame non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 17. La norma in esame è tesa a prorogare fino al 31 dicembre 2016 le disposizioni previste all'articolo 21-quinques, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

A tal fine, per attenuare l'impatto della riforma sulla gestione delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, prevista dalla legge di stabilità 2015, nonché per ragioni di economicità della spesa, si prevede che attraverso convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, rimanga affidata ai comuni mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, fino al 31 dicembre 2016.

Agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia, per l'espletamento dei predetti servizi, potrà provvedersi nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite di euro 44.233.787 pari al 20 per cento degli stanziamenti iscritti a legislazione vigente per l'anno 2016 che ammontano ad euro 221.168.934.

Comma 18. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tenuto conto degli obblighi internazionalmente assunti dall'Italia, dell'andamento del tasso di cambio con il dollaro e della revisione delle chiavi di contribuzione, provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari ed obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, in modo da conseguire risparmi per un importo complessivo pari ad euro 1.000.198 per l'anno 2016, ed euro 2.700.528 a decorrere dall'anno 2017. Pertanto, le relative autorizzazioni di spesa sono ridotte per gli importi di seguito indicati, per le quali, a decorrere dall'anno 2016, non sarà ammesso il ricorso all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Sono ridotte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) per un importo di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2017 relativamente al contributo all'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), di cui alla legge 10 gennaio 2004, n. 17;



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b) per un importo di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2017 relativamente al contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) in merito all'ufficio regionale per la scienza e la tecnologia per l'Europa di Venezia (BRESCE), di cui alla legge 4 giugno 1997, n. 163;
- c) per un importo pari a euro 1.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 relativamente al contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe (ESO), di cui alla legge 10 marzo 1982, n. 127;
- d) per un importo pari a euro 1.400.330 a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 relativamente al contributo al Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET, di cui alla legge 10 febbraio 2005, n. 31;
- e) per un importo pari a euro 198 a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 relativamente al contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia (UNIDO), di cui alla legge 15 febbraio 1995, n. 51.

Comma 19. Le lettere a) e b) aumentano la tariffa dei diritti consolari di cui all'art. 64 del d.lgs 71/2011, nella misura del 20% per gli atti di cui alle Sezioni I (stato civile), IV (controversie, assistenza giudiziaria e giurisdizione volontaria) e VII (atti amministrativi) e nella misura del 40% per gli atti di cui alle Sezioni II (notarili), VI (navigazione marittima ed aerea), VIII (atti diversi da quelli di stato civile e notarili, legalizzazioni e traduzioni), e IX (diritti di urgenza). Come risulta dalla tabella di seguito riportata, nel 2014 si sono registrati introiti per circa 7 mln di euro per le Sezioni I, IV e VII e di circa 8 mln di euro per le Sezioni II, VI, VIII e IX). Considerato che l'aumento delle tariffe dei diritti consolari indicati potrebbe comportare una flessione della domanda del relativo servizio da parte degli interessati e che, a seguito delle chiusure di sedi estere disposte in applicazione del DL n. 95/2012, dal 2015 operano 3 uffici consolari in meno che nel 2014 (per un bacino totale di 80.000 connazionali), con presumibile riduzione del numero di atti consolari emessi e quindi riduzione di gettito, si stima, in via prudenziale, che i maggiori introiti derivanti dall'applicazione della norma saranno pari a circa 4 mln di euro.

	Introito 2014*	Aumento 20%	Aumento 40%
Sezione I	6,9		
Sezione IV**	0,0		
Sezione VII	0,5		
Subtotale	7,4	1,5	
Sezione II	0,8		
Sezione VI**	0,0		
Sezione VIII	6,7		
Sezione IX	0,4		
Subtotale	7,9		3,2
Totale maggiore entrata lorda*			4,6
Mlnori introiti stimati***			-0,6
Totale maggiore entrata netta stimata*			4,0

* Importi espressi in milioni di euro



** Le Sezioni IV e VI apportano entrate variabili nel tempo e di scarsa entità (rispettivamente

circa 10.000 e 30.000 euro nel 2014)

**** Diminuzione degli introiti derivante dalla minore domanda di atti consolari a seguito dell'aumento della tariffa e della chiusura di tre uffici consolari*

La disposizione prevede inoltre alla lettera c) l'introduzione del pagamento del visto nazionale per motivi di studio per un importo pari a 50 euro (attualmente tale servizio consolare è rilasciato gratuitamente, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 71/2011). La tariffa è in linea al livello più basso praticato dai principali partner europei per la medesima categoria di visti. Considerato che nel 2014 sono stati rilasciati 40.000 visti, si prevede che dall'applicazione della norma deriveranno maggiori entrate per 2 milioni di euro.

La disposizione di cui alla lettera d) abroga quattro articoli della Sezione VI della tariffa consolare che attualmente prevedono la gratuità per alcune tipologie di atti relativi alla navigazione marittima ed aerea. L'abrogazione delle voci specifiche comporta l'applicazione a detti atti dell'articolo 55 che assoggetta gli "atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione" al pagamento di una percezione consolare (attualmente di euro 9,30). Dalla disposizione in parola conseguono effetti sicuramente favorevoli per l'erario, in quanto si sottrae all'area della gratuità un insieme di atti consolari. La quantificazione del maggior gettito sarà effettuata a consuntivo.

Comma 20. Gli adeguamenti dei diritti consolari introdotti dal comma 19 comportano un minore stanziamento per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in quanto -in base al comma 19, lettera a) - le presumibili maggiori entrate (dell'ordine di 6 milioni di euro complessivi) non sono assegnate alla medesima amministrazione. La disposizione determina effetti positivi pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018.

Comma 21. Analogo effetto di risparmio di spesa è realizzato mediante la non assegnazione delle somme derivanti dalle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare all'estero, che il Ministero degli affari esteri si propone di realizzare nel corso del prossimo triennio dalle operazioni di dismissione già avviate o programmate. La disposizione determina effetti positivi pari a 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Comma 22. La disposizione proposta prevede minori spese per il personale supplente da impiegare nelle scuole italiane all'estero, grazie alla copertura dei posti vacanti con personale di ruolo, realizzata a seguito dello sblocco delle partenze dall'Italia derivante dall'effettivo raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del contingente disposto dal DL n. 95/2012. Un numero pari a 46 posti, prima coperti con supplenti, sono stati coperti con personale di ruolo del contingente di cui all'articolo 640 del d. lgs. n. 297/1994. La norma comporterà pertanto una riduzione di spesa di 2 milioni di euro, suddivisi in euro 1.800.000 di minori retribuzioni (cap. 2502 dello stato di previsione del MAECI) e euro 200.000 di minori oneri riflessi (cap. 2514 dello stato di previsione del MAECI); i minori pagamenti ad organismi previdenziali stranieri comportano che il minor stanziamento abbia effetti favorevoli anche sull'indebitamento. La riduzione risulta pertanto compatibile con il normale svolgimento delle funzioni istituzionali e non appare suscettibile di ingenerare situazioni debitorie derivanti dalla riduzione degli stanziamenti di che trattasi.

Comma 23. Nei bilanci delle istituzioni scolastiche ed educative statali sono giacenti 60 milioni di euro assegnati alle stesse per il pagamento di supplenze brevi e saltuarie. Si tratta di assegnazioni effettuate in favore delle istituzioni scolastiche prima del passaggio al sistema di pagamento di cui all'articolo 4 comma 4-septies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La norma proposta dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte



delle istituzioni scolastiche di tali risorse con conseguente miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica per gli importi sopra indicati, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette somme, l'importo di 60 milioni di euro per l'anno 2016 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relative al funzionamento delle scuole dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

Comma 24. Nel bilancio dell'INDIRE sono confluite, al momento della soppressione degli IRRE, risorse finanziarie affidate ai citati IRRE per la realizzazione di progetti mai attuati, per 1 milione di euro. La norma proposta dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'INDIRE di tali risorse, con conseguente miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l'anno 2016.

Per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica per gli importi sopra indicati, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette risorse, l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2016 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 relative al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

Comma 25. Con la norma proposta si provvede a recuperare nell'anno 2016 quota parte delle risorse assegnate e trasferite alle università, sulla base di specifici criteri di ripartizione, nell'ambito dei finanziamenti per l'attuazione degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 a valere sugli stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato in considerazione del loro mancato utilizzo.

Comma 26. Con apposito decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, procederà alla individuazione degli atenei interessati, alla definizione delle modalità di recupero delle somme anche eventualmente a valere sul FFO 2016, alla quantificazione delle somme non spese fino all'importo massimo di 30 milioni di euro.

Al fine di assicurare il versamento delle somme al capitolo di entrata del bilancio dello Stato lo stesso verrà effettuato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sul "Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari relativo alle spese di funzionamento, ivi comprese ecc." per l'esercizio finanziario 2016.

Comma 27. Per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica per gli importi sopra indicati, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette somme, l'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2016 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 relative al Fondo per il finanziamento ordinario delle università dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

Comma 28. Il DL 135/2009 all'articolo 19-ter, comma 16, lettera e) prevede l'assegnazione alla Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. - regione Campania della somma di euro 29.869.832 per garantire le esigenze di pubblico servizio individuate nel contratto di servizio. Il



contratto, recentemente concluso dalla Regione, prevede un onere inferiore a quanto indicato nell'autorizzazione di spesa; pertanto è possibile disporre la riduzione per l'importo eccedente, pari a euro 7,9 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Comma 29. La disposizione prevede la riduzione delle somme relative alla gestione e allo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare vengono ridotte le risorse assegnate alle Capitanerie di Porto per la realizzazione del sistema integrato per il controllo del traffico marittimo e le emergenze in mare denominato VTMS (Vessel Traffic Management Information System) di euro 2,7 milioni per l'anno 2016, 2017 e 2018, anno terminale dell'autorizzazione di spesa.

Comma 30. La disposizione prevede la riduzione dei contributi erogati alle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico nelle regioni a statuto speciale nonché alle Gestioni Governative ed alle Società in regime di concessione, a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi del CCNL autoferrotranviario previsti dalla legge n. 296/06, art.1, comma 1230. L'importo che residua viene utilizzato a copertura degli oneri derivanti dall'indennità di malattia del settore TPL, così come previsto dalla L. 266/05, art.1 comma 273. Poiché nel trend di spesa degli ultimi anni si è riscontrato una costante riduzione degli oneri dovuti a copertura dell'indennità di malattia del settore e considerando che gli oneri derivanti dalla predetta indennità sono individuati nella normativa di settore quale contributo residuale ai CCNL, si ritiene possibile apportare una riduzione nello stanziamento di competenza del capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1314 pari a euro 3.765.800 per il 2016 e pari a euro 3.700.000 a decorrere dal 2017.

Comma 31. La disposizione prevede la soppressione del comma 38, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che autorizza un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014 per garantire la prosecuzione degli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta (articolo 1 della legge 88/2001).

Comma 32. La disposizione introduce una modifica al comma 374, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), prevedendo ulteriori introiti derivanti dalle dimissioni degli immobili in uso al Ministero della difesa, inclusi quelli di carattere residenziale, tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 200 milioni di euro nel 2016. I proventi delle dimissioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario.

Comma 33. La disposizione estende l'aliquota Iva al 4%, già riconosciuta agli e-book dall'articolo 1, comma 667 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), agli altri prodotti editoriali. In pratica, l'articolo di cui sopra sarebbe riformulato comprendendo "giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici"; Attualmente, i giornali e i periodici in formato elettronico, nonché gli altri prodotti citati, scontano una aliquota ordinaria del 22%.

L'applicazione di tale aliquota provoca una perdita di gettito annua dell'ordine di **11,5 milioni di euro**, determinata da un fatturato di circa 64 milioni di euro (50 mln. di quotidiani e 14 di periodici, con una incidenza al 4,3% delle vendite digitali per i quotidiani e circa l'1% per i periodici - fonte dati: AGCOM - RAPPORTO per il 2014) moltiplicato per il differenziale di aliquota di 18 punti percentuali (essendo una perdita, prudenzialmente, si è supposto che il fatturato sia destinato tutto al consumo finale, anche per tener conto di un mercato del settore in crescita).

Comma 34. La norma prevede un incremento di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge



29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Commi 35 e 36. La disposizione autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro per l'anno 2018 al fine di promuovere la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche e di ciclostazioni, nonché la progettazione e la realizzazione di interventi volti a garantire la sicurezza della ciclabilità cittadina. I relativi progetti ed interventi saranno individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti mentre quelli riguardanti le ciclovie turistiche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Alla copertura dell'onere si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, relativa al Fondo per la continuità dei cantieri - "sblocca cantieri";

b) quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2017 e quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate all'erogazione del contributo per le spese di trasporto alle piccole e medie imprese siciliane di cui all'articolo 133, della legge 13 dicembre 2000, n. 388;

c) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2017 e quanto a 4,6 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Comma 37. La norma dispone, nelle more del completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare di quanto disposto dal comma 1, lettera d), la riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione in modo da assicurare una riduzione dei servizi strumentali, del numero complessivo dei docenti e un risparmio di spesa non inferiore al dieci per cento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato. E' prevista la decadenza del Comitato di gestione e del Presidente in carica e la nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di un commissario straordinario che predispone un piano di riorganizzazione diretto a realizzare gli obiettivi di razionalizzazione che rimane efficace fino all'adozione del decreto legislativo di cui al primo periodo. Dalla disposizione deriva un risparmio di spesa quantificato in euro 1.457.614 per l'anno 2016, euro 1.458.774 per l'anno 2017 ed euro 1.462.728 a decorrere dall'anno 2018, ripartiti nei due capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze come di seguito indicato:

RISPARMI SNA	2016	2017	2018 e segg.
CAPITOLO n. 5217 (spese di funzionamento)	341.428	341.700	342.626
CAPITOLO n. 5218 (spese di natura obbligatoria)	1.116.186	1.117.074	1.120.102
TOTALE	1.457.614	1.458.774	1.462.728

Commi da 38 a 43. La presente disposizione persegue la finalità di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, per mezzo del riordino e della razionalizzazione della società Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (ISA), della Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare s.r.l. (SGFA), e dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), che conserva la natura di ente pubblico economico, mediante l'incorporazione, alla data di entrata in vigore della presente legge e senza



necessità di alcun atto deliberativo e/o notarile, delle prime nell'Istituto, anche al fine di garantirne una maggiore efficacia d'azione. Si precisa che SGFA è una società interamente partecipata da ISMEA e costituita avvalendosi della facoltà di cui all'articolo dell'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

La proposta prevede che l'ISMEA subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società incorporate, ivi inclusi i rapporti processuali anche a tutela dei creditori sociali delle due società incorporate.

Tale norma comporterà immediatamente una riduzione dei costi amministrativi e persegue, a regime, l'obiettivo di una riduzione delle spese di gestione, diverse da quelle obbligatorie, non inferiore al 10 per cento all'esito del processo di riordino.

In particolare, la soppressione di ISA s.p.a. e di SGFA S.r.l., e il conseguente trasferimento del relativo patrimonio, di tutti gli altri rapporti giuridici attivi e passivi e delle funzioni ad ISMEA comporterà economie di scala e di scopo. Immediatamente si conseguirà comunque una riduzione pari ad almeno il 50 per cento delle spese per la *governance*, in attuazione della disposizione di cui al comma 4, che prevede che il compenso del commissario e dei subcommissari non potrà comunque superare tale percentuale delle somme attualmente destinate agli emolumenti percepiti dai membri degli organi statuari che verranno soppressi o sostituiti. Tali oneri, attualmente ammontano a 680.000 euro annui, di cui 265.000 euro annui con riferimento a ISMEA, 180.000 euro annui con riferimento agli organi statuari di SGFA e 235.000 con riferimento a quelli di ISA. Con particolare riferimento al personale di ISA di cui è previsto il transito presso il nuovo Istituto, si precisa che i dipendenti a tempo indeterminato attualmente in servizio sono 35 unità, inclusi i dirigenti e non vi sono dipendenti con contratto a tempo determinato. All'inquadramento si provvederà applicando ai dipendenti di ISA il contratto collettivo nazionale di lavoro attualmente applicato ai dipendenti ISMEA, consentendo la realizzazione di risparmi rispetto all'inquadramento attuale. I dipendenti a tempo indeterminato della società SGFA, il cui numero ammonta a 7 unità, di cui uno con qualifica di quadro e sei impiegati, già sono inquadrati secondo il CCNL applicato da ISMEA. Anche nel caso di SGFA non vi sono dipendenti a tempo determinato. All'uso si ricorda che sia ISA sia SGFA ed ISMEA sono poste al di fuori del perimetro della pubblica amministrazione e pertanto il trasferimento del personale non incide sui saldi di finanza pubblica.

Ai componenti degli organi della società sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti soltanto fino alla data di incorporazione.

Con riferimento alla situazione economico-patrimoniale, si fa presente che la gestione di ISA al 31 dicembre 2014 si è chiusa con un utile netto pari a 668.000 euro, mentre l'attivo patrimoniale della società ammontava a circa 315,5 milioni di euro, di cui circa 285 milioni di euro di patrimonio netto. La SGFA invece ha chiuso il 2014 con un utile di esercizio pari a 219 mila euro (117 mila euro nel 2013), con un risultato prima delle imposte pari a 5,4 milioni di euro (5 milioni di euro nel 2013). I fondi per rischi ed oneri ammontano a complessivi 506 milioni di euro (488 milioni di euro nel 2013) e, a fine 2014, la SGFA amministra circa 90 milioni di euro di fondi di terzi (PSR regionali, fondo OIGA, Fondo Olio, Fondo Zootecnico e fondi regionali).

La valutazione attuariale inclusa nel bilancio 2014 afferma che le disponibilità finanziarie esistenti sono adeguate ai fini dell'assorbimento delle perdite attese dalle garanzie in essere.

L'attuazione di tale disposizione è demandata al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso la nomina di un commissario delegato e, eventualmente, due sub-commissari che potranno affiancare il commissario nell'esercizio delle sue funzioni.

Il comma 42, in relazione alla riorganizzazione di cui ai commi da 38 a 43 del presente articolo, prevede



la soppressione del contributo ordinario dello Stato in favore di ISMEA, pari a poco più di 1 milione di euro annui. La disposizione prevede inoltre il versamento annuale all'entrata del bilancio dello Stato della somma di 1 milione di euro in relazione ai risparmi di spesa che saranno conseguiti attraverso la razionalizzazione della spesa disposta in attuazione del presente articolo.

Comma 44. La norma ha lo scopo di garantire, nelle more del processo di riassetto, un contributo del Foromez PA, ente *in house* delle amministrazioni centrali e regionali socie, ai programmi di riduzione della spesa pubblica. In particolare, la norma si prefigge lo scopo di realizzare, a decorrere dall'anno 2016, risparmi di spesa di almeno il 20% delle spese di struttura, che sono quantificati in euro 930.000 annui, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5200 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La norma impone, altresì, ulteriori e generali obiettivi di contenimento del costo del personale e la fissazione di limiti alla retribuzione dei dirigenti. Obiettivi e vincoli che saranno dettagliati attraverso espressi atti di indirizzo del ministero vigilante e realizzati tramite il commissario straordinario; tali ulteriori risparmi, pertanto, saranno accertati a consuntivo.

Comma 45. La disposizione prevede il trasferimento dell'Osservatorio per i servizi pubblici locali dal Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ciò non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto è previsto l'utilizzo di risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Comma 46. La disposizione prevede la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) in ente pubblico economico, denominato "Cassa per i servizi energetici e ambientali" (CSEA), operante con autonomia tecnica, organizzativa e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità per l'energia il gas e il sistema idrico.

La trasformazione della CCSE in ente pubblico economico comporta due fondamentali effetti economico-patrimoniali: i) l'attribuzione di un patrimonio netto; ii) il riconoscimento di ricavi caratteristici a fronte dei servizi resi alle imprese.

Il patrimonio del nuovo ente è stabilito in 100 milioni di euro: la sua costituzione avviene tramite versamento all'entrata del bilancio dello Stato di risorse detenute dalla CCSE presso il sistema bancario e successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa. La disposizione non determina effetti finanziari in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno.

Considerato che l'apporto al patrimonio dell'ente è classificato, ai sensi del manuale dei conti nazionali SEC 2010 come una operazione finanziaria e non determina effetti peggiorativi sull'indebitamento netto, su tale ultimo saldo la disposizione ha effetti positivi pari a 100 milioni.

La disposizione prevede altresì che gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica dell'ente siano versati all'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione è tale da generare un flusso costante a favore dello Stato in quanto la nuova configurazione dell'ente appare tale da incrementare i ricavi caratteristici riconosciuti a fronte dei servizi resi alle imprese. Tale effetto non viene prudenzialmente stimato, in quanto valutabile solo a consuntivo.

In sede di prima applicazione, la CSEA avvia procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzate alla copertura del proprio fabbisogno di organico. Allo scopo di consolidare le specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'ente e non agevolmente acquisibili all'esterno, viene considerato titolo preferenziale, ma non essenziale, il servizio prestato presso la Cassa conguaglio per un periodo di almeno dodici mesi antecedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della candidatura. Dall'attuazione di tali procedure non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché l'attuale personale, distaccato dal GSE, riceve il medesimo trattamento di quello



che riceverà il nuovo personale.

Commi 47-49: viene introdotta una nuova disciplina, da attuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 aprile 2016, per la determinazione, secondo criteri oggettivi e trasparenti, del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti delle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate. Detto limite è determinato in relazione a un massimo di cinque fasce di classificazione delle società determinate sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, fermo restando il rispetto del limite massimo di 240.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni, nonché di eventuali limiti inferiori previsti dalla vigente normativa di settore. Tale disposizione, prevedendo limiti differenziati ai compensi degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti, calibrati sulla reale consistenza della struttura societaria amministrata, ed estendendo tale previsione alla generalità delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni (fatte salve le specifiche esclusioni ivi individuate), è suscettibile di determinare una riduzione dei costi di funzionamento e di personale delle società a controllo pubblico, il cui effetto complessivo per la finanza pubblica è quantificabile a consuntivo.

Commi 50-51: prevedono uno specifico obbligo di pubblicazione, in capo alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni (ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari nei mercati regolamentati e delle loro controllate) e di quelle in regime di amministrazione straordinaria, avente ad oggetto il conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o professionali, inclusi quelli arbitrali, ponendo l'adempimento di tale obbligo come condizione di efficacia dei relativi pagamenti. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico delle società a controllo pubblico, che sono già destinatarie di analoghi obblighi di trasparenza previsti dalla legislazione vigente, ma è anzi diretta a favorire meccanismi più virtuosi nella gestione delle risorse pubbliche

TITOLO VII

Enti territoriali e locali

Art. 34

Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome

Comma 1. La disposizione è volta a stabilire il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome per gli anni 2017-2019, comporta un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per ciascuno dei predetti anni pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. I predetti importi inglobano gli effetti derivanti dall'applicazione di cui all'articolo 28. Inoltre, dispone che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 400 a 417 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Comma 2. Proroga all'anno 2019 il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, per il medesimo anno, per 2.202 milioni di euro, considerato che la riduzione della spesa sanitaria, per 2.000 milioni di euro, è già scontata nei tendenziali di finanza pubblica.



Comma 3. La disposizione normativa è di carattere procedurale, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 4. La disposizione prevede, ai fini della riduzione del debito, che per l'anno 2016 sia attribuito alle regioni un contributo di complessivi 1.300 milioni di euro. Il contributo, non rilevando ai fini del pareggio di bilancio di cui all'articolo 35 non determina oneri in termini di indebitamento netto.

Comma 5. La norma autorizza, per le finalità di cui al comma 4, l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni.

La disposizione determina oneri per la finanza pubblica, derivanti dal venir meno degli interessi attivi dovuti allo Stato dagli enti beneficiari delle anticipazioni di liquidità di cui alla predetta norma, pari a 9.100.000 euro per l'anno 2017, 8.826.346 euro per l'anno 2018 e 8.550.777 euro a decorrere dall'anno 2019. Non vi sono ulteriori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto atteso che il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio.

Art. 35

Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali

Commi 1 - 4. Le disposizioni recate dai predetti commi sono finalizzate, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio del pareggio di bilancio in coerenza con gli impegni europei, ad anticipare all'anno 2016 l'introduzione dell'obbligo per gli enti locali, in sostituzione delle regole del patto di stabilità interno, di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio e a ridefinire i vincoli di finanza pubblica per le regioni. In particolare, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, viene richiesto agli enti locali e alle regioni di conseguire l'equilibrio fra le entrate e le spese finali, espresso in termini di competenza. Il saldo di riferimento per il pareggio di bilancio è costituito dalle entrate finali, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e le spese finali, ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Il passaggio al pareggio di bilancio nel 2016 determina per i comuni una manovra espansiva, determinando oneri in termini di indebitamento netto per 400 milioni di euro. Con riferimento alle Province e alle città metropolitane, l'introduzione del pareggio determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per 390 milioni di euro, in termini di indebitamento netto. Per le regioni l'effetto positivo sull'indebitamento netto è pari a 1.850 milioni di euro.

Limitatamente all'anno 2016, ai fini della determinazione dell'equilibrio complessivo fra entrate finali e spese finali in termini di competenza concorre il saldo tra il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. La considerazione del Fondo pluriennale vincolato fra le poste utili al conseguimento del pareggio di bilancio determina un'ulteriore politica espansiva per gli enti locali, con oneri in termini di indebitamento netto per l'anno 2016 pari a 666 milioni di euro. Gli oneri derivano dal differenziale fra la maggiore spesa determinata dall'inclusione del Fondo pluriennale vincolato fra le entrate valide ai fini del pareggio e la minore spesa indotta dall'obbligo di accantonare nel Fondo pluriennale vincolato di spesa gli accertamenti che prevedono impegni pluriennali; differenziale influenzato anche da una probabile accelerazione degli Stati avanzamento lavori (SAL). Tale differenziale è stato stimato ipotizzando un incremento di realizzo degli Stati avanzamento lavori nei primi due anni pari al 13%.



Gli effetti sull'indebitamento netto e sul fabbisogno sono di seguito riassunti.

	Effetto pareggio enti locali								
	2016			2017			2018		
	Comuni	Province	Totale	Comuni	Province	Totale	Comuni	Province	Totale
Pareggio al pareggio	400	-380	10	200	-190	10	75	-65	10
Inserimento FFV nel pareggio 2016	538	70	666						
Totale	938	-320	676	200	-190	10	75	-65	10

	Regioni		
	2016	2017	2018
Effetto pareggio	-1250	-1022	-660

Comma 6. La norma dispone che per l'anno 2016, nel saldo di riferimento non sono considerate le spese sostenute dagli Enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2016. Gli Enti Locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 marzo 2016.

La predetta esclusione non si applica ove non fossero riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione.

Commi 7-19. Le disposizioni normative, di carattere procedurale, non determinano effetti sulla finanza pubblica

Comma 20. La norma prevede che per gli anni 2016 e 2017 alle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Sicilia e alle Province autonome di Trento e Bolzano non si applicano le sanzioni per il mancato conseguimento del pareggio di bilancio e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dalla normativa vigente e dagli Accordi sottoscritti con lo Stato. La disposizione non determina effetti sulla finanza pubblica per gli anni 2016 e 2017.

Art. 36

Assoggettamento al regime di Tesoreria Unica delle Autorità amministrative indipendenti

Commi 1-5. La proposta di assoggettamento al regime di tesoreria unica, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e del Garante per la protezione dei dati personali, nasce dall'esigenza di ricondurre a omogeneità le regole di funzionamento di tutte le Autorità indipendenti, a prescindere dalla modalità di finanziamento, in linea con la recente giurisprudenza costituzionale e amministrativa. La norma proposta prevede l'afflusso presso la tesoreria statale di risorse per un importo pari a circa 150 milioni di euro, quantificato sulla base delle disponibilità liquide detenute sul sistema bancario dalle quattro Autorità considerate, al 31 dicembre 2014. Il relativo versamento alla tesoreria statale si traduce in un miglioramento di pari importo del fabbisogno nell'anno 2016. Sulla base dei principi che regolano il funzionamento della tesoreria unica, le somme versate costituiscono risorse proprie delle Autorità, e per questo motivo ne è stato previsto il versamento sul sottoconto fruttifero. Lo Stato corrisponde su di esse un interesse annuale posticipato a un tasso pari allo 0,24%. L'onere per interessi, al netto della ritenuta fiscale del 26%, calcolato sulla giacenza media è stimabile in circa 0,22 milioni di euro per il 2017 e 0,36 milioni di euro per il 2018. Tenuto conto che l'afflusso di risorse presso la tesoreria statale si traduce in una minore emissione di titoli del debito pubblico, è stato stimato il risparmio per il bilancio statale



conseguente ai minori oneri per interessi pagati⁶, pari a 1,47 milioni di euro nel 2016, 2,34 milioni di euro nel 2017 e 2,95 milioni di euro nel 2018.

Art. 37

Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Università e degli Enti di ricerca

Commi 1-3. La norma proroga le vigenti disposizioni che stabiliscono la crescita annuale del fabbisogno finanziario delle università statali e dei principali enti pubblici di ricerca (Consiglio nazionale delle ricerche, Agenzia spaziale italiana, Istituto nazionale di fisica nucleare, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), mantenendo, in tal modo, inalterata la dinamica di crescita del fabbisogno dei due comparti di spesa per il prossimo triennio 2016-2018.

Pertanto, la conferma, per il triennio 2016-2018, della crescita annuale del fabbisogno dei due comparti di spesa rispetto al fabbisogno finanziario nell'anno precedente è finalizzata ad evitare che i due comparti possano, in assenza di regole, determinare un livello di fabbisogno non compatibile con gli equilibri di finanza pubblica.

Art. 38

Norme finanziarie per le Province e città metropolitane

Il **comma 1** prevede che alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. Il riparto del contributo è stabilito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi tre rendiconti disponibili relativi alle voci di spesa viabilità ed edilizia scolastica.

Il **comma 2** prevede l'istituzione di un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Fondo è costituito mediante l'utilizzo delle risorse delle amministrazioni centrali disponibili per le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che sono conseguentemente ridotte ed è finalizzato, nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario degli enti di area vasta nelle amministrazioni pubbliche, a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al predetto personale. Il riparto del fondo è disposto con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero, e non ancora ricollocato, secondo le risultanze del monitoraggio attivato ai sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e del relativo decreto attuativo del 14 settembre 2015.

I **commi 3, 4 e 5** prevedono la nomina di un Commissario, che opera presso la Presidenza del Consiglio

⁶ Il risparmio è stato quantificato sulla base del tasso medio all'emissione del debito pubblico, stimato pari a: 1,34% nel 2016, 1,78% nel 2017 e 2,25% nel 2018.



dei Ministri, al fine di accompagnare le Regioni nell'attuazione del processo di riordino delle funzioni provinciali, operando diversamente a seconda che le Regioni non abbiano o abbiano legiferato sul tema. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che al Commissario non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato e che si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre, si prevede che il trasferimento di personale in soprannumero delle province e delle città metropolitane debba avvenire secondo le capacità assunzionali delle Regioni e dei comuni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo nei bilanci dei predetti enti. In altri termini, il trasferimento del personale delle province e delle città metropolitane non è seguito dal trasferimento delle risorse finanziarie, in quanto assorbito nell'ambito delle predette capacità assunzionali. Pertanto, anche il predetto trasferimento risulta finanziariamente neutrale.

I **commi 6 e 7** prevedono che, per le procedure di trasferimento del personale delle città metropolitane e delle province presso il Ministero della giustizia, si prescinde dal nulla osta dell'ente di provenienza. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 8** prevede un'ulteriore procedura semplificata di acquisizione di personale degli enti di area vasta da parte del Ministero della giustizia per un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo, per il biennio 2016-2017. La disposizione reca effetti onerosi pari a 23 milioni di euro per l'anno 2016 e 46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con corrispondenti effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 9**, infine, chiarisce che il personale che transita presso il Ministero della giustizia secondo le procedure dei commi precedenti è scomputato da quello soprannumerario solo se adibito alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta. Ciò al fine di non depauperare gli enti di area vasta da personale adibito a funzioni fondamentali. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Titolo VIII

Norme in materia di controversie contro lo Stato

Art.39

Disposizioni in materia di ragionevole durata del processo

Comma 1. La disciplina introdotta dal presente comma è finalizzata ad apportare una serie di modifiche alla legge n. 89/2001 sulla "Durata ragionevole del processo ed equa riparazione" suscettibili di comportare una riduzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato per il pagamento dei decreti di condanna emessi a causa dell'irragionevole durata dei processi.

Nel dettaglio dei singoli rimedi previsti, si evidenzia quanto segue.

Comma 1, lettera a). Con la nuova formulazione degli articoli 1-bis e 1-ter della legge n. 89/2001 si prevede il diritto di ciascuna parte del processo ad esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole del processo. Dall'attuazione della presente misura non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anzi, proprio in vista della richiesta accelerazione del procedimento, si può ipotizzare un effetto



di riduzione del carico giudiziario ordinario, con conseguenti risparmi di spesa quantificabili a consuntivo.

Comma 1, lettera b). Viene introdotta una disposizione che, in combinato disposto con quanto previsto alla lettera a), rende inammissibili le domande di riparazione per ingiusta durata del processo qualora non sia stato esperito il rimedio preventivo richiamato all'art. 1-ter; la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma anzi, proprio in vista della funzione deflativa sul numero di richieste di indennizzo, si potranno conseguire risparmi di spesa quantificabili a consuntivo.

Comma 1, lettera c). Con la presente modifica vengono precisati ed ampliati i casi per i quali non è riconosciuto alcun indennizzo in favore della parte. Dall'attuazione della disposizione non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma aumentano i casi di mancato riconoscimento del diritto all'indennizzo, potendosi quindi conseguire risparmi di spesa quantificabili a consuntivo.

Comma 1, lettera d). Con le modifiche introdotte sono elencati, estendendoli, i motivi di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, che sono tali salvo prova contraria, e si considera insussistente il danno quando la parte abbia conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto. In questo modo è possibile prevedere ulteriori casi di insussistenza del pregiudizio che potrà dar luogo a risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo.

Comma 1, lettera e). Viene rideterminata la somma di denaro da riconoscere a titolo di equa riparazione, con un importo non inferiore a euro 400 (attualmente è fissato in 500 euro) e non superiore a euro 800 (ora 1.500 euro) per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Inoltre si prevede che tale somma possa essere incrementata fino al venti per cento per gli anni successivi al terzo e fino al quaranta per cento per gli anni successivi al settimo.

Tale rideterminazione delle somme comporterà un oggettivo abbattimento dei costi di indennizzo, comunque graduale, e in misura non rilevante per il 2016, come di seguito dimostrato, permettendo nel contempo una razionalizzazione ed una minore discrezionalità delle somme riconosciute a titolo di indennizzo.

Attualmente, per i procedimenti di competenza del Ministero della giustizia (in materia civile e penale) e del Ministero dell'economia e delle finanze (per i giudizi amministrativi e contabili), la spesa della sola parte capitale è di circa 45 milioni di euro annui, così determinata:

- circa 12.000 procedimenti annui iscritti e definiti presso le Corti di appello in materia di "Equa riparazione" (di cui circa 10.000 di competenza del Ministero della Giustizia e circa 2.000 di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze)
- 5 anni quale periodo medio di ritardo liquidati per ingiusta durata del processo;
- 750 euro il valore medio dell'importo riconosciuto per ciascun anno di ritardo.

L'attuale spesa media annuale per i provvedimenti sopravvenuti (ad esclusione dello stock arretrato), è pertanto pari a euro 45.000.000 (12.000x5x750).

Nel caso della diversa ipotesi di liquidazione, rapportata prudenzialmente allo stesso numero di 12.000 procedimenti, si prevede che l'importo della spesa, della sola parte capitale, sarà pari a circa 42,26 milioni di euro, così determinata:

- dei 12.000 procedimenti per equa riparazione il 25% (3.000 casi) sono per indennizzi sotto i 3 anni, il 55% (6.600 casi) per indennizzi tra i 3 ed i 7 anni; e per quelli oltre i sette anni il rimanente 20%(2.400).
- considerando un importo medio di liquidazione di 600 euro per anno (valore medio tra il minimo



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di 400 euro ed il massimo di 800 euro), maggiorata prudenzialmente del 20% per i casi superiori a 3 anni e del 40% per i casi superiori a 7 anni, la spesa per l'anno 2016 verrebbe ad attestarsi secondo la seguente tabella:

Scaglioni	Numero procedimenti per equa riparazione per l'anno 2016 - totale 12.000 casi -	Importo medio liquidato per anno di indennizzo	Maggiorazione prevista dalla norma	Valore medio degli anni utilizzati per il calcolo	Totale importi liquidati
I scaglione (fino a 3 anni) 25% dei casi	3000	€ 600,00		2	€ 3.600.000,00
II scaglione (fino a 7 anni) 55% dei casi	6600	€ 600,00		3	€ 11.880.000,00
	6600	€ 600,00	20%	2	€ 9.504.000,00
III scaglione (oltre i 7 anni) 20% dei casi	2400	€ 600,00		3	€ 4.320.000,00
	2400	€ 600,00	20%	4	€ 6.912.000,00
	2400	€ 600,00	40%	3	€ 6.048.000,00
				2016	€ 42.264.000,00

Si precisa che nella tabella sono stati quantificati 2 anni medi di indennizzo per i 3.000 casi (I scaglione; per i 6.600 casi (II scaglione) sono stati quantificati 5 anni medi di indennizzo di cui i primi 3 anni senza maggiorazione e per secondi 2 con la prevista maggiorazione prudenziale del 20% infine per i rimanenti 2400 casi (III scaglione) sono stati quantificati 10 anni medi di indennizzo di cui i primi 3 anni senza maggiorazione i secondi 4 con la maggiorazione del 20% e gli ultimi 3 con la maggiorazione del 40%. Rispetto alla legislazione vigente, si avrebbe quindi nel l'anno 2016 una minore spesa pari ad euro 2.736.000 di euro, così suddivisa in base al numero di decreti emessi: euro 2.280.000 sul capitolo 1264 del Ministero della Giustizia (al quale afferiscono i pagamenti relativi alla giustizia civile e penale) ed euro 456.000 sul capitolo 1313 del Ministero dell'economia e delle finanze (al quale afferiscono, assieme ad altre spese, i risarcimenti per irragionevole durata dei processi amministrativi e contabili). La successiva tabella indica le proiezione delle spese a decorrere dall'anno 2017 che tiene conto dei benefici deflattivi della norma nel suo complesso:



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Scaglioni	Numero procedimenti per equa riparazione per l'anno 2017 e seguenti - totale 11.500 casi -	Importo medio liquidato per anno di indennizzo	Maggiorazione prevista dalla norma	Valore medio degli anni utilizzati per il calcolo	Totale importi liquidati
I scaglione (fino a 3 anni) 35% dei casi	4025	€ 600,00		2	€ 4.830.000,00
II scaglione (fino a 7 anni) 50% dei casi	5750	€ 600,00		3	€ 10.350.000,00
	5750	€ 600,00	20%	2	€ 8.280.000,00
III scaglione (oltre i 7 anni) 15% dei casi	1725	€ 600,00		3	€ 3.105.000,00
	1725	€ 600,00	20%	4	€ 4.968.000,00
	1725	€ 600,00	40%	3	€ 4.347.000,00
				2017	€ 35.880.000,00

Pertanto, a decorrere dall'anno 2017, il risparmio di spesa è quantificabile in euro 9.120.000 annui così suddiviso: euro 7.600.000 sul capitolo 1264 del Ministero della Giustizia ed euro 1.520.000 sul capitolo 1313 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 1, lettera f): con l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 2-bis della legge n. 89/2001 sono previste ipotesi di riduzione del quantum dell'indennizzo in ragione del numero delle parti o dell'esito del processo. L'introduzione dei tre nuovi commi potrà dar luogo a risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo.

Comma 1, lettera g): stabilisce che domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della Corte d'Appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. La modifica, di carattere procedimentale, sposta la competenza tra i distretti di Corte di Appello, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma anzi è finalizzata a consentire allo stesso ufficio giudiziario in cui è avvenuta la violazione di attuare, nella gestione dei ruoli e nella assegnazione degli affari, i correttivi necessari per una più efficiente ed economica gestione dei processi.

Comma 1, lettera h): La modifica, di carattere procedurale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 1, lettera i): La norma è tesa ad un maggiore rigore nella individuazione delle risorse da utilizzare, che fanno riferimento allo specifico capitolo di bilancio preordinato alla erogazione degli indennizzi, così da evitare equivoci nella fase di liquidazione.

Comma 1, lettera l): La disposizione introduce l'articolo 5-*sexies* alla legge n. 89/2001, definendo in dettaglio le modalità di richiesta del pagamento delle somme a norma della medesima legge e prevedendo obblighi precisi nella formulazione e nella presentazione della richiesta da parte del creditore, pena la non emissione dell'ordine di pagamento; si prevede, inoltre, che i creditori non possano procedere all'esecuzione forzata o alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento prima che siano decorsi sei mesi dalla richiesta di pagamento.

Al comma 6 si dispone che l'amministrazione esegua, ove possibile, i provvedimenti per intero e che l'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto debba avvenire nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in



conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Si dispone, ove occorra, che la nomina del commissario *ad acta* sia un dirigente dell'amministrazione soccombente e che i compensi a questi dovuti rientrano nell'onnicomprendività della retribuzione dei dirigenti.

Le disposizioni sono dirette al riassetto delle procedure di pagamento e di esecuzione, nell'ottica della efficacia e della semplificazione, con un particolare riguardo alla attuazione di modalità procedurali tali da prevenire eventuali abusi nelle richieste di pagamento; non si evidenziano, pertanto, profili di onerosità a carico della finanza pubblica, trattandosi di interventi che, semmai, inducono a risparmi di spesa, sia pure quantificabili a consuntivo.

Comma 1, lettera m). Viene introdotta una disciplina transitoria per i processi pendenti alla data del 1° gennaio 2016 in relazione ai quali non sia ancora maturata la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo. Si tratta di previsioni di carattere ordinamentale che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2: sono introdotte alcune modifiche al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104/2010. In particolare:

Comma 2, lettera a). Si prevede che, nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fissato nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando sia stabilita in misura pari agli interessi legali. La previsione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma anzi è volta ad assicurare certezza nella determinazione delle penalità di mora e a prevenire eventuali contenziosi.

Comma 2, lettera b). Introduce la possibilità per il giudice amministrativo di definire il giudizio con una sentenza resa in forma semplificata. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri, ma è invece strumentale a garantire una ragionevole durata del processo e, quindi, a contenere le ipotesi risarcitorie, con conseguenti risparmi quantificabili a consuntivo.

Comma 3. Sono apportate alcune modifiche al decreto-legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013.

Nel dettaglio, alla **lettera a)**, attraverso la modifica del comma 2 dell'articolo 62 del sopra citato decreto-legge, si consente l'utilizzo di giudici ausiliari anche nei procedimenti Pinto trattati dalla Corte di appello in unico grado. Alla **lettera b)**, il comma 2 dell'articolo 68 è integrato prevedendo che i provvedimenti di condanna al pagamento dell'indennizzo per irragionevole durata del processo siano computati nella misura di un ottavo di provvedimento ai fini del raggiungimento della soglia minima di novanta procedimenti per anno. Infine, alla **lettera c)**, con l'addenda al comma 2 articolo 72, è fissata l'indennità percepita dal giudice ausiliario per ciascun decreto ex legge Pinto nella misura di euro venticinque.

Le suddette disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in ragione del limite retributivo annuo per indennità, fissato in ventimila euro dall'articolo 72, comma 3, del citato decreto-legge n. 69/2013 e, comunque, nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente in attuazione della predetta legge, quantificate in 8 milioni di euro in ragione d'anno e allocate sul capitolo 1362 del bilancio del Ministero della giustizia.

Titolo IX

Misure per gli investimenti



Art. 40

Accelerazione degli interventi cofinanziati e misure europee

Commi 1-8. Dall'applicazione della norma non scaturiscono effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto le risorse che saranno gestite nell'ambito delle contabilità regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, sia quelle provenienti dall'Unione europea che le corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale sono già scontate nei tendenziali a legislazione vigente.

Comma 9. La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto sancisce l'impignorabilità e la non sottoposizione a procedure di esecuzione forzata delle somme giacenti sulle contabilità di tesoreria degli Organismi strumentali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché sulle contabilità di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali e alle agenzie dalle stesse vigilate, su cui confluiscono le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale degli interventi UE, in forza del principio dell'integrità dei pagamenti ai beneficiari stabilito dall'articolo 132 del Regolamento UE n. 1303/2013.

Comma 10. Dall'applicazione della norma non scaturiscono effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi dell'estensione dell'esistente possibilità di gestione delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale relativa ad interventi di politica comunitaria, nonché delle risorse destinate a realizzare interventi di azione e coesione complementari alla programmazione comunitaria già prevista per le amministrazioni centrali con la legge di stabilità 2015 anche alle agenzie vigilate dalle stesse amministrazioni centrali.

Comma 11. Dall'applicazione della norma non scaturiscono effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto l'ampliamento dei programmi che possono beneficiare delle anticipazioni viene effettuato senza aumento dell'importo annuale di 500 milioni di euro, a carico del fondo di rotazione della legge n. 183/1987 già disponibile a legislazione vigente. Parimenti non onerosa è l'applicazione del disposto dell'articolo 131, paragrafo 4, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 alle anticipazioni concesse dalle amministrazioni titolari degli interventi UE a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale degli stessi interventi, adeguandosi a quanto già avviene, per effetto dello stesso Regolamento UE direttamente applicabile, alle anticipazioni della quota comunitaria.

Comma 12. La norma non reca effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto è finalizzata ad assicurare l'effettivo recupero da parte delle Amministrazioni pubbliche interessate delle somme dovute dai beneficiari situati sul territorio italiano riguardanti i programmi di cooperazione territoriale europea aventi Autorità di gestione estera.

Comma 13. Per garantire il completamento dei progetti finanziati con i fondi strutturali europei 2007 - 2013 che non saranno conclusi entro il 31 dicembre 2015, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la coesione territoriale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa ricognizione delle esigenze di finanziamento presso le Amministrazioni titolari dei progetti stessi, presenta al CIPE, un programma di utilizzo delle risorse per attivare i programmi complementari al FESR e FSE, utili anche per la clausola di flessibilità. Si tratta di programmi finanziati attraverso eventuali riduzioni del tasso di cofinanziamento nazionale inizialmente programmato. In altre parole la riduzione della quota di cofinanziamento nazionale viene trasferita al di fuori dei programmi operativi stessi, a favore di specifici interventi definiti, appunto, complementari.

Le risorse finalizzate ai programmi complementari assegnate ai sensi della disposizione in discorso ad Amministrazioni che non dispongono di risorse per l'attuazione dei programmi di azione e coesione sono reintegrate alla dotazione dei medesimi programmi, da parte del CIPE, a valere sulle risorse del Fondo di



sviluppo e coesione per gli anni successivi al 2016

Commi 14 e 15. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della legge 23 dicembre 2012, n. 234, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020.

Comma 17. La Decisione comunitaria oggetto di adozione con la norma in questione è sostanzialmente confermativa del previgente sistema di finanziamento del bilancio comunitario per il periodo 2007-2013. Pertanto, dall'applicazione della presente norma non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato rispetto alle risorse già previste a legislazione vigente a titolo di contribuzione dell'Italia al bilancio comunitario.

Art. 41

Investimenti europei e Istituto Nazionale di promozione

Commi 1-3. La norma prevede che le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici, promosse Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. che ha la qualifica di istituto nazionale di promozione, possano essere assistite dalla garanzia dello Stato.

Comma 4. La disposizione prevede che a tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro a copertura degli oneri derivanti dalle predette garanzie.

Commi 5 e 6. La disposizione in esame provvede ad allineare il diritto interno a quello della UE e a stabilire una base giuridica appropriata per potenziare il ruolo di CDP S.p.A. come istituto nazionale di promozione, INP, secondo quanto raccomandato dalla stessa Commissione europea, anche al fine di precisare i compiti che ne derivano. La CDP espleta, infatti, attività finanziarie su base professionale ed è incaricata di svolgere una serie di attività a sostegno dell'economia. Peraltro, a livello europeo, CDP è già espressamente riconosciuta quale INP. La CDP, già rivestendo la qualifica di INP, è per ciò stesso legittimata a svolgere i compiti conferiti agli INP dalle norme dell'Unione europea. Tuttavia, è opportuno che il legislatore italiano designi esplicitamente CDP quale INP, sia al fine di esplicitare espressamente questa qualifica. La norma non comporta dunque nessun aggravio di spesa a carico della finanza pubblica.

Comma 7. In linea con i precedenti commi la proposta normativa prevede che CDP quale INP: possa impiegare le risorse della gestione separata per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS attraverso la partecipazione diretta al FEIS o mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti istituiti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1017, fermo il rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 8. E' previsto che la CDP possa svolgere i compiti di esecuzione degli Strumenti finanziari destinatari di fondi SIE in forza di un mandato della Commissione ovvero mediante affidamenti da parte delle autorità di gestione.

Art.42

Disposizioni per gli investimenti ambientali e le amministrazioni straordinarie

Comma 1. La disposizione autorizza l'organo commissariale di ILVA S.p.A a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Allo scopo, la dotazione



del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1 ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 è incrementata di 400 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

La disposizione non determina oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, atteso che gli oneri derivanti dalla garanzia sono eventuali e che la stessa è da considerarsi di natura una tantum ai fini del sistema dei conti nazionali SEC2010; pertanto eventuali effetti sui predetti saldi si verificheranno esclusivamente in caso di escussione della garanzia.

Comma 2. La disposizione estende fino a 4 anni la durata di autorizzazione del programma di amministrazione straordinaria, sia esso di cessione o di ristrutturazione, per le sole imprese "operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale". Dalla disposizione normativa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 43

Fondo per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica per impianti, le macchine e le attrezzature agricole, nonché rinnovo parco autobus

Comma 1. Al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a decorrere dal 2016, presso INAIL, viene istituito un fondo con la dotazione di 45 milioni per l'anno 2016 e di 35 milioni a decorrere dall'anno 2017 destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzate da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole.

Comma 2. La disposizione è di carattere procedurale e non comporta effetti per la finanza pubblica.

Commi 3 e 4. La disposizione è volta ad orientare in modo più efficace gli sgravi contributivi per 20 milioni di euro annui previsti dall'articolo 1 comma 60 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e resi disponibili presso l'INAIL, già stanziati a favore del settore agricolo e di limitato interesse per le aziende del comparto, attraverso la soppressione della predetta norma autorizzativa di spesa e la devoluzione delle relative poste di bilancio ad altra finalità.

Per i residui 25 milioni di euro per il 2016 e 15 milioni a decorrere dal 2017 si provvede mediante le risorse già previste a legislazione vigente nel bilancio dell'INAIL per il finanziamento di progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Si tratta, riguardo le predette poste, di risorse che trovano ampia copertura nel bilancio dell'Istituto, come evidenziato dalla seguente tabella illustrativa del trend storico relativo al finanziamento con oneri a carico dell'INAIL di progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro a partire dall'anno 2010 (cd. Bandi ISI):

AVVISO PUBBLICO	RISORSE (Euro)
ISI 2010	60.000.000,00
ISI 2011	205.000.000,00
ISI 2012	146.250.000,00
ISI 2013	295.238.520,00
ISI 2014	267.427.404,00
ISI 2015	296.269.986,00



Il predetto andamento risulta altresì confermato dalle previsioni 2016 che vedranno sul bilancio dell'INAIL appostate risorse pari ad euro 204.901.691,00: si tratta pertanto, riguardo la norma in esame, di previsioni di assoluta sostenibilità finanziaria per l'Istituto medesimo.

Si soggiunge al riguardo che la diversa finalizzazione e conseguente riprogrammazione di risorse attuata con la presente disposizione è conforme al dettato normativo di cui al precitato articolo 11 comma 5 e tiene conto delle finalità della norma medesima, vale a dire il finanziamento di "progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative".

Si conferma che l'utilizzo di tali risorse non pregiudica le attività previste a legislazione vigente e nel complesso il fondo istituito con la presente norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e saranno condizionate al mantenimento dell'equilibrio finanziario dell'Ente.

La realizzazione di tale iniziativa avverrà mediante l'emanazione da parte dell'INAIL di specifici avvisi pubblici annuali che saranno predisposti nel rispetto del Regolamento (Ue) della Commissione n. 702/2014 del 25 giugno 2014, negoziando appositamente con la Commissione Europea un regime di aiuti che vada oltre il tetto del "de minimis".

Comma 5. La disposizione prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Con il predetto Fondo l'Amministrazione centrale intende concorrere alla spesa che le regioni e gli enti locali sostengono con i propri bilanci per il raggiungimento degli standard europei richiesti per il parco mezzi destinato al trasporto pubblico.

Al Fondo confluiscono, previa intesa con le Regioni, le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successivi rifinanziamenti.

La disposizione non comporta maggiori oneri.

Titolo X Disposizioni ulteriori

Art. 44

Garanzie pubbliche e Fondo di garanzia

Comma 1. La disposizione normativa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le operazioni autorizzate (variazioni di bilancio o trasferimento tra conti aperti presso la Tesoreria dello Stato) sono effettuate solo previa verifica di assenza di effetti per la finanza pubblica.

Comma 2. La disposizione rende disponibili ad altro utilizzo 25 milioni stanziati per contributi in conto interessi sui finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo imprese, abrogando una riserva di destinazione in favore delle imprese colpite dal sisma del maggio 2012, introdotta dall'articolo 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122. La norma non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 3. La disposizione incrementa per gli importi di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, di 1,7 miliardi per l'anno 2018 e di 2 miliardi di euro per l'anno 2019, la dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

La disposizione ha effetto in termini di solo saldo netto da finanziare, trattandosi di un fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. In termini



di fabbisogno e indebitamento netto, gli effetti finanziari si realizzeranno solo al momento in cui le garanzie saranno eventualmente escusse.

Art. 45

Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa

Commi 1 e 2. La proposta in oggetto prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, DL. 282/2002 (*Riapertura dei termini in materia di rideterminazione dei valori di acquisto*) con le aliquote raddoppiate, così come in sede di Stabilità 2015; in particolare, si dispone la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili da parte dei soggetti persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali posseduti alla data del 1° gennaio 2016, dietro pagamento di una imposta sostitutiva, che può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo con pagamento a decorrere dalla data del 30 giugno 2016.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

Dopo la sua introduzione, avvenuta con la Legge n. 448/2001, la rideterminazione in commento è stata riproposta numerose volte; da ultimo con l'art. 1, commi 626 e 627 della legge n. 190 del 27 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015) è stato stabilito che il possesso dei terreni e delle partecipazioni doveva sussistere alla data del 1° gennaio 2015 ed il versamento della prima od unica rata doveva avvenire entro il 30 giugno 2015, con aliquote raddoppiate.

L'art. 1, commi 156 e 157 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), stabiliva, invece, che il possesso dei terreni e delle partecipazioni doveva sussistere alla data del 1° gennaio 2014 ed il versamento della prima od unica rata doveva avvenire entro il 30 giugno 2014.

In base ai dati dichiarativi ricavati dal modello U2014 società di persone e persone fisiche - ultimi dati disponibili - il gettito effettivo attribuibile alla norma in parola è stato molto vicino a quanto stimato: circa 195 milioni di euro nel 2014 e circa 105 milioni di euro nel 2015 e nel 2016.

Sulla base della stessa metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica all'ultimo provvedimento e tenendo altresì conto che i nuovi dati disponibili F24 di autotassazione 2015 sono parziali, in quanto relativi al primo o unico versamento, si ipotizza in via prudenziale che l'ulteriore estensione temporale di un anno del possesso (1° gennaio 2015 - 1° gennaio 2016) equivalga - come gettito - a quanto già emerso con riferimento alla Stabilità 2014, quindi 200 milioni di euro stimati.

Per il biennio 2017-2018 si stima, similmente a quanto verificatosi per le disposizioni precedenti, un recupero di 100 milioni di euro su base annua e dal 2019 per 6 anni una perdita di 33 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per mancate plusvalenze imponibili.

Si indicano, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

	2016	2017	2018	Dal 2019 al 2024	Dal 2025
Effetti finanziari	+200	+100	+100	-33	0

In milioni di euro

Commi 3-10. La proposta in oggetto prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui art.1 commi da 140 a 147 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (*rivalutazione dei beni di impresa*), vale a dire la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, tranne gli immobili merce, risultanti



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in bilancio in corso al 31 dicembre 2014, dietro pagamento di una imposta sostitutiva.

Ai fini della stima sono stati analizzati i dati dichiarativi relativi alla ultima applicazione, indicati nel modello Unico 2014 Società di capitali e Società di persone, con i seguenti risultati:

Società di capitali		Importo		aliquota	imposta	
		freq	amm.		freq	amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	1.199	1.555,06	16%	1.199	248,81
	beni non ammortizzabili	322	225,45	12%	322	27,05
	partecipazioni	18	19,98	12%	18	2,40
	Totale	1.539	1.800,49		1.539	278,26
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	84	629,76	16%	80	100,76
	beni non ammortizzabili	36	146,81	12%	36	17,62
	partecipazioni	1	1,23	12%	1	0,15
	totale	121	778		117	119
	Totale complessivo				1.430	396,79
Affrancamento	saldo rivalutazione/riserva vincolata	54	38,97	10%	54	3,90
TOTALE IMPOSTA SOSTITUTIVA						400,7

In milioni di euro

Società di persone		Importo		aliquota	imposta	
		freq	amm.		freq	amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	472	125,69	16%	472	20,11
	beni non ammortizzabili	261	73,17	12%	260	8,78
	partecipazioni	3	0,40	12%	3	0,05
	Totale	736	199,26		735	28,94
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	22	11,16	16%	22	1,79
	beni non ammortizzabili	8	6,81	12%	8	0,82
	partecipazioni			12%		
	totale	30	17,97		30	2,60
	Totale complessivo				598	31,54
Affrancamento	saldo rivalutazione/riserva vincolata	55	22,58	10%	55	2,26
TOTALE IMPOSTA SOSTITUTIVA						33,8

In milioni di euro

L'imposta sostitutiva totale è di circa 434,5 milioni di euro, coerente con i dati F24.

Tenuto conto del breve lasso di tempo intercorrente tra la normativa del 2013 e la nuova proposta, si ritiene prudenziale considerare un effetto della nuova rivalutazione pari al 25% del dato dichiarato.

Mantenendo la stessa distribuzione del dato dichiarato tra beni materiali ammortizzabili, non ammortizzabili e partecipazioni, il pagamento dell'imposta sostitutiva nell'esercizio successivo alla rivalutazione, la decorrenza dei maggiori valori ai fini fiscali a partire dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (2018), l'ammortamento in 10 anni e una mancata plusvalenza annua pari al 10%, l'andamento di competenza, con una aliquota media IRES del



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

17,5% dal 2017 in ottemperanza all'esigenza di coordinamento nell'ambito della legge di Stabilità con la normativa che prevede una riduzione dell'aliquota IRES, sarebbe il seguente:

Competenza	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Imposta sostitutiva	108,62	0	0	0	0	0
IRES				-10,05	-10,39	-10,73
IRPEF				-0,99	-1,08	-1,18
Addiz. Regionale				-0,06	-0,07	-0,07
Addiz. Comunale				-0,02	-0,02	-0,02
IRAP				-2,76	-2,76	-2,76
Totale	108,62	0	0	-13,88	-14,32	-14,76

In milioni di euro

Di cassa, con un acconto IRES/IRPEF del 75%, IRAP dell'85% e dell'addizionale comunale del 30%, e considerando il pagamento dell'imposta sostitutiva in un'unica rata da versare entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (2015), l'andamento stimato è il seguente:

Cassa	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Imposta sostitutiva		108,62	0	0	0,00	0,00	0,00
IRES					-17,58	-10,65	-10,99
IRPEF					-1,74	-1,15	-1,24
Addiz. Regionale					-0,06	-0,07	-0,07
Addiz. Comunale					-0,03	-0,02	-0,02
IRAP					-5,11	-2,76	-2,76
Totale	0	108,62	0	0	-24,52	-14,65	-15,08

In milioni di euro

Art. 46

Circolazione del contante

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 47

Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo

Comma 1 - Abrogazione regime di esonero per gli agricoltori con volume d'affari < 7.000 euro.

La disposizione in esame prevede l'abolizione del regime di esonero per gli agricoltori con volume di affari fino a 7.000 euro.

Ai fini della stima, il dato relativo alle cessioni effettuate dai soggetti in regime di esonero (876 milioni di euro) è stato ricavato determinando, dalla dichiarazione relativa ai contribuenti che applicano il regime speciale IVA, il totale degli acquisti ad aliquota di compensazione.

Al valore trovato, che rappresenta la quota di cessioni fatta nei confronti degli operatori IVA, è stato



aggiunto un 10%, che rappresenta la quota delle cessioni al consumo finale in modo da determinare il totale del volume di affari (964 milioni di euro).

Dal totale nazionale per il regime speciale, si è ottenuto che l'aliquota media sulle cessioni imponibili è di circa il 9,26%, mentre l'aliquota media di compensazione applicata alle stesse cessioni è di circa il 7,37%. Si ottiene così un differenziale di aliquota di 1,89% che, applicata ai 964 milioni, rappresenta il recupero dovuto al regime di esonero.

Pertanto, si stima che la disposizione in esame comporti un recupero di gettito di circa 18,2 milioni di euro a decorrere dal 2017 (964 mln € *1,89%).

Comma 2. La disposizione in esame prevede l'innalzamento dal 12% al 15% dell'aliquota dell'imposta di registro per i trasferimenti di terreni agricoli effettuati da "rentiers".

Da elaborazioni sull'archivio del Registro anno 2014 (primo anno di applicazione della norma), si ha che la maggiore entrata dovuta dall'innalzamento di un punto percentuale dell'attuale aliquota dell'imposta di registro per i trasferimenti di terreni agricoli (da 12% a 13%) è di circa 11,5 milioni di euro.

Pertanto, si stima che l'incremento dal 12% al 15% dell'aliquota dell'imposta di registro per i trasferimenti di terreni effettuati da "rentiers" comporti un recupero di gettito di circa 34,5 milioni di euro su base annua.

Comma 3. La proposta in esame prevede di agevolare il settore lattiero caseario portando l'aliquota di compensazione dall'attuale 8,8% al 10%.

Nel settore lattiero caseario, al "Latte fresco non concentrato né zuccherato, non confezionato per la vendita al minuto esclusi yoghurt, Kephir, latte cagliato, siero di latte, compreso latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati" con aliquota ordinaria sulle cessioni al 10% si applica una aliquota di compensazione al 8,8%.

Per stimare l'ammontare del settore in oggetto, non è possibile individuarlo direttamente dalle dichiarazioni IVA, poiché a quella aliquota di compensazione corrispondono, oltre al latte, anche uova, miele e lana.

Dal dato di produzione di latte pari a 11.247.000 tonnellate (fonte Censimento ISTAT 2010), considerando un prezzo medio di 35 €/100 kg, si ottiene un fatturato medio di circa 3.900 milioni di euro. Dai dati IVA (A.I.2012), risulta che, per le cessioni al 10% dei soggetti classificatisi nel codice attività "01.41.00 - Allevamento di bovini da latte", il 69% delle stesse sono in regime speciale. Da ciò ne deriva che le cessioni di latte fresco vaccino non confezionato che entrano in compensazione potrebbero essere pari a circa 2.700 milioni di euro.

Pertanto, l'innalzamento della percentuale di forfettizzazione del latte dall'8,8% al 10% comporta una variazione di gettito di circa 32,4 milioni di euro.

La proposta si inserisce nella modifica più ampia dell'introduzione delle soglie oltre le quali non è possibile applicare il regime speciale IVA; in particolare, la soglia interessata è quella dei 50 milioni di euro di volume d'affari.

Il volume delle compensazioni all'8,8% dei soggetti sotto ai 50 mln di volume d'affari è pari a quasi la totalità dei soggetti.

Pertanto, in ottica prudenziale, anche in considerazione del fatto che le aziende potrebbero utilizzare strategie per rientrare nel regime speciale (reso anche più vantaggioso per il settore del latte che stiamo considerando), si considera che la disposizione in esame comporti l'intera perdita di gettito di circa 32,4 milioni di euro annui.

Comma 4. La norma in esame dispone, a decorrere dal 2016, l'incremento al 30% dell'ulteriore rivalutazione per i redditi agrari e dominicali.



In base alla legislazione vigente, ai fini delle imposte dirette, i redditi agrari e dominicali sono rivalutati rispettivamente del 70% e dell'80%. A decorrere dal 2016 i redditi agrari e dominicali (esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati, posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola) sono soggetti all'ulteriore rivalutazione del 7%.

Per quanto concerne i redditi agrari e dominicali già soggetti all'Irpef, mediante utilizzo del modello di microsimulazione Irpef con base dati anno d'imposta 2013 e redditi opportunamente estrapolati al 2016, si stima che l'incremento di 23 punti percentuali dell'ulteriore rivalutazione applicata ai redditi agrari e dominicali comporti una variazione di gettito Irpef di circa +58,5 milioni di euro e +3,6 e +1,4 rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Per quanto concerne la stima riguardante i redditi dominicali che attualmente sono soggetti ad IMU in seguito all'introduzione del DL 4/2015, ma esenti da Irpef, sono state condotte elaborazioni sui dati IMU, dalle quali risulta che la quota di tali redditi sul totale dei redditi dominicali rappresenta il 24,2%. Ai fini della presente stima, in via prudenziale, si riduce tale quota al 20%, per un ammontare stimato di circa 254 milioni di euro.

Poiché dall'ulteriore rivalutazione sono esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati, posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, si stima che l'ammontare di reddito dominicale interessato dalla norma sia di circa 195,6 milioni di euro. Applicando a tale base imponibile l'aliquota marginale media del 28%, stimata da modello di microsimulazione Irpef, e la differenza fra la percentuale dell'ulteriore rivalutazione vigente (7%) e quella proposta (30%), si stima una variazione di gettito Irpef pari a circa +12,6 milioni di euro ($195,6 * 28% * 23%$) e di +0,7 e +0,3 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Pertanto si stima una variazione di gettito Irpef complessiva di competenza annua pari a +71,1 milioni di euro, cui si aggiungono +4,3 e +1,7 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Si indicano, di seguito, gli effetti finanziari della disposizione in esame:

	2016	2017	dal 2018
IRPEF	0	+124,4	+71,1
Addizionale regionale	0	+4,3	+4,3
Addizionale comunale	0	+2,2	+1,7
Totale	0	+130,9	+77,1

In milioni di euro

Commi da 5 a 7. Il decreto legge n. 66/2014 ha introdotto importanti modifiche al sistema di tassazione della produzione elettrica da fonti rinnovabili agroforestali, con particolare riferimento agli impianti a biomasse e biogas.

In particolare, la norma prevede, tenendo anche conto delle modifiche apportate con il decreto legge 192/2014, che, solo per gli anni 2014 e 2015, il prelievo fiscale debba essere limitato, indipendentemente dalla fonte rinnovabile o dallo specifico incentivo (certificato verde/tariffa onnicomprensiva), ai corrispettivi della vendita dell'energia, con esplicita esclusione della quota incentivo. Si prevede, inoltre, una fascia di esenzione che permette agli impianti di piccole dimensioni di essere considerati produttivi di reddito agrario.

Sebbene le modifiche alla tassazione introdotte con l'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 66/2014 abbiano incrementato gli oneri per le imprese agroenergetiche, l'entrata a regime del sistema di tassazione, previsto ora solo per gli anni 2014 e 2015, è determinante per la tenuta del sistema



delle aziende agricole che producono energia rinnovabile da biogas e biomasse.

La mancata stabilizzazione porterebbe, infatti, all'entrata in vigore di una tassazione forfettaria che, oltre a non tener conto dei limiti dimensionali degli impianti di produzione, creerebbe una discriminazione tra le diverse fonti rinnovabili utilizzate per la produzione di energia. Per il settore delle biomasse e biogas, la quota incentivata verrebbe infatti compresa nel calcolo della base imponibile, a differenza di quanto invece avverrebbe per il fotovoltaico. Questa ipotesi di imposizione fiscale risulta insostenibile per le imprese che stanno già sopportando le riduzioni delle agevolazioni per il settore agricolo (rivalutazioni catastali, accise, ecc.)

La proposta rispetto all'attuale formulazione del comma 1-bis dell'art. 22 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014, contiene due ulteriori modifiche.

La prima ha la finalità di ribadire che costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile tutte le produzioni agro energetiche compresa la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, superiore a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, superiore a 260.000 kWh anno; fermo restando che a tali produzioni si applica il regime forfettario previsto dal secondo periodo.

Tale impostazione è in linea con la sentenza 66/2015 della Corte Costituzionale in cui viene ribadito che la connessione, a prescindere dalla potenza degli impianti, è legata al rispetto di quanto previsto dall'art. 2135 del codice civile.

L'altra questione è legata ad una migliore formulazione in relazione alla produzione di biocarburanti e prodotti chimici. L'articolo, essendo stato redatto nel 2006, ha individuato la connessione e il reddito agrario in riferimento alla sola produzione di biocarburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli. Difatti, in quel periodo si stava sviluppando esclusivamente la produzione di biodiesel e di bioetanolo rispettivamente da oleaginose e da cereali e quella di prodotti chimici da cereali.

Oggi la situazione è completamente cambiata in relazione allo sviluppo di nuovi biocarburanti e prodotti chimici derivanti da matrici di origine agroforestale molto diversificate.

In particolare, per quanto riguarda ad esempio il biometano, si utilizzano prevalentemente sottoprodotti di origine agroforestale, effluenti zootecnici, produzioni vegetali. Per i prodotti chimici, che potrebbero essere individuati anche più correttamente con la parola bioprodotto, si utilizzano non solo prodotti agricoli ma anche sottoprodotti di origine agroforestale.

Per tali motivi, si propone di sostituire le seguenti parole "nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo" con le seguenti: "nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo".

Le modifiche non comportano la necessità di prevedere coperture perché trattasi di settori che devono ancora svilupparsi come nel caso del biometano.

In sede di RT originaria all'articolo 22 del decreto legge n. 66/2014, era stato stimato un recupero di gettito di competenza di circa 45 milioni di euro su base annua, derivanti dall'intervento sui criteri che presiedono alla determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuata dagli imprenditori agricoli. Nello specifico, si stabilisce che detto reddito venga individuato applicando non già il criterio di determinazione del reddito agricolo (definito in via catastale), ma il coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'IVA.



La normativa è stata modificata definendo, per gli anni di imposta 2014 e 2015, l'ambito di applicazione dei nuovi criteri che presiedono alla determinazione del reddito imponibile alla sola produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno (impianti di potenza superiore a 200 kW di potenza) e da fonti agroforestali oltre i 2.400.000 kWh anno (impianti di potenza superiore a 300 kW), determinando il reddito applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento. Tale modifica è stata stimata produrre effetti negativi per l'Erario sotto forma di minore recupero di gettito, per circa 14 milioni di euro limitatamente all'anno di imposta 2014 e 2015, rispetto a quanto stimato in sede di RT originaria.

La disposizione in esame rende definitiva la modifica di cui sopra, prevedendo, a regime, l'applicazione dei nuovi criteri che presiedono alla determinazione del reddito imponibile alla sola produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno (impianti di potenza superiore a 200 kW di potenza) e da fonti agroforestali oltre i 2.400.000 kWh anno (impianti di potenza superiore a 300 kW); ne consegue una perdita di gettito di competenza, a regime dal 2016, di circa 14 milioni di euro.

In termini di cassa, con un acconto del 75%, si stimano i seguenti effetti:

	2016	2017	dal 2018
Irpef/Ires	0	-24,5	-14,0

In milioni di euro

Comma 8. La norma prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari a 45 milioni di euro per l'anno 2016 del fondo di investimento nel capitale di rischio costituito presso l'ISMEA. In proposito si ricorda che l'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha previsto l'istituzione di un regime di aiuti per facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, disponendo, a tal fine, lo stanziamento di 5 milioni di euro annui per il triennio 2003-2005. Con il successivo decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 giugno 2004, n. 182, è stato quindi istituito presso ISMEA il «Fondo d'investimento nel capitale di rischio». La dotazione iniziale del Fondo pari a 5 milioni di euro per gli anni 2003, 2004 e 2005 è stata ulteriormente incrementata di 50 milioni per l'anno 2005 ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Allo stato, il fondo reca le necessarie disponibilità e la sua riduzione non pregiudica l'attività dell'Istituto.

Il **comma 9** prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla dotazione del Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, tenendo conto delle domande effettivamente presentate nei termini previsti. In proposito si ricorda che l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha previsto l'introduzione di sgravi contributivi per le assunzioni di giovani tra i 18 e i 35 anni in agricoltura, per la copertura dei quali era stato previsto, dal successivo comma 2, lo stanziamento di 9 milioni per gli anni 2016, 2017, 2018.

Secondo i dati INPS risulta che il numero effettivo di assunzioni effettuate entro il termine previsto dal decreto (30 giugno 2015) determineranno, anche nell'ipotesi più prudente in cui per ciascun lavoratore



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

assunto è possibile usufruire dello sgravio massimo previsto dal decreto, un fabbisogno di coperture inferiore a quelle previste nel decreto.

In particolare, secondo tali dati risultano le seguenti disponibilità:

	2016	2017	2018
OTD	676.500	676.500	676.500
OTI		380.000	305.000
Totale	676.500	1.056.500	981.500
Stanziamiento	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Risorse residue	8.323.500,00	7.943.500,00	8.018.500,00

Alla luce dei dati forniti, la disposizione è volta a consentire la riallocazione delle risorse finanziarie non effettivamente necessarie per l'attuazione della misura.

Il **comma 10** prevede l'utilizzo per finalità di copertura delle residue disponibilità accertate in conto residui nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 75 milioni di euro per l'anno 2016, a 18 milioni di euro nel 2017 e a 22,5 milioni di euro nel 2018. Si conferma che l'utilizzo di tali risorse non pregiudica le attività previste a legislazione vigente.

Comma 11. La disposizione prevede il ripristino dell'aliquota ridotta del 10% in luogo di quella ordinaria del 22% (Legge di stabilità 2015).

L'Italia risulta essere il più importante mercato del pellet a livello europeo ed il consumo complessivo nell'anno 2013 ammonta a 3,3 milioni di tonnellate (Fonte dati: elaborazione AIEL- Associazione Italiana Energie Agroforestali- Febbraio 2014).

Dallo studio sopraccitato si rileva che il prezzo di vendita del pellet sfuso (€/t, consegna inclusa, IVA esclusa) è di circa 269 € per tonnellata, mentre per il pellet in sacchi (€/t, consegna inclusa, IVA esclusa) è di circa 236 € per tonnellata. Considerato che il pellet in sacchi rappresenta almeno l'80% del pellet impiegato nel settore domestico, si stima un prezzo medio di circa 242 € per tonnellata.

Pertanto, si evidenzia che la normativa in esame comporta una perdita di gettito dal 2016 di circa 96 milioni euro su base annua (3,3 milioni di tonnellate di consumo prodotto pellet x 242 €/tonn. x 12% differenziale aliquota IVA).

Art. 48

Disposizioni in materia di giochi

La disposizione in esame prevede l'incremento del Prelievo Erariale Unico (PREU) applicabile agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Tulps), lettere a) (c.d. "AWP") e b) (c.d. "VLT").

Attualmente, sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) ("AWP") il PREU si applica in misura pari al 13% delle somme giocate mentre su quelli di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) ("VLT") il PREU si applica in misura pari al 5% delle somme giocate.

La disposizione in esame incrementa il PREU sulle "AWP", portandolo al 15% (+2%), e quello sulle "VLT", portandolo al 5,5% (+0,5%).

La differenziazione nell'incremento delle aliquote di PREU tra le due tipologie di apparecchi è dovuta al differente livello di *payout* minimo previsto dalla vigente regolamentazione tra le due categorie (v. avanti) e al fatto che per l'acquisto di diritti "VLT" i concessionari hanno versato un importo di 1.500€ per ciascuno di essi.



Relativamente agli effetti finanziari, si osserva quanto segue.

AWP (comma 1)

Per la tipologia di apparecchi AWP la raccolta registrata per il 2014 è stata pari a 25,4 Md€.

Assumendo per il 2016 e per gli anni successivi una raccolta invariata rispetto al 2014, l'incremento di tassazione produrrebbe un maggior introito del 2% di 25,4 Md€, pari a 508 Mf€.

VLT (comma 2)

Per la tipologia di apparecchi VLT la raccolta registrata per il 2014 è stata pari a 21,4 Md€.

Assumendo per il 2016 e per gli anni successivi una raccolta invariata rispetto al 2014, l'incremento di tassazione produrrebbe un maggior introito dello 0,5% di 21,4 Md€, pari a 107 Mf€.

Le stime di cui sopra presuppongono il mantenimento del livello di raccolta registrato nell'anno 2014 anche per gli anni 2016 e successivi. Su questo livello potrebbero interferire gli sviluppi delle normative locali e delle relative modalità applicative.

L'incremento di tassazione non richiede alcun adeguamento tecnico degli apparecchi e, quindi, le nuove aliquote possono essere applicate a partire dal 1 gennaio 2016.

Occorre precisare che il maggior onere fiscale inciderebbe interamente sulla filiera (concessionari, gestori ed esercenti), senza possibilità di poterlo traslare sui giocatori se non variando la percentuale di *pay out* (somme restituite in vincita) degli apparecchi attualmente fissata dalla legge, per gli apparecchi AWP in misura minima pari al 74% delle somme giocate (il *pay out* di mercato risulta stabilito tra il 74% ed il 75%) e per gli apparecchi VLT in misura minima pari al 85% (quello di mercato risulta stabilito tra l'88% e l'89%).

Ferme restando le considerazioni di cui sopra, la stima degli effetti finanziari delle norme in esame risulta la seguente:

	2016	2017	2018
	+600	+600	+600

Comma 3. La disposizione prevede la riapertura della regolarizzazione fiscale per emersione prevista dall'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per coloro che non hanno aderito a tale regolarizzazione ovvero per coloro che hanno iniziato l'attività successivamente alla data del 30 ottobre 2014 (per i quali la sanatoria era preclusa).

La regolarizzazione è applicabile alle stesse condizioni previste dai commi 643, 644 e 645 del citato articolo 1.

In proposito, si osserva che la relazione tecnica al citato comma 643 della legge di stabilità per il 2015 prevedeva un introito pari a 187 Mf€. Tale stima considerava la partecipazione di 3.500 soggetti (pari al 50% dei circa 7.000 soggetti che si ritiene operino sul territorio dello Stato), attivi da almeno 4 anni. In realtà, hanno aderito alla procedura di regolarizzazione poco meno di 2.200 soggetti, la gran parte dei quali operanti da 1/2 anni.

La mancata partecipazione alla regolarizzazione di circa 2/3 della platea deriva principalmente da due ragioni: il costo elevato dell'obbligo di corrispondere l'intero tributo dovuto "per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento" (infatti, hanno aderito alla sanatoria solo coloro che avevano iniziato l'attività da 1/2 anni); la prospettiva di regolarizzarsi mediante gara, tenuto conto del fatto che tutte le concessioni in materia di scommesse verranno a scadenza il 30.6.2016.

Oggi, il costo per aderire alla sanatoria sarebbe il medesimo, mentre il tempo di attesa della gara è ancora più breve. I potenziali interessati alla regolarizzazione avrebbero a disposizione, di lì a pochi mesi, la



partecipazione alla gara. Tenuto conto del fatto che la regolarizzazione richiede il versamento di 10.000 euro per ogni punto vendita sanato e che la gara indetta richiede il versamento di un prezzo d'asta base di 32.000 euro per le agenzie e di 18.000 euro per i corner, l'esborso per la regolarizzazione, la cui efficacia si esaurirebbe con l'assegnazione delle nuove concessioni in base alla gara, potrebbe non apparire economicamente conveniente.

Per tali ragioni, si ritiene prudente non prevedere alcun maggiore introito in relazione alla norma in esame.

Comma 8. La partecipazione al bando di gara "Scommesse" è correlata alla certezza, per i potenziali concorrenti/investitori, di poter poi attivare concretamente sul territorio i "Diritti" acquisiti con le gare.

Valgono, pertanto, le medesime considerazioni in ordine alla evoluzione e alle modalità applicative delle normative degli enti locali, di cui si è detto in relazione all'incremento del PREU sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento (commi 1 e 2).

Il gettito può, quindi, essere così prudenzialmente quantificato:

- Esercizi con attività prevalente di gioco (agenzie/negozi):	10.000
- Esercizi con attività non prevalente di gioco ("corner"):	5.000
- 10.000 x 32.000€ =	320.000.000€
- 5.000 x 18.000€ =	90.000.000€
Totale	410.000.000€ (una tantum Anno 2016)

Comma 10 - Gara Bingo

Concessioni messe a gara: 210

210 x 350.000 = 73.500.000€ (una tantum Anno 2016)

Comma 11 - Gara Gioco a distanza

- Concessioni messe a gara: 120

- 200.000x120= 24.000.000€ (una tantum Anno 2016)

Art. 49

Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata

La disposizione apporta interventi di semplificazione e di razionalizzazione degli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, compresi quelli relativi alla predisposizione della dichiarazione precompilata. In linea generale, trattandosi di interventi di semplificazione e razionalizzazione non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato. Più in particolare:

Comma 1 lettera a) - Spese sanitarie nella dichiarazione precompilata: inclusione dei soggetti autorizzati e correzione refuso

Non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato

Comma 1 lettere b) e d) - Consultazione dei dati resi disponibili dal sistema tessera sanitaria per tutti i cittadini.

Non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato

Comma 1 lettera c) - Sanzioni per omessa tardiva o errata trasmissione di dati ai fini dell'elaborazione del 730 precompilato

Essendo indeterminato il verificarsi delle condizioni ai fini dell'applicazione delle sanzioni, si ritiene di non ascrivere eventuali effetti positivi sulle entrate del bilancio dello Stato.



Comma 1 lettere e), f) e g) e comma 7 - Controlli preventivi sui rimborsi da 730

La proposta mira ad affinare i criteri di controllo sui rimborsi già previsti. **Si ritiene pertanto che non si possano ascrivere effetti positivi sul bilancio dello Stato in termini di minore spesa per rimborsi.**

Comma 1 lettera h) e comma 3 lettere a) e b) - Requisito dimensionale dei Caf

Non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato

Comma 2 lettere a), b) e c) - Trasmissione dei dati da parte di enti e casse aventi fini assistenziali

Non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato

Comma 4 lettere a) e b) - Valenza dichiarativa della certificazione unica

Non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato.

Comma 5 - Semplificazioni degli adempimenti fiscali per i soggetti tenuti a trasmettere i dati delle spese sanitarie.

Non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato.

Comma 6 lettera a) - Acquisizione nel 730 precompilato dei dati relativi alle spese funebri

Tenuto conto dei potenziali effetti positivi derivanti dal miglioramento ai fini del controllo e della qualità dei dati proposti nelle dichiarazioni precompilate e che l'estensione riguarderebbe prevedibilmente un platea molto ridotta di soggetti si ritiene che **la proposta non determinerebbe complessivi effetti sul bilancio dello Stato.**

Comma 6 lettera b) - Acquisizione nel 730 precompilato dei dati relativi alle spese di iscrizione ai corsi universitari.

Considerando che viene preso a riferimento l'importo medio delle tasse e dei contributi dovuti alle università pubbliche **non si rilevano effetti sul bilancio dello Stato.**

Art. 50**Clausola di salvaguardia relativa alla voluntary disclosure**

Comma 1. Le entrate derivanti dalla procedura di emersione volontaria - che non erano state oggetto di stima preventiva per ragioni prudenziali, in sede di adozione della legge 15 dicembre 2014, n. 186 - sono valutabili, sulla base degli elementi conoscitivi in possesso dell'Agenzia delle Entrate, nonché delle risultanze delle dichiarazioni dei contribuenti già acquisite - nell'importo complessivo di circa 3.400 milioni di euro, comprensivi di 1.406 milioni di euro già realizzati nel 2015. Pertanto, l'importo di cui si prevede la realizzazione nel 2016 ammonta a 2 miliardi di euro, ascrivibili alla proroga di termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153.

Comma 2. Il comma in esame contiene la clausola di salvaguardia, volta a garantire comunque l'acquisizione, nel 2016, di un maggior gettito per 2.000 milioni di euro, anche nel caso in cui tale livello non sia raggiunto con le entrate derivanti dalla voluntary disclosure.

A tal fine, qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al comma 1 emerga un andamento che non consenta la realizzazione integrale del predetto importo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2016, stabilisce l'aumento, a decorrere dal 1° maggio 2016, delle accise sui prodotti di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di maggiori entrate.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 191, ha avuto esito:


 POSITIVO

 NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 OTT. 2015


